



Servo e padrone, o della (in)dipendenza

Un percorso da Aristotele
ai nostri giorni

I. Teorie e dibattiti

Raffaella Sarti

Scienza & Politica ~ Quaderno N. 2

2015



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ISBN: 9788898010295



AlmaDI
University of Bologna Digital Library

QUADERNI DI SCIENZA & POLITICA

Collana diretta da Pierangelo Schiera

ISSN della collana: 2465-0277

Editore: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università di Bologna

Comitato Scientifico Nazionale

Stefano Visentin (Università di Urbino), Fabio Raimondi (Università di Salerno), Paola Persano (Università di Macerata), Giovanni Ruocco (Università La Sapienza), Mario Piccinini (Università di Padova), Antonino Scalone (Università di Padova), Tiziano Bonazzi (Università di Bologna), Maurizio Merlo (Università di Padova), Ferdinando Fasce (Università di Genova).

Comitato Scientifico Internazionale

Daniel Barbu (University of Bucharest), Gerhard Dilcher (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main), Brett Neilson (University of Western Sidney), Carlos Petit (Universidad de Huelva), Ranabir Samaddar (Mahanirban Calcutta Research Group), George L. Stoica (University of Bucharest), Michael Stolleis (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main), José M. Portillo Valdés (Universidad del País Vasco), Marco Antonio Moreno Perez (Universidad Central de Chile), Judith Revel (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Paolo Napoli (École des Hautes Études en Sciences Sociales - Paris), Jorge Olvera Garcia (Universidad Autonoma del Estado de Mexico).



Piano dell'opera

*Servo e padrone, o della (in)dipendenza.
Un percorso da Aristotele ai nostri giorni*

I. Teorie e dibattiti

Scienza & Politica – Quaderno n. 2, 2015

II. Donne e uomini in lotta

Di prossima pubblicazione nei Quaderni di Scienza & Politica

*Servant and Master, or on (In)dependence.
A Journey from Aristotle to the Present*

I. Theories and Debates

Scienza & Politica – Quaderno n. 2, 2015

II. Struggling Women and Men

Forthcoming in Quaderni di Scienza & Politica

QUESTO VOLUME

Muovendosi tra filosofia politica, storia politica, storia culturale, storia di genere, storia sociale, demografia storica e sociologia, questo libro, composto di due volumi, anzitutto ripercorre sul lungo periodo, a partire da Aristotele e con un focus sull'età moderna, i modi di concepire il rapporto servo-padrone, cercando di valutarne l'influenza sulla costruzione della categoria di cittadinanza (vol. I, cap. I).

L'attenzione si sposta poi sulla Prima Rivoluzione inglese e la Rivoluzione francese, due momenti fondamentali nell'elaborazione delle moderne categorie di cittadinanza, ricostruendo il tortuoso percorso che trasformò i domestici da esclusi in cittadini (vol. I, cap. II): un percorso mai del tutto concluso, come mostra l'analisi della persistente influenza delle asimmetrie costruite dentro la sfera domestica. Balza qui in primo piano il ruolo del genere nella costruzione della dipendenza, così come quello della "razza", dell'etnicità, della condizione migrante (vol. I, cap. III).

Il primo volume dell'opera mostra il rapporto servo-padrone dal punto di vista della vischiosità dei modi di concepire la dipendenza nell'ambito della sfera domestica in un'ottica di lungo periodo, pur documentando, al contempo, le profonde trasformazioni dei soggetti coinvolti in tale rapporto. Questa è solo una parte della storia: accontentarsi di questa prospettiva implicherebbe una lettura parziale e fuorviante (vol. I, Conclusione).

Il secondo volume presenterà le categorie di servo e padrone come terreno di una microfisica del potere fatta di incessanti contrattazioni e lotte quotidiane, individuali e collettive, nelle quali anche le elaborazioni teoriche, le leggi e la letteratura normativa costituiscono armi utilizzate in un duro scontro, in cui l'oggetto del contendere è (banalmente?) il potere.

PAROLE CHIAVE: Servo/Padrone; Dipendenza/Indipendenza; Potere; Cittadinanza; Genere.



THIS VOLUME

Combining political philosophy, political history, cultural history, gender history, social history, historical demography and sociology, this two-volumes work first focuses on the ways in which the master-servant relationship has been understood in the long term, from Aristotle onwards and with a particular attention to the early modern period, trying to test how the different ways of understanding it have influenced the construction of the category of citizenship.

The focus then shifts onto two crucial moments for the elaboration of the modern categories of citizenship, i.e. the first English Revolution and the French Revolution, reconstructing the tortuous path that led servants to gain citizenship and franchise (Vol. 1, Chapter 2). It was a path with a development never completely accomplished, as shown focusing on long trails of the asymmetries built within the domestic sphere. Gender is here brought to the fore. Race and ethnicity, as well as the condition of migrant, are also shown to be extremely important in creating relationships of dependence (Vol. 1, Chapter 3).

The first volume analyses the master-servant relationship focusing on the enduring ways in which dependence is conceived within the domestic sphere in a long-term perspective, though also documenting, at the same time, the profound changes in the subjects involved in that relationship. But this is only part of the story: to be content with this perspective would imply a partial and misleading interpretation (vol. 1, Conclusion).

The second volume will present the categories of servant and master as the battlefield of a microphysics of power relationship made of endless negotiations and daily struggles, both individual and collective, in which even the theoretical elaborations of philosophical texts, laws and legislation are weapons used in the fight. What is in dispute is (trivially?) power.

KEYWORDS: Servant/Master; Dependence/Independence; Power; Citizenship; Gender.

L'AUTRICE

Raffaella Sarti è ricercatrice e professoressa aggregata di Storia Moderna e Storia dei Generi all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Ha inoltre lavorato a Parigi, Vienna, Bologna e Murcia. Si occupa di storia delle donne e dell'identità di genere; storia del servizio domestico e del lavoro di cura; storia della schiavitù nel Mediterraneo; storia della famiglia in Europa; storia della cultura materiale in Europa e nei paesi mediterranei non europei; storia dei graffiti e delle scritte sui muri; storia del Sudtirolo. Il suo volume *Vita di casa. Abitare, mangiare e vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2011 (1999¹), è stato tradotto in cinque lingue e edito più volte. È stata una delle promotrici del cosiddetto "Servant Project" finanziato dalla Commissione Europea e ne ha curato la pubblicazione degli atti insieme a S. Pasleau e I. Schopp (*Proceedings of the Servant Project*, Liège, Éditions de l'Université de Liège, 2005, 5 voll.). Ha curato il volume *Lavoro domestico e di cura: quali diritti?* (Roma, Ediesse, 2010). Sulla storia di serve e servi, lavoratrici e lavoratori domestiche/i ha inoltre scritto decine di articoli e curato numerosi fascicoli monografici di riviste, italiane e straniere. Un elenco completo dei suoi lavori è disponibile sul sito <http://www.uniurb.it/sarti>.

La sua mail è raffaella.sarti@uniurb.it.



VOLUME I: TEORIE E DIBATTITI

INTRODUZIONE	11
Ringraziamenti (e scuse)	22
Avvertenza all'internauta	24
Citazioni e corsivi	27
Testi online	28
Abbreviazioni	28
I. PENSARE SERVI E PADRONI	
Alle radici delle rappresentazioni dell'(in)dipendenza	29
<i>Δεσπότης και δοῦλος</i> : il grado zero dei rapporti di potere	
<i>Λ'οικία</i> e la <i>πόλις</i>	
Una scelta di prospettiva e un chiarimento necessario	37
A proposito del percorso	
<i>Δοῦλοι</i> , schiavi, servi, <i>servants</i> , <i>domestiques</i>	
Servi "liberi"	
La vischiosità di un modello	48
Uno strumento animato	
Altre piste di ricerca	
I limiti dell'obbedienza	
Un governo dispotico	
(Più di) duemila anni di stabilità?	
Una visione (necessariamente) aristocratica o assolutista?	65
Althusius: la moglie e la famiglia portano deferenza	
Hobbes: dopo aver fatto tale patto il vinto è un servo e non prima	
Locke: il capo di una famiglia con tutte queste relazioni subordinate di moglie, figli, servi e schiavi	
Il fascino del patriarca e la scelta del servo	
II. RIVOLUZIONI!	
Inattese aperture della democrazia ateniese	89
La Prima Rivoluzione inglese	90
<i>An Agreement of the People</i>	
Se questo è il significato, allora ho qualche obiezione da fare	

Chi deve eleggere i legislatori, ha da essere indipendente Il <i>servus</i> e il <i>civis sui iuris</i> Indipendenza, libertà e servitù volontaria	
La Rivoluzione francese	104
Liberi e uguali? Fino a che punto deve arrivare la sottomissione agli ordini del padrone? Istrioni e boia, ma non domestici Non siamo forse francesi? Contribuzioni patriottiche, progetti di riforma e proteste Delusioni Tornando ai dibattiti parlamentari Un uomo vale un uomo Ovunque il domestico è meno libero del padrone, ci sono degli abusi Rivoluzione, finalmente?	
III. UNO SGUARDO IN AVANTI (E QUALCHE OCCHIATA INDIETRO)	
Il perdurare dell'esclusione	155
Kant 1793 In Francia Un giro d'orizzonte europeo	
Paria occidentali	171
Storia di un ragazzo perduto, Jean-Jacques <i>Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme</i> I buoni domestici non si trovano, si fanno <i>Les derniers des hommes</i>	
Gerarchie servili	184
Baroni tedeschi e lacchè Cappenere e livree Un mondo in mutamento	
Il genere della dipendenza	195
Il secolo delle serve Voi mi pagate ed io vi servo, e siamo eguali L'uguaglianza al ribasso del lavoro "improduttivo" <i>Domestic work is work</i> Della cura, o la casa al femminile Donne, o della femminilizzazione della dipendenza Senza onore (del mento). La de-virilizzazione dei domestici maschi	
Divagazioni americane: <i>helps</i> e <i>servants</i> , o dell'importanza di <i>race</i> ed <i>ethnicity</i>	225



CONCLUSIONE (PARZIALE)

Una categoria tetragona al cambiamento? Una scatola dalle pareti rigide?	231
<i>Sed contra...</i>	235
Ricapitolando	244
Indice provvisorio del secondo volume	247



INTRODUZIONE

La coppia servo-padrone e le categorie di servo, schiavo, servitù e schiavitù paiono tornate, di recente, di grande attualità. Sono evocate, riprese, rivisitate, riproposte – ora in modo allusivo e metaforico, ora in modo “proprio” e “sostanziale” –, in numerosi libri, pur diversissimi, spesso, per taglio, oggetto e scopo¹: quelli sulle “nuove schiavitù”²; quelli che parlano dei lavoratori immigrati come di “nuovi schiavi” o di “nuovi servi”³, e non solo in riferimento al cosiddetto “nuovo” lavoro domestico⁴; quelli che usano le categorie di servitù e di servi per definire, più in generale, le trasformazioni del mondo del lavoro e le attuali condizioni dei lavoratori⁵; quelli che le impiegano per criticare l’asservimento al potere dei mezzi di comunicazione⁶; quelli che vi fanno ricorso per stigmatizzare le caratteristiche della politica italiana nell’età

¹ Limito gli esempi che seguono a volumi apparsi in italiano in cui, fin dal titolo, si parla di schiavi, servi, padroni, servitù e/o schiavitù; non considero (ovviamente) i volumi che si inseriscono nella lunga e fiorente tradizione di testi dedicati a questo o quel «servo (o serva) di Dio».

² Per esempio P. ARLACCHI, *Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani*, Milano, Rizzoli, 1999; K. BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999), Milano, Feltrinelli, 2000; F. CARCHEDI – G. MOTTURA – E. PUGLIESE (eds), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Milano, Angeli, 2003; B. BELLESI – P. MOIOLA (eds), *Il prezzo del mercato: viaggio nelle nuove schiavitù*, Bologna, Emi, 2006; T. BIANCHINI (ed), *Nuove schiavitù. Fenomeni, strumenti e prospettive*, Roma, Comunità, 2006; F. VITI, *Schiavi, servi e dipendenti: antropologia delle forme di dipendenza personale in Africa*, Milano, Cortina, 2007; B.E. SKINNER, *Schiavi contemporanei. Un viaggio nella barbarie* (2008), Torino, Einaudi, 2009; F. CARCHEDI (ed), *Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro normativo*, Rimini, Maggioli Editore, 2010. Specificamente sugli aspetti giuridici, cfr. G. CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, Napoli, Jovene, 2008; F. RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Milano, Giuffrè, 2008; S. ANGIOI, *Schiavitù e tratta. Antiche e nuove forme*, Napoli, Editoriale scientifica, 2010.

³ M. ROVELLI, *Servi: il paese sommerso dei clandestini al lavoro*, Milano, Feltrinelli, 2009; J. STORNI, *Sparategli! Nuovi schiavi d'Italia*, Roma, Editori Internazionali Riuniti, 2011; A. STAUD, *Le nostre braccia. Meticcio e antropologia delle nuove schiavitù*, Milano, Agenzia X, 2011.

⁴ Tra i volumi che trattano del nuovo lavoro domestico usando, nel titolo, la parola “serva” o “servo” cfr. C. MORINI, *La serva serve: le nuove forzate del lavoro domestico*, Roma, DeriveApprodi, 2001.

⁵ G. SANGIORGI, *Aristocratici e servi: riflessioni sulla disuguaglianza nel lavoro*, Milano, Angeli, 2008. Pionieristico in questo senso il volumetto collettaneo *Nuove servitù*, Roma, ManifestoLibri, 1994: si legge sulla quarta di copertina: «Lavoro servile, dipendenza personale. Il ritorno dell’obbedienza produttiva».

⁶ E. MARZO, *Le voci del padrone: saggio di liberalismo applicato alla servitù dei media*, Bari, Dedalo, 2006.

del berlusconismo⁷ oppure, ancora, per individuare una peculiare tendenza degli italiani all'asservimento, non senza richiami espliciti a La Boétie⁸, il cui *Discorso sulla servitù volontaria* significativamente gode, da qualche anno, nel nostro paese, di una notevole fortuna⁹. Né mancano gli studi che rivisitano le categorie filosofiche di ser-

⁷ M. VIROLI, *La libertà dei servi*, Roma-Bari, Laterza, 2010. In copertina si legge: «Se essere cittadini liberi vuol dire non essere sottoposti a un potere enorme e assolvere i doveri civili, è evidente che gli italiani non possono dirsi liberi; ossia, sono sì liberi, ma liberi nel senso della libertà dei sudditi o dei servi».

⁸ C. AUGIAS, *Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace avere un padrone*, Milano, Rizzoli, 2012, in part. cap. 1, *La servitù volontaria*.

⁹ Evocato per leggere alcuni tratti della società contemporanea tanto da accademici quanto da giornalisti, *Il discorso sulla servitù volontaria* è stato più volte riedito: tra il 1994 e il 2014 se ne contano, salvo errore, ben quindici diverse edizioni, in dieci diverse traduzioni, da parte di tredici differenti editori. Il *Discorso* fu significativamente tradotto in italiano nel 1799 da Cesare Paribelli, patriota membro del governo della Repubblica napoletana. Nel 1864 ne apparve un'edizione, presentata come prima versione italiana, da parte di Pietro Fanfani, patriota, filologo e bibliotecario della Marucelliana di Firenze. La sua traduzione fu ripubblicata da Le Monnier negli anni Quaranta, ripresa in due delle edizioni degli anni Settanta e riproposta da Sellerio nel 1994. Alla luce dei dati reperibili sul Catalogo unico delle biblioteche italiane (Iccu) le edizioni italiane sono pertanto le seguenti: Napoli, anno settimo repubblicano, 1799 (trad. di C. Paribelli); Milano, G. Daelli e C., 1864 (trad. di P. Fanfani); Firenze, Le Monnier, 1942, 1944, 1945 (trad. di P. Fanfani, a cura di P. Pancrazi); Sala Bolognese, Forni, 1974 (collana "Biblioteca rara", rist. anast. dell'ed. Milano, Daelli, 1864); Catania, Edizioni della rivista Anarchismo, 1978 (trad. di P. Fanfani e M. Di Marca; introduzione di A.M. Bonanno); Milano, Jaca Book, 1979 (a cura di L. Geninazzi); Palermo, Sellerio, 1994 (trad. di P. Fanfani); Napoli, Procaccini, 1994 e 1999 (trad. di F. Capriglione, introduzione di R. De Capua); Torino, La Rosa, 1995 (trad. di F. Ciaramelli, a cura di U.M. Olivieri); Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici: Associazione culturale Porta di Massa - Napoli, Il cerchio, 1995 (trad. di V. Papa); Milano, Olivares, 1995 (il testo è contenuto nel volumetto *Il servilismo*, con prefazione di S. Vertone; la trad. usata è quella di L. Geninazzi); Milano, *La vita felice*, 1996 e 2007 (trad. di G. Pintormo); Napoli, Vivarium, 1999 (il testo, nella trad. di C. Paribelli del 1799, è contenuto nel volume di N. PANICHI, *Plutarchus redivivus? La Boétie e i suoi interpreti*; Macerata, Liberlibri, 2004; (trad. di C. Maggiori, introduzione di M.N. Rothbard; postfazione di N. Iannello e C. Lottieri); Trieste, Anarchismo, 2007 (nuova edizione di quella apparsa a Catania nel 1978); Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008 (nuova edizione, aggiornata e ampliata, del volume di N. PANICHI, *Plutarchus redivivus?*); Milano, Chiarelettere 2011; Milano Feltrinelli, 2014 (a cura di E. Donaggio, con interventi di M. Benasayag e M. Abensour); Rimini, Raffaelli, 2014 (trad. di L. Geninazzi). La prima edizione francese risaliva al 1576. Si trattava di un'edizione postuma (La Boétie era morto nel 1563; l'opera era stata composta verso il 1545-50). Sul tema cfr. inoltre R. RAGGHIANI, *Rétablir un texte. Le Discours de la servitude volontaire d'Étienne de La Boétie*, Firenze, Olschki, 2010 (che contiene il testo di La Boétie); G. PAOLETTI, *Il problema della servitù volontaria da la Boétie a Berlin*, «Ragion Pratica», 34/2010, pp. 393-408; D. MAZZÙ, *Il potere tra retorica e rappresentazione simbolica. Riflessioni sulla "servitù volontaria" di Etienne De La Boétie*, pubblicazione online sul sito della Società Italiana di Filosofia Politica, 29 giugno 2010; P. FLORES D'ARCAIS, *Dalla servitù volontaria all'illuminismo di massa*, «MicroMega», 4/2011, pp. 214-228; U.M. OLIVIERI, *Il dono della servitù: Étienne de La Boétie tra Machiavelli e Montaigne*, Milano-Udine, Mimesis, 2012; F. CIARAMELLI, U.M. OLIVIERI, *Il fascino dell'obbedienza: servitù volontaria e società depressa*, Milano, Mimesis, 2013. Tratta anche di La Boétie, oltre che di Platone, Constant e Tocqueville, il recente volume di G. MAGRIN, *Il patto iniquo. Libertà private, pubblica servitù*, Parma, Diabasis, 2013.



vità e dominio nella cultura del passato¹⁰.

Insomma, molti, per descrivere la realtà e illuminare le trasformazioni in atto, ricorrono a categorie che fino a qualche tempo fa parevano appartenere all'armamentario concettuale di mondi ormai superati o in via di superamento. Gli schemi interpretativi basati su idee di progresso, pur variamente declinati, appaiono ormai del tutto inadeguati a spiegare e capire società contemporanee caratterizzate non da un crescente allargamento del benessere e della partecipazione politica ma, al contrario, dall'ampliarsi delle distanze tra ricchi e poveri, tra privilegiati ed emarginati, tra detentori del potere ed esclusi dai processi decisionali. Ecco allora che si cercano modelli esplicativi anche volgendosi al passato e riattualizzando categorie elaborate in contesti segnati da profonde disuguaglianze sociali.

Tutto questo implica una qualche forma di confronto tra passato e presente: confronto ora in larga misura implicito e inconsapevole, ora esplicito e cosciente (come rivelano fin dal titolo alcuni dei lavori citati¹¹); ora più superficiale e appiattito sull'esigenza di trovare chiavi interpretative dell'attualità, ora più filologico e attento alle differenze tra ieri e oggi¹². D'altra parte, anche senza voler scomodare Benedetto Croce, per il quale com'è noto ogni forma di conoscenza storica è storia contemporanea in quanto riferita ai bisogni e alla situazione del presente¹³, non c'è dubbio che anche l'interesse "genuinamente" storico per le vicende della servitù¹⁴ e della schiavi-

¹⁰ Ad esempio N. PANICHI (ed), *Figure di 'servitù' e 'dominio' nella cultura filosofica europea tra Cinquecento e Seicento*, Firenze, Le Lettere, 2010; parecchi di tali studi sono dedicati proprio a La Boétie e/o alla servitù volontaria (si vedano, nel citato volume, in particolare i saggi di R. Raggianti, T. Dragon, G. Ernst, L. Bianchi, S. Visentin, N. Panichi).

¹¹ Oltre a quanto già citato cfr. P. CASTAGNETO, *Schiavi antichi e moderni*, Roma, Carocci, 2001.

¹² Per un tentativo di sguardo a 360 gradi su passato e presente (comprensivo anche di alcune riflessioni sulle "schiavitù" legate a internet e alle nuove tecnologie di sorveglianza), cfr. T. CASADEI – S. MATTARELLI (eds), *Il senso della Repubblica. Schiavitù*, Milano, Angeli, 2009.

¹³ B. CROCE, *La storia come pensiero e come azione*, Bari, Laterza, 1938, p. 5.

¹⁴ Cfr. ad esempio, con ampie indicazioni bibliografiche, R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, in S. PASLEAU – I. SCHOPP (eds), con R. SARTI, *Proceedings of the Servant Project*, Liège, Éditions de l'Université de Liège, 2005, 5 voll., vol. 5, pp. 195-284; R. SARTI, *Historians, Social Scientists, Servants, and Domestic Workers: Fifty Years of Research on Domestic and Care Work*, «International Review of Social History», 59/2014, pp. 279-314 e in D. HOERDER – E. VAN NEDERVEEN MEERKERK – S. NEUNSINGER (eds), *Towards a Global History of Domestic Workers and Caregivers*, Leiden-Boston, Brill, 2015 (in corso di stampa), pp. 25-60.

tù¹⁵ sia oggi spesso sollecitato dalla realtà attuale. Mi pare significativo, ad esempio, che Maria Luisa Pesante (la quale peraltro nota che «la cronaca delle relazioni industriali in Italia in questi anni sembra indicare un ritorno a condizioni arcaiche»), nella sua recente ricostruzione dell'idea del lavoro come merce abbia messo in luce la vischiosità tra le figure dello schiavo, del servo e del salariato nel pensiero e nelle pratiche sociali sei-settecentesche¹⁶.

Le trasformazioni del mercato del lavoro registratesi negli ultimi tre decenni hanno certamente spinto anche una studiosa come me, che dagli anni Ottanta del secolo scorso si occupa di servi e domestici in svariate prospettive (storico-sociale, storico-culturale, di genere) a muoversi sempre più in un'ottica di comparazione tra passato e presente, dopo i primi studi dedicati all'età moderna e all'Ottocento. È peraltro significativo che il tema, quando ho cominciato a indagarlo, fosse una sorta di riserva di caccia per storici e storiche: sociologi, economisti, giuristi etc. sostanzialmente non si occupavano dei lavoratori domestici, probabilmente perché parevano figure del passato destinate a scomparire. In seguito, invece, sulla scia della cosiddetta “rinascita del lavoro domestico salariato”, essi sono divenuti oggetto di un cre-

¹⁵ Si tratta di un ambito di studi che ha conosciuto, negli ultimi anni, una crescita esponenziale. Tra i volumi più recenti, senza alcuna pretesa di completezza, si veda, sulla schiavitù mediterranea, S. BONO, *Schiavi musulmani nell'Italia moderna: galeotti, vu' cumprà, domestici*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999; G. FIUME, *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna*, Milano, Bruno Mondadori, 2009; G. BOCCADAMO, *Napoli e l'Islam. Storie di musulmani, schiavi e rinnegati in età moderna*, Napoli, D'Auria, 2010; R. BOTTE – A. STELLA (eds), *Couleurs de l'esclavage sur les deux rives de la Méditerranée (Moyen-Âge - XXe siècle)*, Paris, Karthala, 2012; F. GUILLEN – S. TRABELSI (eds), *Les esclavages en Méditerranée. Espaces et dynamiques économiques*, Madrid, Casa de Velazquez, 2012; S. CABIBBO – M. LUPI (eds), *Relazioni religiose nel Mediterraneo. Schiavi, redentori, mediatori (secc. XVI-XIX.)*, Roma, Viella, 2012; A. PELIZZA, *Riammessi a respirare l'aria tranquilla: Venezia e il riscatto degli schiavi in età moderna*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2013; S. DI NEPI (ed), *Schiavi nelle terre del Papa. Norme, rappresentazioni, problemi a Roma e nello Stato della Chiesa in età moderna*, numero monografico di «Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica», 2, 26/2013. Sulla schiavitù atlantica: P. DELPIANO, *La schiavitù in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2009; L.A. LINDSAY, *Il commercio degli schiavi (2007)*, Bologna, il Mulino, 2011; sull'emancipazione: G. TURI, *Schiavi in un mondo libero. Storia dell'emancipazione dall'età moderna a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

¹⁶ M.L. PESANTE, *Come servi. Figure del lavoro salariato dal diritto naturale all'economia politica*, Milano, Angeli, 2013, citaz. a p. 356. Per quanto di mia conoscenza, il primo studioso a muoversi in tale direzione è stato R.J. STEINFELD, *The Invention of Free Labor. The Employment Relation in English and American Law and Culture, 1350-1870*, Chapel Hill – London, The University of North Carolina Press, 1991.



scente interesse e di innumerevoli analisi da parte di studiosi della realtà contemporanea¹⁷.

¹⁷ Fino agli anni Novanta, nel nostro paese l'interesse analitico per il lavoro domestico salariato era coltivato soprattutto da attivisti e attiviste del settore, in particolare nell'ambito delle Acli-Colf e delle Api-Colf (O. TURRINI, *Le casalinghe di riserva. Lavoratrici domestiche e famiglia borghese*, Roma, Coines, 1977; E. CRIPPA, *Lavoro amaro. Le estere in Italia*, Roma, Api-Colf, 1979; C. ALEMANI – M.G. FASOLI, *Donne in frontiera. Le colf nella transizione*, Milano, Cens, 1994). L'interesse si è esteso al crescere dei flussi migratori e alla luce del fatto che gran parte delle immigrate attive nel mondo del lavoro (ma anche una parte degli immigrati) erano impiegate/i nel settore del lavoro domestico e di cura. Alcuni studi condotti sul caso italiano da ricercatrici straniere hanno contribuito a stimolare l'attenzione per il tema (cfr. J. ANDALL, *Gender, Migration and Domestic Service. The Politics of Black Women in Italy*, Aldershot, Ashgate, 2000; B. ANDERSON, *Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour*, London-New York, Zed, 2000; R.S. PARREÑAS, *Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic Work*, Stanford, Stanford University Press, 2001). Gli studi si sono poi moltiplicati al punto che non è assolutamente possibile renderne conto in una nota a piè di pagina. Per qualche esempio della prima metà degli anni Duemila cfr. J. ANDALL – R. SARTI (eds), *Servizio domestico, migrazioni e identità di genere in Italia dall'Ottocento a oggi*, fascicolo monografico di «Polis. Ricerche e studi su società e politica in Italia», 1, 18/2004; F. DECIMO, *Quando emigrano le donne. Percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale*, Bologna, il Mulino, 2005. Significativa e non priva di influenza sul successivo sviluppo degli studi anche la traduzione del volume curato da B. EHRENREICH – A.R. HOCHSCHILD, *Global Woman. Nannies, maids, and sex workers in the new economy*, New York, Metropolitan Books, 2003, trad. it. di Valeria Bellazzi e Antonio Bellomi dal titolo, che rispetto all'originale espunge le lavoratrici del sesso, *Donne globali. Tate, colf e badanti*, Milano, Feltrinelli, 2004. Tra i volumi pubblicati negli ultimi anni (gli articoli e i rapporti di ricerca sono troppo numerosi per renderne conto): G. LAZZARINI – M. SANTAGATI – L. BOLLANI, *Tra cura degli altri e cura di sé. Percorsi di inclusione lavorativa e sociale delle assistenti familiari*, Milano, Franco Angeli, 2007; J.E. COLE – S. BOOTH, *Dirty Work. Immigrants in Domestic Service, Agriculture and Prostitution in Sicily*, Lanham, Lexington Books, 2007; L.E. RUBERTO, *Gramsci, Migration, and the Representation of Women's Work in Italy and in the U.S.*, Lanham, Lexington Books, 2007; C. IORI, con la collaborazione di M. RUSSO, *Da badanti ad assistenti familiari. L'evoluzione di una figura professionale nell'esperienza della provincia di Modena*, Roma, Carocci, 2008; S. PASQUINELLI – G. RUSMINI, *Badanti: la nuova generazione. Caratteristiche e tendenze del lavoro privato di cura*, Milano, Istituto per la ricerca sociale, 2008; P. BONIZZONI, *Famiglie globali. Le frontiere della maternità*, Torino, Utet, 2009; R. CATANZARO – A. COLOMBO (eds), *Badanti & Co. Il lavoro domestico straniero in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2009; G.B. SGRITTA, *Badanti e anziani in un welfare senza futuro*, Roma, Lavoro, 2009; F.A. VIANELLO, *Migrando sole. Legami transnazionali tra Ucraina e Italia*, Milano, Angeli, 2009; M. AMBROSINI – E. ABBATECOLA (eds), *Famiglie in movimento. Separazioni, legami, ritrovamenti nelle famiglie migranti*, Genova, Il Melangolo, 2010; B. DA ROIT – C. FACCHINI, *Anziani e badanti. Le differenti condizioni di chi è accudito e di chi accudisce*, Milano, Angeli, 2010; R. SARTI (ed), *Lavoro domestico e di cura: quali diritti?*, Roma, Ediesse, 2010; R. SARTI – F. SCRINZI (eds), *Men in a Woman's Job: Male Domestic Workers, International Migration and the Globalization of Care*, numero monografico di «Men and Masculinities», 1, 13/2010; F. VIETTI, *Il paese delle badanti*, Roma, Meltemi, 2010; G. DELL'ORO (ed), *Non solo badanti*, s.l., Sensibili alle foglie, 2011; E. ZONTINI, *Transnational Families, Migration and Gender. Moroccan and Filipino Women in Bologna and Barcelona*, New York, Berghahn Books, 2010; S. MARCHETTI, *Le ragazze di Asmara. Lavoro domestico e migrazione postcoloniale*, Roma, Ediesse, 2011; P. BOCCAGNI – M. AMBROSINI, *Cercando il benessere nelle migrazioni. L'esperienza delle assistenti familiari straniere in Trentino*, Milano, Angeli, 2012; *Colf d'Italia: 150 anni di lavoro domestico per raccontare l'Italia che cura: atti del convegno, 18 novembre 2011, Palazzo Rospigliosi, Roma*, Roma, Acli-Colf, 2012; F. PIPERNO – M. TOGNETTI BORDOGNA (eds), *Welfare transnazionale. La frontiera esterna delle politiche sociali*, Roma, Ediesse, 2012; F. VIETTI – L. PORTIS – L. FERRERO – A. PAVAN, *Il pae-*

In altri saggi ho cercato di valutare le implicazioni e i limiti dell'uso di tale categoria (“rinascita del lavoro domestico salariato”) e di altre simili (“revival”, “ritorno”, della servitù, dei servi, etc.)¹⁸, di tracciare le trasformazioni di lungo periodo del personale domestico e di capire le similitudini e le differenze tra i “nuovi lavoratori domestici” e quelli del tempo che fu, ovviamente scomponendo un passato a volte assunto come indistinto in fasi e contesti specifici¹⁹. In questo lavoro mi muoverò in una diversa prospettiva, in parte stimolata proprio dal ricorso sempre più frequente, nella decifrazione del mondo contemporaneo, alle categorie di servo, schiavo, servitù e schiavitù e in particolare alla relazione servo-padrone intesa come forma primigenia (o addirittura atemporale) della disuguaglianza, e vista quasi come archetipo di ogni rapporto di potere estremo e asimmetrico, nel quale si fronteggiano comando e obbedienza, indipendenza e dipendenza, libertà e costrizione. Tutto questo, infatti, suscita in me il duplice desiderio di risalire alle fonti di tali rappresentazioni, o quantomeno ad alcune di quelle destinate ad avere maggior fortuna; e poi di seguire, tra continuità e rotture, i fili delle rivisitazioni di queste stesse fonti. Soprattutto, acuisce l'interesse, già da tempo maturato, a saggiare quanto i modi di pensare il rapporto servo-padrone abbiano permeato il linguaggio politico e contribuito a plasmare le

se delle badanti: una migrazione silenziosa, Torino, Società editrice internazionale, 2012; N. CASELGRANDI – A. MONTEBUGNOLI – A. RINALDI (eds), *Se due milioni vi sembrano pochi. Colf e badanti nella società italiana di oggi*, Roma, Carocci, 2013; S. PASQUINELLI – G. RUSMINI (eds), *Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche*, Roma, Ediesse, 2013; M. AMBROSINI, *Irregular Migration and Invisible Welfare*, Palgrave, Macmillan, 2013; F. SCRINZI, *Genre, migrations et emplois domestiques en France et en Italie. Construction de la non-qualification et de la altérité ethnique*, Paris, Petra, 2013; S. MARCHETTI, *Black Girls: Migrant Domestic Workers and Colonial Legacies*, Leiden, Brill, 2014; A. TRIANAFYLLOU – S. MARCHETTI (eds), *Employers, Agencies and Immigration: Paying for Care*, Aldershot, Ashgate, 2015. Per una messa a punto storiografica cfr. R. SARTI, *Historians, Social Scientists, Servants, and Domestic Workers*.

¹⁸ Per esempio R. SARTI, *The Globalisation of Domestic Service – An Historical Perspective*, in H. LUTZ (ed), *Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme*, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 77-98; R. SARTI, *La globalisation du service domestique dans une perspective historique, XVIIe-XXe siècles*, in M. MARTINI – PH. RYGIEL (eds), *Genre et travail migrant. Mondes atlantiques, XIXe-XXe siècles*, Paris, Publibook, 2009, pp. 53-82.

¹⁹ Per esempio R. SARTI, *Da serva a operaia? Trasformazioni di lungo periodo del servizio domestico in Europa*, «Polis. Ricerche e studi su società e politica in Italia», 19/2005, pp. 91-120 (ringrazio la casa editrice il Mulino per avermi permesso di mettere online una [versione Word](#) di tale saggio); R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*; R. SARTI, *Who are Servants? Defining Domestic Service in Western Europe (16th-21st Centuries)*, in S. PASLEAU – I. SCHOPP (eds), con R. SARTI, *Proceedings of the Servant Project*, vol. II, pp. 3-59; R. SARTI, *Domestic Service: Past and Present in Southern and Northern Europe*, «Gender and History», 18/2006, pp. 187-198.



caratteristiche – ma anche le aporie – di alcune delle categorie più importanti della politica, *in primis* quella, cruciale, di cittadinanza.

Nelle pagine che seguono cercherò di soddisfare, almeno in parte, questo desiderio e questo interesse. Lo farò ora affrontando temi e problemi per me completamente nuovi; ora, invece, rivisitando, in una diversa prospettiva, questioni trattate in precedenti lavori²⁰. Spero, tuttavia, così facendo, di appagare una curiosità intellettuale non solo mia.

Storica della sfera domestica, assumerò l'*oikía* come punto di osservazione privilegiato, persuasa del fatto che guardare alla politica da tale osservatorio renda possibili prospettive interessanti e faccia emergere punti di contatto, almeno in parte inaspettati, tra concezioni per altri versi lontanissime. In questo senso, analizzerò come siano stati concepiti, dai diversi autori, da un lato i rapporti all'interno della casa (in particolare quelli tra servi e padroni) e, dall'altro, le relazioni tra l'ambito domestico e la sfera politica.

Studiosa da sempre attenta al *gender* e critica delle schematizzazioni che associano casa e famiglia inevitabilmente alle donne, ignorando o sottovalutando la variabilità storica, geografica e sociale della costruzione di genere di tali ambiti²¹, focalizzerò l'attenzione su uno dei rapporti interni alla sfera domestica attraverso i quali, secondo gli autori analizzati, si struttura la famiglia, il rapporto servo-padrone, appunto. Declinato da molti esclusivamente al maschile, come rapporto tra due uomini posti in posizioni asimmetriche, tale rapporto contribuisce allora a mostrare, se ancora

²⁰ Inevitabilmente farò dunque spesso riferimento, in nota, a miei saggi precedenti.

²¹ Cfr. ad esempio R. SARTI, *Spazi domestici e identità di genere tra età moderna e contemporanea*, in D. GAGLIANI – M. SALVATI (eds), *Donne e spazio nel processo di modernizzazione*, Bologna, Clueb, 1995, pp. 13-41; R. SARTI, *Vita di casa. Abitare, mangiare e vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2011 (1999'), in part. pp. 298-303; R. SARTI, *Oltre il gender? Un percorso tra recenti studi italiani di storia economico-sociale*, in A. ROSSI-DORIA (ed), *A che punto è la storia delle donne in Italia*, Roma, Viella, 2003, pp. 93-144; R. SARTI, *The True Servant. Self-definition of Male Domesticity in an Italian City (Bologna, 17th-19th Centuries)*, «The History of the Family», 10/2005, pp. 407-433; R. SARTI – F. SCRINZI (eds), *Men in a Woman's Job*; R. SARTI, *Melhor o cozinheiro? Um percurso sobre a dimensão de gênero da preparação da comida (Europa ocidental, séculos XVI-XIX)*, «Cadernos Pagu», 39/2012, pp. 87-158. Si veda anche il simposio *Men at Home. Authority, Domesticity, Sexuality and Household Production*, Urbino, 10-13 aprile 2014, i cui atti usciranno in uno special issue di «Gender and History», 3, 27/2015 (per il programma vedi http://www.uniurb.it/sarti/Men_at_Home-Urbino_10-13_April_2014-Programme.pdf).

ce ne fosse bisogno, che in passato la sfera domestica non era affatto di per se stessa associata solo o precipuamente alle donne²².

Questo è tanto più vero in quanto le rappresentazioni al maschile del rapporto servo-padrone costituiscono un'evidente forzatura della realtà sociale, visto che tra i servi ci sono sempre state anche serve, e donne tra i padroni. Significativamente, peraltro, gli autori che, invece, trattano (anche) di serve e padrone, rappresentano quasi sempre quest'ultime come mogli, nonostante la presenza di donne capofamiglia con servitù alle proprie dipendenze sia un dato storico ampiamente documentato²³. Le descrivono cioè quasi sempre come persone soggette, insieme a figli e servi, all'autorità del *paterfamilias*. Certo considerano la loro soggezione ai mariti diversa sia da quella di figli (e figlie) al padre, sia da quella di servi (e serve) al padrone. La comune dipendenza dal *paterfamilias* finisce però inevitabilmente per creare punti di contatto tra le condizioni di mogli, figli e servi. Che i mariti siano spesso ammoniti a non trattare le consorti come fantesche²⁴ pare dunque una conferma, *a contrario*, non solo di un esercizio quotidiano dell'autorità non necessariamente improntato alle complesse modulazioni previste dalla letteratura normativa e da altri testi, ma anche della magnetica forza di attrazione delle forme di esercizio dell'autorità tipiche del rapporto, quello servo-padrone, in cui essa poteva essere legittimamente esercitata nel modo più ampio²⁵.

Oggetto di interesse da parte di varie studioso, tra cui la sottoscritta²⁶, la vicinanza, le contaminazioni e le convergenze tra la condizione dei servi o addirittura degli

²² Oltre a quanto già citato alla nota precedente cfr. ad esempio B. ARNEIL, *Women as Wives, Servants and Slaves: Rethinking the Public/Private Divide*, «Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique», 34/2001, pp. 29-54.

²³ Cfr., a mero titolo di esempio, M. PALAZZI, *Donne sole. Storia dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 1997, in part. p. 220; R. SARTI, *Per una storia del personale domestico in Italia. Il caso di Bologna (secc. XVIII-XIX)*, Tesi di dottorato, Università di Torino, 1994, in part. pp. 223-226.

²⁴ Ad esempio L. GUERCI, *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento*, Torino, Tirrenia Stampatori, 1988, pp. 84-85.

²⁵ R. SARTI, *Variations sur le thème de la dépendance: femmes et domestiques entre Ancien régime et modernité*, «Cahiers du Centre de Recherches Historiques», 40/2007, pp. 99-109.

²⁶ A mero titolo di esempio: L. DAVIDOFF, *Mastered for Life: Servant and Wife in Victorian and Edwardian England*, «The Journal of Social History», 7/1974, pp. 406-428; C. PATEMAN, *Il contratto sessuale* (1988), Roma, Editori Riuniti, 1997. Tra i miei lavori cfr. ad esempio, oltre a quello citato alla nota precedente, R.



schiavi da un lato e quella delle donne, e in particolare delle mogli, dall'altro, inizialmente resterà un po' sullo sfondo. Balzerà in primo piano nel terzo capitolo, svolgendo poi un ruolo di grande importanza per l'interpretazione complessiva.

L'analisi non potrà naturalmente essere condotta in modo sistematico. Questo anzitutto perché le categorie di servo, padrone, servitù etc. nel corso dei secoli sono state variamente concepite e sono state usate (in modo più o meno "proprio" o "metaforico") in relazione a realtà molto diverse²⁷. In secondo luogo, perché il tipo di curiosità intellettuale e di domande sotteso a questo libro impone di considerare un amplissimo arco cronologico, difficilissimo o forse addirittura impossibile da analizzare sistematicamente, quantomeno da parte di un singolo studioso o studiosa. Pertanto, mi muoverò, spero in modo non troppo ardito, su un lunghissimo periodo – un paio di millenni, pur con un focus sull'età moderna – puntando l'attenzione su alcuni autori, temi e snodi tematici che mi paiono particolarmente significativi ed escludendone altri, non necessariamente privi di interesse (anzi)²⁸.

In primo luogo, analizzerò il modo in cui Aristotele concepisce il rapporto servo-padrone e le relazioni tra l'οἰκία e la πόλις (vol. I, cap. I). Se la scelta di partire da Aristotele è motivata dall'enorme fortuna della sua concezione, le pagine successive ne ripercorrono alcune rivisitazioni (più o meno filologiche) in età tardo-medievale e moderna. Mostrano, inoltre, come anche autori le cui idee sono per altri versi ormai lontanissime da quelle dello Stagirita proponano modelli interpretativi di tale rapporto che, di fatto, su alcuni punti cruciali presentano visioni vicine alla sua, rivelano elementi di più o meno lontana ascendenza aristotelica, oppure, quantomeno, implicano forme di esclusione del servo analoghe a quelle previste dal filosofo greco. Il capitolo non manca, comunque, di segnalare altre rappresentazioni della relazione servo-padrone, altre filiere e altre possibili piste di ricerca. Tratta brevemente, infine, il problema dei limiti dell'obbedienza dovuta dai servi ai padroni.

SARTI, *Quali diritti per 'la donna'? Servizio domestico e identità di genere dalla Rivoluzione francese a oggi*, Bologna, S.i.p., 2000.

²⁷ Alcune considerazioni in merito in R. SARTI, *Who are Servants?*.

²⁸ In questo senso, pur affrontando la questione della volontà dei servi, non mi occuperò, ad esempio, di La Boétie e della sua trattazione della servitù volontaria, sebbene goda da alcuni anni, come si è detto, di un particolare favore.

Passando dalla letteratura didascalico-moralistica e politico-filosofica al concreto dibattito politico, l'attenzione si sposta poi su due snodi fondamentali dell'elaborazione delle "moderne" categorie politiche, e in particolare di quella di cittadinanza, cioè la Prima Rivoluzione inglese e la Rivoluzione francese (vol. I, cap. II). Avendo deciso, per competenze personali, di limitare il mio studio all'Europa, non tratterò invece della Rivoluzione americana, che pure sarebbe di grandissimo interesse. Alla luce dei dibattiti che si ebbero durante le due rivoluzioni, ricostruirò la lenta e tormentata "emancipazione" dei domestici, tracciando il tortuoso percorso che li portò da esclusi a cittadini.

Percorso peraltro pieno di inversioni di tendenza e forse mai del tutto concluso, come mostra il capitolo successivo (vol. I, cap. III), che traccia le trasformazioni del servizio domestico e si sofferma sulle aporie della cittadinanza dovute ai lunghi tentacoli delle asimmetrie costruite dentro la sfera domestica e sulle loro persistenti eredità. La dimensione di genere, che nei capitoli precedenti era rimasta sullo sfondo, si rivela qui in tutta la sua rilevanza, così come le dimensioni della "razza", dell'etnicità e della condizione di migrante.

Il primo volume dell'opera, qui presentato, si conclude da un lato sottolineando la tenuta, la "presa" di lungo periodo e l'adattabilità a mutevoli condizioni storiche delle categorie di servo e padrone; dall'altro introduce il tema della sfasatura tra schemi teorici e realtà sociale: se già l'analisi svolta nel primo volume, in particolare nelle pagine sulla Prima Rivoluzione inglese e sulla Rivoluzione francese, mostra la categoria di servo come un oggetto conteso, al centro di aspre lotte, il secondo volume sarà incentrato proprio sulle lotte e tensioni tra servi e padroni, e presenterà il servizio domestico come un terreno di conflitti le cui implicazioni trascendono largamente la sfera domestica che, pertanto, non si presenta affatto come spazio chiuso e ripiegato su stesso ma appare, al contrario, come una sorta di campo di battaglia aperto e cruciale per la costruzione e negoziazione di identità e diritti.

In questo senso, compiendo un ulteriore passaggio dall'analisi degli schemi teorici a quella delle concrete relazioni sociali, il secondo volume presenta le categorie di servo e padrone come terreno di una microfisica del potere fatta di incessanti con-



trattazioni e lotte quotidiane, sia individuali che collettive, nelle quali anche le elaborazioni teoriche dei testi filosofici, le leggi e la letteratura normativa costituiscono armi utilizzate nello scontro. Illustra, brevemente, infine, “l’altra faccia” del servire, rispetto a quella cupa e stigmatizzante indagata in molte pagine precedenti.

Concludono il percorso una riflessione sulla democrazia osservata dal punto di vista della “storia servile”, un punto di vista inusuale, che permette di mettere in evidenza alcune aporie di lungo periodo e una discussione, in una prospettiva di genere, del valore rispettivo e delle implicazioni di indipendenza e dipendenza.

Proprio questo tentativo di far dialogare e mettere a confronto piani di analisi diversi – quelli dei testi filosofico-politici, della manualistica rivolta ai capi di casa, del dibattito politico, delle trasformazioni sociali – mi pare uno degli aspetti innovativi del lavoro qui presentato (della sua riuscita giudicheranno, evidentemente, lettrici e lettori). In questo senso, il lavoro ambisce a dare un contributo metodologico: studiando lo stesso oggetto da diverse prospettive mostra, concretamente, come i percorsi sviluppati nei due volumi, entrambi documentati e “corretti”, raccontino in sostanza due storie completamente diverse, e come solo tenendo insieme le due metà si possa raggiungere una visione se non certo completa (ambizione chiaramente impossibile) almeno non troppo parziale della realtà storica. Un risultato meno banale, credo, di quello che a prima vista potrebbe apparire.

Pur stimolato, in parte, da sollecitazioni venute dal mondo contemporaneo e sviluppato su un’estensione temporale che tocca anche il presente, il testo è e resta un lavoro storico. Non mira a offrire (facili) chiavi di lettura, immediatamente spendibili, delle trasformazioni in atto, pur offrendo alcune informazioni sulla realtà contemporanea nonché materiali di riflessione, stimoli e suggestioni molto rilevanti, mi pare, per capire il mondo in cui viviamo. In questo senso, contribuisce alla comprensione dell’oggi a un duplice livello. In primo luogo perché l’analisi filologica di lungo periodo dei modi in cui storicamente sono state elaborate, intese e usate le categorie di servo e padrone è una sorta di preconditione per capire fino in fondo le implicazioni, la pregnanza ma anche i limiti e, se vogliamo, le forzature delle attuali rivisitazioni di tali (sia pur lasche) categorie. In secondo luogo, e più significativamente,

perché aiuta a comprendere alcune caratteristiche dei modi stessi in cui sono state costruite le nozioni di libertà, uguaglianza, cittadinanza, contribuisce a mostrare da quale percorso siano emerse e quali eredità si portino dietro, se è vero, e personalmente ne sono convinta, che le radici dell'oggi e del domani sono nel passato, anche quando si verificano rotture radicali: un passato il cui peso, ce ne sia o meno la consapevolezza, grava sulle spalle del presente e del futuro²⁹.

Ringraziamenti (e scuse)

Questo libro da un lato sviluppa un fronte di ricerca per me completamente nuovo; dall'altro sfrutta, in una diversa prospettiva, alcuni dei miei studi precedenti. Il primo nucleo del lavoro è stato presentato, con il titolo *Servo e padrone: il grado zero dei rapporti di potere*, al seminario *Concezioni e pratiche del potere e della violenza dall'antichità all'età contemporanea* tenutosi il 9-10 giugno 2010 presso il Dipartimento di discipline storiche, antropologiche e geografiche dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nell'ambito del Dottorato internazionale *Comunicazione politica dall'antichità al XX secolo*. Negli atti del seminario ho poi pubblicato una piccola parte della ricerca, relativa alla Rivoluzione francese, cfr. *Servo e/o cittadino? Il dibattito sui diritti politici dei domestici durante la Rivoluzione francese*, in *Potere e violenza. Concezioni e pratiche dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di G. Cantarella, A. De Benedictis, P. Dogliani, C. Salvaterra, R. Sarti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, pp. 71-93. Ringrazio i colleghi co-curatori per avermi permesso di riprendere qui tale testo, che ripresento comunque in una versione molto ampliata e rivista (cap. II).

Il percorso complessivo sviluppato nel lavoro è stato poi sinteticamente presentato il 25 ottobre 2013 al Centro interdipartimentale di ricerca in storia del diritto, filosofia e sociologia del diritto e informatica giuridica (Cirsfid) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nell'ambito del terzo ciclo di incontri su *Rappresenta-*

²⁹ Il libro, in particolare il primo volume, si basa prevalentemente sull'analisi diretta di fonti; in molti casi si tratta di fonti che sono oggetto di innumerevoli studi che tuttavia, per l'impostazione del lavoro, verranno richiamati solo in minima parte.



zioni di genere e soggettività politica: appunti per un lessico critico, a cura di Lucia Re e Orsetta Giolo, nel corso di un incontro seminariale organizzato dal Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle donne, e in particolare da Silvia Vida (il programma prevedeva un diverso intervento, ma per l'assenza dell'altra relattrice prevista, d'accordo con le organizzatrici, ho parlato della presente ricerca). Parti della ricerca sono state in seguito presentate al convegno della Sislav, *Dal punto di vista del lavoro* (Bologna, 12-14 dicembre 2013) in un paper dal titolo *La libertà dei servi in Antico Regime e durante la Rivoluzione francese*; al seminario *Familia y élite de poder (siglos XV-XIX). Familia, ilustración y opinión pública* (Murcia, 15 maggio 2014) in un intervento intitolato *El papel de los servidores en las sociedades europeas entre Antiguo Régimen y Revolución*; al seminario *Propuestas de investigación en historia social de España y de Europa, siglos XVI-XIX* (Albacete, 12 giugno 2014) presentando alcune *Reflexiones sobre el dialogo entre la historia social y la historia política en Europa*; al convegno *Herrschaftsräume – Verwandtschaftsräume: Politisches in der Frühen Neuzeit und seine Logiken* (Hannover, 26-29 novembre 2014) in un paper su *Hausväter – Autorität und Facetten der Abhängigkeit im Rahmen der frühmodernen europäischen Haushalte*.

Sono grata alle partecipanti e ai partecipanti a tali incontri per i numerosi stimoli, e a Claudia Alemani, Raffaella Baritono, Roberto Brigati, Patrizia Delpiano, Ottavia Niccoli e Stefano Visentin per commenti e critiche su versioni precedenti del testo. Sono debitrice a Piera Campanella e Vincenzo Comito di suggerimenti su alcuni punti specifici, richiamati in nota. In alcune parti di questo libro rivisito mie ricerche precedenti, che nel corso degli anni hanno beneficiato dell'aiuto di tantissime e tantissimi amiche, amici, colleghe e colleghi: non potendole/i citare individualmente, ci tengo quanto meno a rivolgere a tutte e tutti un ringraziamento collettivo. Naturalmente la responsabilità di quanto sostenuto in queste pagine è solo mia.

Un ringraziamento particolare va a Maurizio Ricciardi, a Raffaella Baritono, a Stefano Visentin e a tutta la redazione di «Scienza & Politica», che ha ideato la collana dei «Quaderni» per creare una nuova arena di discussione e offrire una sede di pubblicazione adeguata a lavori di dimensioni difforni rispetto a quelle oggi richieste

dalle riviste da un lato e dal mercato librario dall'altro, accogliendo in tale nuova sede il presente lavoro.

Rivolgo un sentito ricordo a Giuliana Nobili Schiera, che aveva letto una prima versione del lavoro e, purtroppo, non potrà vederne la versione definitiva.

Last but not least, le scuse. So bene che non è usuale scusarsi. E tuttavia non posso farne a meno. Questo libro spazia su un arco di tempo lunghissimo e, a partire da un tema apparentemente circoscritto quale il rapporto servo-padrone, tocca molti argomenti, mostrando la rilevanza della questione analizzata per una grande varietà di problemi. Chi mi conosce sa che ho un grande rispetto per l'impegno e la fatica altrui, che cerco di leggere molto e di tener conto degli studi condotti, non di rado anche a costo di ritardare, e di parecchio, la chiusura dei miei lavori. La letteratura sui temi trattati però in questo caso è davvero sconfinata. Un/a ricercatore/trice singolo/a non può sperare di conoscerla in modo esaustivo, ammesso e non concesso che sia possibile parlare di esaustività. Anche in una pubblicazione online, che senza dubbio ha meno vincoli di spazio rispetto a una pubblicazione cartacea, non è peraltro possibile estendere indefinitamente la lunghezza delle note. Soprattutto, gran parte del lavoro (specie nel primo volume) si basa sull'analisi diretta di fonti: solo alcuni paragrafi si pongono l'obiettivo di riportare o discutere la bibliografia esistente. Per tutti questi motivi, i richiami alla letteratura saranno spesso ridotti al minimo. Sebbene pienamente giustificata ed entro certi limiti inevitabile, questa scelta mi mette a disagio: non posso non pensare ai tantissimi studiosi e studiose che si sono affaticati/e a scrivere libri e articoli su argomenti qui trattati ma il cui lavoro non è analizzato e/o citato. Ognuno/a ha le sue contraddizioni...A tutti/e loro le mie scuse.

Avvertenza all'internauta

Lo sviluppo dell'editoria digitale e di internet sta rivoluzionando sedimentate pratiche di indagine e inveterate modalità di lettura. Potenti motori di ricerca ci permettono di individuare rapidamente enormi quantità di testi su questo o quel tema; con un semplice clic possiamo accedere a libri, articoli, addirittura fonti manoscritte la cui "appropriazione", fino a pochi anni fa, avrebbe richiesto faticose ricer-



che, lunghe attese, notevoli spese (per spostamenti, riproduzioni, acquisti). Da un lato, tutto questo provoca, negli intellettuali bulimici di letture e informazioni, l'entusiasmo incontenibile di un bambino goloso davanti al banco di un ricco pasticciere. Dall'altro, rischia di essere un'abbuffata insostenibile. E se il buono storico, come scrisse Marc Bloch, somiglia all'orco della fiaba che, là dove fiuta carne umana, sa che è la sua preda, oggi siamo orchi immersi in una folla da stadio: una fiumana umana che ci travolge e, in una sorta di contrappasso, ci inghiotte e risucchia come un gorgo. Da una parte la rete informatica ci aiuta a pescare in quantità informazioni che ci servono, dall'altra è una tela di ragno che ci invischia e ci avvolge, rischiando di paralizzarci.

Viviamo un cambiamento rivoluzionario che, rispetto a un passato anche recente, comporta una straordinaria accessibilità e abbondanza di informazioni, ora fonte di un inebriante senso di onnipotenza; ora causa di un disperante sentimento di disordine e di impossibilità di circoscrivere, dominandoli, temi e problemi. La funzione "trova" o "cerca" mi pare possa avere conseguenze particolarmente destrutturanti. Certo permette di individuare informazioni rilevanti in maniera molto più rapida rispetto ai pazienti spogli manuali, e più massiccia rispetto alla consultazione dei "vecchi" indici analitici. Al contempo, tuttavia, può indurre più facilmente a estrapolare tali informazioni dal contesto in cui sono inserite. Laddove questo si verifica, il faticoso lavoro di costruzione del testo e dell'argomentazione da parte dell'autore/autrice viene completamente svilito, al punto da configurare, nei casi più estremi, una sorta di fine dell'autorialità, peraltro fortemente minacciata dai plagi "taglia e incolla". Inoltre, le estrapolazioni aumentano enormemente il rischio di fraintendimenti dell'interpretazione proposta.

Avendo deciso di pubblicare online il presente lavoro – un lavoro lungo e complesso – confesso che mi tremano le vene ai polsi se penso a una sua "consultazione" tramite una ricerca per parola. Una ricerca del genere, infatti, può anche funzionare per l'individuazione di informazioni meramente fattuali. Ma ricerche mirate o attraversamenti in diagonale difficilmente, temo, potrebbero permettere di cogliere l'interpretazione complessiva: se questo è senza dubbio vero per moltissimi testi, lo è

forse in modo particolare per questo, nel quale c'è un ragionamento che si snoda dall'inizio alla fine in un percorso sfaccettato, inevitabilmente privo di sistematicità, difficile a causa della complessità del soggetto trattato oltre che per l'approccio di lungo periodo che si è scelto. Nonostante i miei sforzi di sbrogliarlo nel modo più lineare possibile, il tema è davvero una matassa ingarbugliata. In questo senso, il percorso (o meglio forse: i percorsi) cerca(no) di renderne la complessità per approssimazioni successive che si sviluppano nel primo e nel secondo volume, complementari l'uno all'altro.

Insomma, si tratta di un libro per certi versi molto difficile come lo sono certi libri del passato, che insegue sul lungo periodo, selezionandoli uno a uno, prendendoli, lasciandoli, riprendendoli, i molti fili dei discorsi e delle pratiche che coinvolgono servi e padroni: un libro che certo non può essere sintetizzato in un *tweet* di quaranta caratteri e che ambirebbe a essere letto, e capito: ambizione irrealizzabile in un mondo in cui tutti sono (siamo) sempre di fretta, oberati di impegni, spinti (semmai) a sfogliare più che a leggere, a "localizzare" più che a compulsare?

Un libro del genere, per certi versi "all'antica" (seppur innovativo, credo, nella scelta del taglio interdisciplinare e dell'approccio di lungo periodo) pubblicato online; una bella sfida, forse un azzardo. Naturalmente ci sono problemi ben più gravi dei possibili fraintendimenti di questo lavoro, *ça va sans dire*. Detto questo, credo che il tema trattato sia rilevante, e mi piacerebbe che non fosse frainteso. Se ho accettato o, meglio, cercato la sfida della pubblicazione online, è, allora, per una pluralità di motivi.

Anzitutto per il banale desiderio di non avere troppi vincoli circa la lunghezza del testo e delle note: dunque per un desiderio di libertà.

In secondo luogo perché mi auguro che questa scelta possa contribuire a un ripensamento metodologico (in vista di una rifondazione) su strumenti e pratiche di ricerca, raccolta delle informazioni, lettura e scrittura ai tempi di internet. Peraltro tra *servo* e *server* non manca qualche lontana parentela...³⁰.

³⁰ Personalmente non mi sono mai occupata di questo tema, né lo tratto nel presente volume. In merito si veda M. KRAJEWSKI, *Der Diener. Mediengeschichte einer Figur zwischen König und Klient*, Frankfurt a.M.,



In terzo luogo per il fascino che esercita su di me la prospettiva dell'*open access*. In un mio libro precedente, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna* (Roma-Bari, Laterza, 1999¹), ho ricostruito le trasformazioni della vita materiale e dei consumi tra il tardo medioevo e l'inizio dell'Ottocento: un periodo che, complessivamente, vide arricchirsi le dotazioni e i consumi (anche librari), e questo soprattutto attraverso l'espansione del mercato. Pubblicato in tradizionali versioni cartacee, *Vita di casa* è stato però uno di primi volumi, in Italia, a comparire anche in versione online (gratuita: <http://www.laterza.it/vitadicasa/>). Da allora la rete è cresciuta a ritmi forsennati e i contenuti accessibili online si sono moltiplicati all'infinito. Si è diffuso un sapere per certi versi smaterializzato e spesso gratuito, seppur supportato da ben materiali (e costosi) *devices* elettronici. Capisco le contraddizioni e i problemi di sostenibilità economica di questo sistema. Riguardo al caso specifico dei libri guardo con preoccupazione alla crisi dell'editoria (peraltro amo il libro cartaceo, la materialità delle pagine, l'odore delle rilegature e non escludo affatto di continuare a scrivere anche libri di carta). Però mi piace pensare e sperare che il futuro ci riservi un'espansione della fruizione dei saperi, dei beni, dei servizi in *open access* sulla base di un diritto minimo, garantito a tutti, a un'esistenza dignitosa: insomma, mi auguro che l'*open access* librario possa essere uno degli apripista di un radicale cambiamento, diciamo pure una rivoluzione. Certo una prospettiva del genere appare senza dubbio almeno in parte utopica in un mondo in cui, non senza ragione, si denuncia l'approfondirsi delle disuguaglianze e il diffondersi di nuove forme di servitù o, addirittura, schiavitù. Ma l'utopia, si sa, può essere un motore della storia.

Citazioni e corsivi

Nel testo, ci sono numerose citazioni tratte dalle fonti utilizzate, ora in lingua originale, ora in traduzione nel caso di fonti in lingua diversa dall'italiano. L'opzione

Fischer, 2010; M. KRAJEWSKI (ed), *Master and Servant in Technoscience*, special issue di «Interdisciplinary Science Reviews», 4, 37/2012.

per le versioni in lingua è legata soprattutto all'interesse delle formulazioni originali, oppure alla loro immediata intelligibilità. Nel caso di citazioni in traduzione italiana, si è comunque sempre cercato di riportare in nota il testo originale, a volte riproducendo brani un po' più ampi di quelli menzionati tra virgolette nel testo, e questo al fine di permettere una migliore comprensione, grazie al contesto, della citazione stessa. I corsivi non esplicitamente indicati come "miei" sono presenti nei testi citati.

Testi online

Molti dei testi ai quali fa riferimento questo lavoro sono reperibili online. Parecchi link sono riportati nelle note. Non ho tuttavia indicato tutti i possibili siti web in modo sistematico, assumendo che studiosi e studiose conoscano le principali piattaforme dove è possibile reperire libri e articoli.

Abbreviazioni

AP = *Archives Parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799*, Paris, P. Dupont, puis CNRS, 1867-... (ora disponibili sul sito <http://gallica.bnf.fr/>).

DBI = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, 1960 e ss.: <http://www.treccani.it/biografie/>.

Putney = M. REVELLI (ed), *Putney. Alle radici della democrazia moderna. Il dibattito tra i protagonisti della "Rivoluzione inglese"*, Milano, Baldini & Castoldi, 1997.

US = Archivio Generale Arcivescovile di Bologna, Fondo dell'Università dei Servitori;

LC = Libri delle congregazioni;

SR = Statuti e regolamenti;

SS = Strumenti e scritture.



I. PENSARE SERVI E PADRONI

Alle radici delle rappresentazioni dell'(in)dependenza

Δεσπότης καί δοῦλος: il grado zero dei rapporti di potere.

«Degli strumenti alcuni sono inanimati, altri animati [...] lo schiavo è un oggetto di proprietà animato e ogni servitore è come uno strumento che ha precedenza sugli altri strumenti. Se ogni strumento riuscisse a compiere la sua funzione o dietro un comando o prevedendolo in anticipo [...] i capi artigiani non avrebbero davvero bisogno di subordinati, né i padroni di schiavi [...] Lo schiavo è un subordinato nell'ordine degli strumenti d'azione [...] Mentre il padrone è solo padrone dello schiavo e non appartiene allo schiavo, lo schiavo non è solo schiavo del padrone, ma appartiene interamente a lui.

Dunque, quale sia la natura dello schiavo e quali le sue capacità, è chiaro da queste considerazioni: un essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro, pur essendo uomo, questo è per natura schiavo: e appartiene a un altro chi, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà: e oggetto di proprietà è uno strumento ordinato all'azione e separato»¹.

¹ ARISTOTELE, *Politica*, I (A), 1253b, 27-38 e 1254a, 1, 12-19 (cito dalla trad. di R. Laurenti, Roma-Bari, Laterza, 1993). In questa nota e in quelle successive, l'indicazione dei righe è precisa per quanto riguarda i righe che finiscono in zero e in cinque, approssimativa per gli altri. Per rendere il testo intellegibile ho iniziato con la maiuscola ogni citazione tratta da una frase diversa da quella da cui è tratta la citazione che la precede, anche se le parole citate non sempre, nel testo della traduzione usata, sono all'inizio della frase. Per il testo greco vedasi la [Perseus Digital Library](#), alla quale faccio riferimento per tutte le citazioni di brani e parole in greco riportando a volte in nota brani più ampi di quelli citati nel testo (il testo greco suona: 1253b: «ἐπεὶ οὖν ἡ κτήσις μέρος τῆς οἰκίας ἐστὶ καὶ ἡ κτητικὴ μέρος τῆς οἰκονομίας (ἄνευ γὰρ τῶν ἀναγκαίων ἀδύνατον [25] καὶ ζῆν καὶ εὖ ζῆν, ὥσπερ δὲ ταῖς ὀρισμέναις τέχναις ἀναγκαῖον ἂν εἴη ὑπάρχειν τὰ οἰκεῖα ὄργανα, εἰ μέλλει ἀποτελεσθῆσθαι τὸ ἔργον, οὕτω καὶ τῷ οἰκονομικῷ. τῶν δ' ὀργάνων τὰ μὲν ἄψυχα τὰ δὲ ἔμψυχα (οἷον τῷ κυβερνήτῃ ὁ μὲν οἶαξ ἄψυχον ὁ δὲ πρῶρεὺς ἔμψυχον: ὁ [30] γὰρ ὑπηρετῆς ἐν ὀργάνου εἶδει ταῖς τέχναις ἐστίν) : οὕτω καὶ τὸ κτῆμα ὄργανον πρὸς ζωὴν ἐστί, καὶ ἡ κτήσις πλῆθος ὀργάνων ἐστὶ, καὶ ὁ δοῦλος κτῆμα τι ἔμψυχον, καὶ ὥσπερ ὄργανον πρὸ ὀργάνων πᾶς ὑπηρετῆς. εἰ γὰρ ἡδύνατο ἕκαστον τῶν ὀργάνων κελευσθῆν ἢ προαισθανόμενον ἀποτελεῖν [35] τὸ αὐτοῦ ἔργον, καὶ ὥσπερ τὰ Διαδάλου φασὶν ἢ τοὺς τοῦ Ἥφαιστου τρίποδας, οὓς φησὶν ὁ ποιητὴς αὐτομάτους θεῖον δύεσθαι ἀγῶνα, οὕτως αἱ κερκίδες ἐκέρκιζον αὐτὰ καὶ τὰ πληκτρα ἐκίθαριζεν, οὐδὲν ἂν ἔδει οὔτε τοῖς ἀρχιτέκτοσιν ὑπηρετῶν οὔτε τοῖς δεσπότηταις δούλων»; 1254a: «τὰ μὲν οὖν λεγόμενα ὄργανα ποιητικὰ ὄργανά ἐστι, τὸ δὲ κτῆμα πρακτικόν: ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς κερκίδος ἕτερόν τι γίνεται παρὰ τὴν χρῆσιν αὐτῆς, ἀπὸ δὲ τῆς ἐσθῆτος καὶ τῆς κλίνης ἢ χρῆσις μόνον. [5] ἔτι δ' ἐπεὶ διαφέρει ἡ ποίησις εἶδει καὶ ἡ πρᾶξις, καὶ δέονται ἀμφότερα ὀργάνων, ἀνάγκη καὶ ταῦτα τὴν αὐτὴν ἔχειν διαφορὰν. ὁ δὲ βίος πρᾶξις, οὐ ποίησις, ἐστίν: διὸ καὶ ὁ δοῦλος ὑπηρετῆς τῶν πρὸς τὴν πρᾶξιν. τὸ δὲ κτῆμα λέγεται ὥσπερ καὶ τὸ μόριον. τὸ γὰρ μόριον οὐ [10] μόνον ἄλλου ἐστὶ μόριον, ἀλλὰ καὶ ἀπλῶς ἄλλου: ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κτῆμα. διὸ ὁ μὲν δεσπότης τοῦ δούλου δεσπότης μόνον, ἐκείνου δ' οὐκ ἐστίν: ὁ δὲ δοῦλος οὐ μόνον δεσπότητος δούλος ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ὅλων ἐκείνου. τίς μὲν οὖν ἡ φύσις τοῦ δούλου καὶ τίς

ἡ δύναμις, ἐκ τούτων δῆλον: ὁ γὰρ μὴ αὐτοῦ φύσει [15] ἀλλ' ἄλλου ἄνθρωπος ὢν, οὗτος φύσει δούλος ἐστίν, ἄλλου δ' ἐστὶν ἄνθρωπος ὡς ἂν κτήμα ἢ ἄνθρωπος ὢν, κτήμα δὲ ὄργανον πρακτικὸν καὶ χωριστόν. πότερον δ' ἐστὶ τις φύσει τοιοῦτος ἢ οὐ, καὶ πότερον βέλτιον καὶ δίκαιόν τι διουλεύει ἢ οὐ, ἀλλὰ πᾶσα δουλεία παρὰ φύσιν ἐστὶ, μετὰ ταῦτα [20] σκεπτέον. οὐ χαλεπὸν δὲ καὶ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι καὶ ἐκ τῶν γινομένων καταμαθεῖν». Aristotele parla in più luoghi di schiavi per natura ma chiarisce che non tutti gli schiavi sono tali: «è evidente che taluni sono per natura liberi, altri, schiavi, e che per costoro è giusto essere schiavi. Tuttavia non è difficile vedere che quanti ammettono il contrario in qualche modo dicono bene. "Schiavitù" e "schiavo" sono presi in due sensi: c'è in realtà uno schiavo e una schiavitù anche secondo la legge e questa legge è un accordo per cui ciò che si è vinto in guerra dicono appartenere al vincitore. Ora questo diritto molti giuristi accusano d'illegalità [...]: essi trovano strano che, se uno è in grado di esercitare violenza ed è superiore in forza, l'altro, la vittima, sia schiavo e soggetto. E anche tra i dotti c'è chi la pensa in questo modo [...]. È chiaro dunque che la discussione ha un certo motivo e non "sempre" ci sono da una parte gli schiavi per natura, dall'altra i liberi» (*ibidem*, I (A), 1255a, 1-11: «ὅτι μὲν τοίνυν εἰσὶ φύσει τινὲς οἱ μὲν ἐλεύθεροι οἱ δὲ δούλοι, φανερόν, οἷς καὶ συμφέρει τὸ διουλεύειν καὶ δίκαιόν ἐστιν. ὅτι δὲ καὶ οἱ τάναντία φάσκοντες τρόπον τινὰ λέγουσιν ὀρθῶς, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. διχῶς γὰρ λέγεται τὸ διουλεύειν [5] καὶ ὁ δούλος. ἐστὶ γὰρ τις καὶ κατὰ νόμον δούλος καὶ διουλεύων: ὁ γὰρ νόμος ὁμολογία τίς ἐστὶν ἐν ᾧ τὰ κατὰ πόλεμον κρατούμενα τῶν κρατούντων εἶναι φασιν. τοῦτο δὴ τὸ δίκαιον πολλοὶ τῶν ἐν τοῖς νόμοις ὡσπερ ῥήτορα γράφονται παρανόμων, ὡς δεινὸν ὄν εἰ τοῦ βιάσασθαι δυναμένου [10] καὶ κατὰ δύναμιν κρείττονος ἔσται δούλον καὶ ἀρχόμενον τὸ βιασθέν. καὶ τοῖς μὲν οὕτως δοκεῖ τοῖς δ' ἐκείνως, καὶ τῶν σοφῶν»; 1255b, 5-7 (riporto un brano un po' più lungo: «ὅτι μὲν οὖν ἔχει τινὰ λόγον ἢ ἀμφισβήτησις, [5] καὶ οὐκ εἰσὶ τινες οἱ μὲν φύσει δούλοι οἱ δ' ἐλεύθεροι, δῆλον, καὶ ὅτι ἐν τισὶ διώριστα τὸ τοιοῦτον, ὃν συμφέρει τῷ μὲν τὸ διουλεύειν τῷ δὲ τὸ δεσπόζειν καὶ δίκαιον, καὶ δεῖ τὸ μὲν ἄρχεσθαι τὸ δ' ἄρχειν ἢν πεφύκασιν ἄρχειν, ὡστε καὶ δεσπόζειν, τὸ δὲ κακῶς ἀσυμφόρως ἐστὶν ἀμφοῖν»). In un passo complesso, Aristotele ammette, inoltre, che alcuni schiavi hanno l'anima di uomini liberi (*ibidem*, I (A), 1254b, 32-33: «βούλεται μὲν οὖν ἡ φύσις καὶ τὰ σώματα διαφέροντα ποιεῖν τὰ τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν δούλων, τὰ μὲν ἰσχυρὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν, τὰ δ' ὀρθὰ καὶ ἄχρηστα πρὸς [30] τὰς τοιαύτας ἐργασίας, ἀλλὰ χρήσιμα πρὸς πολιτικὸν βίον (οὗτος δὲ καὶ γίνεται διηρημένος εἰς τε τὴν πολεμικὴν χρεῖαν καὶ τὴν εἰρηνικὴν, συμβαίνει δὲ πολλάκις καὶ τούναντίον, τοὺς μὲν τὰ σώματα ἔχειν ἐλευθέρων τοὺς δὲ τὰς ψυχάς: ἐπεὶ τοῦτό γε φανερόν, ὡς εἰ τοσοῦτον γένοιτο διάφοροι [35] τὸ σῶμα μόνον ὅσον αἰ τῶν θεῶν εἰκόνες, τοὺς ὑπολειπομένους πάντες φαῖεν ἂν ἀξίους εἶναι τούτοις διουλεύειν»). Nel caso di schiavi e padroni per natura, giova a entrambi essere gli uni schiavi e gli altri padroni e se il padrone esercita male l'autorità danneggia entrambi, poiché la parte e il tutto hanno gli stessi interessi. La situazione è invece completamente diversa se si tratta di servi e padroni non per natura «ma solo in forza della legge e della violenza» (*ibidem*, I (A), 1255b, 5-15, cit. 14-15: «δ' τι μὲν οὖν ἔχει τινὰ λόγον ἢ ἀμφισβήτησις, [5] καὶ οὐκ εἰσὶ τινες οἱ μὲν φύσει δούλοι οἱ δ' ἐλεύθεροι, δῆλον, καὶ ὅτι ἐν τισὶ διώριστα τὸ τοιοῦτον, ὃν συμφέρει τῷ μὲν τὸ διουλεύειν τῷ δὲ τὸ δεσπόζειν καὶ δίκαιον, καὶ δεῖ τὸ μὲν ἄρχεσθαι τὸ δ' ἄρχειν ἢν πεφύκασιν ἄρχειν, ὡστε καὶ δεσπόζειν, τὸ δὲ κακῶς ἀσυμφόρως ἐστὶν ἀμφοῖν (τὸ [10] γὰρ αὐτὸ συμφέρει τῷ μέρει καὶ τῷ ὅλῳ, καὶ σώματι καὶ ψυχῇ, ὁ δὲ δούλος μέρος εἰς τοῦ δεσπότη, οἷον ἐμψυχόν τι τοῦ σώματος κεχωρισμένον δὲ μέρος: διὸ καὶ συμφέρον ἐστὶ τι καὶ φιλία δούλῳ καὶ δεσπότη πρὸς ἀλλήλους τοῖς φύσει τούτων ἠξιωμένοις, τοῖς δὲ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον, [15] ἀλλὰ κατὰ νόμον καὶ βιασθεῖσι, τούναντίον»). Il padrone comunque governa perseguendo il suo proprio interesse, e solo accidentalmente quello dello schiavo: i loro interessi coincidono quando, appunto, essi sono rispettivamente padrone e schiavo per natura (*ibidem*, III (Γ), 1278b, 34-36: «ἀλλὰ μὴν καὶ τῆς ἀρχῆς γε τοὺς λεγομένους τρόπους ῥᾶδιον διελεῖν: καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις διοριζόμεθα περὶ αὐτῶν πολλάκις. ἡ μὲν γὰρ δεσποτεία, καίπερ ὄντος κατ' ἀλήθειαν τῷ τε φύσει δούλῳ καὶ τῷ φύσει δεσπότη ταυτοῦ συμφέροντος, ὅμως ἄρχει [35] πρὸς τὸ τοῦ δεσπότη συμφέρον οὐδὲν ἦττον, πρὸς δὲ τὸ τοῦ δούλου κατὰ συμβεβηκός, οὐ γὰρ ἐνδέχεται φθειρομένου τοῦ δούλου σφῆζεσθαι τὴν δεσποτείαν»).



Così Aristotele disegna il profilo dello schiavo in una pagina, notissima, della *Politica*, di cui ho riportato i brani a mio avviso più significativi. Nella rappresentazione dello Stagirita, l'uomo ridotto in schiavitù non appartiene a se stesso ma al padrone, ed è uno strumento, benché animato, nelle mani di quest'ultimo, che dunque lo possiede e lo usa. Lo schiavo appare privo di volontà e addirittura di identità proprie, pur non essendo reificato al punto da negarne l'appartenenza al genere umano: «lo schiavo è una parte del padrone, è come se fosse una parte del corpo viva ma separata»². La relazione con il padrone non consiste in una relazione di scambio e negoziazione tra due persone che, sebbene da posizioni asimmetriche, hanno comunque entrambe margini di azione. Al contrario, il soggetto attivo appare unicamente il padrone. Lo schiavo risulta, invece, totalmente passivo o, se si preferisce, capace di agire solo in via surrogata, in quanto, appunto, strumento del padrone. In questo senso, il rapporto tra padrone e servo è un rapporto estremo, al di sotto del quale non si danno relazioni tra esseri umani ma solo relazioni, se così le vogliamo chiamare, con animali o strumenti inanimati.

Si può disquisire se tale rapporto sia più correttamente descritto come relazione di autorità, di governo, di potere o di dominio del padrone sul servo. Trattando del padrone, Aristotele parla di *δεσποτική ἀρχή*³ e *δεσποτεία*⁴; Renato Laurenti, nell'edizione italiana della *Politica* qui usata, traduce ora con «autorità del padrone» o «autorità padronale»⁵, ora con «governo del padrone»⁶, ora con «comando del padrone»⁷. Autorevolissimi autori – dagli editori e traduttori italiani di Zeller fino a Bobbio, per non citarne che un paio – in riferimento a tali passi dello Stagirita parlano (anche) di «potere» («del padrone» o «padronale») ⁸. Pur essendo consapevole

² *Ivi*, I (A), 1255b, 11-12, vedi supra, nota 1 per il testo greco.

³ *Ivi*, I (A), 1254b, 4-5; 1259a, 38; VII (h), 1333a, 3-5 (*δεσποτική ἀρχή*). Per il testo greco vedasi il sito web indicato alla nota 1 del presente capitolo.

⁴ *Ivi*, I (A), 1253b, 19; 1255b, 16; III (Γ), 1278b, 19-20; VII (H), 1325a, 28 (*δεσποτεία*).

⁵ ARISTOTELE, *Politica*, trad. di R. Laurenti, I (A), 1254b, 4-5; 1255b, 16, 1259a, 38 («autorità del padrone»); III (Γ), 1278b, 19-20 («autorità padronale»).

⁶ *Ivi*, I (A), 1253b, 19, VII (H), 1325a, 28 («governo del padrone»).

⁷ *Ivi*, VII (h), 1333a, 5-6 («comando del padrone»).

⁸ E. ZELLER – R. MONDOLFO, *La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico*, parte II, *Da Socrate ad Aristotele*, vol. VI, *Aristotele*, [tomo III], *Aristotele e i peripatetici più antichi*, a cura di A. PLEBE, trad. it. di C. Cesa,

che l'uso del concetto di potere in relazione al pensiero politico del mondo antico e medievale non è universalmente condiviso⁹, più modestamente anch'io parlerò del rapporto servo-padrone come di un rapporto di potere, e questo trattando non solo di Aristotele ma anche di altri autori¹⁰. La preferenza per il termine "potere", pur non esclusiva, è dovuta soprattutto all'ampiezza del suo campo semantico, che permette definizioni abbastanza lasche, utili per il tipo di lavoro comparativo che andrò sviluppando.

Ma torniamo ad Aristotele. Significativamente, il filosofo, secondo il quale «ogni cosa deve essere studiata prima di tutto nei suoi elementi più semplici», parla dello Stato trattando *in primis* dell'amministrazione familiare¹¹. E affronta le relazioni tra i membri della famiglia proprio a partire dai rapporti tra padroni e schiavi¹². Anche per

Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 136; N. BOBBIO, *Elogio della mitezza e altri scritti morali* (1998), Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 15. Per altri autori che usano il termine "potere" per tradurre, riportare o commentare i passi (o alcuni dei passi) di Aristotele dei quali si sta qui trattando, cfr. ad esempio R. MONDOLFO – P. LAMMANNA – L. LIMENTANI, *Storia della filosofia: esposta con testi scelti dalle fonti*, vol. I, *Il pensiero antico: storia della filosofia greco-romana*, a cura di R. Mondolfo, Milano, Dante Alighieri, 1929, p. 300; ARISTOTELE, *Politica e costituzione di Atene*, a cura di C.A. VIANO, Torino, Utet, 1966, p. 142; ARISTOTELE, *La politica*, a cura di G. SAIITA, Firenze, Sansoni, 1961, p. 17; P.A. MILANI, *La schiavitù nel pensiero politico: dai Greci al Basso Medio Evo*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 137; S. BLASUCCI, *Il pensiero politico di Aristotele*, Bari, Edizioni Levante, 1977, p. 66; P. ACCATTINO, *L'anatomia della città nella Politica di Aristotele*, Torino, Tirrenia Stampatori, 1986, p. 45, etc.

⁹ G. DUSO, in particolare, distingue tra «il principio antico del governo e il concetto di potere – nato nella scienza politica moderna» e propone di intendere «il termine *archein* non come comando, o come potere, ma decisamente come *governo*, in un senso che non è consonante con il concetto di potere, ma al contrario con esso decisamente incompatibile» (*Fine del governo e nascita del potere*, in G. DUSO, *Logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 55-85, in part. p. 56). Non è ovviamente questa la sede per discutere tale proposta interpretativa.

¹⁰ Ove non diversamente indicato rispetterò ovviamente il vocabolario usato dai singoli pensatori e/o dai loro traduttori.

¹¹ ARISTOTELE, *Politica*, I (A), 1253b, 1-7: «Poiché è chiaro di quali parti risulta lo stato, è necessario in primo luogo parlare dell'amministrazione familiare: infatti ogni stato è composto di famiglie [...] Siccome ogni cosa dev'essere studiata prima di tutto nei suoi elementi più semplici e gli elementi primi e più semplici della famiglia sono padrone e servo, marito e moglie, padre e figli», l'analisi deve partire da tali rapporti («ἐπεὶ δὲ φανερόν ἐξ ὧν μορίων ἡ πόλις συνέστηκεν, ἀναγκαῖον πρῶτον περὶ οἰκονομίας εἰπεῖν: πᾶσα γὰρ σύγκειται πόλις ἐξ οἰκιῶν. οἰκονομίας δὲ μέρη ἐξ ὧν ἅλιν οἰκία συνέστηκεν: οἰκία δὲ τέλειος ἐκ δούλων καὶ ἐλευθέρων. ἐπεὶ [5] δ' ἐν τοῖς ἐλαχίστοις πρῶτον ἕκαστον ζητητέον, πρῶτα δὲ καὶ ἐλάχιστα μέρη οἰκίας δεσπότης καὶ δούλου, καὶ πόσις καὶ ἄλοχος, καὶ πατήρ καὶ τέκνα, περὶ τριῶν ἂν τούτων σκεπτέον εἴη τί ἕκαστον καὶ ποῖον δεῖ εἶναι»).

¹² *Ibidem*, I (A), 1253b, 15-16: «Parliamo, dunque, in primo luogo, del padrone e del servo» («πρῶτον δὲ [15] περὶ δεσπότου καὶ δούλου εἴπωμεν»).



questa via, essi finiscono così per disegnarsi, in definitiva, come il “grado zero” dei rapporti di potere.

Λ'οικία e la *πόλις*. La relazione con gli schiavi, secondo Aristotele, è una delle tre che strutturano i rapporti del capofamiglia nella compagine familiare (*οικία*), cellula base dell'organizzazione statale (*πόλις*). Le altre due relazioni sono quella che egli ha con la moglie in qualità di marito e quella che ha con i figli in qualità di padre. Anch'esse sono relazioni di potere (*ἀρχή*), ma ben diverse dalla relazione con gli schiavi. A differenza degli schiavi, infatti, moglie e figli sono liberi. Nella visione aristotelica, la relazione tra marito e moglie è simile a quella tra governante e governato: uguali per natura, essi si distinguono per via dei titoli e degli onori attribuiti a chi assume una carica di governo. C'è tuttavia una cruciale differenza tra la relazione governante-governato e quella uomo-donna: la prima è caratterizzata dall'alternanza nell'assunzione delle cariche; nei rapporti tra maschi e femmine, invece, l'uomo è sempre in una posizione superiore alla donna. Quanto all'autorità del padre nei confronti dei figli, secondo Aristotele essa è analoga all'autorità del re. Ecco i testi dello Stagirita:

«ogni stato è composto di famiglie. Elementi dell'amministrazione familiare sono quelli da cui, a sua volta, risulta la famiglia e la famiglia perfetta si compone di schiavi e di liberi. Siccome ogni cosa dev'essere studiata nei suoi elementi più semplici e gli elementi primi e più semplici della famiglia sono padrone e servo, marito e moglie, padre e figli, intorno a questi tre rapporti si ha da ricercare quali devon essere la natura e le qualità di ciascuno: si tratta del rapporto padronale [δεσποτική], matrimoniale [...] e, in terzo luogo, quello risultante dalla procreazione dei figli [...]»¹³;

«l'anima domina il corpo con l'autorità del padrone [δεσποτικήν ἀρχήν] [...] Quindi quelli che differiscono tra loro quanto l'anima dal corpo o l'uomo dalla bestia [...] costoro sono per natura schiavi, e il meglio per essi è star soggetti a questa forma di autorità»¹⁴;

¹³ *Ivi*, I (A), 1253b, 2-13 («ἐπεὶ δὲ φανερόν ἐξ ὧν μορίων ἡ πόλις συνέστηκεν, ἀναγκαῖον πρῶτον περὶ οἰκονομίας εἰπεῖν: πᾶσα γὰρ σύγκειται πόλις ἐξ οἰκιῶν. οἰκονομίας δὲ μέρη ἐξ ὧν ἄλλιν οἰκία συνέστηκεν: οἰκία δὲ τέλειος ἐκ δούλων καὶ ἐλευθέρων. ἐπεὶ [5] δ' ἐν τοῖς ἐλαχίστοις πρῶτον ἕκαστον ζητητέον, πρῶτα δὲ καὶ ἐλάχιστα μέρη οἰκίας δεσπότης καὶ δούλος, καὶ πόσις καὶ ἄλοχος, καὶ πατήρ καὶ τέκνα, περὶ τριῶν ἂν τούτων σκεπτέον εἴη τί ἕκαστον καὶ ποῖον δεῖ εἶναι. ταῦτα δ' ἐστὶ δεσποτικὴ καὶ γαμικὴ (ἀνώνυμον γὰρ ἡ γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς [10] σύζευξις) καὶ τρίτον τεκνοποιητικὴ (καὶ γὰρ αὕτη οὐκ ὀνόμασται ἰδίῳ ὀνόματι. ἔστωσαν δὴ αὗται τρεῖς ἅς εἴπομεν. ἔστι δὲ τι μέρος ὃ δοκεῖ τοῖς μὲν εἶναι οἰκονομία, τοῖς δὲ μέγιστον μέρος αὐτῆς: ὅπως δ' ἔχει, θεωρητέον: λέγω δὲ περὶ τῆς καλουμένης χρηματιστικῆς»).

¹⁴ *Ivi*, I (A), 1254b, 4-5, 16-21 («ἔστι δ' οὖν, ὡσπερ λέγομεν, πρῶτον ἐν ζῳῇ θεωρῆσαι καὶ δεσποτικὴν ἀρχὴν καὶ πολιτικὴν: ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ τοῦ σώματος [5] ἄρχει δεσποτικὴν ἀρχήν, ὃ δὲ νοῦς τῆς ὀρέξεως πολιτικὴν ἢ βασιλικήν: ἐν οἷς φανερόν ἐστιν ὅτι κατὰ φύσιν καὶ συμφέρον τὸ ἄρχεσθαι τῷ σώματι ὑπὸ τῆς ψυχῆς, καὶ τῷ παθητικῷ μορίῳ ὑπὸ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ μορίου τοῦ λόγον ἔχοντος, τὸ δ' ἐξ ἴσου ἡ ἀνάπαλιν βλαβερὸν πᾶσιν.



«le parti dell'amministrazione domestica sono tre, una concerne l'autorità del padrone, e se ne è già parlato, l'altra quella del padre, la terza, infine, quella del marito (in realtà l'uomo esercita la sua autorità sulla moglie e sui figli, come su esseri liberi, l'una e gli altri, ma questa autorità non è uguale nei due casi, ch  sulla donna ha l'autorit  dell'uomo di stato, sui figli l'autorit  del re) [...]»¹⁵.

Cellula costitutiva dello stato, la casa-famiglia si struttura in rapporti di potere che se da un lato sono simili a quelli che caratterizzano la politica¹⁶, dall'altro se ne diversificano profondamente¹⁷. Un elemento di profonda differenziazione, secondo Aristotele,   legato proprio al ruolo di padrone del capofamiglia: «l'autorit  del padrone e dell'uomo di stato non sono la stessa cosa»; «l'una si esercita su uomini per natura liberi, l'altra su schiavi». Della famiglia fanno per  parte anche moglie e figli che, a differenza degli schiavi, sono liberi. All'interno della famiglia, tuttavia, tale libert  non implica pari accesso all'autorit , che rimane ben salda nelle mani del *paterfamilias*. La famiglia si fonda su un principio rigidamente gerarchico: «l'amministrazione della casa   comando d'un solo (e infatti tutta la famiglia   retta da uno solo) mentre l'autorit  dell'uomo di stato si esercita su liberi ed eguali»¹⁸. I membri

[10] πάλιν  ν  νθρώπων καὶ τοῖς  λλοῖς ζ οις  σαυτως: τ  μ ν γ ρ  μερα τ ν  γρίων βελτίω τὴν φύσιν, τούτοις δ  π σι βέλτιον  ρχεσθαι  π'  νθρώπου: τυγχάνει γ ρ σωτηρίας ο τωσ.  τι δ  τ   ρρεν πρ ς τ  θηλυ φύσει τ  μ ν κρείττον τ  δ  χεῖρον, καὶ τ  μ ν  ρχον τ  δ'  ρχόμενον. τ ν [15] αὐτ ν δ  τρόπον  ναγκαῖον εἶναι καὶ  πὶ πάντων  νθρώπων.  σοι μ ν ο ν τοσοῦτον διεστ σιν  σον ψυχῆ σ ματος καὶ  νθρωπος θηρίου (διάκεινται δ  τοῦτον τ ν τρόπον  σων  στὶν  ργον ἢ τοῦ σ ματος χρῆσις, καὶ τοῦτ'  στ'  π' αὐτ ν βέλτιστον, ο τοι μ ν εἰσι φύσει δούλοι, οἷς βέλτιόν  στιν [20]  ρχεσθαι ταῦτην τὴν  ρχήν, εἴτερ καὶ τοῖς εἰρημένοις.  στι γ ρ φύσει δούλος   δυν μενος  λλου εἶναι (δι  καὶ  λλου  στὶν), καὶ   κοινων ν λόγῳ τοσοῦτον  σον αισθ νεσθαι  λλ  μ   χειν»).

¹⁵ *Ivi*, I (A), 1259a, 39-44: « πει δ  τρία μ ρη τῆς οικονομικῆς  ν,  ν μ ν δεσποτικῆ, περὶ  ς εἴρηται πρ τερον,  ν δ  πατρικῆ, τρίτον δ  γαμικῆ (καὶ γ ρ γυναικ ς  ρχει καὶ τέκνων,  ς  λευθ ρων μ ν  μφοῖν, ο  τ ν αὐτ ν δ  τρόπον τῆς  ρχῆς,  λλ  γυναικ ς μ ν πολιτικ ς τέκνων δ  βασιλικ ς [...]»).

¹⁶ Si veda in questo senso anche *l'Etica Nicomachea*, VIII, 10.

¹⁷ Alla luce dei miei recenti studi, ritengo di aver sottovalutato questo secondo aspetto in miei lavori precedenti, cfr. in part. R. SARTI, *Vita di casa*, pp. 281-282; R. SARTI, *Who are Servants?*, p. 11.

¹⁸ ARISTOTELE, *Politica*, I (A), 1255b, 16-21 («φανερ ν δ  καὶ  κ τούτων  τι ο  ταῦτ ν  στι δεσποτεία καὶ πολιτικῆ, ο δ  π σαι  λλήλαις  ί  ρχαί,  σπερ τιν ς φασιν. ἢ μ ν γ ρ  λευθ ρων φύσει ἢ δ  δούλων  στὶν, καὶ ἢ μ ν οικονομικῆ μοναρχία (μοναρχεῖται γ ρ π ς οἶκος, [20] ἢ δ  πολιτικῆ  λευθ ρων καὶ ἴσων  ρχῆ.   μ ν ο ν δεσπότης ο  λέγεται κατ'  πιστῆμην,  λλ  τ  τοῖσδ' εἶναι,  μοίως δ  καὶ   δούλων καὶ    λεύθερος»). Cio pu  apparire in contrasto con il fatto che Aristotele propone tre differenti forme di costituzione ammettendo il governo di un solo (regno), di pochi (aristocrazia) o della massa (politeia). Se le forme deviate di tali costituzioni (rispettivamente la tirannide, l'oligarchia e la democrazia) sono effettivamente «pervase di spirito di despotismo», nelle sue forme rette «lo stato   comunit  di liberi» (*ivi*, III (Γ), 1279a, 21-22: «φανερ ν τοῖνυν  ς  σαι μ ν πολιτεῖαι τ  κοινῆ συμφ ρον σκοποῦσιν, αὐταὶ μ ν  ρθαί τυγχάνουσιν ο σαι

della compagine familiare (diversamente dai membri della πόλις) sono insomma strutturalmente diseguali.

Chi “rappresenta” la famiglia nello spazio pubblico è il capofamiglia – marito, padre, padrone; moglie, figli e schiavi, tutti a lui sottoposti, sia pure in forme diverse, ne sono esclusi. Non a caso, il cittadino nell’antica Atene deve soddisfare la condizione di essere maschio, adulto e libero, oltre a quella di non essere straniero¹⁹.

κατὰ τὸ ἀπλῶς δίκαιον, ὅσα δὲ τὸ σφέτερον μόνον τῶν ἀρχόντων, [20] ἡμαρτημένα πᾶσα καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν: δεσποτικαὶ γάρ, ἢ δὲ πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐστίν»). Quanto all’uguaglianza, essa viene più volte richiamata. Bisogna tuttavia ricordare che per Aristotele non è assoluta e tiene conto della «qualità delle persone» (*ibidem*, III (Γ), 1280a, 14: «οἷον δοκεῖ ἴσον τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ ἔστιν, ἀλλ’ οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἴσοις: καὶ τὸ ἄνισον δοκεῖ δίκαιον εἶναι, καὶ γὰρ ἔστιν, ἀλλ’ οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἀνίσοις: οἱ δὲ τοῦτ’ ἀφαιροῦσι, τὸ οἷς, καὶ κρίνουσι κακῶς. τὸ δ’ αἴτιον [15] ὅτι περὶ αὐτῶν ἡ κρίσις: σχεδὸν δ’ οἱ πλεῖστοι φαῦλοι κριταὶ περὶ τῶν οἰκείων»). Trattando delle forme di regno, in realtà lo Stagirita sostiene che ne esiste una in cui un individuo singolo è «sovrano d’ogni affare» e lo assimila al «governo della casa» (*ivi*, III (Γ), 1285b, 30-33: «πέμπτον δ’ εἶδος βασιλείας, ὅταν ἢ πάντων [30] κύριος εἷς ὢν, ὥσπερ ἕκαστον ἔθνος καὶ πόλις ἐκάστη τῶν κοινῶν, τεταγμένη κατὰ τὴν οἰκονομικήν. ὥσπερ γάρ ἡ οἰκονομικὴ βασιλεία τις οἰκίας ἐστίν, οὕτως ἡ παμβασιλεία πόλεως καὶ ἔθνος ἐνὸς ἢ πλειόνων οἰκονομία»). Aristotele pare però considerare tale forma di governo diffusa e accettabile in tempi antichi, quando i popoli abitavano piccoli stati (*ivi*, III (Γ), 1286b, 8-10: «καὶ διὰ τοῦτ’ ἴσως ἐβασιλεύοντο πρότερον, ὅτι σπάνιον ἦν εὐρεῖν ἄνδρας πολὺ διαφέροντας κατ’ ἀρετήν, ἄλλως τε καὶ τότε [10] μικρὰς οἰκοῦντας πόλεις»).

¹⁹ M.I. FINLEY, *La democrazia degli antichi e dei moderni* (1973), Roma-Bari, Laterza, 1992; M.I. FINLEY, *Schiavitù antica e ideologie moderne* (1980), Roma-Bari, Laterza, 1981; L. CANFORA, *Il cittadino*, in A. VERNANT (ed), *L’uomo greco*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 121-152.



Gruppo di Lentini-Manfria, Farsa fliacesca (*phlyax*): schiavo e padrone. Cratere a calice siciliano a figure rosse, 340-350 a.C., Parigi, Louvre, CA 7249, © Marie-Lan Nguyen/[Wikimedia Commons](#), [Jastrow](#), own work, 2008-03-07

Una scelta di prospettiva e un chiarimento necessario

A proposito del percorso. I concreti rapporti tra esseri umani erano e sono, in genere, molto più complessi, magmatici, negoziabili (anche perché “inquinati” da sentimenti) rispetto alla lineare e cristallina univocità disegnata nel testo di Aristotele. La sua rappresentazione delle relazioni nella sfera domestica e politica, qui sintetizzata in modo quasi stilizzato, nel corso dei secoli ha avuto tuttavia una varia (ma notevolissima) fortuna: numerosi pensatori l’hanno direttamente o indirettamente ripresa; molte leggi che regolavano le relazioni domestiche e l’accesso alla cittadinanza recano tracce della sua influenza. È allora anzitutto all’inseguimento di questa fortuna che mi muoverò nelle prossime pagine. Illustrato il punto di partenza, è ora anzi possibile, e senza dubbio opportuno, aggiungere qualche precisazione a quanto già detto nell’Introduzione circa il percorso che svilupperò in questo libro.

Focalizzando l’attenzione sul rapporto servo-padrone, in primo luogo indagherò, appunto, la “presa” della concezione aristotelica in età moderna e la sua persistenza fino alle origini dell’età contemporanea, ragione forse non ultima di alcuni durevoli problemi nella partecipazione politica formalmente allargata a soggetti un tempo da essa esclusi. Parlando di “presa” del modello aristotelico non intendo sopravvalutarne la portata, sia ben chiaro. L’età moderna e, prima, quella medievale, sono testimoni di una pluralità di concezioni e pratiche delle relazioni familiari e della cittadinanza che sarebbe fuorviante ridurre a un unico modello unitario, come peraltro emergerà anche da questo lavoro. Se ho scelto di partire dal pensiero dello Stagirita e di inseguirne le rivisitazioni è perché, in modo diretto o mediato, e pur con una varietà di letture, proprio ad esso molti autori fanno riferimento, tanto che non manca chi ha sostenuto che costituissero addirittura la «filosofia socio-politica normale dell’Europa pre-rivoluzionaria»²⁰.

Senza alcuna pretesa di esaustività, che in questo caso sarebbe comunque un ideale impossibile, nelle prossime pagine proporrò pertanto una breve rassegna di autori che hanno dato una rappresentazione delle relazioni domestiche e politiche

²⁰ G. BIEN, *La filosofia politica di Aristotele* (1973), Bologna, il Mulino, 1985, p. 339.



riconducibile, in ultima istanza, al modello elaborato da Aristotele²¹. Come detto nell'Introduzione, non mancherò comunque di accennare ad altre rappresentazioni e altre filiere, né di mostrare che – quando trattavano di servi – anche autori le cui idee erano complessivamente lontanissime da quelle dello Stagirita spesso sostenevano posizioni simili a quelle aristoteliche, o quantomeno da esse non troppo dissimili.

Già si è chiarito che passerò poi al concreto dibattito politico spostando lo sguardo su due contesti cruciali per l'elaborazione delle “moderne” concezioni e pratiche della cittadinanza, vale a dire la Prima Rivoluzione inglese e la Rivoluzione francese. In particolare, valuterò come nei due casi fu affrontato l'accesso alla cittadinanza rispettivamente di *servants* e *domestiques*, eredi – *per certi versi* – dello schiavo (δοῦλος) di aristotelica memoria. Ma su questo è necessario un chiarimento.

Δοῦλοι, schiavi, servi, *servants*, *domestiques*. L'Europa d'età tardo-medievale e moderna *non* aveva bandito la schiavitù: nel vecchio continente (oltre a servi della gleba²²) erano presenti veri e propri schiavi, intendendo con questa definizione persone legalmente di proprietà di un padrone. C'erano schiavi nel mondo mediterraneo: si trattava, in prevalenza (ma non solo) di musulmani nell'Europa cristiana, e di cristiani nell'Europa ottomana, gli uni e gli altri catturati durante le guerre “ufficiali” tra croce e mezzaluna o i continui attacchi e razzie perpetrati da corsari e pirati a

²¹ In proposito, va precisato che la riproposizione del modello aristotelico, a volte davvero pedissequa, può assumere *significati diversi* e avere *diverse implicazioni politiche* a seconda del contesto in cui è inserita. In questa sede, però, non è possibile procedere a una disamina che permetta sempre di svelare, per ogni singolo autore, come e in che misura specifiche frasi e parole vadano intese, e questo anzitutto perché per ogni opera sarebbe necessaria una lunga trattazione, e poi perché in molti casi sono possibili interpretazioni diverse, la cui valutazione critica sarebbe a sua volta molto laboriosa. Pertanto, mi limiterò a fornire indicazioni su autori e testi che propongono rappresentazioni delle relazioni domestiche e politiche di più o meno lasca ascendenza aristotelica, ritenendo anche questa operazione, pur meno ambiziosa, degna di interesse.

²² Sui servi della gleba cfr., per un quadro di sintesi, W. RÖSENER, *I contadini nella storia d'Europa* (1993), Roma-Bari, Laterza, 1993. Per una discussione della situazione russa in prospettiva comparata, che critica l'idea che possa essere tracciata una netta distinzione tra una Russia caratterizzata da forme di lavoro coatto e un Occidente caratterizzato dal lavoro libero, cfr. A. STANZIANI, *Serfs, Slaves, or Wage Earners? The Legal Status of Labour in Russia from a Comparative Perspective, from the Sixteenth to the Nineteenth Century*, «Journal of Global History», 3/2008, pp 183-202 e ora A. STANZIANI, *Bondage: Labor and Rights in Eurasia from the Sixteenth to the Early Twentieth Centuries*, Oxford-New York, Berghahn Books, 2014.

danno di imbarcazioni in mare e popolazioni rivierasche²³. Ma c'erano schiavi anche altrove. Ce n'erano, in genere portati dalle colonie, anche in Inghilterra, dove in teoria vigeva il principio secondo il quale «England was too pure an air for slaves to breathe in». I giudici inglesi, infatti, esitarono a pronunciarsi contro la schiavitù fino al caso Somerset, celebrato da Lord Mansfield nel 1772 e forse, peraltro, sovrastimato quanto alle sue implicazioni abolizioniste²⁴. E ce n'erano pure in Francia, sebbene vigesse il principio che chiunque ponesse piede sul suolo della nazione fosse per ciò stesso libero: almeno a partire dal Trecento, magistrati e avvocati francesi avevano affermato che «nul n'est esclave en France», e nel 1571 il Parlamento della Guienna aveva sancito che «La France, mère de la liberté, ne permet aucun esclave»²⁵. Ciononostante, sistematiche violazioni del principio di libertà furono ammesse per giustificare il ricorso a schiavi impiegati come rematori nelle galere (in genere musulmani, talvolta anche ortodossi)²⁶. Con l'espansione coloniale, inoltre, il principio del *sol libre* fu temperato. Non è possibile in questa sede ricostruire tale complessa vicenda: basti ricordare che un editto regio del 1716 e una dichiarazione regia del 1738 (che però non furono registrati dal Parlamento di Parigi) concessero ai proprietari di schiavi di portarne dalle colonie in madrepatria, seppur per periodi limitati e sotto precise condizioni. Certo il Parlamento di Parigi, che aveva giurisdizione su un terzo circa

²³ Oltre ai testi citati alla nota 15 dell'Introduzione si veda, per una rassegna degli studi in merito, S. BONO, *La schiavitù nel Mediterraneo moderno: storia di una storia*, «Cahiers de la Méditerranée», 65/2002. Sulla fine della schiavitù legale in Italia cfr. R. SARTI, *Tramonto di schiavitù. Sulle tracce degli ultimi schiavi presenti in Italia (sec. XIX)*, in F. GAMBIN (ed), *Alle radici dell'Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del Mediterraneo occidentale (volume II: secoli XVIII e XIX)*, Firenze, Seid, 2009, pp. 281-297.

²⁴ Ad esempio S. PEABODY, «There are no slaves in France». *The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 4; C. STEEDMAN, *Lord Mansfield's Women*, «Past and Present», 176/2002, pp. 105-143. L'A. ricorda che il giudizio di Lord Mansfield stabiliva soltanto che un padrone non potesse portare uno schiavo fuori dall'Inghilterra contro la volontà di quest'ultimo. Sottolinea, inoltre, come lo stesso Mansfield non credesse che la sua sentenza abolisse definitivamente la schiavitù (p. 138). La storica, infine, come altri autori, pensa che la schiavitù in Gran Bretagna sia tramontata grazie allo sforzo dei singoli schiavi di ottenere la libertà «rather than by the more conventionally evoked abolition established by legislation» (p. 133).

²⁵ C. VERLINDEN, *L'esclavage dans l'Europe médiévale* (1955), 2 voll., Gent, Drukkerij Universa Te Wetteren, op Houtvrij Velijn, 1977, vol. I, pp. 851-854.

²⁶ A. ZYNSBERG, *Les galériens. Vies et destins de 60 000 forcés sur les galères de France 1680-1748*, Paris, Seuil, 1987, pp. 66-67; G. WEISS, *Infidels at the Oar: A Mediterranean Exception to France's Free Soil Principle*, «Slavery & Abolition», 32/2011, pp. 397-412.



del Regno, e il Tribunale dell'Ammiragliato, cui competevano le questioni relative alla marina e alla navigazione, si pronunciarono sistematicamente a favore degli schiavi che reclamarono la propria libertà in giudizio a partire dalla metà del Settecento. Ciò non impedì, tuttavia, che anche sul suolo francese ci fossero schiavi, seppur con uno *status* oggetto di controversie. Essi erano venduti e acquistati alla luce del sole. Tali compravendite furono vietate nel 1762. Per contrastare il fenomeno (ma anche per evitare lo sviluppo di una società multirazziale) nel 1777 fu vietato l'ingresso di neri, mulatti e persone di colore nel paese, ma la legge non fu rigidamente applicata²⁷. Insomma, la schiavitù non era un fenomeno relegato nelle colonie ma presente nel cuore dell'Europa, dalla Spagna all'Inghilterra, dall'Italia alla Germania, sebbene la situazione, come si può intuire da queste brevi note, fosse alquanto sfaccettata²⁸.

Dal punto di vista legale, la condizione degli schiavi presenti in Europa in età tardo-medievale e moderna in effetti non era omogenea, vuoi per le differenze tra i diversi tipi di schiavitù, vuoi per le specificità delle tradizioni normative locali e delle trasformazioni che le caratterizzarono. Malgrado ciò, la condizione di tali schiavi era

²⁷ S. PEABODY, "There are no slaves in France", p. 5 e *passim*, cui si rimanda per la complessa vicenda della legislazione francese relativa agli schiavi portati in Francia dalle colonie; S. PEABODY, *An Alternative Genealogy of the Origins of French Free Soil: Medieval Toulouse*, «Slavery & Abolition», 32/2011, pp. 341-362. Vedasi anche R. SARTI, *Freedom and Citizenship? The Legal Status of Servants and Domestic Workers in a Comparative Perspective (16th-21st Centuries)*, in S. PASLEAU - I. SCHOPP (eds), con R. SARTI, *Proceedings of the Servant Project*, vol. 3, pp. 127-164 e in V. CRESCENZI (ed), *Libertà e lavoro*, numero monografico di «Diritto romano attuale», 15/2006, pp. 163-202, in part. 135-138. È indicativo del rifiuto di riconoscere la schiavitù, da parte di una porzione dei francesi, il fatto che la voce «Domestique» dell'*Encyclopédie* affermi che in Francia «il n'y a point d'esclaves». La voce, firmata (A), si deve a A.-G. BOUCHER D'ARGIS, cfr. *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, Paris, chez Briasson, David l'Aîné, Le Breton, Durand, vol. V, 1755, p. 29. Si noti che il divieto di ingresso in Francia del 1777, conosciuto come *Police des Noirs*, faceva riferimento al colore della pelle. La scelta era in parte dovuta al fatto che il Parlamento di Parigi verosimilmente non avrebbe approvato una norma che contenesse la parola "schiavi", mentre approvò la *Police des Noirs*, cfr. S. PEABODY, "There are no slaves in France", pp. 106-120. La norma segna un momento tristemente rilevante nella storia del razzismo, tema che richiederebbe un'ampia trattazione e al quale invece, in questo lavoro, farò solo qualche cenno.

²⁸ ISTITUTO "F. DATINI" - PRATO, *Schiavitù e servaggio nell'economia europea secc. XI-XVIII - Serfdom and Slavery in the European Economy 11th-18th centuries*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze, Firenze University Press, 2014. La schiavitù in Germania è divenuta di recente oggetto di ricerca, cfr. ad esempio A. WEINDL, *Slave Trade of Northern Germany from the Seventeenth to the Nineteenth Centuries*, in D. ELTIS - D. RICHARDSON (eds), *Extending the Frontiers. Essays on the New Transatlantic Slave Database*, New Haven, Yale University Press, 2008, pp. 250-271.

senza dubbio simile a quella del δούλος aristotelico (che era «un oggetto di proprietà»²⁹) molto più di quella dei servi e dei domestici formalmente liberi, per quanto questa nozione di libertà, nell'epoca qui analizzata, vada presa con la dovuta cautela, come si dirà meglio più avanti³⁰. In età tardo-medievale e moderna, tuttavia, chi, parlando di servi, usava concetti di più o meno diretta ascendenza aristotelica raramente limitava il suo discorso agli schiavi. Spesso, invece, in modo ora esplicito, ora implicito, si riferiva anche (o soprattutto) ai servi liberi. Torquato Tasso, ad esempio, pur sottolineando che «anticamente i servi erano schiavi», mentre ai tempi suoi erano «per lo più uomini liberi», definiva il servo come «strumento dell'azioni, animato e separato»³¹. Naturalmente, il fatto che alcune categorie interpretative in origine elaborate per definire la condizione degli *schiavi* fossero (*in toto* o *in parte*) riproposte in relazione a servi e domestici *liberi* è di estremo interesse per chi, come me, miri a cogliere persistenze, vischiosità, adattamenti e riadattamenti nel lungo periodo. L'analisi svolta nella prima parte di questo lavoro è anzi funzionale a mostrare quanto i pur sfaccettati modi di concepire il rapporto servo-padrone siano stati ampiamente modellati, nel corso del tempo, su idee le cui radici affondavano in un passato remoto.

Entro certi limiti, questo è vero anche rispetto ai dibattiti secenteschi inglesi sullo *status* dei servi – *servants*, appunto, non *slaves*; e rispetto ai dibattiti tenutisi durante la Rivoluzione francese su *domestiques* e *serviteurs* di condizione libera (il 28 settembre 1791 in Francia fu peraltro codificata la massima secondo la quale ogni individuo che avesse messo piede sul suolo francese fosse *ipso facto* libero, e il 4 febbraio 1794 fu abolita la schiavitù anche nelle colonie)³².

²⁹ Cfr. *supra*, nota 1 del presente capitolo.

³⁰ R.J. STEINFELD, *The Invention of Free Labor*; R. SARTI, *Freedom and Citizenship?*; M.L. PESANTE, *Come servi*.

³¹ T. TASSO, *Il padre di famiglia*, in T. TASSO, *Opere*, a cura di E. MAZZALI, Napoli, Fulvio Rossi, 1969, vol. II, pp. 503-566 (p. 532 e p. 537).

³² S. PEABODY, "There are no slaves in France", p. 138. Nelle colonie francesi la schiavitù fu reintrodotta da Napoleone nel 1802.



Monumento dei Quattro mori, Livorno, particolare di uno dei mori, opera di Pietro Tacca (1623-1626)

Fonte:

<http://static.panoramio.com/photos/large/8352318.jpg>



Antoon van Dyck, Ritratto della Marchesa Elena Grimaldi, moglie del Marchese Nicola Cattaneo, 1623 ca., Washington, National Gallery of Art, 1942.9.92

Fonte:

The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.

DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202.

Zenodot Verlagsgesellschaft

Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

Fonte:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Anthonis_van_Dyck_016.jpg

Servi “liberi”. Naturalmente sarebbe interessante inseguire e ricostruire le riproposizioni e rivisitazioni del modello di relazioni patriarcali che trova una compiuta formulazione in Aristotele tenendo presenti tutti e tre i soggetti subordinati al *paterfamilias* – moglie, figli e servi³³. In questo libro, non mancherò di dedicare qualche attenzione ai figli e, più estesamente, alle mogli (e alle donne in generale). Tuttavia, mi concentrerò prevalentemente sui servitori, soprattutto – appunto – su quelli che *non* erano schiavi. Se ho già accennato fin troppe a volte a questa delimitazione del campo di indagine, è ora opportuno motivarla meglio di quanto fatto nelle pagine precedenti. In parte frutto di un mio antico interesse per il tema, in parte espressione di una più recente attenzione stimolata dal frequente ricorso alle categorie di servo e padrone nell’analisi del mondo contemporaneo, tale scelta di prospettiva mira anche a colmare, almeno in parte, una lacuna.

La riflessione femminista ha giustamente dedicato innumerevoli studi ai modi in cui è stata teorizzata e praticata la dipendenza delle donne nella sfera domestica e la loro esclusione dalla sfera politica. Studiosi di storia del diritto di famiglia, delle relazioni tra genitori e figli, della pedagogia etc. hanno analizzato, per i vari ambiti storici, le concezioni e implicazioni della dipendenza della prole dai genitori. Anche le giustificazioni teoriche, le “figure” e la storia socio-economica della schiavitù sono state oggetto di vastissima attenzione. Il caso dei servi *liberi* è parzialmente diverso. Certo gli aspetti storico-sociali anche in questo caso sono stati ampiamente analizzati³⁴. Né è mancata una discreta attenzione al significato stesso dell’essere servi *liberi* nei diversi contesti storici e geografici. Secondo Robert J. Steinfield (per citare alme-

³³ Oltre a quanto verrà detto nel presente lavoro, alcune considerazioni sugli altri membri della famiglia nel mio volume *Vita di casa*, in part. pp. 31-39 e 278-305 e nei saggi *Variations sur le thème de la dépendance e Quali diritti per ‘la donna’?*.

³⁴ R. SARTI, *La servitù domestica come problema storiografico*, «Storia e Problemi Contemporanei», 20/1997, pp. 159-184; R. SARTI, *Who are Servants?*, pp. 48-57; R. SARTI, *Introduction* nell’ambito del Forum: *Domestic Service since 1750*, a cura di R. SARTI, «Gender and History», 18/2006, pp. 187-198. Negli ultimi quindici-vent’anni è andato crescendo, sino a raggiungere proporzioni notevolissime, anche l’interesse da parte di sociologi e altri scienziati sociali per i lavoratori domestici, in particolare quelli migranti, cfr. a mero titolo di esempio, oltre a quanto citato nella nota 18 dell’Introduzione, A. MOOR, *Migrant Domestic Workers: Debating Transnationalism, Identity Politics, and Family Relations. A Review Essay*, «Comparative Study of Society and History», 40/2003, pp. 386-394; H. LUTZ, *Introduction: Migrant Domestic Workers in Europe*, in H. LUTZ (ed), *Migration and Domestic Work. A European Perspective on a Global Theme*, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 1-10; R. SARTI, *Historians, Social Scientists, Servants, and Domestic Workers*.



no un esempio), nell'Inghilterra d'età moderna il lavoro libero come lo intendiamo oggi semplicemente non esisteva: la rottura del contratto era considerata un reato e il servo che avesse abbandonato il padrone prima del termine pattuito avrebbe potuto essere imprigionato³⁵. Essere libero significava poter scegliere di entrare a servizio

³⁵ R.J. STEINFELD, *The Invention of Free Labor*, in part. pp. 22-24 e *passim*. Il principio è espresso chiaramente da Kant: «il padrone di casa può, quando il suo servo scappa via, ricondurlo in suo potere per mezzo di un arbitrio unilaterale; ma quanto alla materia, vale a dire all'uso che egli può fare di questi suoi famigli, il padrone non potrà mai comportarsi come se egli fosse proprietario di essi (*dominus servi*), perché egli li ha avuti in suo potere soltanto mediante un contratto», cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi*, Roma-Bari, Laterza, 1970, p. 102 (il [testo originale](#), pubblicato nel 1797, suona: «Das Gesinde gehört nun zu dem Seinen des Hausherrn und zwar, was die Form (den Besitzstand) betrifft, gleich als nach einem Sachenrecht; denn der Hausherr kann, wenn es ihm entläuft, es durch einseitige Willkür in seine Gewalt bringen; was aber die Materie betrifft, d. i. welchen Gebrauch er von diesen seinen Hausgenossen machen kann, so kann er sich nie als Eigenthümer desselben (*dominus servi*) betragen: weil er nur durch Vertrag unter seine Gewalt gebracht ist»). Rispetto al contesto inglese, apparentemente nella Francia di antico regime c'era meno severità nonostante i numerosi provvedimenti volti a limitare la possibilità, per i domestici, di lasciare i propri padroni *ad libitum* e di stare senza occupazione. In Francia, strumento importante di questa politica sostanzialmente di polizia fu l'imposizione di un congedo scritto che doveva essere fornito dal padrone quando il domestico se ne andava; in assenza del congedo il servitore senza impiego sarebbe stato considerato un vagabondo e sarebbe incorso nelle pene previste per reprimere il vagabondaggio (un primo editto in questo senso data al 1565, molti altri ribadirono in seguito l'obbligo del congedo). Si trattò, tuttavia, di uno strumento di efficacia limitata (ma con un lungo avvenire davanti). Significativamente, la voce *Domestique* dell'*Encyclopédie* sosteneva che «tous les domestiques sont libres; ils peuvent quitter leur maître quand ils jugent à propos, même dans les pays où il est d'usage que les domestiques se louent pour un certain tems [sic] Si le domestique quitte son maître avant le tems [sic] convenu, le maître n'a qu'une action en dommage & intérêts». La voce dell'*Encyclopédie* precisava che solo alcune categorie di domestici dovevano rispettare norme particolari per potersene andare (i domestici della corte e degli ufficiali della casa reale; i domestici degli ufficiali dell'esercito durante le campagne militari se erano stati al loro servizio durante l'inverno precedente; quelli di alcuni istituti), cfr. *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, vol. V, p. 29. Sui vari provvedimenti si veda M.-H.-C. MITTRE, *Des Domestiques en France dans leurs rapports avec l'économie sociale*, Paris, M.-H.-C. Mitre, Delaunay et Dentu e Versailles, Angé, 1837, pp. 167-174, 184-193; A. BLANCHE, *De l'application des livrets aux domestiques des deux sexes de la ville et de la campagne*, Paris, Dupont, 1845, pp. 3-8; J.P. GUTTON, *Domestiques et serviteurs dans la France de l'ancien régime*, Paris, Aubier Montaigne, 1981, pp. 136-137; S.C. MAZA, *Servants and Masters in Eighteenth-Century France. The Uses of Loyalty*, Princeton, Princeton University Press, 1983, pp. 54-55; C. PETITFRÈRE, *L'oeil du maître. Maîtres et serviteurs, de l'époque classique au romantisme*, Bruxelles, Editions Complexe, 1986, pp. 180-182 (esiste anche una ristampa del volume del 2006); R. SARTI, *Freedom and Citizenship?*, pp. 138-139. A. COTTEREAU, *Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIX^e siècle)*, «Annales, Histoire, Sciences Sociales», 57/2002, pp. 1521-1557 (pp. 1536-1537) a differenza di altri autori ritiene la possibilità di rompere il contratto andando incontro solo a sanzioni per danni una conquista della Rivoluzione; a suo avviso la rottura rivoluzionaria avrebbe tra l'altro contribuito a creare una differenza totale (destinata a durare fino alle riforme legislative francesi intervenute tra 1866 e 1875) tra Francia e Inghilterra per quel che riguarda la libertà di lasciare il lavoro da parte degli operai, a tutto vantaggio delle maestranze d'oltralpe, cfr. A. COTTEREAU, *Sens du juste et usages du droit du travail: une évolution contrastée entre la France et la Grande-Bretagne au XIX^e siècle*, «Revue d'histoire du XIX^e siècle», 33/2006, pp. 101-120. Per maggiori dettagli si veda il secondo volume del presente studio.

e potere contrattare, entro certi limiti, le condizioni di lavoro³⁶. Non significava affatto, invece, potersene andare *ad libitum*. Concezioni analoghe della libertà erano diffuse anche altrove e senza dubbio trovavano giustificazione nel fatto che in molte aree dell'Europa tardo-medievale e moderna continuavano a esistere schiavi, servi della gleba e/o lavoratori "liberi" costretti a varie forme di servizio coatto³⁷.

Oggetto di interesse in altri miei studi³⁸, in questo libro le declinazioni della libertà dei servi non saranno al centro dell'attenzione. In questo lavoro, infatti, ho in genere preferito far ricorso a una semplice distinzione tra schiavi e liberi, soffermandomi solo in alcune pagine sull'ampio ventaglio di modulazioni delle libertà personali presenti nelle società di antico regime: un approccio senza dubbio più schematico, che però permette di valutare in modo più chiaro le implicazioni della trasposizione di categorie e schemi interpretativi pensati per definire gli schiavi al caso di persone (esplicitamente) considerate libere dagli autori che di esse trattavano (qualsiasi cosa poi significasse per loro, nello specifico, tale libertà).

Se gli aspetti storico-sociali della storia di servi e serve liberi e, in minor misura, quelli giuridici sono ampiamente studiati, gli aspetti teorici, pur non ignorati, sono, mi pare, complessivamente meno tematizzati e indagati. Non intendo con questo generalizzare: la dialettica hegeliana servo-padrone (con la quale siamo già però nell'Ottocento) è oggetto e stimolo di infinite analisi³⁹. Né manca una certa atten-

³⁶ In Inghilterra erano però fissati per legge i massimali dei salari. La legge imponeva, inoltre, in molti casi, contratti di durata annuale, né mancavano casi in cui alcune categorie di individui erano costrette a entrare a servizio cfr. R. SARTI, *Freedom and Citizenship?*, pp. 140-141, con riferimenti. Notava l'abbé Grégoire: «Il est cependant, en Angleterre, des cas où la loi semble froisser la liberté, puisqu'on peut forcer certains individus à entrer en service», cfr. H.J.B. GRÉGOIRE, *De la domesticité chez les peuples anciens et modernes*, Paris, Egron, 1814, p. 178. Il tema verrà trattato nel secondo volume del presente lavoro.

³⁷ R. SARTI, *Freedom and Citizenship?*, in part. pp. 128-143.

³⁸ *Ibidem*. Alcune considerazioni anche in R. SARTI, *Nubili e celibi tra scelta e costrizione. I percorsi di Clio*, in M. LANZINGER – R. SARTI (eds), *Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secc. XVI-XX)*, Udine, Forum, 2006, pp. 144-319, soprattutto pp. 181-196 (in particolare sulla costrizione al servizio per donne nubili e i divieti di matrimonio imposti ai servi in alcuni contesti europei); R. SARTI, "All masters discourage the marrying of their male servants, and admit not by any means the marriage of the female": *Domestic Service and Celibacy in Western Europe from the Sixteenth to the Nineteenth Century*, «European History Quarterly», 38/2008, pp. 417-449.

³⁹ I termini usati da Hegel sono *Herrschaft und Knechtschaft*. Sulla dialettica servo padrone si veda, a mero titolo di esempio, P.J. BURGESS, *In the Service of Narrative. Master and Servant in the Philosophy of Hegel*, in



zione per altri casi relativi all'età medievale e moderna, come emergerà anche da questo lavoro⁴⁰. Tuttavia, benché per certi versi il rapporto servo-padrone sia un tema classico, filosofi politici, politologi e storici delle dottrine politiche non hanno dimostrato, almeno fino a tempi recenti, un profondo interesse per i modi in cui i diversi autori hanno concepito la condizione e le caratteristiche dei servi nonché le specificità del rapporto tra padroni e servi liberi rispetto a quello tra un signore e il suo schiavo.

Le ragioni di tale scarso interesse sono probabilmente da ricondurre a due fattori. Anzitutto al fatto che gli stessi autori d'età tardo-medievale e moderna che parlavano di servi facevano spesso propri (con aggiustamenti scarsi o nulli) schemi interpretativi di derivazione classica: schemi interpretativi certo funzionali ad alimentare la cultura patriarcale, ma vieppiù stantii e inadeguati a dar conto della complessità della realtà sociale mano a mano che, con il passare del tempo, ci si allontanava dai contesti nei quali e per i quali erano stati concepiti. In quanto tali, essi erano insomma verosimilmente inadatti a suscitare profonda attenzione negli studiosi successivi. Proprio vischiosità, rivisitazioni e riproposizioni sono invece al centro dell'interesse del presente lavoro. Accanto al persistere di schemi antiquati, può aver contribuito a tale relativo disinteresse anche la convinzione, dominante dal (tardo) XIX secolo fino a tempi recenti, che i servi fossero figure residuali, appartenenti a mondi ormai al tramonto, destinate a ridursi fino a scomparire con l'avanzare della modernizzazione e del progresso: figure al massimo di interesse storico, ma prive di rilevanza per la comprensione del presente e la costruzione del futuro. Tale convinzione – ingenua da un lato e presuntuosa dall'altro – non era però del tutto immotivata: i dati empirici disponibili mostrano, infatti, che il personale domestico si ridusse sensibilmente tra gli anni Ottanta dell'Ottocento e gli anni Venti del Novecento, ed esperì poi

R. SCHULTE – P. HANTZAROULA (eds), *Narratives of the Servant*, Firenze, EUI Working papers, 2001, pp. 31-47, con riferimenti. Tornerò sul tema nel secondo volume.

⁴⁰ Mi pare di poter dire che la riflessione è ricca in relazione ai dibattiti politici e alle riflessioni teoriche inglesi, soprattutto secentesche; molto meno riguardo ad altri contesti, pur con importanti contributi relativi alla Rivoluzione francese.

un'altra fase di forte contrazione tra gli anni Cinquanta e Ottanta del secolo scorso⁴¹. Non posso escludere, naturalmente, che altre ragioni meglio di quelle ora indicate spieghino come mai alcuni aspetti della storia di servi e serve e del rapporto servo/padrone risultino meno studiati di altri. Quali che siano le ragioni, tra gli obiettivi del presente lavoro non manca quello di contribuire a colmare tale lacuna, e questo nella convinzione che si tratti di un'operazione significativa, tanto più alla luce del fatto che le ottimistiche attese che in un prossimo futuro macchine e innovazioni portentose avrebbero svolto tutti i lavori tradizionalmente affidati ai "servi" e il sol dell'avvenire sarebbe sorto, a breve, su un mondo di libertà e uguaglianza, si sono finora rivelate drammaticamente infondate⁴².

Da storica sociale quale sono, non posso tuttavia accontentarmi di muovermi ai livelli, pur stimolanti, dell'elaborazione teorica e del dibattito politico. La mia mente corre anche alla realtà sociale. Questa attitudine emerge nell'ultimo capitolo e nella conclusione di questo volume e, soprattutto, nel secondo volume dell'opera. Concluderò infatti il percorso trattando delle trasformazioni del personale domestico e della relazione – spesso davvero problematica – tra le limpide e ordinate geometrie delle relazioni domestiche e politiche disegnate da tanti autori e i concreti rapporti tra servi e padroni in specifici contesti storici, tema che, appunto, sarà trattato in dettaglio nel secondo volume. Va sottolineato che non intendo affatto muovermi in una prospettiva di separazione o addirittura di contrapposizione tra la realtà e la sua rappresentazione. Credo anzi che le rappresentazioni siano parte integrante della realtà. E credo anche che, in quanto tali, siano uno dei tanti mezzi con i quali i conflitti sociali vengono combattuti. Questo mi pare particolarmente vero nel caso di servi e padroni; proprio tale dimensione conflittuale è a mio avviso una delle ragioni che spiegano le problematiche relazioni tra i discorsi su di essi e il concreto articolato-

⁴¹ R. SARTI, *Da serva a operaia?*; R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 254-271; R. SARTI, *Domestic Service: Past and Present in Southern and Northern Europe*.

⁴² Su tali attese cfr. R. SARTI, *Da serva a operaia?*, pp. 92-99; R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 248-252.



si dei rapporti tra persone classificabili e classificate, in base a mutevoli rapporti di forza, appunto come servi e padroni⁴³.

La vischiosità di un modello

Uno strumento animato. Aristotele, come si è visto nelle pagine precedenti, sosteneva che il servo fosse come uno strumento animato nelle mani del padrone⁴⁴ o addirittura che fosse esso stesso uno strumento⁴⁵. Tale rappresentazione del servitore è stata riproposta un numero pressoché infinito di volte in testi diversissimi per contenuto, scopo, livello culturale, pubblico di riferimento e via discorrendo. Da un lato, tutti questi elementi, così come il contesto, sono di cruciale importanza per capire in che senso, esattamente, i singoli autori abbiano inteso la suddetta definizione. In quest'ottica, sarebbe molto stimolante analizzare se il sostantivo "strumento" e l'aggettivo "animato" (o i loro corrispondenti in altre lingue) fossero intesi allo stesso modo da tutti coloro che li usarono per definire il servo o se, invece, fossero impiegati con un significato diverso, magari soggetto a una precisa linea evolutiva nel corso del tempo. Dall'altro lato, tuttavia, la diffusione e la persistenza del ricorso a tale immagine appaiono in se stesse rilevanti, poiché, comunque la si intenda, si tratta di un'immagine che implica una gerarchia nettissima. È allora soprattutto lungo questa linea, comunque significativa, che svilupperò la mia analisi.

Qui di seguito, affastello alcune citazioni, scelte, nel *mare magnum* di quelle possibili, in modo da dare almeno una minima idea di questa diffusione e persistenza. Il servo è ad esempio presentato come strumento animato da San Tommaso – e può forse sorprendere che l'Aquinate tocchi il tema analizzando la questione se in Cristo ci siano o meno due volontà, una divina e una umana. Scrive il dottore angelico:

«Ad secundum dicendum quod proprium est instrumenti quod moveatur a principali agente, diversimode tamen, secundum proprietatem naturae ipsius. Nam instrumentum

⁴³ Proprio alla luce dell'importanza, rispetto a questa dimensione conflittuale, rivestita dal linguaggio e dalle scelte terminologiche operate dai singoli autori, ho scelto di parafrasare il meno possibile i testi analizzati, riportandone ampi brani, per quanto possibile anche in lingua originale (almeno nelle note).

⁴⁴ ARISTOTELE, *Politica*, I (A), 1253b, 33 (vedi cap. 1, nota 1).

⁴⁵ *Ivi*, I (A), 1253b, 32-33 e 1254a, 8-9, 18-19.

inanimatum, sicut securis aut serra, movetur ab artifice per motum solum corporalem. Instrumentum vero animatum anima sensibili movetur per appetitum sensitivum, sicut equus a sessore. Instrumentum vero animatum anima rationali movetur per voluntatem eius, sicut per imperium domini movetur servus ad aliquid agendum, qui quidem servus est sicut instrumentum animatum, ut philosophus dicit, in I Politic»⁴⁶.

Quasi seicento anni più tardi, Antonio Rosmini spiega che l'«*Iconomia* è la scienza che insegna il modo di governare la famiglia conducendola alla sua perfezione, è, in una parola, la politica della famiglia. Ora in questa scienza si deve certo parlare de' servi, che sono uno strumento animato, a tal fine»⁴⁷.

In effetti, nei libri riconducibili alla tradizione dell'«economica» – vale a dire la dottrina della gestione della casa (*oikos*), sulla quale tornerò più avanti –, non si mancava di trattare del governo dei servi, e spesso se ne parlava proprio come di strumenti animati. I servi «forse si può dire, che siano stromenti animati rationali posseduti per servitio, & utile principalmente del patrone loro», si legge ad esempio in un trattatello dedicato al governo familiare che esplicitamente dichiarava di riprendere altri autori⁴⁸. La frase in questione era in effetti tratta, pressoché alla lettera, dall'*Institution morale* del nobile senese Alessandro Piccolomini, versione emendata, pubblicata per la prima volta nel 1569, di una precedente *Institutione di tutta la*

⁴⁶ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, 3a, 18,1.

⁴⁷ A. ROSMINI-SERBATI, *Filosofia del diritto*, vol. II, Milano, Boniardi-Pogliani, 1843, p. 296, nota 1. Rosmini rifiutava l'idea che il rapporto tra servo e padrone (spesso definito società «erile», a suo avviso impropriamente), facesse parte della società domestica al pari della società «parentale» e di quella «coniugale». Coerentemente, nelle pagine che dedicava al diritto della società domestica, non ne trattava. Il diritto non andava però a suo avviso confuso «colla scienza del governo della famiglia che abbiam chiamata *Iconomia*», che doveva invece trattare anche dei servi. Che tra servo e padrone non ci fosse una «società» era spiegato da Rosmini nelle prime pagine del volume (p. 14): «Ora pel vincolo di signoria e di dominio si stringe egli una società fra il signore ed il servo?»

29. Nessuna: quel vincolo lascia ancora sì il padrone che il servo, isolato, nello *stato di natura*, preso questo in opposizione allo *stato di società*.

30. Che anzi, mediante l'istituzione della *signoria*, e della *servitù*, s'introdusse una separazione maggiore fra uomo e uomo; poiché nel concetto di un tal vincolo non trovasi altro, che la condizione di *fine* dalla parte del padrone, e la condizione di *mezzo* dalla parte del servo: fine e mezzo s'oppongono, non hanno società insieme. Conviene adunque cercare tuttavia altrove il principio della società».

⁴⁸ P. VIZANI, *Breve Trattato del Governo Familiare Estratto dalle Institutioni Morali di Monsig. Alessandro Piccolomini, Dalla Economica Christiana Del P. Chrisostomo Iavellio, et da altri buoni Autori*, Bologna, Heredi di Gio. Rossi, 1609, pp. 36-37. L'autore comunque precisa che i servi servono «di propria elettione». Su questo trattatello e sul suo autore vedasi note 78-79 del presente capitolo.



vita de l'homo nato nobile in città libera (1542)⁴⁹. Piccolomini aveva spinto l'assimilazione dei servi a strumenti a un punto tale che, ammonendo le padrone a non lasciar impigrire le serve, aveva sostenuto che tali «instrumenti animati» «tosto di ruggine si coprano, che pur'un'hora otiosi indarno si passano»⁵⁰.

Qualche anno dopo, Torquato Tasso, nel suo dialogo *Il padre di famiglia* (1583), scriveva che «non come il cane al padrone, ma come la destra si muove a ubbidire a' commandamenti dell'animo, il servo ad ubbidire a' commandamenti del padrone si mostra pronto». E procedeva poi a una serie di distinzioni (come d'altronde altri autori) al fine di definire meglio le caratteristiche di tale “strumento”:

«il servo è addomandato instrumento degli instrumenti, percioch'egli adopera tutti gli instrumenti che nella casa sono stati ritrovati affine non sol di vivere, ma di bene vivere: differente dagli altri instrumenti, perch'ove gli altri sono inanimati, il servo è animato. È differente dalla mano, perché la mano è congiunta al corpo, ed egli è separato dal signore; è differente ancora dagli artefici, perché gli artefici sono instrumenti di quelle che propriamente si dicon fattura, e 'l servo è instrumento dell'azione, la qual dalla fattura è distinta. È dunque il servo [...], instrumento dell'azioni, animato e separato»⁵¹.

⁴⁹ «Onde, volendo descrivere, che cosa sia servo, potremo forse dire, che sia instrumento animato rationale, posseduto in servitio, & utile principalmente del suo padrone», cfr. A. PICCOLOMINI, *Della Institutione Morale*, Venetia, Giordano Ziletti, 1575, p. 524 (ed. rivista de *De la Institutione di tutta la vita de l'homo nato nobile e in città libera*, Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1542. Tale edizione rivista fu pubblicata da Ziletti per la prima volta nel 1560 e fu poi ristampata più volte). Sul senese Alessandro Piccolomini (1508-1578), «che dopo una giovinezza non del tutto irreprensibile, s'era trovato anch'egli a Padova col Maggi e col Varchi, al tempo degli “Infiammati” ed era passato prima all'aristotelismo laico e poi a quello pio, seguendo la parabola dei tempi», cfr., tra l'altro, G. TOFFANIN, *Il Cinquecento*, in G. TOFFANIN, *Storia letteraria d'Italia*, Milano, Vallardi, 1965⁷, in part. pp. 530-531 (cit. a p. 530); F. CERRETA, *Alessandro Piccolomini: letterato e filosofo senese del Cinquecento*, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1960; A. DEL FANTE, *Amore, famiglia e matrimonio nell'Institutione' di Alessandro Piccolomini*, «Nuova rivista storica», 68/1984, pp. 511-526.

⁵⁰ A. PICCOLOMINI, *De la Institutione di tutta la vita de l'homo nato nobile* (ed. 1542), p. 231. Vedi anche A. PICCOLOMINI, *Della Institutione Morale* (ed. 1575), p. 547 («sono instrumenti animati, liquali piu tosto di ruggine si ricoprono, che pur un'hora ociosi si posano indarno»). Parla di «instrumenti razionali» anche don Silvano RAZZI nella sua *Economica christiana, e civile*, Fiorenza, Bartolomeo Sermanelli, 1568, p. 244, per citare un altro esempio. Significativo, in questo contesto, il fatto che Catone il Censore avesse avvicinato schiavi vecchi e malati a «ferraglie in disuso» elencando beni di vario genere che un padrone doveva vendere: «Il padrone faccia vendite all'asta: venda l'olio, se ha il prezzo alto; venda il vino, il frumento in sovrappiù, buoi invecchiati, bestiame e pecore in cattivo stato, lana, pelli, carri vecchi, *ferraglie in disuso, schiavi anziani, schiavi malaticci*; se ha qualcos'altro di superfluo, lo venda; bisogna che il capofamiglia sia per sua natura un venditore, non un compratore, CATONE IL CENSORE, *L'agricoltura*, Milano, Mondadori, 2000, p. 21, corsivo mio (devo la segnalazione a Ottavia Niccoli, che ringrazio).

⁵¹ T. TASSO, *Il padre di famiglia*, p. 537.

Per secoli, i testi relativi alla corretta gestione domestica riproposero l'idea che «il servo è uno strumento animato del padrone, senza del quale non potrebbe regger bene la sua famiglia», per dirla con le parole di un autore settecentesco, Jacopo Facciolati⁵².

Grazie a questa letteratura, una metafora di uso frequente in ponderosi tomi di filosofia, teologia e diritto⁵³ veniva calata in una precettistica che mirava a regolare in dettaglio la vita quotidiana delle famiglie e, nello specifico, i concreti rapporti tra i padroni e i loro servi. Di questi rapporti, e in particolare dell'ubbidienza richiesta ai servi e del diritto/dovere di comando attribuito ai padroni, essa costituiva anzi una giustificazione teorica. Comunque non l'unica. Ora in alternativa, ora affiancate ad essa, nei variegati testi in cui si trattava dei rapporti tra servi e padroni non mancavano, infatti, altre metafore.

Altre piste di ricerca. Tra le metafore usate per illustrare il rapporto tra i padroni e i loro servi è frequente quella della famiglia come “corpo” nel cui ambito il servitore non può che svolgere funzioni subordinate alle esigenze e direttive della “testa”, evidentemente rappresentata dal padrone. Scrive ad esempio il gesuita francese Jean Cordier, nella sua opera *La Famille Sainte* (1644), rivolgendosi retoricamente ai servitori:

«dovete voi non solamente approvare, che vi siano de Poveri, de Ricchi, de Padroni, de Servidori, de Sudditi, e di [sic] Rè, ma contentarvi ancora del luogo, che la divina provvidenza vi hà dato. Mai s'è inteso, che le mani si siano lamentate, che il Ventre s'ingrassi della lor' fatica, ò che la Bocca assaggi delicati bocconi; ò vero che esse, le quali guadagnano il tutto, non mangino cosa alcuna: Li Piedi non han giamai mormorato, per essere obligati à

⁵² J. FACCIOLATI, *Il giovane cittadino istruito nella scienza civile e nelle leggi dell'amicizia* (1740), Padova, Stamperia del Seminario, Appresso Giovanni Manfrè, 1748³, pp. 7-14. Sull'autore, professore all'Università di Padova, cfr. la voce di M. BOSCAINO in *DBI*, vol. XLIV (1994); D. FRIGO, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«economica» tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Bulzoni, 1985, pp. 44-45.

⁵³ Per un esempio di letteratura giuridica cfr. E.F. VON SOMERING, *Introductio in Universum Jus...* (ampliata e rivista da P. R. KÖNIG e J.A. AYBLINGER), Styrae, Typis Josephi Grünewald, 1714, p. 63 (1 ed. Mayr, 1697?; poi più volte ristampata, anche a Venezia nel 1735). Alcune informazioni in merito in K. LUIG, *Die Verbreitung des Naturrechts in Italien – ein Forschungsplan*, in *Zivil- und Wirtschaftsrecht im europäischen und globalen Kontext: Festschrift für Norbert Horn zum 70. Geburtstag*, a cura di K.P. BERGER, Berlin, de Gruyter Recht, 2006, pp. 1199-1214, p. 1204.



spesso passar per le Selvi, né gl'occhi per star sempre in alto sul volto, senza mai discendere al basso»⁵⁴.

Come ricorda Ottavia Niccoli⁵⁵, l'Europa medievale e moderna recepì l'immagine della società come corpo non dalla favola di Esopo o dall'apologo di Menenio Agrippa riportato da Tito Livio, ma dalla prima lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso (e spesso stravolgendone il significato)⁵⁶. Proprio una citazione paolina costituisce un altro *Leitmotiv* delle trattazioni relative ai rapporti tra servi e padroni, in particolare dei testi che spiegavano quale dovesse essere il comportamento corretto del personale di servizio (testi rivolti inizialmente a padri di famiglia, padroni e parroci, e poi sempre più spesso direttamente ai domestici)⁵⁷. Mi riferisco all'esortazione contenuta nell'epistola agli Efesini (6:5): «Servi, oboedite dominis carnalibus cum timore et

⁵⁴ J. CORDIER, *La Famille Sainte*, Paris, Sonnius et Bechet, 1644, trad. it. condotta sull'edizione francese ampliata Paris, Bechet, 1666: *La Famiglia Santa*, 3 voll., rispettivamente Macerata, Pannelli, 1674; Roma, Lazzari Varese, 1677 e 1686, vol. I, pp. 352-353.

⁵⁵ O. NICCOLI, *Immagini e metafore della società in età moderna. Lectio magistralis tenuta il 16 novembre 2010*, «Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento», 54/2011, pp. 5-29, p. 8. L'articolo citato sintetizza i risultati di un interesse, da parte di Niccoli, per le rappresentazioni della società, perseguito nel corso di tutta la sua carriera, cfr. O. NICCOLI, *I sacerdoti, i guerrieri, i contadini. Storia di un'immagine della società*, Torino, Einaudi, 1979.

⁵⁶ *Prima Lettera ai Corinzi* (12: 12-25): «¹²Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. ¹³Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. ¹⁴E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. ¹⁵Se il piede dicesse: "Poiché non sono mano, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe parte del corpo. ¹⁶E se l'orecchio dicesse: "Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe parte del corpo. ¹⁷Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? ¹⁸Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. ¹⁹Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? ²⁰Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. ²¹Non può l'occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di te"; oppure la testa ai piedi: "Non ho bisogno di voi". ²²Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; ²³e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, ²⁴mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, ²⁵perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. ²⁶Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui». In proposito Niccoli ricorda gli studi di Kantorowicz, che mostrò come da tale immagine siano derivate tanto quella della chiesa come corpo il cui capo è Cristo (o il papa) quanto quella dello stato come corpo il cui capo è il re.

⁵⁷ R. SARTI, *Obbedienti e fedeli. Note sull'istruzione morale e religiosa di servi e serve tra Cinque e Settecento*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 17/1991, pp. 91-120.

tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo»⁵⁸. Sono frequenti, inoltre, i riferimenti a un passo di San Pietro che pure richiama all'obbedienza, sollecitando a prestarla non soltanto ai padroni buoni: «Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis» (Ep. I, 2, 18).

Nell'armamentario di immagini, metafore e argomentazioni usate per descrivere il rapporto servo-padrone e/o per convincere i servitori ad accettare la loro condizione e a essere obbedienti e fedeli, molte, in effetti, sono di derivazione biblica. È il caso, ad esempio, dell'obbligo di onorare il padre e la madre previsto dal quarto comandamento. Esso è richiamato da vari autori, con un'interpretazione estensiva, per giustificare la subordinazione a tutte le persone rivestite di autorità⁵⁹.

Secondo molti autori, inoltre, la posizione dirigente e "attiva" del padrone, speculare alla posizione subordinata e "passiva" del servo, implica una precisa responsabilità del signore per il corretto comportamento dei suoi sottoposti, seppur variamente declinata a seconda dei casi⁶⁰.

⁵⁸ Tra i testi che fanno riferimento al versetto paolino cfr., per esempio, J. CORDIER, *La Famiglia Santa*, vol. I, p. 413; C. FLEURY, *Doveri dei Padroni e dei Domestici* (1688), Siena, Mucci, 1783, p. 79; A. FONTANA, *La Servitù instruita ovvero Istruzione A tutti gl'huomini, che servono, per vivere Cristianamente nella pratica del proprio Esercizio*, Milano e Bologna, F. Pisarri, 1710, p. 19 (il libretto venne probabilmente stampato per la prima volta a Milano, presso Sirtori, nel 1709; sull'autore si veda nota 69); [ANONIMO], *Istruzioni Sopra gli Obblighi sì generali che particolari d'ogni Cristiano che viva nel secolo* (1760), Venezia, Rossi, 1796, pp. 227-228 (la parte sui servitori è parzialmente copiata dai *Doveri* di C. FLEURY); IDELFONSO da BRESSANVIDO, *Istruzioni Morali sopra la Dottrina Cristiana* (1771), Genova, Olzati, 1778, 3 voll., vol. II, pp. 180 e 182, etc.

⁵⁹ Ulteriori informazioni e riferimenti bibliografici su questa e altre argomentazioni in R. SARTI, *Obbedienti e fedeli*; R. SARTI, *Zita, serva e santa. Un modello da imitare?*, in G. BARONE – M. CAFFIERO – F. SCORZA BARCELLONA (eds), *Modelli di santità e modelli di comportamento. Contrasti, intersezioni, complementarità*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1994, pp. 307-359.

⁶⁰ L'analisi del tema, di estremo interesse, esula dai confini di questo lavoro; forse sarà oggetto in futuro di uno studio specifico. Danno misura di quanto il tema fosse scottante da un lato, e complesso dall'altro, le numerose questioni che lo toccano discusse in I. BONACOSSA, *De servis, vel famulis tractatus. Vbi famulus materia theoreticè & practicè summa cum diligentia explicatur*, Venetiis, apud Damianum Zenarum, 1575. Si vedano, ad esempio, per non citarne che alcune, tra le tante, la *quaestio XXXVIII* (p. 13v), «An indebita servitia à servis facta, praesumitur à magnis dominis per metum extorta?» (risposta: sì); la LIV (p. 15v) «An servus representat personam domini?» (risposta: sì, ma con obiezioni); la LVII (pp. 16r-17r), «An dominus teneatur p[ro] famulo [...]?» (risposta: no, ma segue poi una casistica complessa e una lunga discussione; il problema peraltro è affrontato in parecchie altre *quaestiones*); la LXV (pp. 18v-19r), «Nunquid famulus praesumatur tale quid agere in domo domini, de voluntate ipsius[?]» (la prima risposta fornita, citando Alciato, è sì; segue una lunga discussione), ecc. Alcuni elementi di riflessione in merito, oltre che nei lavori citati alla nota precedente, in R. SARTI, *Ricerche sulla servitù domestica a Bologna nell'Ottocento*, tesi di laurea, Università di Bologna, a.a. 1987-1988, pp. 63-116 (cap. dedicato a *Servi e padroni nella letteratura normativa*, che copre anche l'età moderna); R. SARTI, *Dangerous Liaisons. Servants as "Children" Taught by*



I limiti dell'obbedienza. Spesso collegate al tema della responsabilità padronale, in molti testi sono poi presenti riflessioni sui limiti dell'obbedienza dovuta dai servi ai padroni. Certo, sostengono vari autori, i servi devono obbedire anche a padroni di «mali costumi», «viziosi», «molesti», «stravaganti», «increscevoli e insopportabili», «irragionevoli, intrattabili e senza pietà»⁶¹. Ma cosa devono fare quando i loro ordini sono in contrasto con i precetti cristiani? Quando c'è un conflitto tra l'obbedienza dovuta al signore terreno e quella dovuta al signore celeste? Nei testi che affrontano il problema (e non tutti lo fanno⁶²), ci sono pochi dubbi sul fatto che, in simili casi, i padroni abusino del loro potere, tradiscano il loro mandato, compiano un gesto di ribellione a Dio, fonte della loro autorità⁶³. Il tono, il rilievo e lo spazio riservati allo spinoso problema riflettono le differenti prospettive in cui si muovono i vari autori. Se alcuni glissano sull'argomento⁶⁴, altri vi si soffermano arrivando a riconoscere ai domestici un diritto/dovere alla disobbedienza e/o alla “fuga”⁶⁵. «Ah! guardatevi di

Their Masters and as “Teachers” of Their Masters’ Children (Italy and France, 16th-20th Centuries), in P. DELPIANO – R. SARTI (eds), *Servants, Domestic Workers and Children. The Role of Domestic Personnel in the Upbringing and Education of the Master’s and Employer’s Children from the Sixteenth to Twenty-first Centuries*, numero monografico di «Paedagogica Historica», 4, 43/2007, pp. 565-587. Sul principio secondo il quale «mala electio est in culpa» e sulle declinazioni giuridiche della responsabilità dei padroni per il comportamento dei domestici qualche breve accenno in R. SARTI, *Lavoro domestico e di cura: quali diritti?*, in R. SARTI (ed), *Lavoro domestico e di cura: quali diritti?*, pp. 17-131 (in part. pp. 28-29).

⁶¹ Le citazz. sono tratte, rispettivamente, da J. CORDIER, *La Famiglia Santa*, vol. I, p. 413; A. FONTANA, *La Servitù instruita*, p. 19; C. FLEURY, *Doveri*, p. 81; *Istruzioni sopra gli Obblighi*, p. 228; [B. LORDELOT], *I Doveri della vita domestica di un padre di famiglia* (1706), Napoli, Nobile, 1822 (1 ed. it. Parma, nel regal palazzo co' tipi bodoniani, 1794), p. 74; IDELFONSO da BRESSANVIDO, *Istruzioni*, p. 182. A sostegno di questa affermazione si citava spesso il versetto di S. Pietro, qui già menzionato, che recita: «Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis», Ep. I, 2, 18.

⁶² Si veda ad esempio C. PETITFRÈRE, *L'oeil du maître*, pp. 59-60.

⁶³ J. CORDIER, *La Famiglia*, vol. I, p. 413; A. FONTANA, *La Servitù*, p. 19 e p. 22; A. FONTANA, *La Donzella che serve instruita ovvero Istruzione Alle Donne, che stanno alla Servitù per vivere Cristianamente nella pratica del proprio Esercizio*, Milano e Bologna, Ferdinando Pisarri. All'insegna di S. Antonio, 1710 (ma non è la I ed.), pp. 19-20; [B. LORDELOT], *Doveri*, p. 74; *Istruzioni sopra gli Obblighi*, p. 129.

⁶⁴ Cito un esempio che mi pare particolarmente significativo, sebbene sia molto tardo. Mme Celnart, dopo aver sostenuto che il domestico deve sempre obbedire al padrone, a parte il caso di ordini contro la morale, sentenza: «hors ce cas, infiniment rare, on ne conçoit pas comment, à moins de folie, un serviteur se met en révolte contre son maître» (corsivo mio), cfr. Mme CELNART [=F.-E. Canard, dame Bayle-Mouillard], *Manuel complet des domestiques, ou l'art de former de bons serviteurs*, Paris, Librairie Encyclopédique De Roret, 1836, p. 9.

⁶⁵ R. SARTI, *Obbedienti e fedeli*, in part. p. 101; R. SARTI, *Zita, serve e santa*, in part. pp. 308-309.

ubbidirli in questi casi» – tuona ad esempio un predicatore settecentesco, rivolgendosi ai domestici⁶⁶. La questione appare particolarmente urgente nei testi (peraltro rari, nel nostro paese, in età moderna) rivolti alle serve, notoriamente oggetto di “peccaminose” attenzioni sessuali da parte dei padroni.

«Ributtate dunque per tempo, e con angelica modestia tutto ciò, che la licenziosa libertà ò della servitù, ò de figli di chi comanda vi propone, perche altrimenti perderete ciò, che perduto una volta, mai più si ritrova.

Ne mi dite, che non sapete come fare, ne come diffendervi, perche la guerra vi vien dal Padrone, perche io sò, che non vi sarà mancato chi paternamente v'avvisi l'obbligo, che in tal caso avete di partirvi sollecitamente da quella Casa, acciò non dobbiate farlo con poco vostro decoro; e se voi potendo, non uscirete, sappiate che state sempre col Demonio nell'anima, e con un piè nell'Inferno»,

si legge ad esempio in un volumetto indirizzato «alle Donne, che stanno alla Servitù per vivere Cristianamente», in cui si sottolinea «qual deve essere il vigore delle Donzelle Cristiane nel ributtare gl'assalti, e di chi serve, e di chi comanda nelle Case»⁶⁷. Da un lato, insomma, esse sono sollecitate ad obbedire:

«Dovete poi essere obbedienti a vostri Padroni [...] Padrone vuol dir Uomo, che può comandare; Serva vuol dir Donna, che deve obbedire».

Dall'altro, le si mette in guardia, almeno in certi testi, dai rischi di un'obbedienza cieca:

«se i vostri padroni si dimenticassero tanto del suo dovere, che s'inducessero a comandarvi cosa, in cui Dio potesse restare offeso, non dovete obbedire, già che in questo caso eccederebbero i termini del loro potere, e tali ordini sarebbero effetti della loro ribellione da Dio»⁶⁸.

«A Padroni così indegni, a Padrone sì scelerate fò sapere che non sono Padroni, ma Traditori» se pretendono dai loro servitori e dalle loro serve «cose che sono contrarie al comando di Dio», scrive il gesuita Fulvio Fontana, noto per le sue severe condanne di alcuni aspetti dello stile di vita nobiliare, nel corrispondente libretto rivolto «a chiunque tiene Persone al suo servizio». «Sappiate – continua – che in quel punto in cui voi ordinate una cosa contraria al volere di Dio, subito perdetes la qua-

⁶⁶ IDELFONSO DA BRESSANVIDO, *Istruzioni*, p. 183.

⁶⁷ A. FONTANA, *La Donzella che serve instruita*, pp. 17-19.

⁶⁸ *Ivi*, p. 19.



lità di Padrone, e restate privo della facoltà di comandare, & i vostri Servitori hanno diritto di non obbedirvi, perche trasgredite i termini della vostra commissione»⁶⁹. Il problema non era sentito solo nel mondo cattolico. La rigida insistenza da parte di Calvino sull'obbligo di dire sempre e comunque la verità poneva ad esempio molti servi in una difficile situazione di lacerazione tra il rispetto di tale precetto e il dovere di obbedire al padrone e di proteggerne l'onore, se e quando erano chiamati a testimoniare davanti al concistoro ginevrino⁷⁰.

La questione è cruciale. Riconoscere ai servi il diritto/dovere di non obbedire ai padroni che impartissero ordini contrari ai precetti divini significa attribuire ai servi stessi capacità di valutazione e libertà di scelta: significa cioè considerarli qualcosa di ben diverso da un mero strumento nelle mani del padrone⁷¹. Eppure la forza di attrazione dell'immagine dello strumento animato è tale che viene riproposta anche da autori che sollecitano i domestici a ubbidire ai loro signori solo nelle cose lecite. La difficoltà di staccarsi da una tradizione plurisecolare si traduce così in argomentazioni tutt'altro che lineari. Scrive ad esempio il gesuita Cordier:

«Quando Aristotele numera tutti i membri, che compongono una famiglia [...], trattando de Servi, li denomina Istromenti animati, cioè à dire, che hanno il potere di muoversi, mà

⁶⁹ F. FONTANA, *Il Padrone Instruito Overo Instruzione A Chiunque tiene Persone al suo Servizio, Per conoscere le obbligazioni, che hanno verso la propria Servitù*, Milano e Bologna, Ferdinando Pisarri, 1710 (imprimatur, seguito da reimprimatur non datato, del 10 dicembre 1705), p. 21. L'autore, il gesuita Fontana (1648-1723) fu predicatore e autore di numerose opere che lo resero famoso. Fu talvolta perseguitato per la sua severità: alcuni nobili bolognesi, per esempio, tentarono di fare proibire la vendita del suo opuscolo *Lo specchio proposto alle dame* (Bologna, 1704), perché vi ravvisavano una dura condanna del loro stile di vita. L'effetto che ottennero fu però quello di fare pubblicità al libretto. Alle sue opere (che peraltro in parte riprendevano altri autori, come il gesuita Cordier) attinse a larghe mani suo fratello Giovanni, vescovo di Cesena. Sembra che vari opuscoli il cui autore risulta suo nipote Aldigherio Fontana siano in realtà opera sua (tra questi le istruzioni per servi e serve). Aldigherio, d'altra parte, ripubblicò come propri alcuni scritti dello zio. Si veda in merito R. SARTI, *ad vocem* in DBI (vol. 48, 1997) e R. SARTI, *Obbedienti e fedeli*, pp. 95-99.

⁷⁰ K. SPIERLING, *Putting "God's Honor First": Truth, Lies, and Servants in Reformation Geneva*, «Church History and Religious Culture», 92/2012, pp. 85-103.

⁷¹ Vale la pena fare un breve cenno alla tradizione medievale di esclusione di schiavi, coloni di vario genere e curiali dal sacramento dell'ordine (*Decretum* di Graziano, distinzioni 53 e 54). Secondo Uguccio da Pisa, «tali norme intendevano escludere dai sacri ordini coloro che sono obbligati *in perpetuo* nei confronti dei loro *domini* e dunque coinvolgono i curiali, servi, liberti, ascrittizi, originari, manenti» e tutti quelli «in quorum personis dominus aliquod ius habet» (nota 40), E. CONTE, *Dai servi ai sudditi. La realitas dei contratti di status nel diritto comune*, relazione al convegno "Glosse, Summe, Kommentar", tenuto a Osna-brueck, novembre 1996.

non si muovono, che al voler'altrui [...] un Servidore [...] se è tale, qual deve essere, non farà alcuna cosa, se non gli ne darà moto la volontà del Padrone»⁷².

Poco oltre però Cordier sostiene che l'obbedienza dovuta dai servi ai padroni va prestata

«come à Dio, cioè a dire, che ella sia in cose lecite: peròche se il Padrone si dimenticasse tanto del suo dovere, che s'inducesse à comandar cosa, in cui Dio potesse restar'offeso, si deve ricusar d'obbedire, eccedendo in questo caso i termini del suo potere, e tali ordini sarebbero effetti della sua ribellione da Dio»⁷³.

È vero che quest'ultima indicazione (ripresa alla lettera, qualche anno dopo, come si è visto, in uno dei libretti rivolti alla servitù da Fontana⁷⁴) veniva fornita trattando della posizione di San Paolo, che secondo Cordier «ci apporta un'altra ragione molto migliore di quella di Aristotele, ad effetto di persuader l'obbedienza à i Servi, e la ricava dalla prima origine della dipendenza delle Creature, cioè dalla potenza di Dio»⁷⁵. Resta però il fatto che egli illustra la posizione dello Stagirita e la presenta come valida, salvo sostenere, qualche riga più in basso, una posizione con essa ben poco conciliabile.

Inseguire le argomentazioni a favore del diritto/dovere alla disubbidienza da parte dei servi e confrontarle con quelle usate nei testi che trattano dello *ius resistendi* e del diritto e/o dovere di disobbedire in ambito politico si profila come una prospettiva di ricerca feconda, che varrà la pena di perseguire in future ricerche⁷⁶. Ora è invece opportuno tornare a seguire la pista delle rivisitazioni dei temi aristotelici indicata in apertura.

⁷² J. CORDIER, *La Famiglia Santa*, vol. I, p. 412.

⁷³ *Ivi*, p. 413.

⁷⁴ Sui plagi dei Fontana cfr. la nota 69.

⁷⁵ J. CORDIER, *La Famiglia*, vol. I, pp. 412-413.

⁷⁶ In merito A. DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 307-327; A. DE BENEDICTIS - K.-H. LINGENS (eds), *Wissen, Gewissen und Wissenschaft im Widerstandrecht (16.-18. Jh)*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2003; A. DE BENEDICTIS, *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Bologna, il Mulino, 2013.



Un governo dispotico.

«Il principato del padre sopra i figli suoi si rassomiglia al governo regale [...] Il principato poi, che tiene il marito sopra la consorte [...] non à regal dominio si rassomiglia, ma ad un governo di piu huomini principali, & virtuosi; o ad un civil governo piutosto, secondo il quale coloro, che son posti ne' magistrati, non con assoluta, ma con limitata potestà governano la città all'osservantia delle leggi scritte, in questo medesimo modo al marito convien di reggere la sua consorte, salvo solamente che, dove nel governo civile hora à questi cittadini, & hora à quelli, secondo che di tempo in tempo ne' magistrati succedono, s'appartien il carico di governare: il marito, non per alcun tempo determinato, ma per tutta la vita sua dee essere nel modo, c'ho detto, superiore alla moglie: salvo se alcuna volta accadesse, che, per la poca prudentia di un'huomo, & per lo gran valore di una donna, bisognasse, che, contra l'ordine della natura, la donna reggesse l'huomo co'l suo sapere. Il dominio poi del padrone sopra i servi da ambedue le specie de' principati gia detti è diverso percioche, essendo l'uno, & l'altro di quelli tra liberi, & liberi; questo per contrario si ritrova tra libero, & servo: havendo noi già sopra dimostrato, che molti nascono per natura atti a servire; & alcuni, benche pochi, à reggere e governare. Si può adunque assomigliar questo governo signorile in qualche parte al tirannico conciosia cosa che, si come il tiranno, non obligandosi à legge alcuna; & non havendo rispetto alla salute de' sudditi, ma solamente all'utile, & al piacer suo, regge, & comanda; cosi ancora il padron nella sua famiglia, per beneficio principalmente, & utile della sua casa, con ampia potestà, dal suo voler solo dipendendo, dispone, & ordina de' servi suoi»,

scrisse il già citato nobile senese Alessandro Piccolomini nella sua *Institution morale*⁷⁷.

«Il principato del Padre sopra i Figliuoli è simile al governo Regale (...). Il principato del Marito sopra la Consorte si rassomiglia ad un governo civile, nel quale, sendo i Cittadini per la maggior parte uguali fra loro, quei che sono posti in Magistrato governano con potestà limitata dalle leggi scritte; come con potestà limitata conviene, che il Marito regga sempre la sua Consorte. Il dominio del Patrone sopra i Servitori si può in qualche modo assomigliare al governo tirannico, perche se bene il Patrone, à differenza del Tiranno, deve haver riguardo al danno del Servitore, dispone però, & ordina de i Servi suoi con ampia potestà per beneficio principalmente della sua famiglia»,

si legge nel *Breve Trattato del Governo Familiare* pubblicato nel 1609 dal nobile bolognese Pompeo Vizani (o Vizzani), autore dei *XII. libri di storia della sua patria*⁷⁸.

⁷⁷ A. PICCOLOMINI, *Della Institution Morale* (ed. 1575), pp. 487-488.

⁷⁸ P. VIZANI, *Breve Trattato del Governo Familiare Estratto dalle Institutioni Morali di Monsig. Alessandro Piccolomini, Dalla Economica Christiana Del P. Chrisostomo Iavellio, Et da altri buoni Autori*, Bologna, Heredi di Gio. Rossi, 1609, pp. 8-9. Sulla figura di Vizani storico cfr. G. FASOLI, *La storia delle storie di Bologna, «Atti e Memorie. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna»*, 1965-1968, pp. 69-91, in part. p. 82 (poi ripubblicato in G. FASOLI, *Scritti di storia medievale*, a cura di F. BOCCHI - A. CARILE - A.I. PINI, Bolo-

Forse composto non dal Vizani ma dal nobile piemontese Emanuele Tesauro⁷⁹ ed estratto, come recita il frontespizio, proprio «dalle Institutioni Morali di Monsig. Alessandro Piccolomini», oltre che «dalla Economica Christiana Del P. Chrisostomo Iavellio⁸⁰, et da altri buoni Autori», il trattatello non si poneva dunque come opera originale. Certo non era originale il modo in cui il suo autore immaginava e presentava le relazioni domestiche, e proprio questo aspetto risulta interessante per la prospettiva qui adottata.

Pur con sfumature talvolta diverse, classificazioni delle relazioni familiari analoghe a quelle qui citate sono comuni nei testi riconducibili alla tradizione letteraria dell'«economica» quali, appunto, il volume di Piccolomini e il trattatello pubblicato a Bologna. Il medico toscano Francesco Tommasi, per citare qualche altro esempio, nel suo *Reggimento del padre di famiglia*, pubblicato a Firenze nel 1580, esamina il «governo politico» del marito sulla moglie, il «reggimento reale» o «regio» del padre sui figli e il «governo» «dispotico» ovvero il «reggimento» «tirannico» del padrone sui servi⁸¹; più di un secolo e mezzo dopo, il già citato professore padovano Jacopo Facciolati, pur parlando di «Padronanza» e non di tirannia o dispotismo in relazione al governo dei servi, sostiene comunque che

«il corpo Civile è un composto d'altri corpi minori, come dicemmo, i quali altresì anno [sic] le loro parti. Il primo e più picciolo è quello, che si dice *Famiglia*. Le parti che lo compongono, sono *persone*, e *cose*. Le *persone* si riducono a tre classi, e sono marito e moglie, genitore e figli, padrone e servi [...] La prima classe contiene marito e moglie. Queste due

gna, La fotocromo emiliana, 1974) e C. CASANOVA, *La storiografia a Bologna e in Romagna*, in A. BERSELLI (ed), *Storia della Emilia Romagna*, Bologna, University Press, 1976-1980, vol. II, pp. 613-624.

⁷⁹ Secondo G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna, San Tommaso d'Aquino, 1781-1794, 9 tomi, t. 8, pp. 206-213, tale opera, postuma (Vizani era morto nel 1607), non sarebbe stata scritta da Vizani ma da «Emanuele Tesauro gentiluomo Piemontese, e fatta l'anno 1581. alli 20 Luglio, come si è trovato notato fra Mss. di Pompeo [Vizani]» (p. 211). Il presunto autore dell'operetta sarebbe dunque un Emanuele Tesauro diverso dall'omonimo gesuita torinese autore de *Il Cannocchiale Aristotelico*, nato nel 1592 e morto nel 1675.

⁸⁰ Si tratta della *Philosophia economica divina atque christiana* del domenicano Crisostomo Iavelli (o Giavelli, noto anche come Crisostomo da Casale e Canapicius, 1470 o 1472-1538), stampata in appendice alla sua *Philosophia civilis christiana*, Venetiis, per Ioannem Antonium de Vulpinis de Castro Giusfredo, Expensis vero Andreae Arrivabeni, ad signum Putei, 1540, pp. 125-244 (più sommario non numerato). Su questo autore si veda D. VON WILLE, *ad vocem* in *DBI* (vol. 62, 2004). Iavelli parla di servi come strumenti razionali a p. 138v.

⁸¹ F. TOMMASI, *Reggimento del Padre di Famiglia*, in Firenze, Nella Stamperia di Giorgio Marescotti, 1580, pp. 79-80, 128-129, 193-194.



persone formano un certo dominio civile, che si può dire Aristocratico. Imperciocchè il più perfetto, ch'è l'uomo, regge il meno perfetto, ch'è la donna; e tutti due insieme governano la famiglia. Sono egualmente liberi, ma uno diventa dipendente dall'altro per ragione del matrimonio; appunto come i Cittadini d'una stessa Repubblica per se stessi sono eguali, ma per legge uno diventa superiore all'altro, quando riceve l'incombenze, i titoli, e le insegne del magistrato [...]. La podestà paterna è simile alla regia, essendo il padre per natura superiore al figlio, come cagione di lui, e come di lui più perfetto nel modo appunto, che il Re sovrasta a' suoi sudditi [...] La terza classe [...] si forma di padrone e servo. Il servo è uno strumento animato del padrone»⁸².

L'elenco potrebbe continuare, ma credo che gli esempi forniti nel testo e in nota bastino, se mai ce ne fosse ancora bisogno, a confermare la persistenza di lunghissimo periodo delle riproposizioni e rivisitazioni del modello aristotelico⁸³.

(Più di) duemila anni di stabilità? Otto Brunner dedicò all'economica un saggio tanto noto e per certi versi stimolante quanto criticato (giustamente, a mio parere). In tale saggio egli sostenne che essa «va da Senofonte e Aristotele, attraverso la scolastica medievale, fino all'età moderna», e più precisamente fino all'Illuminismo. Intesa come «pensiero di un "mondo nobiliare"» che si basava su un fondamento contadino, sarebbe tramontata quando quel mondo, a partire dal XVIII secolo, andò frantumandosi. Brunner diede insomma dell'economica una lettura che ne enfatizzava la presa e la continuità bi-millennaria. «L'antica economica europea – scrisse – ha mantenuto il suo dominio per due millenni». Un concetto più volte ribadito⁸⁴.

⁸² J. FACCIOLATI, *Il giovane cittadino istruito nella scienza civile*, pp. 7-14.

⁸³ Qualche anno dopo la pubblicazione della prima edizione del libro di Facciolati, apparso nel 1740, veniva ad esempio proposta al pubblico italiano una traduzione «accresciuta» delle *Istitutiones oeconomicae* del benedettino austriaco Otto Aicher, professore di filosofia morale all'Università di Salisburgo (O. AICHER, *Istitutiones oeconomicae, sive Discursus morales*, Salisburgi, Typis Melchioris Haan, Typographi & Bibliopolae, 1690). Per il testo italiano cfr. O. AICHER, *Regole economiche, ovvero Discorsi morali*, Trento, Per Gianbattista Parone Stampator Vescovile, 1746. L'opera era tradotta da P. Giuseppe Antonio Maria Santini, carmelitano. L'opera si presentava divisa in tre libri, nei primi due dei quali, si leggeva sul frontespizio, «della Economia Aristotelica si contengono tutt'i principj d'un insegnamento domestico per governo d'una Famiglia». Non a caso, allora, nel libro si sosteneva che «l'imperio del Padrone ne' Servi egli è perpetuamente tirannico», e si definivano i servi stessi «quasi istromenti del Padrone» (p. 11) – «Servos, qui sunt tanquam Organa Domini», si leggeva nell'originale (p. 16). Inoltre, si assimilava la potestà del marito sulla moglie all'aristocrazia (p. 11) e se ne parlava come di imperio politico (p. 27) sostenendo, infine, che l'imperio del padre sui figlioli è cosa da re (p. 37).

⁸⁴ O. BRUNNER, *La 'casa come complesso' e l'antica 'economica' europea* (1950), in O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. SCHIERA, Milano, Vita e Pensiero, 1970, pp. 133-165, citaz. a pp.

Discostandosi dall'interpretazione brunneriana, Daniela Frigo ha invece sottolineato i tratti di originalità dell'economica cinque-secentesca rispetto alle fonti cui essa attinge. Pur sostenendo, come Brunner, che tale produzione costituisce un genere «nobiliare», la studiosa ritiene che in essa non si rispecchi un universo pressoché immobile ma, piuttosto, il «definitivo consolidarsi della società aristocratica di antico regime»⁸⁵. L'economica rappresenta pertanto a suo avviso «un luogo d'osservazione privilegiato dei quadri mentali, delle categorie culturali, dei modelli e delle idealità, ma anche del “senso comune”, di tutta un'epoca, caratterizzata sul piano politico-istituzionale dal predominio dei ceti nobiliari sui residui ordinamenti cittadini e sui più vasti istituti giuridici del contado»⁸⁶. Essa ha anche un notevole valore politico: il governo della casa che ne costituisce l'oggetto vi è infatti concepito come controllo di una sfera, quella domestica appunto, che sola permette «il pieno raccordo tra il singolo e la collettività politica»⁸⁷. Proprio l'enfaticizzazione della continuità tra sfera domestica e sfera politica costituisce, secondo Frigo, un elemento caratteristico dell'economica cinque-secentesca che anzi, nel passaggio dal primo al secondo Cinquecento, rivela «una più marcata adesione all'idea di famiglia come ambito fondamentale dell'organizzazione e dell'assetto civile: la realtà viene ora interpretata sulla base dello schema aristotelico “individuo-famiglia-città”». In tali testi, l'assetto politico non si definisce in opposizione all'ambito privato ma a partire da esso; il buon governo della città o della repubblica è teorizzato e teorizzabile «solo nella misura in cui sia stato già delineato e attuato il “buon governo” della casa»⁸⁸. La famiglia è oggetto di precetti specifici «non come realtà a sé stante, ma come tassello necessario di un mosaico più ampio»: essa è concepita come «microcosmo di

134 e 151-152. Per le critiche mosse a Brunner cfr., tra altri, C. OPITZ, *Neue Wege der Sozialgeschichte? Ein kritischer Blick auf Otto Brunners Konzept des 'ganzen Hauses'*, «Geschichte und Gesellschaft», 20/1994, pp. 88-98; V. GROEBNER, *Ausser Haus. Otto Brunner und die 'alteuropäische Ökonomik'*, «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», 46/1995, pp. 69-80; R. DÜRR, *Mägde in der Stadt. Das Beispiel Schwäbisch Hall in der Frühen Neuzeit*, Frankfurt-New York, Campus, 1995, pp. 11-22; H. DERKS, *Über die Faszination des 'Ganzen Hauses'*, «Geschichte und Gesellschaft», 22/1996, pp. 221-242; V. GROEBNER, *La forza, i concetti ed il classico. Otto Brunner letto da Gadi Algazi*, «Rivista storica italiana», 111/1999, pp. 227-234, ecc.

⁸⁵ D. FRIGO, *Il padre di famiglia*, p. 8.

⁸⁶ *Ivi*, p. 12.

⁸⁷ *Ivi*, p. 11.

⁸⁸ *Ivi*, p. 200.



relazioni analoghe ai rapporti politici»; padre da un lato e principe dall'altro vengono disegnati come figure omologhe, «rappresentanti di un potere pre-giuridico, pre-contrattuale» che trova la sua legittimazione nell'«ordine naturale»⁸⁹. In questo senso, l'economica farebbe parte «di un progetto di “costituzione” generale dell'antico regime»⁹⁰. Elemento cruciale dell'aristotelismo scolastico, tale visione del potere politico verrebbe messa in discussione dalle dottrine contrattualistiche e giusnaturalistiche, che permetterebbero di superare l'approccio naturalistico e organicistico al potere politico⁹¹.

Frigo, insomma, legge i testi dell'economica cinque-secentesca alla luce del contesto politico e sociale in cui videro la luce. Restituendoli alla storia, li smaschera come prodotto culturale contingente, «diverso e originale rispetto alle fonti antiche cui pure si ispirano»⁹². Anche l'ordine domestico (e socio-politico) che essi perseguono, dipinto come prodotto immutabile di necessità naturali e presentato perciò stesso come pienamente legittimato, appare un costrutto ideologico inventato, o quantomeno re-inventato, in un preciso momento storico e con precise finalità. Se e quanto, poi, il modello teorico “aderisca” alla realtà sociale dell'epoca è questione che esula dall'indagine di Frigo, che non si propone di «confrontare questa teorizzazione con gli sviluppi reali del potere aristocratico», pur portando alcune prove a sostegno «dell'aderenza tra modello teorico e realtà»⁹³. Agli occhi (sostanzialmente nostalgici) di Brunner, l'ordine domestico presentato dall'antica economica europea corrisponde invece senza dubbio a un effettivo ordine sociale dotato di una stabilità bi-millennaria⁹⁴.

Personalmente trovo l'approccio di Frigo più convincente di quello di Brunner. Anche la posizione della studiosa, tuttavia, suscita in me qualche perplessità. Frigo, infatti, riconduce la crescente enfattizzazione della continuità tra sfera domestica e sfera politica (a suo avviso caratteristica dell'economica cinque-secentesca) a una più

⁸⁹ *Ivi*, pp. 201-202.

⁹⁰ *Ivi*, p. 200.

⁹¹ *Ivi*, p. 206.

⁹² *Ivi*, p. 195.

⁹³ *Ivi*, 205.

⁹⁴ O. BRUNNER, *La “casa come complesso”*, pp. 138, 149-151, 163-164.

marcata adesione «allo schema aristotelico “individuo-famiglia-città”»⁹⁵. Attribuisce cioè allo Stagirita una visione che mi pare non tenga debitamente conto dei passi in cui il filosofo sottolinea le profonde differenze tra l'autorità del *paterfamilias* e quella dell'uomo di stato, tra l'amministrazione della casa e il governo della πόλις⁹⁶. In questo senso, gli autori che distinguono nettamente tra la sfera domestica e quella politica, come Paolo Caggio o Piccolomini⁹⁷, mi paiono più vicini alle posizioni aristoteliche rispetto agli autori che concepiscono la casa come una «piccola città»⁹⁸. Più che ad Aristotele, la visione che sottolinea la continuità tra le due sfere mi sembra riconducibile all'aristotelismo scolastico, come peraltro la stessa Frigo non manca di notare in altre pagine⁹⁹.

Allargando lo sguardo dall'economica cinque-secentesca a un periodo storico più lungo e a una più vasta produzione culturale, emerge, in effetti, che la tendenza ad accentuare tale continuità cominciò a manifestarsi già in epoca medievale. Se da un lato, infatti, i pensatori dell'età di mezzo dimostrarono uno straordinario interesse per la *Politica* di Aristotele, grazie in particolare alla traduzione che ne fece Guglielmo di Moerbeke (1215 ca.-1286), dall'altro ne diedero in genere letture che tendevano a enfatizzarne alcuni aspetti a scapito di altri.

Nota Pietro Costa a proposito della questione di chi sia il soggetto medievale:

«esiste, in senso proprio, non *il* soggetto, ma una molteplicità di condizioni soggettive gerarchicamente connesse. È in rapporto ad esse che si viene costituendo un soggetto “ecce-

⁹⁵ D. FRIGO, *Il padre di famiglia*, p. 200.

⁹⁶ ARISTOTELE, *Politica*, I (A), 1255b, 16-21 (vedi cap. I, nota 18).

⁹⁷ P. CAGGIO, *Iconomica nella quale s'insegna brevemente per modo di dialogo il governo familiare*, Vinegia, nel segno del Pozzo, 1552, p. 4v-5r: «il padre di famiglia de' conoscere, che differenza sia tra l'ufficio suo, e quello del Principe; così saprà, che non solo differisce il governo della repubblica dal governo della famiglia, si come le città, e le case particolari differiscono tra loro, ma che nella Repubblica sono piu quegli, che tengon lo scettro del dominio; che non sono in casa [...] tutti color, che tengono il Magistrato nella città, si dicono imperare, à cui è forza che si presti ubbidienza [...] Ma non è così nella casa il cui dominio s'appartiene à un capo solo; e quello si domanda padre di famiglia»; A. PICCOLOMINI, *Della Institution Morale* (ed. 1575), p. 491: «molto fuor di ragione si credono alcuni, che qual si voglia adunanza, ò di case, ò di borghi, ò civile, altra diversità non ritenga l'una dall'altra, che quanto comporta la moltitudine, ò maggiore ò minor di coloro, che sono in essa; come quasi una gran casa da una città picciola non differisca, cosa in vero lontana da ogni verità».

⁹⁸ G. LANTERI, *Della Economica. Trattato [...], nel quale si dimostrano le qualità, che all'uomo et alla donna separatamente convengono pel governo della casa*, Venezia, Valgrisi, 1560, p. 159.

⁹⁹ D. FRIGO, *Il padre di famiglia*, p. 206.



lente”, il *paterfamilias*, che in quanto libero, maschio e adulto detiene il potere funzionale di governare l’insieme dei rapporti che a lui fanno capo e proprio per questo viene a trovarsi in un rapporto diretto con la *civitas*»¹⁰⁰.

La definizione del soggetto attraverso asimmetriche e ordinate relazioni di potere sarebbe all’origine del fatto che le interpretazioni medievali dei passi aristotelici qui esaminati tendevano a glissare sulla distinzione tra sfera domestica e sfera pubblica, sottolineando, invece, appunto, la continuità tra l’una e l’altra:

«È proprio la definizione del soggetto attraverso la costitutiva asimmetria delle relazioni di potere che corrisponde alle aspettative del lettore medievale. Questi semmai resterà incerto di fronte all’idea aristotelica di una perfetta uguaglianza e intercambiabilità di ruoli fra cittadini, ansioso come è di connettere città e ordine, di ritrovare, nella città, la gerarchia: e, ancora, esiterà a far propria la distinzione, in Aristotele così netta, fra governo della casa e governo della città, preferendo sottolineare la continuità del passaggio dall’una all’altra sfera»¹⁰¹.

Individuare queste diverse prospettive e le precise cronologie del loro sviluppo è evidentemente rilevante al fine di cogliere i differenti modi di concepire la partecipazione dei *patresfamilias* alla vita della πόλις. Secondo Aristotele, infatti, come si è visto, la struttura fortemente gerarchica delle relazioni familiari non ha corrispettivi nella sfera politica, alla quale i cittadini partecipano su un piano di eguaglianza, distinguendosi solo per il fatto di occupare o meno cariche pubbliche¹⁰². Invece, per

¹⁰⁰ P. COSTA, *Civitas. Storia della Cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 41. G. TODESCHINI (*Come Giuda. La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna*, Bologna, il Mulino, 2011, p. 244) ricorda i sospetti, nelle città dell’Europa bassomedievale, verso chi (come appunto i servi) si trovava «ai margini della cittadinanza perché assoggettato al dominio di qualcun altro» ma «agiva tuttavia in pubblico negli ambiti creditizio o commerciale sia in quanto stipendiato che vendeva o impegnava le proprie braccia, sia in quanto piccolo o piccolissimo imprenditore».

¹⁰¹ P. COSTA, *Civitas*, p. 39.

¹⁰² Vedasi par. *Λοικία e la πόλις* del presente capitolo. Lo Stagirita ammette che l’accesso alla (piena) cittadinanza possa essere diverso a seconda dei contesti, ma comunque ne esclude coloro che, nella sfera domestica, sono soggetti al *paterfamilias*, cioè donne, figli e schiavi, cfr. in part. ARISTOTELE, *Politica*, III (I), 1274b, 32-1276a,7. Egli ritiene che i ragazzi non siano cittadini «in senso pieno» e li considera cittadini «non formati» (*ivi*, 1278a, 5-6: «οὐδὲ γὰρ οἱ δοῦλοι τῶν εἰρημένων οὐδέν, οὐδ’ οἱ ἀπελεύθεροι. τοῦτο γὰρ ἀληθές, ὡς οὐ πάντας θετέον πολίτας ὧν ἄνευ οὐκ ἂν εἴη πόλις, ἐπεὶ οὐδ’ οἱ παῖδες ὡσαύτως πολῖται καὶ οἱ ἄνδρες, ἀλλ’ [5] οἱ μὲν ἀπλῶς οἱ δ’ ἐξ ὑποθέσεως: πολῖται μὲν γὰρ εἰσιν, ἀλλ’ ἀτελεῖς»). Quanto agli schiavi, li esclude dalla cittadinanza, come si è visto (in part. *ivi*, I (A), 1255b, 16-21, vedi *supra*, cap. I, nota 18) ma, trattando di « quanti acquistarono il diritto di cittadinanza in seguito a cambiamento di costituzione » ricorda che Clistene, dopo l’espulsione dei tiranni da Atene, « iscrisse nelle tribù molti stranieri e meteci in condizione di schiavitù » (*ivi*, III (I’), 1275b, 35-38: « ἀλλ’ ἴσως ἐκεῖνο μᾶλλον ἔχει ἀπορίαν, ὅσοι [35] μετέσχον μεταβολῆς γενομένης πολιτείας, οἷον Ἀθήνησιν ἐποίησε Κλεισθένης μετὰ τὴν τῶν τυράννων

molti autori medievali e di età moderna che pure si ispirano allo Stagirita, le relazioni tra governanti e governati sono simili, o addirittura uguali, alle relazioni di autorità/dipendenza che strutturano la vita domestica, in particolare quelle tra padri e figli e quelle tra padroni e servi¹⁰³.

Non altrettanto può dirsi di donne, figli e servi, la cui relazione con la città, in *entrambe* le prospettive, è definita, in negativo, dalla loro posizione all'*interno* dello spazio domestico. Essi sono infatti esclusi dalla partecipazione alla sfera politica tanto nella visione aristotelica, che distingue nettamente le relazioni interne all'*oικία* da quelle che caratterizzano la *πόλις*, quanto nella visione di quegli autori che, pur richiamandosi spesso proprio all'autorità di Aristotele, ravvisano invece un *continuum* tra di esse. Non solo. Nelle prossime pagine cercherò di mostrare che – se si assume come punto di osservazione non la sfera politica ma la sfera domestica – un modello di (più o meno lontana) ascendenza aristotelica resiste anche nel pensiero di filosofi che contribuiscono fortemente al superamento dell'aristotelismo politico nelle sue diverse declinazioni. E mostra complessivamente una durata anche superiore all'arco bi-millenario sul quale, secondo Brunner, l'antica economia europea avrebbe esercitato il suo dominio.

Una visione (necessariamente) aristocratica o assolutista?

«Le dottrine contrattualistiche e giusnaturalistiche da Althusius a Hobbes a Locke» sono quelle che, secondo Daniela Frigo, maggiormente contribuiscono a mettere in crisi la visione del potere politico proposta dai trattati di economia del tardo Cinquecento e del Seicento, «parte integrante dell'aristotelismo scolastico»: «solo nell'elaborazione originale di questi autori – sostiene la studiosa – la “natura” del potere politico viene ricondotta a un atto della volontà umana, a una scelta razionale dettata da bisogni e necessità ben precisi. Viene allora superato l'approccio naturali-

ἐκβολήν: πολλοὺς γὰρ ἐφυλέτευσε ξένους καὶ δούλους μετοίκους»). Ritornero più avanti su questo punto (vedasi par. *Inattese aperture della democrazia ateniese*).

¹⁰³ Oltre a quanto già richiamato, vedasi in merito A.M. HESPANHA, *Carne de uma só carne: para uma compreensão dos fundamentos histórico-antropológicos de la família na época moderna*, «Análise Social», 28/1993, pp. 951-973 (in part. pp. 969-970).



stico e organicistico al potere politico, in favore di teorie basate sul contratto e sulla libera associazione; al tempo stesso l'onnipotente autorità paterna viene ad essere limitata da quegli stessi diritti di natura che giovano altresì alla delimitazione dell'autorità sovrana»¹⁰⁴.

Althusius: la moglie e la famiglia portano deferenza. Nello sviluppare la linea di indagine, individuata sopra, che assume la sfera domestica come osservatorio privilegiato, partiamo allora dagli autori indicati da Frigo. Cominciamo dal calvinista monarcomaco tedesco Althusius e interrogiamoci sul suo modo di concepire tale ambito. Scrive in merito Pietro Costa, parlando, oltre che dell'autore della *Politica methodice digesta*, anche di Bodin:

«un chiaro lascito dell'aristotelismo politico sono le pagine dedicate alla famiglia [...] Per entrambi l'ordine della società presuppone il microcosmo familiare e mantiene con esso una precisa analogia strutturale. La famiglia non si regge su una logica qualitativamente diversa da quella che governa l'ordine politico-sociale e continua a esprimere la sua tradizionale valenza 'costituzionale'»¹⁰⁵.

Sostiene, in effetti, Althusius: «Alcuni studiosi di politica, a mio giudizio, bandiscono a torto dal campo politico la dottrina della consociazione privata dei coniugi e dei consanguinei, e la attribuiscono a quello economico. Al contrario, questa consociazione è il germe di ogni aggregazione simbiotica, privata e pubblica»¹⁰⁶. Senza dubbio, la gestione del patrimonio domestico concerne l'*oeconomia*; tuttavia la vita familiare non si riduce solo a questo ma implica anche il fatto che i componenti della consociazione tra coniugi e consanguinei condividano volontariamente «beni, attività, diritti e consigli allo scopo di vivere la simbiosi domestica ed economica in modo

¹⁰⁴ D. FRIGO, *Il padre di famiglia*, p. 206.

¹⁰⁵ P. COSTA, *Civitas*, vol. I, p. 89.

¹⁰⁶ J. ALTHUSIUS U.J.D., *Politica methodice digesta*, cap. III, p. 42: «Doctrinam de consociatione privata conjugum et consanguineorum, male, meo judicio, quidam Politici ex agro politico exterminant, et oeconomico ut propriam attribuunt. Nam hae consociationes, omnis symbioticae privatae et publicae seminarium». Tanto le traduzioni italiane quanto l'originale latino, qui come nelle prossime note, sono tratti da J. ALTHUSIUS U.J.D., *La politica elaborata organicamente con metodo, e illustrata con esempi sacri e profani*, a cura e di C. Malandrino, Torino, Claudiana, 2009, 2 voll., vol. I, pp. 292-293. Nell'edizione della *Politica* curata da Malandrino, qui utilizzata, il testo latino è sulle pagine pari, la traduzione sulle pagine dispari. Le citazioni latine riportate in questa nota e in quelle successive sono dunque alle pagine pari, le traduzioni italiane riportate nel testo alle pagine dispari.

pio, giusto e vantaggioso»¹⁰⁷. Ed è «dalla politica in senso stretto», secondo Althusius, che «deriva la capacità di governare e amministrare la famiglia, che insegna che cosa i coniugi, il padre e la madre di famiglia, i servi, i servitori, i collaboratori, oppure i parenti debbano raccogliere e condividere fra loro per condurre la vita sociale privata e domestica in modo pio e giusto»¹⁰⁸. Se la capacità di governare e amministrare la famiglia rientra nel campo della politica, non tenerne conto preclude la possibilità di intendere correttamente le altre forme di «consociazione». Althusius, inoltre, polemizzando con altri autori, sottolinea che le forme di consociazione simbiotiche non sono solo pubbliche, ma anche private: queste ultime sono anzi «i semi della consociazione pubblica». Pertanto «è corretto ricondurre anche la consociazione privata al campo della politica»¹⁰⁹.

La famiglia, vista come nucleo primo della società politica, è concepita da Althusius come prodotto di un *contratto*. Ciononostante è rappresentata secondo un consolidato modello gerarchico al vertice del quale si trova il *paterfamilias*. E il cittadino *paterfamilias* è l'individuo per eccellenza, il solo che gode pienamente della *potestas* e della *libertas*¹¹⁰. Scrive l'autore della *Politica methodice digesta*: «Ogni consociazione ha due forme: una semplice e privata, l'altra mista e pubblica»¹¹¹. «La consociazione semplice e privata è quella attraverso cui, tramite un patto speciale fra alcune persone, hanno inizio la società umana e la simbiosi»¹¹². Non manca la metafora

¹⁰⁷ *Ibidem*: «Concedo, peritiam administrandi familiam et rem domesticam, ad comparandas, augendas et conservandas res familiae, mere esse oeconomicam, atque in illa esse tradendam: Sed ab hac diversa, et alia est consociatio inter conjuges et consanguineos, quae est mere politica, symbiotica et generalis, ulro citroque communicans res, operas, jura et consilia ad symbiosin domesticam et oeconomicam, pie, juste atque commode degendam».

¹⁰⁸ *Ibidem*: «Ex illa, quae est mere politica, gubernandi et administrandi familiam prudentia profiscitur, quae tradit, quid inter se conjuges, paterfamilias, materfamilias, servi, famuli et ministri, ac quid inter se cognati, ad socialem vitam privatam domesticam pie et juste transigendam, conferant et commincent».

¹⁰⁹ *Ibidem*: «Sed omnis symbiotica consociatio non est publica solum, verum etiam quaedam privata, uti domesticorum, conjugum, consanguineorum, collegarum, quae publicae consociationis seminaria. Unde sequitur, privatam consociationem recte quoque ad Politicam referri».

¹¹⁰ P. COSTA, *Civitas*, vol. I, pp. 117-118.

¹¹¹ J. ALTHUSIUS U.J.D., *La politica*, vol. I, pp. 242-243, cap. II, 1: «Consociatio omnis est duplex: una simplex, privata: altera mista, publica».

¹¹² *Ivi*, vol. I, pp. 242-243, cap. II, 2: «Simplex, privata est, qua speciali quorundam pacto, vitae societas et symbioss initur».



del corpo: «membri di questa consociazione privata sono i singoli simbiotici che si raccolgono in concordia e col proprio consenso sotto un'unica testa e un unico spirito, come membra dello stesso corpo»¹¹³. Inoltre «avviene che questa consociazione rappresenti spesso una persona sola e come tale sia considerata»¹¹⁴. Esistono due specie di questa consociazione, una naturale, l'altra civile¹¹⁵; quella «privata è la consociazione simbiotica in cui, per esigenze della condizione naturale e della necessità, i coniugi, i parenti consanguinei e quelli acquisiti si accordano per creare una comunità simbiotica»¹¹⁶. E se «per natura è caratteristica comune di tutti i viventi avere il desiderio di procreare», ne deriva che «la prima società nella vita consiste nel matrimonio, e la successiva nei figli». Da qui hanno origine famiglia e la casa comuni¹¹⁷.

Citando San Paolo¹¹⁸, Althusius aggiunge poi che «direttore e governatore degli affari comuni spettanti a questa consociazione è il marito. La moglie e la famiglia invece portano deferenza ed eseguono gli ordini»¹¹⁹. E la consociazione di coloro che «vivono sotto un unico tetto, presso una famiglia cui si sono legati con un patto, o con una promessa di lealtà, e che obbediscono al comando di un solo uomo che è il vertice e il capo della famiglia, detto padre di famiglia, padrone di casa», si può allargare a comprendere – oltre ai parenti naturali – parenti acquisiti, e poi ancora servi-tori, schiavi, uomini liberi, salariati, clienti e altre persone che forniscono a lui e alla

¹¹³ *Ivi*, vol. I, pp. 244-245, cap. II, 4: «Hujus consocionis privatae membra sunt symbiotici singuli, qui concordia, et consensu suo, colligantur sub uno capite et spiritu, tanquam membra ejusdem corporis».

¹¹⁴ *Ivi*, vol. I, pp. 248-249, cap. II, 12: «Ob jus hoc symbioticum, quod diximus, fit, ut consociatio haec saepe unam personam representet, et pro una persona reputetur».

¹¹⁵ *Ivi*, vol. I, cap. II, 13: «Species privatae et simplicis hujus consociationis sunt duae. Est enim alia naturalis, alia vero civilis».

¹¹⁶ *Ivi*, vol. I, pp. 248-248, cap. II, 14: «Privata naturalis consociatio symbiotica est, qua naturali affectione et necessitate postulante, conjuges, consanguinei et adfines in symbiosin, et communionem quandam inter se consentiunt».

¹¹⁷ *Ivi*, vol. I, pp. 260-261, cap. II, 39: «Nam natura commune omnium animantium, ut habeant libidinem procreandi. Ideo prima societas vitae in conjugio; proxima in liberis. Hinc una domus et familia».

¹¹⁸ I Tim. 3; 5, 4.8.

¹¹⁹ J. ALTHUSIUS U.J.D., *La politica*, vol. I, pp. 260-261, cap. II, 40: «Director et gubernator communium negotiorum ad hanc consociationem spectantium est maritus [...] Obsequia praestans e imperata faciens, est uxor et familia».

madre di famiglia «prestazioni professionali o servigi riguardanti la convivenza e la vita sociale»¹²⁰.

Hobbes: dopo aver fatto tale patto il vinto è un servo e non prima. Passiamo a Hobbes, spostandoci da un'opera concepita negli ambienti calvinisti tedeschi vicini alle Province Unite (allora in lotta con la Spagna), quale appunto la *Politica* di Althusius (1603)¹²¹, a un testo, il *Leviatano*, scritto a Parigi negli anni della Prima Rivoluzione inglese e del Commonwealth, e pubblicato a Londra nel 1651¹²². Pur sostenendo, per altri versi, posizioni lontanissime da quelle dello Stagirita, Hobbes – come Aristotele e gli aristotelici – parla di potere paterno e di potere dispotico¹²³.

¹²⁰ *Ivi*, vol. I, pp. 290-291, cap. III, 39: «Hisce natura consociatis et unitis hominibus affines sunt, qui vocantur domestici, sub uno eodemque tecto viventes, apud familiam, cui se federe, vel fide devinxerunt, obtemperantes imperio unius, qui familiae caput et princeps, atque paterfamilias dicitur, οἰκοδεσπότης, cujus socia est materfamilias, uxor patrisfamilias.

Domestici autem ejusmodi sunt famuli, servi, liberi, mercenarii, clientes, et omnes, qui contubernio nostro sunt juncti, familiares et conjuncti, qui una domo continentur, subjectique sunt patrifamilias et matrifamilias iisque operas praestant artificiales, vel obsequiales, pertinentes ad convictum et vitam hanc socialem».

¹²¹ Nel 1586 Althusius fu chiamato a insegnare diritto romano nella *Hohe Schule* di Herborn, accademia calvinista di recente istituzione voluta dal conte Giovanni VI di Nassau-Dillenburg, detto il Vecchio, fratello di Guglielmo d'Orange, detto il Taciturno, leader della rivolta antispagnola delle Province Unite. Negli anni successivi, Althusius svolse il ruolo di consigliere comitale e insegnò in diversi altri istituti calvinisti. Nel 1599, tornò alla *Hohe Schule* (che nel frattempo era stata trasferita a Siegen), e ne gestì il rientro a Herborn, dove nel 1603 vide la luce la prima edizione della *Politica methodice digesta*. Grazie al successo dell'opera negli ambienti calvinisti, Althusius fu chiamato come *Syndikus* a Emden, importante centro calvinista tedesco della Frisia orientale, al confine con i Paesi Bassi (non a caso considerata la "Ginevra del Nord"). Althusius sarebbe rimasto fino alla morte (1638) nella città, impegnata in una dura lotta contro i principi territoriali che tentavano di ridurre le prerogative degli ordini, di sostituire all'autogoverno cetuale una burocrazia signorile e di imporre la confessione luterana. Lì avrebbe avuto modo di mettere in pratica le sue dottrine sul diritto di resistenza e antiassolutiste e avrebbe pubblicato la seconda e la terza edizione (profondamente riviste) della *Politica* (rispettivamente 1610 e 1614), cfr. C. MALANDRINO, *Introduzione: La Politica methodice digesta di Johannes Althusius*, in J. ALTHUSIUS U.J.D., *La politica*, vol. I, pp. 7-130 (in part. pp. 11-20).

¹²² Nel 1640, Hobbes concluse gli *Elements of Law Natural and Politic*, opera che inizialmente circolò manoscritta. Essa, tra l'altro, rispondeva all'esigenza di contrastare le idee antimonarchiche. Pertanto, quando le tensioni tra il sovrano Carlo I Stuart e il Parlamento si acuirono, Hobbes, temendo per la sua vita, fuggì a Parigi e vi restò fino al 1651 lavorando, tra l'altro, al *De Cive* e al *Leviatano*, pubblicato a Londra in quell'anno. La pubblicazione del *Leviatano* gli inimicò i realisti inglesi e i cattolici francesi. Alla fine del 1651, Hobbes tornò in Inghilterra, dove ottenne la protezione del governo inglese uscito dalla Rivoluzione, vedi ad esempio T. SORRELL, [ad vocem](#), in *Encyclopaedia Britannica*.

¹²³ Il termine usato è «dominion» o «sovereignty». Spiega Hobbes: «and this kind of dominion, or sovereignty, differeth from sovereignty by institution only in this, that men who choose their sovereign do it for



Egli, tuttavia, non fonda questi poteri sulla natura, ma sul consenso, esattamente come fa per il potere del sovrano¹²⁴. Il potere paterno, infatti, pur definito come «dominio per generazione», non deriva a suo avviso dal semplice fatto che il padre genera il figlio; deriva, invece, dal «consenso del figlio»¹²⁵. Quanto al dominio dispotico del signore o padrone sul servo, l'autore del *Leviatano*, facendo un preciso riferimento critico ad Aristotele, rifiuta l'idea che ci siano servi per natura:

«So che Aristotele nel primo libro della sua *Politica* pone come fondamento della sua dottrina che gli uomini sono per natura, alcuni più disposti per comandare [...] altri per servire [...] come se i padroni e i servi non fossero stati introdotti dal consenso degli uomini, ma dalla differenza dell'ingegno, cosa che non solo è contro la ragione, ma anche contro l'esperienza. Ci sono infatti pochissimi così sciocchi da non preferire di governarsi da sé piuttosto che di essere governati da altri»¹²⁶.

Chiarito che il potere dispotico non trova il suo fondamento in una differenza naturale tra padrone e servo, Hobbes sostiene che esso è «acquisito dal vincitore allorquando il vinto, per evitare al presente il colpo della morte, pattuisce, o con parole espresse o con altri sufficienti segni della volontà, che finché gli saranno concesse la

fear of one another, and not of him whom they institute: but in this case, they subject themselves to him they are afraid of», *Leviathan*, cap. XX, *Of dominion paternal and dispotical*.

¹²⁴ Alcune interessanti considerazioni in merito in D. BAUMGOLD, *Hobbes's Political Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 93-100.

¹²⁵ T. HOBBS, *Leviatano* (1976), Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1987, cap. XX, pp. 195-196. Se contasse solo la generazione, il dominio paterno spetterebbe in misura uguale a entrambi i genitori; cosa tuttavia impossibile, secondo Hobbes, perché nessuno «può obbedire a due padroni». Nello stesso stato di natura, in cui si suppone non ci siano leggi sul matrimonio, sono pertanto talvolta presenti patti tra l'uomo e la donna volti a risolvere la questione del controllo della prole. È il caso delle amazzoni, che si sarebbero messe d'accordo con gli uomini con cui si accoppiavano per assicurare la procreazione al fine di tenere con sé solo le figlie femmine. In assenza di patti, il dominio, nello stato di natura, è invece della madre, la cui generazione è certa e che può decidere se nutrire il figlio o esporlo. In merito, e in part. sui diritti delle madri, cfr. *Ibidem* e T. HOBBS, *Elementi di legge naturale e politica* (1968), Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1985, seconda parte, cap. IV, p. 193-194 e il cap. VIII del *De Cive*.

¹²⁶ T. HOBBS, *Leviatano*, cap. XV, p. 148 (il [testo originale](#) suona: «I know that Aristotle in the first book of his Politics, for a foundation of his doctrine, maketh men by nature, some more worthy to command, meaning the wiser sort, such as he thought himself to be for his philosophy; others to serve, meaning those that had strong bodies, but were not philosophers as he; as master and servant were not introduced by consent of men, but by difference of wit: which is not only against reason, but also against experience. For there are very few so foolish that had not rather govern themselves than be governed by others». Cfr. anche gli *Elementi di legge naturale e politica*, seconda parte, cap. III, pp. 187-191 e il *De Cive*, cap. IX. Riguardo alla complessa posizione di Aristotele, cfr. cap. I, nota 1).

vita e la libertà del suo corpo, il vincitore ne avrà l'uso a suo piacimento. Dopo aver fatto tale patto il vinto è un servo e non prima»¹²⁷.

Hobbes, per il suo approccio contrattualista, è insomma molto distante dagli autori che riconducono il potere del *paterfamilias* su mogli, figli e servi a necessità naturali. Tuttavia, pur fondando tale potere diversamente, non lo mette in discussione. Anch'egli ripropone, inoltre, pur con qualche limitazione, l'analogia tra famiglia e stato. Scrive nel *Leviatano*:

«Insomma i diritti e le conseguenze del dominio, sia *paterno* che *dispotico*, sono proprio le stesse [sic] di quello di un sovrano per istituzione [...] una grande famiglia, se non fa parte di qualche stato, è in se stessa, per quanto riguarda i diritti di sovranità, una piccola monarchia, sia che la famiglia consista di un uomo e dei suoi figli, o di un uomo e dei suoi servi, o di un uomo, dei suoi figli e dei suoi servi insieme; in essa il padre o padrone è il sovrano. Ma tuttavia una famiglia non è propriamente uno stato, a meno che non abbia un potere tale, per il suo numero o per altre opportunità, da non essere soggiogata senza il rischio di una guerra»¹²⁸.

In questo senso, se da un lato le pagine sulla fondazione della sovranità comunicano l'impressione che, nella visione di Hobbes, non ci sia spazio per “poteri intermedi” tra il sovrano e i sudditi, dall'altro le pagine sul potere paterno e dispotico inducono a concludere il contrario, e si disegna una profonda differenza tra il suddito libero che «serve solo lo Stato» e il servo che «serve oltre che lo Stato anche un cittadino»¹²⁹.

¹²⁷ T. HOBBS, *Leviatano*, cap. XX, p. 197 (Nell'[originale inglese](#): «Dominion acquired by conquest, or victory in war, is that which some writers call despotical from Despotes, which signifieth a lord or master, and is the dominion of the master over his servant. And this dominion is then acquired to the victor when the vanquished, to avoid the present stroke of death, covenanteth, either in express words or by other sufficient signs of the will, that so long as his life and the liberty of his body is allowed him, the victor shall have the use thereof at his pleasure. And after such covenant made, the vanquished is a servant, and not before»). Negli *Elementi di legge naturale e politica*, pp. 188-189, si ammette anche il caso in cui non ci sia alcun patto; lo schiavo, tenuto in catene o in prigione, ha allora il diritto di liberarsi con qualunque mezzo.

¹²⁸ T. HOBBS, *Leviatano*, cap. XX, p. 199 (Nell'[originale inglese](#): «In sum, the rights and consequences of both paternal and despotical dominion are the very same with those of a sovereign by institution [...] a great family, if it be not part of some Commonwealth, is of itself, as to the rights of sovereignty, a little monarchy; whether that family consist of a man and his children, or of a man and his servants, or of a man and his children and servants together; wherein the father or master is the sovereign. But yet a family is not properly a Commonwealth, unless it be of that power by its own number, or by other opportunities, as not to be subdued without the hazard of war»). Cfr. anche *Elementi di legge naturale e politica*, seconda parte, cap. IV, p. 197 e *De Cive*, cap. VIII.

¹²⁹ T. HOBBS, *Elementi filosofici sul cittadino*, IX, 9, cit. in P. COSTA, *Civitas*, vol. I, p. 183.



Locke: il capo di una famiglia con tutte queste relazioni subordinate di moglie, figli, servi e schiavi.

«Consideriamo dunque il capo di una famiglia con tutte queste relazioni subordinate di moglie, figli, servi e schiavi riuniti sotto il governo domestico di una famiglia, la quale, qualunque somiglianza abbia, nel suo ordine, nelle sue funzioni e anche nel numero, con una piccola società politica, tuttavia ne dista molto, tanto nella costituzione del potere e nel fine»¹³⁰,

scrive Locke nel *Secondo Trattato sul Governo*, dopo aver dedicato buona parte del *Primo Trattato* a confutare le posizioni di Robert Filmer, che nel *Patriarcha*, sulla base di riferimenti scritturali, aveva sostenuto l'identità, di derivazione divina, del potere regale e del potere paterno¹³¹. I *Due Trattati* di Locke, pur verosimilmente composti anni prima, vedono la luce (anonimi) alla fine del 1689 con data 1690,

¹³⁰ J. LOCKE, *Due trattati sul governo e altri scritti politici. Patriarca di Robert Filmer* (1948), Torino, Utet, 2010, cap. VII, n. 86, pp. 286-287 (il [testo originale](#), ripreso dalla sesta edizione del 1764, suona: «Let us therefore consider a master of a family with all these subordinate relations of wife, children, servants, and slaves, united under the domestic rule of a family; which, what resemblance soever it may have in its order, offices, and number too, with a little common-wealth, yet is very far from it, both in its constitution, power and end»). Vedi anche *ivi*, n. 2, p. 228: «A questo proposito penso che non sia male se espongo che cosa intendo per potere politico, e che il potere politico di un magistrato su di un suddito si può distinguere da quello di un padre sui figli, di un padrone sul servo, di un marito sulla moglie, e di un signore sul suo servo» ([testo originale](#): «To this purpose, I think it may not be amiss, to set down what I take to be political power; that the power of a Magistrate over a subject may be distinguished from that of a Father over his children, a Master over his servant, a Husband over his wife, and a Lord over his slave»); n. 77, p. 282: «La prima società fu quella fra marito e moglie, che diede origine a quella fra genitori e figli, alla quale venne ad aggiungersi, col tempo, quella fra padrone e servo, e, sebbene queste tre potessero trovarsi, e generalmente si trovassero insieme, e non costituissero che una sola famiglia, in cui il padrone o la padrona avevano una forma di governo proprio della famiglia, ciascuna di esse o tutte insieme non giungevano a costituire la società politica» ([testo originale](#): «The first society was between man and wife, which gave beginning to that between parents and children; to which, in time, that between master and servant came to be added: and though all these might, and commonly did meet together, and make up but one family, wherein the master or mistress of it had some sort of rule proper to a family; each of these, or all together, came short of political society»).

¹³¹ R. FILMER, *Patriarcha, or the Natural Power of the Kings*, trad. it. in J. LOCKE, *Due trattati*, pp. 584-664, p. 596: «Non vedo allora come i figli di Adamo o di chicchessia possano essere liberi dalla soggezione verso i loro genitori. E dal momento che questa soggezione dei figli ai loro padri è l'origine di ogni autorità regale, per disposizione di Dio stesso, ne consegue che il potere civile è d'istituzione divina, non soltanto in generale, ma anche nella sua attribuzione specifica ai genitori più anziani» (il [testo inglese](#) di Filmer, tratto dal cap. I, 4, suona: «I see not then how the children of Adam, or of any man else, can be free from subjection to their parents. And this subjection of children being the fountain of all regal authority, by the ordination of God himself; it follows that civil power not only in general is by divine institution, but even the assignment of it specifically to the eldest parents»).

all'indomani della *Glorious Revolution*: se il *Patriarcha* è testo di riferimento dei realisti, sostenitori del diritto divino, i *Trattati* si presentano, oltre che come una confutazione di Filmer, come una giustificazione della Rivoluzione e come un'esposizione della dottrina dell'origine consensuale del governo¹³². Proprio la posizione di Locke, e non quella dei contrattualisti precedenti, rappresenta allora la vera rottura rispetto alla tradizione che aveva affermato, sia pure con argomentazioni e accenti diversi, l'analogia o addirittura l'identità tra poteri domestici e poteri politici. Trattando insieme, nel cap. XV, «dei poteri paterno, politico e dispotico» («Of Paternal, Political, and Despotical Power, considered together»), Locke spiega che il potere paterno o genitoriale («paternal or parental power») «non è altro che quello, che i genitori hanno sui figli, di governarli in vista del bene di essi, sino a che giungano all'uso della ragione», o a conoscere le leggi di natura o le leggi civili che devono rispettare. Limitato nel tempo, tale potere è circoscritto anche quanto alla sua ampiezza: non è mai potere di vita e di morte sui figli, né si estende alle loro proprietà. Esso, inoltre, è «un governo naturale» («natural government»), che «non si estende affatto ai fini e alle giurisdizioni del governo politico». Potere pre-contrattuale, è diverso dal potere politico, che «trae origine unicamente dal contratto» ed è «quel potere che ciascuno, possedendolo allo stato di natura, ha rimesso nelle mani della società, e in questa, ai governanti che la società ha stabilito sopra di sé, con la fiducia, espressa o tacita, che sia impiegato per il suo bene e la conservazione della sua proprietà»¹³³.

Come si è più volte ripetuto, Aristotele, pur intendendo l'uomo come animale intimamente politico (ζῷον πολιτικόν), aveva distinto in modo netto la sfera domestica, dominata da rigide gerarchie fondate sulla natura, dalla sfera politica, caratteriz-

¹³² Nella prefazione Locke si augura che l'opera basti «a stabilire il trono del nostro grande rinnovatore e attuale re Guglielmo, a fondare la validità del suo titolo sul consenso» (J. LOCKE, *Due trattati*, p. 73; il [testo originale](#) suona: «to establish the throne of our great restorer, our present King William; to make good his title, in the consent of the people»). Gli studi di Peter Laslett hanno convincentemente suggerito una datazione della composizione dei due trattati precedente alla *Glorious Revolution*, verosimilmente collocabile verso il 1679-1681, e rivista fino al 1683; se la datazione precisa è oggetto di discussione, c'è ampio consenso sul fatto che sia comunque precedente alla rivoluzione, cfr. P. LASLETT, *The English Revolution and Locke's 'Two Treatises of Government'*, «Cambridge Historical Journal», 12/1956, pp. 40-55; vedasi inoltre [ad vocem](#) in *Encyclopaedia Britannica*.

¹³³ J. LOCKE, *Secondo Trattato*, cap. XV, nn. 170-171, pp. 357-358, e il [testo inglese](#).



zata dalla partecipazione di cittadini liberi e uguali. Le rivisitazioni dei testi aristotelici di età medievale e della prima età moderna avevano invece spesso teorizzato un'analogia tra le due sfere, e questo non per ritrovare tra i membri dell'*oikía* l'uguaglianza tipica della *πόλις* ma, al contrario, per legittimare relazioni gerarchiche e asimmetriche nell'ambito politico. Ora Locke tornava a distinguere nettamente tra le due sfere, riconducendo la famiglia alla natura e la politica al contratto¹³⁴. E, come accennato, sviluppava la sua posizione in polemica con il *Patriarca* di Filmer¹³⁵. Per certi versi, faceva al contrario il percorso di chi aveva cercato di estendere alla politica gerarchie caratteristiche della sfera domestica. Ma, per altri versi, compiva un passo in più, dal momento che non si limitava a bandire il patriarcato dall'ambito politico, lasciando intatta, per così dire, la concezione dell'ambito domestico. Riduceva il patriarcato anche nella sfera domestica. Come si è visto, infatti, negava che il potere paterno fosse un potere di vita e di morte, e lo circoscriveva al raggiungimento della maturità dei figli. Egli, inoltre – e qui veniamo al punto che più ci interessa –, distingue nettamente tra due specie di servi, liberi e schiavi.

A suo avviso solo su questi ultimi, se catturati in una guerra giusta e legittima, il padrone esercita un potere dispotico (cioè un potere assoluto e arbitrario sulla loro stessa esistenza). Tale potere, tuttavia, non deriva dalla natura (ma su questo punto non manca qualche contraddizione), né da un contratto. Deriva invece dallo stato di guerra¹³⁶. Completamente diverso è il caso degli uomini liberi che si impiegano alle

¹³⁴ Scrive D. GOBETTI: «È attraverso la ridefinizione dei rapporti famigliari che Locke pone le basi di una separazione tra relazioni non-politiche e relazioni politiche, spezzando il *continuum* tra sociale e politico affermato dalla tradizione tomista: per Locke, infatti, gli esseri umani sono portati per natura a vivere in società, ma non necessariamente in una società politica», cfr. *Sfera domestica e sfera politica nella riflessione del pensiero politico britannico del '700*, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 17/1983, pp. 291-331 (p. 298).

¹³⁵ L. PAREYSON, *Introduzione*, in J. LOCKE, *Due trattati sul governo*, pp. 9-41, p. 9.

¹³⁶ J. LOCKE, *Secondo Trattato*, cap. XV, nn. 172-174, pp. 359-360 («In terzo luogo, il potere dispotico è il potere assoluto e arbitrario, che uno può avere su di un altro, di togliergli la vita quando vuole. Questo è un potere che non è conferito dalla natura, perché la natura non ha fatto queste distinzioni fra gli uomini, né può essere trasmesso da un contratto, perché l'uomo, non avendo neppure lui questo potere assoluto sulla propria vita, non può conferirlo ad altri, ma non può essere altro che l'effetto del rischio a cui l'aggressore espone la propria vita quando si pone in uno stato di guerra con un altro [...] i prigionieri presi in guerra giusta, e legittima, ed essi soltanto, sono soggetti a un potere dispotico, il quale, come non deriva da un contratto, così non ne produce alcuno, ma è lo stato di guerra continuato. Infatti qual contratto può farsi con un uomo che non è padrone della propria vita? A quale condizione può egli mai adempiere? E non appena si ricono-

dipendenze di un *paterfamilias* in cambio di una paga. Essi certo sono sottoposti alla disciplina della famiglia del padrone. Quest'ultimo però ha su di loro solo un potere temporaneo e limitato dal contratto intervenuto tra loro¹³⁷.

Nell'ambito della sfera domestica, così come è concepita da Locke, si possono pertanto distinguere relazioni naturali (quelle tra genitori e figli), relazioni dovute allo stato di guerra (quelle tra padroni e schiavi), relazioni contrattuali (quelle tra padroni e servi liberi) nonché relazioni al contempo naturali e contrattuali, dal momento che la «società coniugale» è «costituita da un contratto volontario fra uomo e donna» che regola un rapporto che scaturisce in primo luogo dalla tendenza naturale alla procreazione e all'allevamento della prole, pur senza stravolgere le finalità ad esso imposte dalla natura¹³⁸. Anche nel caso delle relazioni coniugali, Locke tempera

scè ch'egli è padrone della propria vita, il potere dispotico e arbitrario del suo padrone cessa. Colui ch'è padrone di sé e della propria vita ha anche diritto ad avere i mezzi di conservarla, così che appena interviene un contratto la schiavitù cessa», n. 172, p. 359; il [testo inglese](#) recita: «Thirdly, Despotical power is an absolute, arbitrary power one man has over another, to take away his life, whenever he pleases. This is a power, which neither nature gives, for it has made no such distinction between one man and another; nor compact can convey: for man not having such an arbitrary power over his own life, cannot give another man such a power over it; but it is the effect only of forfeiture, which the aggressor makes of his own life, when he puts himself into the state of war with another [...] And thus captives, taken in a just and lawful war, and such only, are subject to a despotical power, which, as it arises not from compact, so neither is it capable of any, but is the state of war continued: for what compact can be made with a man that is not master of his own life? what condition can he perform? and if he be once allowed to be master of his own life, the despotical, arbitrary power of his master ceases»). Vedi anche cap. IV, *Della Schiavitù*, nn. 22-24, pp. 244-246. Va sottolineato, tuttavia, che in un punto Locke riconduce l'assoggettamento degli schiavi catturati con guerra giusta al «diritto di natura» (si veda il testo riportato alla nota seguente).

¹³⁷ *Ivi*, cap. VII, n. 85, p. 286: «Padrone e servo sono nomi antichi come la storia, ma dati a gente di ben diversa condizione, perché un uomo libero può farsi servo di un altro col vendergli, per un certo tempo, il servizio che prende a prestare, in cambio d'una paga che riceve; il che, sebbene di solito introduca il servo nella famiglia del padrone e lo sottoponga alla normale disciplina di questa, tuttavia non conferisce al padrone se non un potere temporaneo su di lui, e non maggiore di quanto sia convenuto nel contratto intervenuto fra di loro. Ma vi è un'altra specie di servi, che con nome specifico chiamiamo schiavi, i quali, essendo prigionieri presi in una guerra giusta, sono per diritto di natura assoggettati al dominio assoluto e al potere arbitrario dei loro padroni» (il [testo inglese](#) recita: «Master and servant are names as old as history, but given to those of far different condition; for a freeman makes himself a servant to another, by selling him, for a certain time, the service he undertakes to do, in exchange for wages he is to receive: and though this commonly puts him into the family of his master, and under the ordinary discipline thereof; yet it gives the master but a temporary power over him, and no greater than what is contained in the contract between them. But there is another sort of servants, which by a peculiar name we call slaves, who being captives taken in a just war, are by the right of nature subjected to the absolute dominion and arbitrary power of their masters»).

¹³⁸ *Ivi*, cap. VII, nn. 78-80, pp. 282-284 (citaz. dal n. 78, p. 282; l'originale del brano da cui è tratta la citazione recita: «Conjugal society is made by a voluntary compact between man and woman; and tho' it con-



il patriarcato: il marito non è un monarca assoluto. Non ha potere di vita e di morte, e lascia la moglie «nel pieno e libero possesso di ciò che per contratto è suo particolare diritto». In molti casi, inoltre, la moglie ha diritto di separarsi dal marito e può avere, sui figli, un potere analogo a quello del padre¹³⁹.

Per quanto radicale, la critica di Locke al patriarcato non si spinge fino al punto di affermare la parità tra marito e moglie: essi inevitabilmente avranno talvolta dei dissidi, «ed essendo perciò necessario che si dia, in qualche posto, la decisione ultima, cioè a dire il governo, è naturale ch'essa sia dalla parte dell'uomo in quanto più capace e più forte»¹⁴⁰. Né comporta il riconoscimento dei diritti politici alle donne, implicitamente – ma indubitabilmente – escluso¹⁴¹. E i servi? Come accennato, Locke distingue, tra di essi, liberi e schiavi. Quest'ultimi, avendo perduto la libertà e i propri averi ed essendo incapaci di proprietà, a suo avviso non possono neppure «esser considerati come parte di una società civile, il cui scopo principale è la conservazione

sist chiefly in such a communion and right in one another's bodies as is necessary to its chief end, procreation; yet it draws with it mutual support and assistance, and a communion of interests too, as necessary not only to unite their care and affection, but also necessary to their common off-spring, who have a right to be nourished, and maintained by them, till they are able to provide for themselves»).

¹³⁹ *Ivi*, cap. VII, nn. 81-83, 86, pp. 284-287 (citaz. n. 82, p. 285, che nella [versione inglese](#) suona: «leaves the wife in the full and free possession of what by contract is her peculiar right»). Sul potere della madre sui figli cfr. anche i nn. 52, 53, 61, 64-66, 69-70 e 170. La seguente domanda retorica evidenzia tuttavia una precedenza del potere del padre: «Se il padre muore quando i figli sono piccoli, non debbono essi sempre per natura, durante la loro minorità, alla loro madre la stessa obbedienza che al padre quand'era in vita?» (n. 65, pp. 271-273, citaz. a p. 272; [in inglese](#): «If the father die whilst the children are young, do they not naturally every where owe the same obedience to their mother, during their minority, as to their father were he alive?»).

¹⁴⁰ *Ivi*, cap. VII, n. 82, pp. 284-285. (citaz., p. 284; [in originale](#): «it therefore being necessary that the last determination, i. e. the rule, should be placed somewhere; it naturally falls to the man's share, as the abler and the stronger»).

¹⁴¹ Importante, in questo senso, accanto ad altri punti, la seguente domanda retorica volta a confutare Filmer (*ivi*, cap. VI, n. 65, pp. 271-273, citaz. a p. 272): «E si dirà per questo [cioè perché i figli devono alla madre la stessa obbedienza che al padre, in caso di morte di quest'ultimo], che la madre ha potere legislativo sui figli, ch'essa può stabilire norme fisse, che siano sempre obbligatorie [...] o può costringere all'osservanza di queste norme con punizioni capitali? perché questo è il potere del magistrato, del quale il padre ha poco più che l'ombra» ([in originale](#): «will any one say, that the mother hath a legislative power over her children? that she can make standing rules [...] or can she enforce the observation of them with capital punishments? for this is the proper power of the magistrate, of which the father hath not so much as the shadow»). Su questa *reductio ad absurdum* cfr. S. MOLLER-OKIN, *Women in Western Political Thought* (1979), Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 200-201.

della proprietà»¹⁴². Della partecipazione politica dei servi liberi, egli, invece, *apertis verbis* non dice nulla. Gli interpreti del suo pensiero sono pertanto divisi: secondo alcuni, egli estenderebbe la partecipazione e il suffragio a tutti i maschi adulti, mentre, secondo altri, i *servants* ne rimarrebbero esclusi. Una puntuale disamina delle argomentazioni l'uno dell'altro necessiterebbe di un saggio a se stante¹⁴³; personalmente trovo la posizione di chi ritiene che egli non riconoscesse ai *servants* il diritto di voto¹⁴⁴, almeno in tempi normali, più coerente con l'impostazione complessiva del pensiero lockiano¹⁴⁵.

¹⁴² J. LOCKE, *Secondo Trattato*, cap. VII, n. 85, p. 286 (il [brano](#) dal quale è tratta la citazione recita: «These men having, as I say, forfeited their lives, and with it their liberties, and lost their estates; and being in the state of slavery, not capable of any property, cannot in that state be considered as any part of civil society; the chief end whereof is the preservation of property»).

¹⁴³ Una breve rassegna delle diverse posizioni si trova ad esempio nel saggio di R. BECKER, *The Ideological Commitment of Locke: Freeman and Servants in the in the Two Treatises of Government*, «History of Political Thought», 13/1992, pp. 631-656.

¹⁴⁴ Ad esempio C.B. MACPHERSON, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke* (1962), Milano, Mondadori, 1982, in part. pp. 253, 284, 292; C.B. MACPHERSON, *Servants and Labourers in Seventeenth-century England*, in C.B. MACPHERSON, *Democratic Theory: Essays in Retrieval*, Oxford – New York, Oxford University Press, 1973, pp. 207-223 (in part. pp. 220-221); P. LASLETT, *Market Society and Political Theory*, «Historical Journal», 7/1964, pp. 150-154; P. LASLETT, *Il mondo che abbiamo perduto. L'Inghilterra prima dell'era industriale* (1965), Milano, Jaca Book, 1979, pp. 207-208; D. GOBETTI, *Sfera domestica e politica*, in part. p. 303; D. GOBETTI, *Private and Public: Individuals, households and body politic in Locke and Hutcheson*, New York, Routledge, 1992, pp. 66-105; R. BECKER, *The Ideological Commitment of Locke*, «History of Political Thought», 13, 4/1992, pp. 631-656 (non sempre convincente, nonostante l'argomento principale sia condivisibile). Nell'illustrare la posizione di Locke, Laslett ricorda quella di «one of Locke's associates», il suo amico James Tyrrell, il quale «did get into a position where this possibility [cioè il suffragio universale] crossed his path, but it will be seen how peremptorily he dismissed it» (cito dalla prima edizione inglese di *The World We Have Lost*, London, Methuen, 1965, repr. 1968, p. 180, ritenendo le parole di Laslett più efficaci nella versione originale che nella traduzione italiana, cfr. *Il mondo che abbiamo perduto*, p. 208). Segue una citazione da Tyrrell che è certamente interessante, ma non è forse quella che meglio illustra le sue idee in merito. Tra le molte che si potrebbero trarre da tale autore, il quale dedica molto spazio a servi e schiavi (e perciò meriterebbe una trattazione più ampia), trovo particolarmente interessante [la seguente](#): «though a Democracy may be defined to be that kind of Government where the suprem power is in a Council or Assembly consisting of all the Citizens: And although it does not less concern the Women and Children in that kind of Government to be happier than in others, yet who ever thought it a new sort of Commonwealth, and not a perfect Democracy, though Women, Children, and Slaves were excluded the publick Councils and Assemblies? And therefore if it be esteemed a perfect Democracy (and was so at *Athens*, which all must grant to have been so) where onely Free men, or at their own dispose, and such who were supposed at first to have by their meeting together instituted this Government, which is likewise continued by those who have succeeded into their Places and Rights: I see no reason why these should not be looked upon as representing the whole promiscuous body of the People [...]. For it is likely that Commonwealths were first instituted by Fathers of Families, having Wives, Children, and Slaves under their Domestick Government; whom nevertheles they would neither equal with



Insomma, Althusius, Hobbes e Locke, benché accomunati dal fatto di ritenere che il fondamento della sovranità risieda in un patto, si differenziano poi radicalmente gli uni dagli altri tanto nella valutazione degli esiti di questo patto quanto nel modo di concepire il potere del *paterfamilias* e i suoi rapporti con il potere politico. Al contempo tuttavia, si trovano d'accordo nell'escludere dalla partecipazione politica le persone che all'autorità del *paterfamilias* sono sottoposte. O meglio: donne, bambini e schiavi sono senz'altro esclusi da tutti e tre i filosofi. Permane invece qualche dubbio circa le idee di Locke sui servi liberi: dubbio che tuttavia mi pare correttamente risolto a favore dell'esclusione alla luce del fatto che la sua critica sfocia in un ridimensionamento ma non in un superamento del patriarcato¹⁴⁶; che l'importanza da lui attribuita alla conservazione della proprietà nella costituzione e sussistenza della società politica non può che implicare una drastica limitazione dei

themselves, by admitting them to a Vote in the Government, neither yet would abdicate their power over them», Cfr. J. TYRRELL, *Patriarcha non monarcha. The patriarch unmonarch'd: being observations on a late treatise and divers other miscellanies, published under the name of Sir Robert Filmer baronet. In which the falseness of those opinions that would make monarchy jure divino are laid open: and the true principles of government and property (especially in our kingdom) asserted*, London, Richard Janeway, 1681 (anche questo testo costituisce chiaramente una risposta a Filmer).

¹⁴⁵ Varie pagine di Locke, e in particolare la pagina conclusiva del *Secondo Trattato* (cap. XIX, n. 243, p. 412), mi sembra prevedano una distinzione tra tempi normali, durante i quali il rinnovamento del potere legislativo non implica affatto il ricorso al popolo nella sua totalità, e tempi eccezionali, nei quali la cattiva condotta di chi ha autorità comporta un ritorno del potere alla società: in tal caso «il popolo ha diritto di agire come sovrano e di continuare il legislativo in sé o di istruirlo in una nuova forma o porlo sotto la forma antica, in nuove mani, come meglio giudica». A meno che il potere legislativo non sia stato costituito come potere temporaneo: nel qual caso, il potere torna al popolo quando spira il termine stabilito. Mi pare insomma che Locke non escluda a priori il ricorso al suffragio universale a scadenze precise, ma non lo consideri la forma "normale" di rinnovo del potere legislativo. Tuttavia, fiumi di inchiostro sono stati versati per interpretare queste ed altre pagine, e non saranno certo queste mie rapide considerazioni a dirimere la questione. Il [testo originale](#) suona: «To conclude, the power that every individual gave the society, when he entered into it, can never revert to the individuals again, as long as the society lasts, but will always remain in the community; because without this there can be no community, no common-wealth, which is contrary to the original agreement: so also when the society hath placed the legislative in any assembly of men, to continue in them and their successors, with direction and authority for providing such successors, the legislative can never revert to the people whilst that government lasts; because having provided a legislative with power to continue for ever, they have given up their political power to the legislative, and cannot resume it. But if they have set limits to the duration of their legislative, and made this supreme power in any person, or assembly, only temporary; or else, when by the miscarriages of those in authority, it is forfeited; upon the forfeiture, or at the determination of the time set, it reverts to the society, and the people have a right to act as supreme, and continue the legislative in themselves; or erect a new form, or under the old form place it in new hands, as they think good».

¹⁴⁶ D. GOBETTI, *Private and Public*, p. 74.

diritti di chi non è proprietario (e i servi paiono essere appunto concepiti come tali in alcune pagine, almeno, della sua opera)¹⁴⁷; che i servi liberi, sebbene distinti dagli schiavi, sono comunque anch'essi classificati come *servants* e, sia pur per un tempo limitato e su base contrattuale, sono sottoposti alla «normale disciplina» della famiglia del padrone¹⁴⁸: una normalità che, all'epoca, generalmente implica l'esclusione dal suffragio di coloro che, pur essendo *free men*, cioè uomini liberi, non sono *freemen*, cioè persone indipendenti e dotate dei diritti politici¹⁴⁹.

Il fascino del patriarca e la scelta del servo. La distinzione liberi e servi è riproposta anche nel disegno costituzionale elaborato da James Harrington per la Repubblica di Oceana, isola solo parzialmente immaginaria che in realtà allude all'Inghilterra (1656). Harrington divide il popolo in cittadini o *freemen* e servi (*servants*), precisando che è servo chi non è in grado di vivere in modo indipendente, ma solo finché si trova in tale condizione. Il primo degli ordini in cui si articola la po-

¹⁴⁷ Si veda in particolare *Primo Trattato*, in J. LOCKE, *Due trattati sul governo*, cap. IV, n. 43, p. 116: «Quand'anche si facesse un uso così perverso della benedizione che Dio ha su alcuni versato con mano generosa, quand'anche si fosse a tal punto crudeli e privi di carità, tuttavia nemmeno in quel caso ne risulterebbe dimostrato che la proprietà della terra conferisce autorità sulle persone degli uomini, ma soltanto che tale autorità può essere conferita dal contratto, poiché l'autorità del ricco proprietario e la soggezione del povero mendicante non hanno avuto origine dal possesso del signore, ma dal consenso del povero, il quale ha preferito essergli soggetto che morire di fame» (il [testo inglese](#), tratto dall'edizione londinese del 1764, suona: «Should any one make so perverse an use of God's blessings poured on him with a liberal hand; should any one be cruel and uncharitable to that extremity, yet all this would not prove that propriety in land, even in this case, gave any authority over the persons of men, but only that compact might; since the authority of the rich proprietor, and the subjection of the needy beggar, began not from the possession of the Lord, but the consent [sic] of the poor man, who preferred being his subject to starving»). Si veda in merito anche D. GOBETTI, *Private and Public*, p. 74 e p. 83, che tra l'altro apporta ulteriori argomentazioni a favore dell'interpretazione che vuole i *servants* esclusi dal diritto di voto. Si ricordi, inoltre, che nel progetto di [costituzione per la Carolina](#) scritto da Locke (1669) il voto attivo e passivo è riservato ai proprietari: «Seventy-one. There shall be a parliament, consisting of the proprietors or their deputies, the landgraves, and caziques, and one freeholder out of every precinct, to be chosen by the freeholders of the said precinct, respectively. They shall sit all together in one room, and have every member one vote. Seventy-two. No man shall be chosen a member of parliament who has less than five hundred acres of freehold within the precinct for which he is chosen; nor shall any have a vote in choosing the said member that hath less than fifty acres of freehold within the said precinct».

¹⁴⁸ J. LOCKE, *Secondo Trattato*, cap. VII, n. 85, p. 286. In merito C.B. MACPHERSON, *Servants and Labourers*, p. 220.

¹⁴⁹ P. LASLETT, *Il mondo che abbiamo perduto*, pp. 208-209; R. BECKER, *The Ideological Commitment of Locke*, p. 644.



polazione di Oceana distribuisce infatti, «the people into freemen or citizens, and servants, while such; for if they attain unto liberty, that is to live of themselves, they are freemen or citizens»¹⁵⁰.

Harrington è un esponente del repubblicanesimo secentesco inglese che si rifa esplicitamente a Machiavelli e agli ideali repubblicani rinascimentali. A conferma della diffusione, tra i pensatori di ispirazione contrattualista, di una visione gerarchica della famiglia, al vertice della quale sta il capofamiglia, unico suo rappresentante dotato di diritti di cittadinanza, si può citare anche Pufendorf, il quale scrive:

«Quo modo foeminae, pueri et servi cives forent. Mihi videtur, cum civitas constituatur ex submissione voluntatum uni nomini vel concilio facta, cives primario illos esse, quorum pactis civitas initio coaluit, aut qui in horum locum successerunt. Id quod cum fecerint patresfamilias, igitur his praecipue civium nomen competere iudicaverim; foeminis autem, pueris et servis, quorum voluntates iam sub voluntate patrisfamilias continebantur, nonnisi consequenter, quatenus et ipsi communi civitatis protectione, et quibusdam iuribus eo nomine fruuntur»¹⁵¹.

Insomma, la portata innovativa del contrattualismo secentesco si ferma, per certi versi, sulla soglia di casa. Non arriva a varcarla. Che la famiglia sia una comunità profondamente gerarchizzata e che l'accesso alla sfera politica non possa prescindere dalla posizione dei singoli nella sfera domestica sono convinzioni tanto radicate da resistere anche alle profonde e diversificate innovazioni che molti autori, nel corso del secolo, apportano alla riflessione. E questo nonostante il fatto che tali innovazioni non manchino, per altri versi, di coinvolgere anche i modi di concepire le relazioni nell'ambito domestico e il potere del *paterfamilias*: ché certo non è la stessa cosa – sia ben chiaro – parlare di schiavi per natura o, invece, di servi liberi, sottoposti all'autorità e alla disciplina del padrone solo nei termini e per il tempo stabilito da un contratto, per non citare che un esempio relativo alla questione che qui maggiormente interessa.

¹⁵⁰ J. HARRINGTON, *The Commonwealth of Oceana and A System of Politics*, a cura di J.G.A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 75.

¹⁵¹ S. PUFENDORF, *De jure naturae et gentium* (1672), cap. VII, 2, 20, p. 153 (riproduzione digitale dell'edizione Farancofurti & Lipsiae, Ex Officina Knochiana, 1744).

A questo proposito, non si può fare a meno di notare che – mentre l'esclusione dalla sfera politica di uomini ritenuti schiavi per natura è fondata su un argomento "forte" – quella dei servi liberi per certi versi sembra più ardua da motivare. Detto altrimenti: se si assume, con Aristotele, che la sfera politica sia l'arena dove si confrontano individui liberi e uguali e che esistano uomini per natura schiavi, cioè inferiori ai loro padroni e privi di libertà, va da sé che gli schiavi siano esclusi dalla politica. Se invece si assume che servi e padroni siano per natura uguali, trovare argomenti che giustifichino l'esclusione dei servi può apparire più difficile, soprattutto quando la disuguaglianza tra il signore e il suo servo sia considerata conseguenza passeggera di un accordo temporaneo, come appunto avviene nel caso dei servitori liberi. Tale esclusione risulta così ricondotta a inveterate e vischiose tradizioni e/o a rapporti di forza che il servo deve accettare, consensualmente o *oborto collo*. Quanto più, tuttavia, si pone in primo piano il contratto intervenuto tra le due parti, e si sorvola sulle circostanze che hanno indotto la parte più debole ad accettarlo, tanto più si sposta l'origine del rapporto servo-padrone da un fatto presentato come "oggettivo" (la differenza "naturale" tra due individui; lo stato di guerra) a una precisa "scelta". Il servo, un tempo visto come strumento passivo nelle mani del padrone, finisce per essere considerato come attivo e volontario responsabile del suo asservimento e delle conseguenze che esso porta con sé. La sua stessa scelta è, allora, il "nuovo" argomento forte che ratifica e giustifica la disuguaglianza.

Pur variamente legittimata, la visione della sfera domestica come ambito gerarchizzato nel cui seno viene preconstituita la possibilità di godere, o meno, di diritti politici resiste d'altronde anche in autori che superano l'impostazione contrattualista. La condivide addirittura Spinoza, la cui ricerca mira a stabilire quale sia il sistema politico «in grado di offrire i più ampi margini di crescita per la potenza della moltitudine» e – per quel che consente di stabilire il *Trattato politico* (1677), interrotto dalla morte dell'autore –, individua nella democrazia «la più ampia possibilità di inclusione non autoritaria»¹⁵². Trattando della democrazia, anch'egli esclude

¹⁵² A. PANDOLFI, *Spinoza*, in A. PANDOLFI (ed), *Nel pensiero politico moderno*, Roma, Manifestolibri, 2004, pp. 233-275 (p. 269 e p. 274).



infatti i servi (così come le donne e i bambini) dall'elettorato attivo e passivo. Giustifica l'esclusione alla luce della loro mancanza di indipendenza, con un richiamo esplicito alla definizione, prevista al diritto romano, del *civis* come persona *sui iuris* in opposizione a coloro che sono *alieni iuris* – salvo che nel diritto romano la definizione, che si riferiva allo *status familiae*, indicava ogni soggetto che godeva di autonomia familiare: anche le donne, pur escluse dalla partecipazione alla vita politica, potevano essere *sui iuris*¹⁵³.

Scrive Spinoza:

«Da quanto detto nell'art. precedente risulta chiaro che possiamo concepire diversi generi di potere democratico; ma il mio intento non è di trattare di ciascuno di essi, bensì unicamente di quello in cui assolutamente tutti coloro che sono sottoposti solo alle patrie leggi e inoltre sono soggetti solo a sé [*sui iuris* nel testo latino, *n.R.S.*] e vivono onestamente, hanno diritto di voto nel consiglio supremo e di accesso alle cariche pubbliche. Dico espressamente coloro che *sono sottoposti solo alle patrie leggi*, per escludere gli stranieri che si suppone siano sottoposti ad altro potere. Ho aggiunto inoltre che, oltre ad essere sottoposti alle leggi, siano però per il resto *soggetti solo a sé* [*sui iuris* nel testo latino, *n.R.S.*], per escludere le donne e i servi, che sono in potestà degli uomini e dei padroni, e anche i figli e i pupilli, sottoposti alla potestà dei genitori e dei tutori. Ho detto infine *e vivono onestamente*, affinché fossero in primo luogo esclusi coloro che sono disonorati per un crimine o per un genere di vita vergognoso»¹⁵⁴.

Questa convergenza su una visione gerarchica della famiglia da parte di autori tanto diversi e a partire da argomentazioni tanto differenziate, permette di affrontare quello che è, qui, il punto cruciale. L'enfatizzazione dell'analogia o dell'identità tra potere del *paterfamilias* e potere politico appare funzionale alla difesa di approcci e interessi ora aristocratici e nobiliari (come avviene nel caso di molti testi riconducibili al filone dell'economica), ora decisamente assolutisti (come nei casi, pur per altri versi lontanissimi, di Filmer e Hobbes). In modo speculare, l'enfatizzazione dell'intrinseca differenza tra di essi appare in genere funzionale alla difesa di punti di vista che, con definizioni piuttosto approssimative, possiamo definire anti-assolutisti e/o democratici – comunque aperti a una partecipazione ampia dei cittadini, visti

¹⁵³ C. FAYER, *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, L'«Erma» di Bretschneider, 2005, *passim*.

come tendenzialmente liberi e uguali, alla vita politica (e lo si vedrà meglio nel prosieguo del discorso)¹⁵⁵.

Nihil sub sole novi, si dirà: Aristotele stesso non aveva forse sottolineato, come si è ricordato, che «l'autorità del padrone e dell'uomo di stato non sono la stessa cosa» e che sebbene moglie e figli, a differenza degli schiavi, siano liberi, «l'amministrazione della casa è comando d'un solo (e infatti tutta la famiglia è retta da uno solo) mentre l'autorità dell'uomo di stato si esercita su liberi ed eguali»¹⁵⁶? E qui sta il punto: che la famiglia sia una comunità strutturata lungo precise gerarchie (sia pur variamente fondate e concepite in modo ora più rigido, ora meno) è un dato che non viene messo in discussione da nessuno degli autori analizzati. Assumendo la sfera domestica come sede di relazioni necessariamente asimmetriche tra superiori e inferiori, coloro che intendono difendere una visione anti-assolutista e/o democratica non possono allora che distinguere nettamente tra le due sfere per affermare la sostanziale lontananza della dialettica politica dalle gerarchie domestiche, salvo tuttavia il fatto di ammettere nell'agone politico solo coloro che di tali gerarchie si trova-

¹⁵⁴ B. SPINOZA, *Trattato Politico*, a cura di L. PEZZILLO, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 111. In merito S. VISENTIN, *La libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spinoza*, Pisa, ETS, 2001, pp. 405-406; A. MATHERON, *Femmes et serviteurs dans la démocratie spinoziste*, «Revue Philosophique», 2/1977, pp. 181-200 e in S. HESSING (ed), *Speculum Spinozanum*, London, Routledge – Boston, Kegan Paul, 1977, pp. 368-386; ripubbli. in A. MATHERON, *Anthropologie et Politique au XVIII^e siècle. Études sur Spinoza*, Paris, Vrin, 1986, pp. 181-200; ora tradotto da A. Pardi con il titolo *Donne e servitori nella filosofia di Spinoza*, in A. MATHERON, *Scritti su Spinoza*, Milano, Ghibli, 2009, pp. 19-38. Il testo latino suona: «Ex dictis in praeced. Art. patet, nos posse imperii Democratici diversa genera concipere, sed meum institutum non est de unoquoque, sed de eo solummodo agere, in quo omnes absolute, qui solis legibus patriis tenentur, et praeterea sui juris sunt, honesteque vivunt, jus suffragii in supremo Concilio habent, muneraque imperii subeundi. Dico expresse, qui solis legibus patriis tenentur, ut peregrinos secludam, qui sub alterius imperio esse censentur. Addidi praeterea, quod, proeterquam quod legibus imperii teneantur, in reliquis sui juris sint, ut mulieres, et servos secluderem, qui in potestate virorum, et dominorum, ac etiam liberos et pupillos, quamdiu sub potestate parentum, et tutorum sunt. Dixi denique, honesteque vivunt, ut ii apprimè secluderentur, qui ob crimen, aut aliquod turpe vitae genus infames sunt» (questo il [testo latino](#), digitalizzazione del *Tractatus Politicus* (1677) in *Opera, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften*, a cura di C. GEBHARDT, Heidelberg, Carl Winters Universitaetsbuchhandlung, 1972, vol. III, pp. 269-360).

¹⁵⁵ Scrive D. GOBETTI (*Sfera domestica e politica*, p. 303): «Locke raggiunge dunque il suo obiettivo – dimostrare che lo stato di natura è uno stato sociale e pacifico; dimostrare che non esistono in natura disegualanze tali da giustificare l'assegnazione del potere politico ad un individuo piuttosto che a un altro – scindendo le due parti del problema, separando nettamente rapporti sociali e rapporti politici e iscrivendo il controllo del superiore sull'inferiore nelle relazioni sociali come uno degli elementi attraverso i quali si autoregolano, sono cioè relazioni pacifiche».

¹⁵⁶ ARISTOTELE, *Politica*, I (A), 1255b, 16-21 (vedi cap. I, nota 18).



no ai vertici. Chi, invece, vuole enfatizzare il potere del sovrano spesso attribuisce ai governanti, nella sfera politica, un potere analogo, se non identico, al potere paterno e dispotico del *paterfamilias*, glissando sulla separazione tra sfera domestica e politica. Ora legittimata dall'autorità di Aristotele, ora ricondotta direttamente a presunte leggi naturali senza la mediazione dello Stagirita, ora fondata sul testo biblico, a livello teorico tale concezione patriarcale della famiglia mostra una tenuta più che bi-millennaria. Come ricorda Costa, anche le elaborazioni giusnaturalistiche settecentesche assumeranno come soggetto politico «il *paterfamilias* della società di antico regime», «vertice di una piramide di poteri ed obbedienze»¹⁵⁷.

Peraltro, pure un filosofo come Montesquieu considerava le gerarchie domestiche indispensabili al mantenimento dell'ordine sociale: tra le conseguenze funeste e destabilizzanti dell'affermarsi di uno spirito di uguaglianza estrema, egli citava proprio il venir meno del rispetto dei giovani nei confronti dei vecchi e dei figli nei confronti dei padri, della deferenza delle mogli verso i mariti, dell'obbedienza degli schiavi¹⁵⁸ ai padroni. «Que si l'on n'a pas du respect pour les vieillards, on n'en aura pas non plus pour les pères; les maris ne méritent pas plus de déférence, ni les maîtres plus de soumission». «Les femmes, les enfants, les esclaves n'auront de soumission pour per-

¹⁵⁷ P. COSTA, *Civitas*, vol. I, p. 560.

¹⁵⁸ Per certi versi, è sorprendente che Montesquieu parlasse di schiavi, e nei termini di una sorta di elemento tipicamente presente in una famiglia, se si considera il numero limitato di schiavi presenti in Europa e la sua stessa condanna della schiavitù. Si veda in part. MONTESQUIEU, *L'Esprit des lois*, Livre quinzième, *Comme les lois de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat*, Chapitre I, *De l'esclavage civil*, «L'esclavage proprement dit est l'établissement d'un droit qui rend un homme tellement propre à un autre homme, qu'il est le maître absolu de sa vie et de ses biens. Il n'est pas bon par sa nature: il n'est utile ni au maître ni à l'esclave; à celui-ci, parce qu'il ne peut rien faire par vertu; à celui-là, parce qu'il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu'il s'accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu'il devient fier, prompt, dur, colère, voluptueux, cruel». Cito dall'edizione elettronica condotta sull'edizione Genève, Barillot, 1758 da Jean-Marie Tremblay. Va tuttavia notato che nel procedere del ragionamento Montesquieu si rivela meno radicale di quanto queste parole potrebbero lasciar pensare, distinguendo tra contesti politici e geografici diversi, dicendosi comunque contrario ad una abolizione della schiavitù generalizzata e immediata, etc. cfr. C. BIONDI, *Ces Esclaves sont des hommes. Lotta abolizionista e letteratura negrofila nella Francia del Settecento*, Pisa, Editrice Libreria Goliardica, 1979, in part. pp. 114-137; D.J. SCHAUB, *Montesquieu on Slavery*, «Perspectives on Political Science», 34/2005, pp. 70-78. Questo ha dato adito a molte polemiche sul suo ruolo (e più in generale su quello dell'Illuminismo) nella lotta alla schiavitù, cfr. P. DELPIANO, *La schiavitù in età moderna*, pp. 82-83, con riferimenti bibliografici (pp. 143-145). Per un breve esempio di tali critiche cfr. L. SALA-MOLINS, *Le Code Noir, les Lumières et nous*, in V. LANGE-EYRE (ed), *Mémoire et droits humains. Enjeux et perspectives pour les peuples d'Afrique et des Amériques*, Lausanne, Editions d'en bas, 2009, pp. 36-40.

sonne. Il n'y aura plus de mœurs, plus d'amour de l'ordre, enfin plus de vertu». Il vero spirito di eguaglianza (lontano dallo spirito di eguaglianza estrema come il cielo dalla terra) non implicava certo che tutti comandassero e nessuno obbedisse ma, al contrario, che si obbedisse e comandasse ai propri eguali. La differenza tra una democrazia regolata e una che tale non era consisteva a suo avviso nel fatto che nella prima si è uguali in quanto cittadini, mentre nella seconda si annullano le specificità dei ruoli di magistrato, padre, marito e padrone: «Telle est la différence entre la démocratie réglée et celle qui ne l'est pas, que, dans la première, on n'est égal que comme citoyen, et que, dans l'autre, on est encore égal comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme père, comme mari, comme maître»¹⁵⁹. Insomma, per dirla con una *boutade*, agli occhi del filosofo che tanto avversava il dispotismo politico e il dispotismo domestico orientale, in casa un certo dispotismo risultava comunque necessario, e l'auspicata divisione dei poteri non riguardava il potere del *paterfamilias* nel suo triplice ruolo di marito, padre e padrone¹⁶⁰.

¹⁵⁹ MONTESQUIEU, *L'Esprit des lois, Livre huitième, De la corruption des principes des trois gouvernements*, Chapitre II, *De la corruption du principe de la démocratie*: «Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême, et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. Pour lors le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir même qu'il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le sénat, exécuter pour les magistrats, et dépouiller tous les juges. Il ne peut plus y avoir de vertu dans la république. Le peuple veut faire les fonctions des magistrats: on ne les respecte donc plus. Les délibérations du sénat n'ont plus de poids; on n'a donc plus d'égards pour les sénateurs, et par conséquent pour les vieillards. Que si l'on n'a pas du respect pour les vieillards, on n'en aura pas non plus pour les pères; les maris ne méritent pas plus de déférence, ni les maîtres plus de soumission. Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage: la gêne du commandement fatiguera comme celle de l'obéissance. Les femmes, les enfants, les esclaves n'auront de soumission pour personne. Il n'y aura plus de mœurs, plus d'amour de l'ordre, enfin plus de vertu»; Chapitre III, *De l'esprit d'égalité extrême*: «Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de l'esprit d'égalité extrême. Le premier ne consiste point à faire en sorte que tout le monde commande, ou que personne ne soit commandé; mais à obéir et à commander à ses égaux. Il ne cherche pas à n'avoir point de maître, mais à n'avoir que ses égaux pour maîtres. Dans l'état de nature, les hommes naissent bien dans l'égalité; mais ils n'y sauraient rester. La société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent égaux que par les lois. Telle est la différence entre la démocratie réglée et celle qui ne l'est pas, que, dans la première, on n'est égal que comme citoyen, et que, dans l'autre, on est encore égal comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme père, comme mari, comme maître».

¹⁶⁰ Scrive C. DORNIER, voce *Egalité* in *Dictionnaire électronique Montesquieu*: «L'égalité de la démocratie est donc relative, selon le modèle de la citoyenneté antique: elle existe entre citoyens, mais elle ne remet pas en question les rapports d'autorité et de pouvoir du père, du mari et du maître». Montesquieu sostiene che «il est contre la raison et contre la nature que les femmes soient maîtresses dans la maison», pur ammettendole al governo di imperi, stati moderati e regimi dispotici (libro VII, cap. XVII) – non nelle repubbliche. In un libro ormai classico, J.B. LANDES, *Women and the Public Sphere In the Age of the French Revolution*, Itha-



Significativamente, peraltro, Montesquieu, discutendo di chi debba avere il diritto di voto quando, in uno «stato libero», si eleggano su base distrettuale dei rappresentanti che esercitino il potere legislativo, esclude dal suffragio chi si presume non abbia volontà propria:

«Comme, dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative. Mais comme cela est impossible dans les grands États, et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne peut faire par lui-même [...]

Quand les députés, dit très bien M. Sidney, représentent un corps de peuple, comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis; c'est autre chose lorsqu'ils sont députés par des bourgs, comme en Angleterre.

Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu'ils sont réputés n'avoir point de volonté propre»¹⁶¹.

ca, Cornell University Press, 1988, pp. 28-38, più che la ripresa di modelli antichi, sottolinea invece gli aspetti fondativi di un nuovo ordine legati, nell'ottica di Montesquieu, alla «domestication of women». Non è ovviamente possibile in questa sede approfondire il tema sterminato dell'approccio alla sfera domestica da parte degli illuministi.

¹⁶¹ MONTESQUIEU, *L'Esprit des lois*, **Livre onzième**, *Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution*, Chapitre VI, *De la constitution d'Angleterre* (ma il capitolo non parla solo dell'Inghilterra).



Abraham Bosse, *L'Espagnol et son laquais*, 1640

Fonte: Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr



Abraham Bosse, *Le Français et son laquais*, 1640

Fonte: Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr



* * *

Più che procedere ad allargare ulteriormente il catalogo delle posizioni teoriche sostenute da pensatori e filosofi, mi interessa ora spostare lo sguardo sul concreto dibattito politico, per verificare se e come – in alcuni dei principali contesti caratterizzati da un allargamento della partecipazione politica – fu affrontata la questione in rapporto ai servi. Alla luce dell'analisi svolta, testi alla mano, nelle pagine precedenti, mi pare comunque che si possa provvisoriamente concludere che da un lato la servitù/schiavitù è stata ricondotta a fattori diversi (natura, guerra, contratto). In età tardo-medievale e moderna, inoltre, è ampiamente riconosciuta la presenza di tipi diversi di servi, in particolare, schiavi e liberi. Dall'altro, tuttavia, emerge una straordinaria omogeneità e continuità di alcune caratterizzazioni del rapporto tra padrone e servo. Soprattutto, autori diversissimi, in alcuni casi agli antipodi gli uni degli altri e spesso in disaccordo anche sulle origini della servitù/schiavitù, concepiscono in modo sorprendentemente simile le conseguenze che l'esser schiavi o servi ha sulle possibilità di partecipazione politica, da tutti coralmemente esclusa (a parte il margine di dubbio che resta circa la posizione di Locke). Come mai? Credo si possa suggerire che questa (relativa) uniformità dipenda, in definitiva, dal fatto che tutto sommato le relazioni domestiche sono state problematizzate molto meno delle relazioni politiche. Perché? Forse perché (argomento troppo *trivial*?) chi scriveva e teorizzava aveva bisogno di qualcuno (moglie e/o servo) che svolgesse per lui il lavoro che oggi si chiamerebbe di cura come presupposto della sua stessa attività di teorizzazione e scrittura? Non sarebbe stato facile, in effetti, metterne in discussione i fondamenti...

Ma entriamo nel vivo dell'agone politico. Come anticipato, mi concentrerò sui servitori liberi, pur partendo da un caso i cui protagonisti sono schiavi. E focalizzerò l'attenzione su due contesti, la Prima Rivoluzione inglese e la Rivoluzione francese, pur introducendo il tema con vicende relative all'antica Atene.

II. RIVOLUZIONI!

Inattese aperture della democrazia ateniese

Torniamo, ancora una volta, ad Aristotele. Come è noto, il filosofo fornisce varie informazioni sulle lotte politiche della Grecia antica. Trattando di «quanti acquistano il diritto di cittadinanza in seguito a cambiamento di costituzione», ricorda che Clistene, dopo l'espulsione dei tiranni da Atene (508 a. C.), «iscrisse nelle tribù molti stranieri e meteci in condizione di schiavitù»¹. E riporta il fatto senza mettere in dubbio che in tal modo i meteci schiavi divenissero effettivamente cittadini². Questo forse può sorprendere, ma non bisogna dimenticare che, a suo avviso, non tutti gli schiavi erano tali per natura; lo Stagirita era pienamente consapevole dell'importanza della violenza e dei rapporti di forza (sanciti dalla legge) nel condannare alcuni alla schiavitù³.

Egli, inoltre, menziona un decreto con il quale il democratico Trasibulo, poco dopo la cacciata da Atene dei Trenta Tiranni (403 a. C.), «accordava la cittadinanza a tutti coloro che erano rientrati dal Pireo [cioè i democratici che erano stati esiliati durante la tirannide], alcuni dei quali erano manifestamente schiavi». In questo caso, tuttavia, Aristotele giudica come «opportuno» il provvedimento con il quale Archino, considerato ora un democratico moderato, ora un aristocratico moderato, costrinse Trasibulo a revocare il decreto per illegalità⁴.

Almeno in due occasioni, dunque, la democrazia ateniese si mostrò meno rigida verso gli schiavi di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, sebbene in una delle due senza reali conseguenze. Non a caso, Nicole Loreaux ha potuto sostenere che essa non mise in pratica sempre lo stesso rigore in materia di cittadinanza: a suo avviso fu

¹ ARISTOTELE, *Politica*, III (I), 1275b, 35-38 (vedi cap. 1, nota 102).

² *Ivi*, III (I), 1275b, 38-1276a, 6.

³ Cfr. cap. I, nota 1.

⁴ ARISTOTELE, *La Costituzione degli Ateniesi*, XL, 2 (cito dall'edizione italiana curata da G. LOZZA, Milano, A. Mondadori, 1991, p. 103).



anzi sempre «pensata dagli oligarchi [...] come virtualmente al di là della sua stessa definizione canonica, pronta quindi a inglobare, se non le donne [...] per lo meno i meteci, e addirittura gli schiavi»⁵. In entrambi i casi, si trattava di fasi di transizione, caratterizzate da un mutamento dei rapporti di forza. Che cosa avvenne in Europa in quelle fasi di rapida trasformazione che costituirono dei veri e propri “laboratori politici” in cui fu elaborata la “moderna” categoria di cittadinanza? Il profilo del nuovo cittadino che ne emergeva rompeva completamente con il passato? Si liberava per sempre dall’abbraccio di tradizioni millenarie?

La Prima Rivoluzione inglese

An Agreement of the People. Uno di questi laboratori è naturalmente la Prima Rivoluzione inglese. Come è noto, non mancano allora gli avvocati del suffragio universale maschile: nel dicembre 1646, John Lilburne pubblica un poscritto, dal titolo *The Charters of London*, al suo opuscolo *Londons Liberty in Chains* (stampato in ottobre). Nel poscritto sono presenti rivendicazioni in tal senso: «L’unico e solo potere legislativo è, in origine, inerente al popolo, e in via derivata alle autorità che esso elegge per comune consenso e null’altro; nel che, il più povero ha lo stesso diritto di dare il voto, che il più ricco e il più grande»⁶. Alcuni mesi dopo (ottobre 1647), il documento dal titolo *The Case of the Armie Truly Stated*, preparato dai rappresentanti (*New Agents*) dei reggimenti di cavalleria del *New Model Army*, chiede, tra l’altro, elezioni parlamentari biennali con diritto di voto per «tutti i liberi di età di 21 anni e oltre, eccettuati coloro che per delinquenza si siano privati (o si privino in avvenire)

⁵ N. LOREAU, *Nati dalla terra. Mito e politica ad Atene* (1996), Palermo, Meltemi, 1998, p. 209 (ho leggermente modificato la traduzione di A. Carpi). Sulla riforma di Clistene e sul decreto di Trasibulo, *ivi*, pp. 211-212.

⁶ M. REVELLI (ed), *Putney. Alle radici della democrazia moderna. Il dibattito tra i protagonisti della “Rivoluzione inglese”*, Milano, Baldini & Castoldi, 1997, p. 248 (d’ora in poi *Putney*). L’originale inglese suonava: «the only and sole legislative Law-making power, is originally inherent in the people, and derivatively in their Commissions chosen by themselves by common consent, and no other. In which the poorest that lives, hath a true right to give a vote, as well as the richest and greatest», cit. in C.B. MACPHERSON, *The Political Theory of Possessive Individualism. Hobbes to Locke*, Oxford, Oxford University Press, 1964, p. 133. Considera “inclusiva” la concezione della cittadinanza di Lilburne R. FOXLEY, *John Lilburne and the Citizenship of ‘Free-Born Englishmen’*, «The Historical Journal», 47/2004, pp. 849-874. Sulla diversa lettura di Macpherson vedasi la Conclusione del presente volume, par. *Sed contra*...

di queste libertà per qualche anno o per sempre»⁷. Si tratta di un documento importante, che costituisce la prima bozza di quell'*Agreement of the People*, in seguito più volte rimaneggiato, le cui varie versioni rappresentano i principali documenti costituzionali degli "agitatori" dell'esercito e/o dei *Levellers*. Rielaborato con il titolo di *An Agreement of the People for a Firm and Present Peace*, il documento viene discusso dal consiglio dell'esercito il 29 ottobre 1647, durante i noti dibattiti che esso tiene a Putney sulla futura costituzione inglese⁸.

Se questo è il significato, allora ho qualche obiezione da fare. L'art. 1 dell'*Agreement* implica il principio del suffragio universale maschile. «Se questo è il significato, allora ho qualche obiezione da fare», chiarisce subito il generale commissario Henri Ireton, uno dei "grandi" dell'esercito (*Grandeas*) ostili ai *Levellers*⁹. Da più parti si conferma il senso della frase: il commissario Nicholas Cowling precisa che con tale espressione si intendono tutti coloro che avevano avuto diritto di voto prima della conquista normanna nel 1066, giacché «dalla Conquista in poi la maggioranza del Paese fu in uno stato di vassallaggio»¹⁰. Maximilian Petty, uno dei due civili che partecipano al dibattito in seno all'esercito (l'altro è John Wildman), chiarisce che «tutti quegli abitanti che non hanno pregiudicato il loro diritto innato debbono avere un uguale voto nelle elezioni»¹¹. Il colonnello Thomas Rainsborough spiega:

«Fui io a chiedere che vi fossero compresi coloro che avevano accettato il documento. Giacché io penso veramente che l'essere più povero che vi sia in Inghilterra ha una vita da vivere quanto il più grande e perciò, signore, credo sia chiaro che ogni uomo il quale ha da vivere sotto un governo debba prima col suo consenso accettare quel governo. E ritengo

⁷ Putney, p. 265. Per il testo originale del documento vedi: *From [John Wildman], The Case of the Army truly Stated a 15th Oct.*, in A.S.P. WOODHOUSE (ed), *Puritanism and Liberty, being the Army Debates (1647-9) from the Clarke Manuscripts with Supplementary Documents*, a cura di A.S.P. WOODHOUSE, University of Chicago Press, 1951: «all the free-born at the age of twenty-one years and upwards be the electors, excepting those that have or shall deprive themselves of that their freedom, either for some years or wholly, by delinquency».

⁸ *An Agreement of the People for a Firm and Present Peace, &c.*, E. 412, 21. October 28, 1647., in S.R. GARDNER (ed), *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625-1660*, Oxford, Clarendon Press, 1906³: «That the people of England, being at this day very unequally distributed by Counties, Cities, and Boroughs for the election of their deputies in Parliament, ought to be more indifferently proportioned according to the number of the inhabitants; the circumstances whereof for number, place, and manner are to be set down before the end of this present Parliament».



che l'uomo più povero in Inghilterra non sia affatto tenuto a rigore ad obbedire a quel governo che egli non ha avuto alcuna voce nel creare»¹².

Alla luce di tali chiarimenti, Ireton esprime una posizione radicalmente diversa:

«Penso che nessuna persona abbia diritto a una partecipazione nell'ordinamento degli affari del Paese, a determinare o a scegliere coloro che determineranno da quali leggi dobbiamo essere governati in questo Paese – nessuna persona ha diritto a ciò, la quale non abbia un interesse permanente fisso in questo Paese. Solo quelle persone, riunite insieme, sono propriamente i rappresentati di questo Paese e, per conseguenza, anche coloro che devono creare i rappresentanti del Paese»¹³.

Segue una discussione appassionata nella quale Ireton, appoggiato da Cromwell, ribadisce più volte e con forza le sue posizioni, mentre il suffragio universale maschile è pugnacemente difeso dal colonnello Rainsborough¹⁴ e da suo fratello, il maggiore William Rainsborough¹⁵; da John Wildman¹⁶; dal capitano Sexby, uno degli “agitato-

⁹ Putney, p. 70: «questo mi fa pensare che voglia dire che ogni uomo che abiti nel Paese debba essere considerato egualmente, e debba avere un eguale voto nella elezione di quei rappresentanti, delle persone cioè che compongono la Rappresentanza generale. Se questo è il significato, allora ho qualche obiezione da fare». Nelle note che seguono indicherò tra parentesi il testo inglese degli interventi tratto – ove non altrimenti indicato – da A. SHARP (ed), *The English Levellers*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998: («This does make me think that the meaning is that every man that is an inhabitant is to be equally considered, and to have an equal voice in the election of the representers – those persons that are for the General Representative. And if that be the meaning then I have something to say against it»).

¹⁰ Putney, p. 70 («In the time before the Conquest. Since the Conquest the greatest part of the kingdom was in vassalage»).

¹¹ *Ibidem* («We judge that all inhabitants that have not lost their birthright should have an equal voice in elections»).

¹² *Ivi*, pp. 70-71 («I desired that those that had engaged in it might be included. For really I think that the poorest he that is in England has a life to live as the greatest he; and therefore truly, sir, I think it's clear that every man that is to live under a government ought first by his own consent to put himself under that government; and I do think that the poorest man in England is not at all bound in a strict sense to that government that he has not had a voice to put himself under»).

¹³ *Ivi*, p. 72. Ho modificato lievemente la versione di Revelli che traduce «the represented of this kingdom» con «I rappresentanti di questo Paese». («I think that no person has a right to an interest or share in the disposing or determining of the affairs of the kingdom, and in choosing those that shall determine what laws we shall be ruled by here – no person has a right to this that has not a permanent fixed interest in this kingdom; and those persons together are properly the represented of this kingdom and consequently are also to make up the representers of this kingdom, who, taken together, do comprehend whatsoever is of real or permanent interest in the kingdom»).

¹⁴ *Ivi*, p. 74: «Nulla di quello che ho sentito può convincermi del perché un uomo nato in Inghilterra non dovrebbe avere il voto nell'elezione dei deputati» («I do hear nothing at all that can convince me why any man that is born in England ought not to have his voice in election of burgesses»).

¹⁵ *Ivi*, p. 91: «io credo che si può dimostrare che è cosa giusta e ragionevole, e nell'interesse della conservazione di tutti i liberi cittadini di questo Paese, che essi abbiano un eguale voto nelle elezioni» («I think if it

ri¹⁷; dal cappellano Hugh Peters¹⁸; da Petty¹⁹. E poi ancora da soldati e ufficiali inferiori – Edmund Rolfe, John Clarke, Edmund Chillenden, George Bishop – «tutti in qualche modo favorevoli al patto»²⁰.

can be made to appear that it is a just and reasonable thing, and that it is for the preservation of all the native freeborn men that they should have an equal voice in election»).

¹⁶ *Ivi*, pp. 89-90: «Ogni persona ha un diritto di eleggere i propri rappresentanti altrettanto evidente quanto quello dei più potenti. Il principio incontestabile del governo a me pare è che ogni governo dipende dal libero consenso del popolo. Se è così, allora per questo rispetto nessuno può dire d'essere sotto un governo giusto, o di avere quel che gli spetta, se non ha accettato quel governo col suo libero consenso. Questo non può avvenire se non col suo acconsentire a esso, cioè col suo votare, e perciò, secondo questa massima, non v'è persona in Inghilterra che non abbia diritto di voto nelle elezioni. Se questo è vero [...] non vi sono leggi che a rigor di giustizia un uomo sia tenuto a obbedire se non quelle fatte da coloro alla cui elezione egli abbia acconsentito» («Every person in England has as clear a right to elect his representative as the greatest person in England. I conceive that's the undeniable maxim of government: that all government is in the free consent of the people. If so, then upon that account there is no person that is under a just government – or has justly his own – unless he by his own free consent be put under that government. This he cannot be unless he be consenting to it; and therefore, according to this maxim, there is never a person in England but ought to have a voice in elections. If such as that gentleman says be true, there are no laws that in this strictness and rigour of justice any man is bound to that are not made by those whom he does consent to»).

¹⁷ *Ivi*, p. 95 e p. 103, rispettivamente: «Vi sono molti nelle mie condizioni, come me rispettabili: può darsi che attualmente essi posseggano ben poca terra, eppure quanto a diritti innati essi sono eguali a quei due [Cromwell e Ireton] che sono i loro legislatori e a chiunque altro qui presente» («There are many in my condition that have as good a condition as I have. It may be little estate they have at present, and yet they have as much a birthright as those, too, who are their lawgivers – as any in this place»); «credo che vi siano molte persone, prive di proprietà, che hanno tuttavia onestamente altrettanto diritto di esser liberi e di votare quanto qualsiasi grosso proprietario» («I think there are many that have not estates that in honesty have as much right in the freedom of their choice as any that have great estates»).

¹⁸ *Ivi*, p. 100: «Spero nessuno neghi che tutti quegli uomini di giudizio e discrezione che hanno salvato l'Inghilterra, hanno diritto a votare nella formazione del suo governo» («I hope it is not denied by any man that any wise, discreet man that has preserved England is worthy of a voice in the government of it»).

¹⁹ *Ivi*, p. 109: «I ricchi si acconterebbero molto a malincuore a lasciarsi governare dai poveri. E v'è altrettanta ragione che i ricchi siano governati dai poveri quanta che i poveri lo siano dai ricchi; e cioè nessuna. Sia gli uni sia gli altri dovrebbero avere una parte eguale nel governo. A quanto ho capito, voi v'impegnaste a usare ogni sforzo per assicurare la libertà al popolo. Se esiste una costituzione per cui il popolo non è libero, quella costituzione deve essere annullata. La costituzione che oggi esiste è una costituzione di quaranta scellini di reddito annuo, ma questa costituzione non fa libero il popolo» («The rich would very unwillingly be concluded by the poor. And there is as much reason that the rich should conclude the poor as the poor the rich – and indeed that is no reason at all. There should be an equal share in both. I understood your engagement was that you would use all your endeavours for the liberties of the people, that they should be secured. If there is such a constitution that the people are not free, that constitution should be annulled. That constitution which is now set up is a constitution of forty shillings a year; but this constitution does not make the people free»).

²⁰ *Ivi*, p. 111.



Chi deve eleggere i legislatori, ha da essere indipendente. Un ennesimo intervento di Ireton introduce tuttavia una diversa argomentazione contro il suffragio universale maschile: un'argomentazione che segna una svolta nel dibattito.

«Se voi allargate l'ambito della costituzione al punto da concedere il diritto di voto nelle elezioni a tutti coloro che non hanno nel Paese un interesse fisso e permanente sul quale fondare la loro libertà in questo Paese *senza dipendere da nessuno*, voi darette la possibilità di eleggere il Parlamento non a uomini desiderosi di conservare la loro libertà, ma a uomini che vi rinunceranno [...] Se esiste una base della libertà, è proprio questa: che chi deve eleggere i legislatori, ha da essere *indipendente* da altri [...] se in omaggio a immaginarie teorie mettiamo a repentaglio la pace del Paese, modificando la costituzione su questo punto, ho paura che la mano di Dio scenderà su di noi e che quella libertà di cui tanto parliamo, per cui ci siamo tanto battuti, si ridurrà a niente per queste nostre dispute, per il fatto di averla messa nelle mani di uomini che, una volta avutala, la cederanno ad altri»²¹.

Cromwell lo sostiene subito: «I servi, finché sono tali, non vanno compresi tra gli elettori. Allora siete d'accordo che chi riceve elemosina va escluso?»²². L'argomento fa breccia. Concorda anche il *Leveller* Petty:

«Secondo me la ragione per escludere gli apprendisti, o i servi, o quelli che vivono di elemosine, è che essi *dipendono* dalla volontà di altri uomini e avrebbero paura di *contrariarli*. Per quanto riguarda servi e apprendisti, essi sono *inseparabili* dai loro padroni e così per quel che riguarda coloro che ricevono elemosine di porta in porta; ma sarebbe bene se ci fosse una regola generale per quelli che non sono così vincolati alla volontà di altri uomini»²³.

²¹ *Ivi*, pp. 111-112, corsivi miei («If you do extend the latitude of the constitution so far that any man shall have a voice in election who has not that interest in this kingdom that is permanent and fixed, who has not that interest upon which he may have his freedom in this kingdom without dependence, you will put it into the hands of men to choose, not of men desirous to preserve their liberty, but of men who will give it away [...] If there be anything at all that is a foundation of liberty it is this, that those who shall choose the law-makers shall be men freed from dependence upon others [...] if we, from imaginations and conceits, will go about to hazard the peace of the kingdom to alter the constitution in such a point, I am afraid we shall find the hand of God will follow it and we shall see that that liberty which we so much talk of and have so much contended for, shall be nothing at all by this our contending for it, by our putting it into the hands of those men that will give it away when they have it»).

²² *Ivi*, p. 112; ho modificato parzialmente la traduzione proposta da Revelli che recita: «I dipendenti, finché son tali, non vanno compresi tra gli elettori. Dunque voi siete d'accordo che chi riceve elemosina va escluso?» (il testo originale è il seguente: «Servants, while servants, are not included. Then you agree that he that receives alms is to be excluded?»).

²³ *Ivi*, p. 113, corsivi miei; ho modificato la traduzione ivi proposta, che suona: «A me sembra che il motivo per escludere apprendisti o servitori, o coloro che vivono d'elemosine, sia che essi dipendono dalla volontà di altri uomini, e avrebbero paura di contrariarli. Giacché servitori e apprendisti sono legati ai loro padroni, e così quelli che ricevono elemosine da porta in porta; ma sarebbe bene che si stabilisse una regola generale

Il tenente colonnello Thomas Reade aggiunge una tessera importante al puzzle che si va componendo: «Mi pare che tutti convengano che la elezione dei rappresentanti è un privilegio; ora non vedo alcuna ragione per cui un uomo nato nel Paese dovrebbe essere escluso da tale privilegio, tranne che per *servitù volontaria*»²⁴. È chiaramente una motivazione molto forte: come può godere della libertà di voto chi alla libertà ha volontariamente rinunciato?

Il dibattito continua, e non manca qualche difesa del suffragio universale (Wildman: «Ma se si domanda: “Come provvede il vostro documento a regolare questo punto?” risponderò che esso stabilisce le basi della libertà per ogni sorta di persone»²⁵). Tuttavia, il testo dell'*Agreement*, modificato da un apposito comitato alla luce del dibattito, risulta molto annacquato rispetto alla versione precedente, limitandosi a raccomandare ai Comuni di «allargare il più possibile la comune libertà, tenendo nel debito conto la giustizia e il fine della presente costituzione in questo punto»²⁶. La discussione prosegue nei giorni successivi: e se da un lato si torna a una versione che prevede un notevole allargamento del suffragio rispetto al regime censitario in vigore, che limita il voto a coloro che hanno un reddito annuo di almeno quaranta scellini, dall'altro si introduce – appunto – l'esclusione dei servi e di coloro che vivono di elemosine: «Tutti i soldati e altri, *che non siano in condizione servile o non vivano di elemosina*, devono aver voce nella scelta di coloro che li rappresenteranno in

per tutti quelli che non sono legati alla volontà di altri uomini» («I conceive the reason why we would exclude apprentices, or servants, or those that take alms, is because they depend upon the will of other men and should be afraid to displease them. For servants and apprentices, they are included in their masters, and so for those that receive alms from door to door; but if there be any general way taken for those that are not so bound to the will of other men, it would be well»).

²⁴ *Ivi*, pp. 112-113, corsivo mio; ho modificato la seconda parte della traduzione proposta da Revelli che recita: «ora non vedo perché chiunque sia nato nel Paese debba essere escluso da quel privilegio, tranne che abbia rinunciato alla condizione di uomo libero» («I suppose it's concluded by all that the choosing of representatives is a privilege. Now I see no reason why any man that is a native ought to be excluded that privilege, unless from voluntary servitude»). Preciso che l'intervento di Reade precede quello di Petty.

²⁵ *Ivi*, p. 125 («But whereas it is said, 'How will this paper provide for anything for that purpose?' I shall say that this paper doth lay down the foundations of freedom for all manner of people»).

²⁶ *Ivi*, p. 132 (*An Agreement of the People*, printed 3rd nov.: «In order whereunto we declare: I. That the people of England, being at this day very unequally distributed by counties, cities, and boroughs, for the election of their deputies in Parliament, ought to be more indifferently proportioned, according to the number of the inhabitants; the circumstances whereof, for number, place, and manner, are to be set down before the end of this present Parliament», in A.S.P. WOODHOUSE, *Puritanism and Liberty*).



Parlamento, anche se non godono del libero possesso di terre che fruttino 40 scellini all'anno»²⁷.

Da allora, l'esclusione dei servi sarà sistematicamente ribadita nei principali documenti prodotti o riconosciuti dai *Levellers*. Sarà così nella nuova versione dell'*Agreement* predisposta dal Comitato dei Sedici²⁸ durante le discussioni di Whitehall del 1648, che riserva il diritto di voto ai *capifamiglia* che pagano le tasse sui poveri, escludendo servi e mendicanti – tale versione, nota come *Second Agreement of the People*, verrà data alle stampe da John Lilburne seguita da una sua lettera²⁹. E sarà così anche nella versione dell'*Agreement* approvata dal Consiglio dell'esercito il 15 gennaio 1649 e presentata alla Camera dei Comuni il 20 gennaio con il titolo *A Petition from His Excellency Thomas Lord Fairfax and the General Council of the Officers of the Army*, che, oltre a mantenere la limitazione del voto ai soli capifamiglia che pagano le tasse sui poveri, non ammette i servitori e chi comunque riceve un salario da un privato («no servants to, and receiving wages from, any particular person»)³⁰. E, ancora, sarà ribadita nell'ultima versione del patto data alle stampe il pri-

²⁷ Putney, p. 171. Si veda in merito *Proceedings in the General Council, 4th-9th Nov. From A Letter from Several Agitators to their Regiments (11th Nov.)*, in A.S.P. WOODHOUSE, *Puritanism and Liberty*: «We sent some of them to debate in love the matters and manner of the Agreement. And the first article thereof, being long debated, it was concluded by vote in the affirmative: viz., *That all soldiers and others, if they be not servants or beggars, ought to have voices in electing those which shall represent them in Parliament, although they have not forty shillings per annum in freehold land*. And there were but three voices against this your native freedom», corsivo nel testo.

²⁸ Quattro Indipendenti, quattro Levellers, quattro «onesti deputati» della Camera dei Comuni e quattro ufficiali.

²⁹ Putney, pp. 282-287 (*The Second Agreement of the People (1648) from John Lilburne, Foundations of Freedom*, in A.S.P. WOODHOUSE, *Puritanism and Liberty*: «we declare and agree [...] 1. That the electors in every division shall be natives or denizens of England, such as have subscribed this Agreement, not persons receiving alms, but such as are assessed ordinarily towards the relief of the poor; not servants to, or receiving wages from, any particular person. And in all elections (except for the Universities) they shall be men of one-and-twenty years old or upwards, and housekeepers, dwelling within the division for which the election is»). Erano poi previste esclusioni, ma limitate nel tempo, per i sostenitori del re.

³⁰ Putney, pp. 288-289. Erano inoltre previste esclusioni, per un tempo limitato, per chi avesse aiutato il re o non avesse sostenuto il Parlamento (*An Agreement of the People of England, and the places therewith incorporated, for a secure and present peace, upon grounds of common right, freedom and safety*, in S.R. GARDINER (ed), *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution*: «the electors in every division shall be natives or denizens of England; not persons receiving alms, but such as are assessed ordinarily towards the relief of the poor; no servants to, and receiving wages from, any particular person; and in all elections, except for the Universities, they shall be men of twenty-one years of age, or upwards, and housekeepers, dwelling within the division for which the election is»).

mo maggio 1649 da John Lilburne, Thomas Prince, William Walwyn e Robert Overton, che pure non limita il voto ai capifamiglia che pagano le tasse sui poveri e non pare estendere l'inammissibilità a tutti i percettori di *wages*:

«La suprema autorità d'Inghilterra e dei territori in essa incorporati sarà e risiederà d'ora in avanti in una Rappresentanza del popolo composta di quattrocento persone, e non di più; nella elezione delle quali (giusta la Legge di Natura) tutti gli uomini dai ventun anni in su (*purché non siano di condizione servile* o ricevano elemosine o abbiano servito l'ex re con le armi e con contributo volontari) avranno diritto di voto, e saranno eleggibili a quella carica suprema. I seguaci del re rimarranno esclusi solo per dieci anni»³¹.

Le preclusioni verso i servi paiono venir meno solo quando i *Levellers*, nel 1653, compiono un ultimo disperato tentativo e lanciano un appello «a tutti gli abitanti dell'Inghilterra, padroni, figli e servitori» affinché si radunino in armi, ognuno nel capoluogo della propria contea, per eleggere i loro rappresentanti in Parlamento³². In questo modo, verosimilmente, il cerchio si chiude, e si torna *in extremis* a una visione inclusiva della cittadinanza³³.

Il *servus* e il *civis sui iuris*. È significativo che, a Putney, le argomentazioni a favore del suffragio universale si fossero radicalmente indebolite proprio quando si era posto il problema del voto ai servi, che una lunghissima tradizione aveva presentato

³¹ Putney, pp. 188-189, corsivo mio (vedi *An Agreement of the Free People of England. Tendered as a Peace-Offering to this distressed Nation by Lieutenant Colonel John Lilburne, Master William Walwyn, Master Thomas Prince, and Master Richard Overton, Prisoners in the Tower of London, May the 1. 1649*: «the Supreme Authority of England and the Territories therewith incorporate, shall be and reside henceforward in a Representative of the People consisting of four hundred persons, but no more; in the choice of whom (according to naturall right) all men of the age of one and twenty yeers and upwards (not being servants, or receiving alms, or having served in the late King in Arms or voluntary Contributions) shall have their voices; and be capable of being elected to that Supreme Trust those who served the King being disabled for ten years onely»).

³² Putney, p. 184 (il documento si intitola *A Charge of High Treason exhibited against Oliver Cromwell (1653)* e si rivolge a «as well Masters, Sons, as servants», vedi in merito C.B. MACPHERSON, *The Political Theory of Possessive Individualism*, p. 118).

³³ Macpherson ritiene che in realtà i *Levellers* fossero stati fin dall'inizio favorevoli all'esclusione dei servi e che in sostanza non avessero mai realmente sostenuto il suffragio universale maschile, vedi *ivi*, in part. pp. 125-128. Egli analizza in questa prospettiva (che personalmente non condivido) anche documenti precedenti ai dibattiti di Putney.



come l'antitesi per eccellenza del *civis*. Secondo Quentin Skinner³⁴, questo grimaldello ideologico traeva la sua linfa, nel contesto della Rivoluzione inglese, dalla rivisitazione del diritto romano, e in particolare della rubrica *De statu hominis* [sic] del Digesto, nella quale la schiavitù era definita come una istituzione dello *ius gentium* in conseguenza della quale una persona era, contro natura, sottoposta al dominio di qualcun altro³⁵. Per contrasto, ciò avrebbe fornito una definizione di libertà civile: se ognuno, nella società civile, non poteva che essere libero oppure schiavo, un *civis* doveva necessariamente essere una persona che non era sotto il dominio di altri, vale a dire una persona *sui iuris* e non, invece, *sub potestate*³⁶.

Si trattava di un'interpretazione che, per quanto posso valutare, non trovava in realtà pieno riscontro nel diritto romano, per il quale l'accesso o meno alla cittadinanza non dipendeva dal fatto di essere o meno *sui iuris*: nella rubrica del Digesto *De his qui sui vel alieni iuris sunt*, si legge che «*civium Romanorum quidam sunt patres familiarum, alii filii familiarum, quaedam matres familiarum, quaedam filiae familiarum. Patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis sive puberes sive impuberes: simili modo matres familiarum; filii familiarum et filiae, quae sunt in aliena po-*

³⁴ Q. SKINNER, *La libertà prima del liberalismo* (1998), Torino, Einaudi, 2001, in part. pp. 30-33, 61 e, più specificamente sulle concezioni dei *Levellers*, cfr. Q. SKINNER, *Rethinking Political Liberty*, «History Workshop Journal», 61/2006, pp. 156-170.

³⁵ Nella rubrica 1.5.0 del *Digesto* (il cui titolo non è *De statu hominis* ma *De statu hominum*) si legge quanto segue: 1.5.3: «Summa itaque de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi»; 1.5.4.1: «Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur». È forse opportuno notare che, poco oltre, il Digesto parla della schiavitù non solo come istituzione dello *ius gentium*, ma anche come istituzione dello *ius civile*: 1.5.5.1: «Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est. Iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur» (per il Digesto, tale edizione digitale si basa sull'edizione di T. Mommsen e P. Krueger).

³⁶ *Digesto*, 1.6.0. *De his qui sui vel alieni iuris sunt*: 1.6.1pr.: «De iure personarum alia divisio sequitur, quod quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt. Videamus itaque de his, quae alieno iuri subiectae sunt: nam si cognoverimus quae istae personae sunt, simul intellegemus quae sui iuris sunt. Dispiciamus itaque de his, quae in aliena potestate sunt»; 1.6.1.1: «Igitur in potestate sunt servi dominorum (quae quidem potestas iuris gentium est...»); 1.6.3: «Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis procreaverimus: quod ius proprium civium Romanorum est»; 1.6.4: «Nam civium Romanorum quidam sunt patres familiarum, alii filii familiarum, quaedam matres familiarum, quaedam filiae familiarum. Patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis sive puberes sive impuberes: simili modo matres familiarum; filii familiarum et filiae, quae sunt in aliena potestate. Nam qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate est: item qui ex filio meo et uxore eius nascitur, id est nepos meus et neptis, aequae in mea sunt potestate, et pronepos et proneptis et deinceps ceteri».

testate» (1.6.4). Dunque una parte dei *cives* non erano persone indipendenti, dotate di *suae potestatis*, ma, al contrario, erano *in aliena potestate*, erano cioè sottoposti alla potestà di qualcuno. La sfasatura appena rilevata era probabilmente dovuta al fatto che la cittadinanza romana aveva diverse gradazioni e solo nella sua forma più piena comportava la partecipazione alle assemblee, il diritto di voto (*ius suffragii*) e l'accesso alle cariche pubbliche (*ius honorum*).

Ma non è questa la sede per disquisire di un istituto tanto complesso come la cittadinanza romana, peraltro trasformatasi profondamente nel corso dei secoli. Quello che qui importa è che, secondo Skinner, almeno a partire dai dibattiti parlamentari che avrebbero portato alla *Petition of Right* del 1628, si fece strada, tra i sostenitori del Parlamento, un modo di intendere la libertà come l'indipendenza di cui godano gli uomini liberi (*free-men*), non soggetti a nessuno, contrapposta alla dipendenza dello schiavo³⁷. Se i *Levellers*, o almeno alcuni dei loro portavoce, esclusero i servi e chi viveva di elemosine non fu, dunque, secondo Skinner, perché essi concepivano la libertà come proprietà di se stessi e guardavano pertanto con sospetto chi aveva perso o alienato la proprietà delle sue capacità o del suo lavoro (come suggerito da Macpherson³⁸), ma, piuttosto, perché concepivano la libertà come indipendenza, come capacità e possibilità di scelta autonoma. In questo senso, secondo Skinner, non si può neppure dire che – escludendo servi e *alms-keepers* – i *Levellers* avessero rinunciato all'idea di suffragio universale per tutti gli uomini di sesso maschile. Se per essere uomini era necessario essere *sui iuris*, non tutti i maschi erano tali: certo non lo erano i servi³⁹.

Questo suggerimento, interessante in una prospettiva di storia di genere e probabilmente corretto alla luce del modo in cui il diritto romano era interpretato nel Seicento inglese, non appare completamente convincente, invece, sul piano filologico. Come accennato, infatti, nel mondo romano da un lato anche persone che non erano *sui iuris* potevano godere della cittadinanza, dall'altro essere *sui iuris* non implicava automaticamente il godimento dei diritti politici; le donne, ad esempio, potevano

³⁷ Q. SKINNER, *Rethinking Political Liberty*, p. 158.

³⁸ C.B. MACPHERSON, *The Political Theory of Possessive Individualism*, in part. p. 144 e p. 151.

³⁹ Q. SKINNER, *Rethinking Political Liberty*, pp. 161-163.



essere *sui iuris*, ma non godevano dei diritti politici⁴⁰. Il suggerimento ripropone, tuttavia, insieme al resto del dibattito qui brevemente riportato, la questione delle ragioni e delle implicazioni dell'esclusione dei servi.

Indipendenza, libertà e servitù volontaria. Al di là del richiamo al concetto di persona *sui iuris*, a mio avviso almeno in parte problematico, la questione dell'indipendenza è in effetti cruciale (ed è peraltro considerata tale anche da Macpherson⁴¹). L'intervento di Ireton che imprime una svolta al dibattito presenta l'indipendenza come base della libertà: allargare il suffragio a chi è dipendente significa allora mettere la libertà, cui tutti i presenti tanto tengono, nelle mani di uomini che non sapranno che farsene, vi rinunceranno, la alieneranno. Subito Cromwell identifica (implicitamente) le persone prive di indipendenza non con i poveri in generale, ma con i servi e le persone che vivono di elemosina. Ancora una volta, insomma, il servo si staglia immediatamente come emblema della dipendenza. Secoli e secoli di insistenza sul concetto paiono aver creato una sorta di comune sentire che le parole di Ireton sembrano risvegliare. Ecco allora che antiche e sedimentate antitesi irrompono nella discussione con tutta la loro forza, traducendosi in argomenti contro l'estensione del suffragio ai servi: argomenti più convincenti di quello di non avere un interesse permanente nel paese e, mi pare, della stessa difesa della proprietà, fino a quel momento al centro del dibattito⁴². Dipendenza *versus* indipendenza,

⁴⁰ Vedi cap. I, nota 153.

⁴¹ C.B. MACPHERSON, *The Political Theory of Possessive Individualism*, in part. p. 144.

⁴² L'espressione «permanent interest» torna ventidue volte nel dibattito, due volte l'espressione «permanent fixed interest», una volta l'espressione «interest in this kingdom that is permanent and fixed». La parola *property* è citata ottantaquattro volte. Le occorrenze di tali espressioni e di tale parola sono tutte precedenti alle affermazioni di Ireton sul rischio che l'allargamento del suffragio alle persone dipendenti implichi in sostanza la perdita della libertà. Si noti che non era risultato risolutivo neppure l'argomento sostenuto dal Colonnello Nathaniel Rich che aveva paventato la distruzione della proprietà o l'instaurazione di una sorta di comunismo qualora servi e padroni fossero stati entrambi elettori con pari diritto di voto: «you have five to one in this kingdom that have no permanent interest. Some men [have] ten, some twenty servants, some more, some less. If the master and servant shall be equal electors, then clearly those that have no interest in the kingdom will make it their interest to choose those that have no interest. It may happen, that the majority may by law, not in a confusion, destroy property; there may be a law enacted, that there shall be an equality of goods and estate», cfr. A.S.P. WOODHOUSE (ed), *Puritanism and Liberty*, Part I: *The Putney debates*.

servitù *versus* libertà, servo *versus* cittadino, escluso *versus* elettore: quasi verità auto-evidenti.

Il dibattito successivo all'intervento di Ireton apporta altri elementi riconducibili all'armamentario concettuale fin qui ricostruito. Petty, come si è visto, afferma che servi e apprendisti «are included in their masters»⁴³: inclusi nei loro padroni, e perciò stesso esclusi dalla possibilità di esprimere il proprio voto individuale. «Lo schiavo è una parte del padrone» aveva sostenuto Aristotele⁴⁴. Sottolineando l'inseparabilità di servi e padroni, Petty pare d'altronde alludere alla "vecchia" metafora del corpo. Dietro il profilo del servo dipinto come dipendente dalla volontà altrui, sembra di intravedere, benché non evocato, anche il fantasma dello "strumento animato" del padrone⁴⁵. Certo Petty non parla di servi per natura: al contrario, giudica gli uomini naturalmente liberi⁴⁶. Né (come prevedibile) lo fanno altri. Lo stesso Cromwell si preoccupa anzi di limitare l'esclusione dei servi al periodo in cui sono effettivamente tali: «servants while servants», precisa, usando un'espressione quasi identica a quella che sarebbe stata impiegata di lì a qualche anno da Harrington nel definire le articolazioni interne (*orders*) della popolazione di Oceana («servants, while such»⁴⁷). La condizione dei servi appare così transitoria – non a caso proprio gli storici dell'Inghilterra pre-industriale hanno coniato la categoria di *life cycle servants*, cioè del servo per una fase precisa della sua vita, di solito quella giovanile precedente al matrimonio⁴⁸.

⁴³ Vedi nota 23.

⁴⁴ ARISTOTELE, *Politica*, I (A), 1255b, 11 (vedi cap. I, nota 1).

⁴⁵ Nel [corso del dibattito](#) si parla di servi come strumenti solo in riferimento ai servi di Dio: «If God be pleased to show any of his servants that he hath made use of [them] as great instruments in his hand» (Goffe).

⁴⁶ «For I judge every man is naturally free», [sostiene Petty](#).

⁴⁷ Vedi cap. I, nota 150.

⁴⁸ P. LASLETT, *Characteristics of the Western Family Considered Over Time*, «Journal of Family History», 2/1977, pp. 89-115; P. LASLETT, *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977. Vale forse la pena ricordare che l'interesse di Laslett per la storia sociale dell'Inghilterra pre-industriale si sviluppò in stretto dialogo con i suoi originari studi di storia del pensiero politico relativi a Filmer e Locke. Cfr. ad esempio R. SMITH, *Peter Laslett*, «History Today», 52, 3/2002, pp. 4-6. Per maggiori dettagli sul concetto di *life cycle servants* vedasi il secondo volume, par. *Il servo capofamiglia: un ossimoro?*



Pertanto, se i servi vanno esclusi dal suffragio, non è perché siano “naturalmente” incapaci di volontà propria. Piuttosto, secondo Petty, è perché non sono in condizione di fare scelte indipendenti. Ne sono impediti dalla paura di contrariare il padrone, dal quale dipendono, e di subire le conseguenze della sua irritazione. Sono insomma i rapporti di forza in cui sono inseriti che conculcano la loro libertà. E che impediscono di includerli tra gli elettori. Ireton disegna uno scenario per certi versi più cupo: chi è avvezzo alla dipendenza, pare dire, non è in grado di apprezzare la libertà. Quindi, qualora gli venisse riconosciuta, ne farebbe cattivo uso: non saprebbe né vorrebbe conservarla. È allora a tutela della libertà – quella libertà per la quale i partecipanti al dibattito tanto combattono – che i servi vanno esclusi. Che poi in tal modo la libertà resti comunque privilegio di pochi, per Ireton, che polemizza apertamente con le proposte di allargamento del suffragio sulla base di quello che definisce «un immaginario diritto di natura»⁴⁹, non è affatto un problema.

Nel corso dell'appassionato dibattito che ha preceduto il suo intervento, molti, come si è detto, hanno parlato del voto come di un diritto di cui tutti gli uomini devono godere: ricchi e poveri; potenti e deboli⁵⁰. Eppure, l'idea, ventilata da Ireton, che le persone dipendenti siano incapaci o forse addirittura indegne di godere della libertà non cade nel vuoto, anzi. Segna una svolta nella discussione. Forse, la convinzione che l'esercizio della libertà attraverso il voto non sia (solo) un diritto, ma (anche, almeno in parte) un privilegio che in qualche modo bisogna meritare è più diffusa di quanto gli interventi susseguiti fino a quel momento lascino pensare. Forse Thomas Reade non è troppo lontano dal vero, quando commenta: «Mi pare che tutti convengano che la elezione dei rappresentanti è un *privilegio*». Certo ai suoi occhi tale privilegio è così ampio da apparire quasi un diritto: «ora non vedo alcuna ragione per cui un uomo nato nel Paese dovrebbe essere escluso da tale privilegio». Eppure una ragione, ai suoi occhi c'è, ed egli si affretta a precisarla, con parole che sembrano riecheggiare La Boétie: «tranne che per *servitù volontaria*» («unless from vo-

⁴⁹ Il testo inglese suona «imaginable right of nature»; Revelli traduce con «ipotetico diritto di natura», cfr. *Putney*, p. 112.

⁵⁰ Vedi note 11-20 del presente capitolo.

luntary servitude»)⁵¹. Come si è detto, all'inizio del dibattito, rispondendo a Ireton, Cowling aveva precisato che si intendeva riconoscere il suffragio a tutti coloro che avevano avuto diritto di voto prima della conquista normanna nel 1066, giacché dopo la Conquista la maggioranza della popolazione era in uno stato di vassallaggio⁵². L'immagine di una nazione in gran parte ridotta suo malgrado in schiavitù dai conquistatori è evocata più volte nel corso del dibattito⁵³. È possibile, allora, che sia anche alla luce di tali vicende che Reade consideri l'aspetto volontaristico della servitù (e non la servitù in sé) come ragione di esclusione: la servitù volontaria, non la servitù subita. Agli occhi di chi combatte per la libertà, la volontaria scelta della servitù non può che risultare altamente sospetta. Chi opta per la servitù va allora senza dubbio escluso dalla possibilità di godere del diritto/privilegio di voto, espressione massima di libertà. Non sarebbe forse un paradosso dare la libertà a chi ad essa ha volontariamente rinunciato? La questione della servitù finisce insomma per costituire un nervo scoperto che provoca un'immediata reazione, uno scoglio sul quale si infrangono i principi generali di libertà, uguaglianza, parità di diritti che, fino a quel momento, neppure i richiami ai rischi di dissoluzione della proprietà erano riusciti a mettere in crisi.

⁵¹ Vedi nota 24 del presente capitolo. Corsivo mio. L'opera di La Boétie fu pubblicata in traduzione inglese solo nel 1735 con il titolo *A Discourse of Voluntary Servitude* (London 1735).

⁵² Vedi nota 10 del presente capitolo.

⁵³ Cowling: «Why election was [given] only [to those with freeholds of] forty shillings a year (which was [then worth] more than forty pounds a year now), the reason was: that the Commons of England were overpowered by the Lords, who had abundance of vassals, but that still they might make their laws good against encroaching prerogatives [by this means]; therefore they did exclude all slaves»; Wildman: «Our case is to be considered thus, that we have been under slavery. That's acknowledged by all. Our very laws were made by our conquerors»; «Cowling made a speech expressing that the sword was the only thing that had from time to time recovered our right[s], and which he ever read in the word of God had recovered the rights of the people; that our ancestors had still recovered from the Danes and Normans their liberties, by the sword, when they were under such a slavery that an Englishman was as hateful then as an Irishman is now, and what an honour those that were noblemen thought it to marry their daughters to, or to marry the daughters of, any cooks or bakers of the Normans»; Henry Lilburne: «he never observed that the recovery of our liberties which we had before the Normans was the occasion of our taking up arms, or the main quarrel; and that the Norman laws were not slavery introduced upon us, but an augmentation of our slavery before», etc.



La Rivoluzione francese

Per cogliere appieno il radicamento delle convinzioni relative ai servi di cui sto cercando di tratteggiare caratteristiche e dimensioni, conviene ora fare un salto di circa un secolo e mezzo, passando da quel laboratorio di categorie e linguaggi politici che fu la Prima Rivoluzione inglese a quell'altro fondamentale laboratorio politico che fu la Rivoluzione francese⁵⁴. Al fine di valutare la tenuta di elementi tradizionali e l'emergere di elementi innovativi in un periodo tanto denso di appassionati confronti e violenti scontri tra “vecchio” e “nuovo”, vale la pena di seguire passo passo le discussioni relative ai domestici, al loro ruolo e al loro *status*. Tra le fonti possibili, mi è parso che i dibattiti parlamentari potessero costituire un osservatorio privilegiato⁵⁵. Non mancheranno, comunque, riferimenti a molte altre fonti prodotte in quel periodo di straordinaria intensificazione del confronto politico. La densità e la ric-

⁵⁴ Le questioni qui analizzate non sono completamente nuove né per gli storici del pensiero politico, della Rivoluzione e/o del servizio domestico, né per la sottoscritta. La ricostruzione qui proposta scende tuttavia a un livello di dettaglio particolarmente approfondito, che non mi risulta raggiunto in altri studi. In merito si veda, senza alcuna pretesa di completezza: P. ROSANVALLON, *La Rivoluzione dell'uguaglianza. Storia del suffragio universale in Francia* (1992), Milano, Anabasi, 1994; A. VERJUS, *Les femmes, épouses et mères de citoyens ou de la famille comme catégorie politique dans la construction de la citoyenneté (1789-1848)*, Thèse de Doctorat d'Études politiques sous la direction de M. Pierre Rosanvallon, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1997, vol. I, pp. 224-235; A. VERJUS, *Vote familialiste et vote familial. Contribution à l'étude du processus d'individualisation des femmes dans la première partie du XIXe siècle*, «Genèses», 31/1998, pp. 29-47; A. TIANO, *Les pratiques publiques d'exclusion depuis la Révolution française. La fin des exclusions est proche*, Paris, L'Harmattan, 1999, p. 45; R. MONNIER (ed) *Citoyen et citoyenneté sous la Révolution française*, Paris, Société des études robespierristes, 2006, *passim*; J.P. GROSS, *Domesticité, travail et citoyenneté en l'an II*, (versione sintetica del successivo); J.P. GROSS, *L'émancipation des domestiques sous la Révolution française*, in M. BELISSA – Y. BOSCH – F. GAUTHIER (eds), *Républicanismes et droit naturel*, Paris, Kimé, 2009, pp. 175-187; J.P. GUTTON, *Domestiques et serviteurs dans la France de l'ancien régime*, pp. 217-218; S.C. MAZA, *Servants and Masters in Eighteenth-Century France. The Uses of Loyalty*, Princeton, Princeton University Press, 1983, in part. pp. 305-314; C. FAIRCHILD, *Domestic Enemies. Servants and Their Masters in Old Regime France*, Baltimore-London, Johns' Hopkins University Press, 1984, pp. 229-244; C. PETITFRÈRE, *L'œil du maître*, pp. 189-199; C. PETITFRÈRE, *Liberté, égalité, domesticité*, in M. VOVELLE – G. CHIANÉA (eds), *Les droits de l'Homme et la conquête des libertés: des lumières aux révolutions de 1848*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1988, pp. 249-256. Quanto ai miei studi, una primissima analisi dei temi qui analizzati risale ai tempi della mia tesi di laurea (1988). Tra i saggi in cui vi ho dedicato più attenzione cfr. R. SARTI, *Quali diritti per 'la donna'?*; R. SARTI, *Who are Servants?*. Come accennato, una prima versione, molto più breve, della parte di questo lavoro dedicata alla Rivoluzione francese è stata inclusa nel saggio *Servo e/o cittadino?*.

⁵⁵ Gli atti parlamentari sono ora accessibili online sul sito <http://gallica.bnf.fr/>.

chezza delle discussioni e degli avvenimenti fu tale che saranno necessarie non poche pagine per darne conto.

Liberi e uguali? «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune». «Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione». I principi della dichiarazione dei diritti votata il 26 agosto 1789 non paiono lasciare spazio alle antiche gerarchie tra servi e padroni. Contrariamente alle attese, se e quando coinvolge i servi, l'enfasi sulla libertà e l'uguaglianza tipica della Rivoluzione francese si traduce invece in esiti ambivalenti. Da un lato, non mancano i tentativi di riformare i rapporti tradizionali, o addirittura di cancellarli. Dall'altro, tuttavia, come già era avvenuto durante la Rivoluzione inglese, la tradizione appare vischiosa e difficile da superare. Inoltre, quanto più si afferma l'idea che gli uomini siano liberi e uguali, tanto più i servitori sono visti con sospetto poiché accettano un rapporto asimmetrico che costituisce uno schiaffo all'uguaglianza e limita drasticamente la loro libertà. Tali sospetti non possono peraltro che infittirsi in un'epoca durante la quale molti dei loro padroni finiscono per venir considerati (a torto o a ragione) nemici della Rivoluzione. Ce ne danno misura, anche in questo caso, le discussioni relative a chi debba godere dei diritti politici.

Come è noto, il 17 giugno 1789 i deputati del terzo stato agli Stati Generali (aperti in maggio), hanno dato vita, insieme a una parte del basso clero e a qualche aristocratico, all'Assemblea nazionale costituente, e il 20 giugno, riuniti nella sala della pallacorda, hanno giurato di non separarsi fino a quando non avranno dato una costituzione al paese. Il 14 luglio, lo stesso giorno della presa della Bastiglia, l'Assemblea nazionale elegge un comitato di otto membri con il compito di preparare il testo della costituzione. Il 29 settembre, Jacques-Guillaume Thouret, a nome di tale comitato, presenta un rapporto all'Assemblea nazionale relativo alle basi della rappresentanza. Il comitato propone, tra i requisiti necessari per partecipare alle assemblee primarie, quello «di non essere, per il momento, in uno stato servile (1), vale



a dire in rapporti personali assolutamente incompatibili con l'indipendenza necessaria all'esercizio dei diritti politici»⁵⁶. E una nota spiega che non ci si riferisce allo stato servile delle antiche manimorte, la servitù delle quali è stata abolita con il decreto dell'Assemblea nazionale del 4 agosto – cioè il decreto che ha cancellato i diritti feudali⁵⁷. Detto altrimenti, il rapporto servo-padrone continua ad apparire incompatibile con l'indipendenza di cui, così si pensa, il cittadino deve disporre per operare scelte autonome. E questo anche in un mondo che sta cercando di eliminare le relazioni sociali che implicano strutturalmente la disuguaglianza degli individui, in particolare quelle feudali. Ecco allora che il principio proposto dal comitato viene accettato, e nelle sedute successive si lavora a migliorarne la formulazione.

Il 27 ottobre, Jérôme Pétion de Villeneuve ricorda che il comitato ha proposto la formulazione «N'être pas dans une condition servile», mentre in un'altra seduta se ne è suggerita una diversa: «N'être pas dans un état de domesticité». Le due espressioni necessitano, a suo avviso, di qualche chiarimento: «Con *domestique*, si intendono i commensali, quali gli istitutori, segretari, bibliotecari, etc., e con *serviteur*, colui che attende a opere servili. Quest'ultimo non può essere eletto, ma questa esclusione non si deve estendere ai commensali»⁵⁸. Anche Mirabeau distingue tra *domesticité* e *état servile*⁵⁹. Bertrand Barrère de Vieuzac sostiene che il termine *domesti-*

⁵⁶ *Archives Parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799*, Paris, P. Dupont, puis CNRS, 1867- (d'ora in poi AP), tome IX, p. 204: «Le comité propose que les qualités nécessaires pour entrer, à titre de citoyen actif, dans l'assemblée primaire de son canton, soient: [...] 5e de n'être pas pour le moment, dans un état servile (1), c'est à-dire, dans des rapports personnels, trop incompatibles avec l'indépendance nécessaire [sic] à l'exercice des droits politiques». Ove non diversamente indicato, le traduzioni dagli atti parlamentari sono mie. Si noti che, nel 1789, in occasione delle elezioni degli Stati generali, i domestici erano stati di fatto esclusi dal voto. Le condizioni di accesso alle assemblee primarie prevedevano infatti, accanto a un'età minima di 25 anni, l'obbligo di essere domiciliati e iscritti nei ruoli delle imposte, condizioni che tagliavano fuori i domestici. A Parigi inoltre era prevista l'ulteriore condizione di pagare un testatico (*capitation*) di almeno 6 livres; cfr. C. PETITFRÈRE, *L'œil du maître*, p. 191.

⁵⁷ AP, tome IX, p. 204, nota 1: «L'état servile, exclus ici, ne peut pas s'entendre, sous aucun rapport, des anciens main-moriables, dont la servitude a d'ailleurs été abolie par le décret de l'Assemblée nationale du 4 août dernier».

⁵⁸ AP, tome IX, p. 589, corsivo nel testo: «Par *domestique*, on entend les commensaux, tels que les instituteurs, secrétaires, bibliothécaires, etc., et par *serviteur*, celui qui vaque à des œuvres serviles. Celui-ci ne peut être élu; mais cette exclusion ne doit pas s'étendre aux commensaux».

⁵⁹ AP, tome IX, p. 590.

que, allora comunissimo in Francia, va evitato; quelli che devono essere esclusi perché «privi di una volontà libera e indipendente», sono – pure per lui – i servitori salariati⁶⁰:

«lo stato di *servitore* salariato [*serviteur à gages*] comprende [...] la classe degli individui che devono essere esclusi dalla rappresentanza politica, perché i servitori salariati non hanno una volontà propria libera e indipendente, quale è necessaria per l'esercizio del diritto di cittadinanza. La definizione di *domestico* [*domestique*], più vicina alla definizione colloquiale, è una parola vaga, la cui accezione è troppo ampia. *Domesticità* e *domestici* comprendono, in effetti, nel linguaggio giuridico [*l'idiome des lois*], una folla di cittadini rispettabili che non è vostra intenzione privare dell'esercizio dei diritti politici. I *domestici* sono quelli che vivono nella stessa casa e mangiano alla stessa tavola *senza essere servitori*»⁶¹.

Evidentemente, a suo avviso, i servitori non sono cittadini rispettabili. Sono loro quelli che l'esclusione deve espressamente colpire, gli individui impiegati nei servizi personali e domestici, oppure in attività servili nel mondo produttivo («les individus attachés aux personnes des citoyens, aux valets de service, aux valets laboureurs et aux

⁶⁰ Il termine francese *gages*, che al singolare significa pegno, garanzia, al plurale indica il tipo di pagamento specifico dei domestici: «*Au plur. somme que l'on donne à un domestique pour paiement de ses services*». La locuzione *à gages* indica «qui est payé pour remplir tel ou tel rôle»: ad esempio «tuer à gages», cfr., *ad vocem*, P. ROBERT, *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, vol. 3, Casablanca, Société du Nouveau Littre – Paris, Presses Universitaires de France, 1957. Spiega P. ROSANVALLON, *La Rivoluzione dell'uguaglianza*, p. 127: «La natura giuridica del soldo quale categoria di remunerazione esprime bene la peculiarità della condizione di domestico. Mentre il salario costituisce il prezzo di un lavoro chiaramente identificato, il soldo è il compenso per una messa a disposizione della persona». Vedasi anche M. SONENSCHER, *Work and Wages. Natural Law, Politics and the Eighteenth-Century French Trades* (1989), Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 70. In francese, i termini *domestiques* e *salariés* tendenzialmente identificano due gruppi diversi, cfr., ad esempio l'uso di questi due termini da parte di D. ROCHE, *Il popolo di Parigi. Cultura popolare e civiltà materiale alla vigilia della Rivoluzione* (1981), Bologna, il Mulino, 1986. Tuttavia, sebbene la locuzione “al soldo di” sia quella che teoricamente rende meglio il concetto espresso dalla locuzione *à gages*, resta il fatto che nell'italiano settecentesco-ottocentesco la locuzione “al soldo” non era usata in riferimento ai domestici, mentre erano comuni le definizioni di “domestici salariati” e “servitori salariati” che avevano significato analogo a *domestiques à gages* e *serviteurs à gages*. Nel rendere in italiano tali termini ricorrerò pertanto sia alla locuzione “domestici salariati” e “servitori salariati” sia alla locuzione “al soldo di”, indicando comunque sempre tra parentesi il termine originale. Talvolta lascerò il termine *à gages* in francese.

⁶¹ AP, tome IX, p. 590, corsivo nel testo: «l'état de *serviteur à gages* comprend [...] la classe des individus qui doivent être exclus de la représentation politique, parce que les *serviteurs à gages* n'ont pas une volonté propre, libre et indépendante, telle qu'elle est nécessaire pour l'exercice du droit de cité. Le nom de *domestique*, plus rapproché de l'expression vulgaire, est un mot vague dont l'acception est trop étendue. *Domesticité* et *domestiques* comprennent, en effet, dans l'idiome des lois, une foule de citoyennes respectables que votre intention n'est pas de priver de l'exercice des droits politiques. Les *domestiques* sont ceux qui vivent dans la même maison et mangent à la même table sans être *serviteurs*».



valets vigneron»). Essa non deve affatto toccare, invece, «les fermiers particuliers et les colons partiaires», dunque i contadini proprietari e i coloni, uomini utili e necessari, che non possono certo essere annoverati tra i dipendenti la cui volontà non è libera⁶². Il marchese di Foucault sottolinea che vignaioli, coloni e mezzadri («les vignerons, les colons, les métayers») non devono essere esclusi, a meno che non siano al soldo (à gages) di qualcuno. Tutte queste precisazioni rivelano quale confusa nebulosa potesse evocare il termine *domestique*⁶³. Torneremo più avanti sul tema. Concentriamo ora invece l'attenzione sul dibattito relativo all'esclusione. Camus propone di escludere solo i servitori à gages privi di un domicilio personale; de La Ville-au-Bois non è d'accordo a distinguere tra domestici e servitori e suggerisce di escluderli entrambi, ricordando che le ordinanze reali non li ammettono a molte funzioni civili; un deputato non meglio identificato consiglia di usare l'espressione «domesticité servile»⁶⁴. La versione definitiva, approvata quello stesso 27 ottobre 1789, pare una soluzione di mediazione che non recepisce la distinzione ma, al contrario, fonde le due proposte iniziali assimilando domestici e servitori salariati. Eccola: «N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire serviteur à gages»⁶⁵. Permangono tuttavia difficoltà interpretative: il 20 marzo 1790, pertanto, il deputato Target propone ulteriori specificazioni e si approva il seguente articolo: «Non saranno considerati domestici o servitori salariati (à gages), gli intendenti o amministratori, gli ex-feudisti, i segretari, i carrettieri o capofattori impiegati dai proprietari, fittavoli o mezzadri, se

⁶² AP, tome IX, p. 590, corsivo nel testo: «Il faut que l'exclusion de la loi frappe expressément sur les *serviteurs à gages*, ce qui comprendra les individus attachés aux personnes des citoyens, aux valets de service, aux valets laboureurs et aux valets vigneron. Mais il faut bien distinguer de cette classe les fermiers *particuliers* et les *colons partiaires*. Ces hommes utiles et nécessaires, qui exercent le premier des arts, ne peuvent pas être compris parmi ces hommes dépendants, dont la volonté n'est pas libre».

⁶³ *Ibidem*. Cfr., per esempio, *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, vol. V, 1755, p. 29, voce «Domestique». Si veda anche R. SARTI, *Who are Servants?*.

⁶⁴ AP, tome IX, p. 590.

⁶⁵ *Ibidem*. Vedi inoltre costituzione del 3 settembre 1791, tit. III, cap. I, sez. II, art. 2: «Article 2. – Pour être citoyen actif, il faut: – Etre né ou devenu Français; – Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; – Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; – Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance; – N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages; – Etre inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales; – Avoir prêté le serment civique».

peraltro presentino gli altri requisiti richiesti»⁶⁶. Requisiti, è bene ricordarlo, che sono anche di tipo censitario⁶⁷.

Fino a che punto deve arrivare la sottomissione agli ordini del padrone? Nella partita che si sta giocando in questi primi dibattiti, libertà e uguaglianza, pur presentate come diritti naturali, inalienabili e sacri («droits naturels, inaliénables et sacrés»⁶⁸), non sono la carta risolutiva, l'asso in grado di battere le antiche gerarchie facendone piazza pulita. Per secoli, l'assenza di volontà è stata vista come elemento costitutivo dell'esser servo, fosse essa concepita come dato naturale o come "dovere professionale". Certo, molti autori, come accennato, ritenevano che tale assenza di volontà non dovesse essere assoluta, e sollecitavano i servitori a non assecondare i voleri padronali fino al punto di eseguire ordini contro la religione, la legge o la morale. Che le idee circa la passività dei servi fossero più radicate di quelle circa la loro capacità di scelta autonoma lo testimonia, tuttavia, proprio il fatto che – nel momento stesso in cui i principi di libertà e uguaglianza erano affermati con tanta enfasi – non se ne estendesse anche a loro l'effettivo godimento tramite l'esercizio del voto proprio a causa di una presunta mancanza di volontà libera e indipendente.

Allo stesso tempo, però, non manca chi richiama proprio il diritto-dovere dei servi di disobbedire per dissuadere i domestici dall'abbracciare la causa dei padroni, qualora questi ricorrano alle armi per difendere i loro privilegi ingiusti e tirannici. Si tratta dell'autore di uno dei tanti libelli pubblicati nel fermento rivoluzionario, l'*Avis à la livrée*. Timoroso di sconvolgimenti radicali, egli chiarisce di non voler affatto attizzare «lo spirito di indipendenza e di ribellione», né «abbattere la barriera» tra servi e padroni che l'ordine sociale prevede. Al contempo, tuttavia, fa appello alla solidarietà di classe per indurre i servitori a difendere la causa rivoluzionaria. E cerca di

⁶⁶ AP, tome XII, pp. 260-262: «Art. 7. Ne seront réputés domestiques ou serviteurs à gages, les intendantes ou régisseurs, le ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maîtres-valets de labour, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions exigées». Per la traduzione di "maîtres-valets de labour" con "capofattori" seguo A.G. Michler, alla quale si deve la traduzione italiana del volume di P. ROSANVALLON, *Le sacre du citoyen*, cfr. P. ROSANVALLON, *La Rivoluzione dell'uguaglianza*, p. 132.

⁶⁷ Vedasi nota 65.

⁶⁸ *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, 1789.



guadagnarsi la fiducia di chi è restio a seguire i suoi consigli per paura di perdere il posto, prospettando un «nuovo ordine» che aumenterà il numero dei ricchi e moltiplicherà le occasioni d'impiego, visto che «l'uomo ricco avrà sempre bisogno di servitori». L'autore che cerca di barcamenarsi in questo modo tra conservazione e rinnovamento si presenta come un domestico desideroso di comunicare le sue riflessioni ai colleghi («mes camarades»)⁶⁹. Non si può escludere, naturalmente, che fosse tale, ma pare più verosimile che si trattasse di un borghese⁷⁰. Il testo è comunque interessante proprio per i suoi equilibrismi:

«Ecco il momento [...] di discutere fino a che punto deve arrivare il nostro attaccamento ai padroni e la sottomissione ai loro ordini. A Dio non piaccia che io voglia distrarvi dalla fedeltà, che la ragione così come la religione rende per noi un dovere! [...] niente dispensa dal rispettarla [...] Obbediamo dunque ai nostri padroni in tutto ciò che è giusto, ragionevole, legittimo. Prestiamoci anche ai loro capricci [...] Ma se la loro volontà li spinge a turbare l'ordine pubblico, a sovvertire la società, noi siamo di diritto dispensati dall'obbedirli. Le leggi divine e umane ci sottraggono alla loro autorità [...] Se [...] i nobili [...] concepissero il progetto insensato di voler difendere a mano armata le prerogative ingiuste e tiranniche che hanno usurpato, e che un troppo lungo godimento fa loro considerare come diritti

⁶⁹ *Avis à la livrée, par un homme qui la porte, A l'antichambre et se trouve à l'office, 1789, p. 31, pp. 34-35: «L'homme riche aura toujours besoin de serviteurs [...] le nouvel ordre des choses fera plus de gens riches, & multipliera les places pour nous»; «né sous la livrée, & la portant depuis de trente ans»; «Je ne cherche point à semer parmi vous l'esprit d'indépendance & de rébellion. Mon but n'est pas de renverser la barrière que l'ordre social a posée entre nous & nos patrons». Questo scopo non impedisce all'autore di parlare con amarezza, seppur senza accenti rivendicativi, della condizione di oppressione in cui vivono i domestici e del fatto che sono «privés par notre état de toute influence, de toute voix dans les assemblées de nos paroisses» (p. 3). Di questo opuscolo esiste anche una seconda edizione (che non ho visto) sempre del 1789. Louis-Marie Prudhomme (1752-1830), libraio-stampatore, scrittore, giornalista, editore dal luglio 1789 al febbraio 1794 di «Révolutions de Paris», in un accenno autobiografico sulle pagine di tale giornale si presenta come editore dell'opuscolo. Il riferimento è all'aprile 1783, ma si tratta verosimilmente di un accenno che fonde due diversi casi in cui Prudhomme ebbe a che fare con la polizia, uno nel 1783 e uno nel 1789. Lo si evince dalla lettura del libro nella recensione del quale si trova il cenno autobiografico, cfr. «Révolutions de Paris», N° 104, troisième année de la liberté française, huitième trimestre, pp. 669-674, in part. 671. L'opera recensita è P. MANUEL, *La police dévoilée*, Paris, J. B., Garnery – Strasbourg, Treuttel – Londres, de Boffe, L'an second de la Liberté [1791], 2 voll.: nel vol. 1, alle pp. 69-72, si parla di Prudhomme e, tra l'altro, si menziona un sequestro di libri da parte della polizia; uno dei libri sequestrati è definito come *Les conseils à la livrée* (ma Prudhomme, parlando del fatto, cita il libro come *Avis à la livrée*). Tale sequestro è collocato da Manuel nell'estate del 1789 (i riferimenti temporali non sono chiarissimi ma parrebbe avvenuto il 20 giugno o poco dopo). Le informazioni su Prudhomme sono tratte dal Catalogo delle Bibliothèque Nationale de France (<http://catalogue.bnf.fr>).*

⁷⁰ C. PETITFRÈRE, *L'oeil du maître*, p. 76, lo ritiene senza dubbio un borghese; altri autori (autrici in questo caso) insinuano il dubbio che non sia scritto da un domestico ma senza poi pronunciarsi in modo esplicito (ad esempio S. MAZA, *Servants and Masters*, p. 305: «allegedly written by a servant»; C. FAIRCHILDS, *Domestic Enemies*, p. 230: «Ostensibly written by a domestic»).

imprescrittibili, dovremmo farci loro complici? Noi non possiamo abbracciare la loro causa senza tradire la nostra. Noi dobbiamo proteggerli e difenderli, anche a rischio della vita, contro i malfattori ma saremmo colpevoli di lesa maestà tanto quanto loro, se fornissimo loro le nostre braccia contro gli ordini del re. Cosa difendono? dei diritti che opprimono la classe in cui siamo nati, e noi dovremmo aiutarli a conservare questo dispotismo?»⁷¹.

Istrioni e boia, ma non domestici. Le ambiguità dell'*Avis à la livrée* sono senza dubbio legate ai suoi intenti propagandistici. Ma forse dipendono anche dal fatto che l'opuscolo probabilmente risale all'alba della Rivoluzione, quando i valori dell'antico regime sono ancora ben presenti (forse è addirittura precedente alla *Dichiarazione dei diritti* del 26 agosto 1789⁷²). Rispetto all'*Avis*, le solenni prese di posizione dell'Assemblea nazionale e gli articoli della costituzione sono chiaramente altra cosa, hanno tutt'altro peso, profondità e implicazioni. Eppure anche lo spavaldo bastimento dei principi universali si schianta contro le scogliere di una tradizione bimillennaria, e larghe falle si aprono nello scafo. L'affermata universalità di fatto va a picco. Resta a galla qualche parte dell'imbarcazione, dove orgogliosi si leggono ancora i nomi di uguaglianza e libertà. Meglio di nulla: la navigazione in qualche modo continua. Ma non è l'arca di Noè, che salva tutti: gli imbarcati sono un gruppo ristretto,

⁷¹ *Avis à la livrée*, pp. 9-10, 13-14. Riporto un estratto più lungo di quello tradotto nel testo (le pagine sono comunque quelle indicate): «Voici le moment [...] de discuter à quel degré nous devons porter t'attachement à nos maîtres, & notre soumission à leurs ordres. A Dieu ne plaise que je veuille vous détourner de cette fidélité, dont la raison nous fait un devoir aussi bien que la religion! Mais c'est dans cette dernière même, que je trouverai la mesure de l'étendue que nous devons donner à ce dévouement. Dans quelque état que l'on soit, rien ne dispense de le remplir. S'il vous déplaît; quittez-lé; mais tant que vous y êtes & qu'il pourvoit à vos besoins toutes les obligations qu'il vous impose sont sacrées pour vous, si onéreuses, si humiliantes qu'elles puissent être. Obéissons donc à nos maîtres dans tout ce qui est juste, raisonnable, e légitime. Prêtons-nous même à leurs caprices [...] Mais si leur volonté les meut à intervestir [sic] l'ordre public, à troubler la société, nous sommes de droit dispensés de leur obéir. Les loix [sic] divines & humaines nous soustraient à leur autorité [...] Si le malheur arrivoit [sic] que les nobles attirés par la puissance suprême des loix [sic], & de la nation assemblée, formassent le projet insensé de lutter contre elles, & de vouloir défendre à main armée les prérogatives injustes & tyranniques qu'ils ont usurpées, & qu'une trop longue jouissance leur fait regarder comme des droits imprescriptibles: est-ce à nous de nous rendre complices? Nous ne pouvons embrasser leur cause sans trahir la nôtre. Nous devons les protéger & les défendre, au péril de notre vie, contre les malfaiteurs mais nous serions criminels de lèse-majesté aussi bien qu'eux, si nous leur prêtons nos bras contre les ordres du roi. Que défendent-ils? des droits qui oppriment la classe dans laquelle nous sommes nés, & nous les aiderions conserver ce despotisme?»

⁷² Vedi nota 69.



ben lontano dalla totalità degli umani. Accanto ai domestici, ne sanno qualcosa, naturalmente, anche le donne, e gli altri esclusi.

Significativamente, fa appello proprio alla contraddizione tra altisonanti affermazioni di principio ed esclusioni di fatto un altro opuscolo che si rivolge ai domestici, ma perseguendo un diverso obiettivo rispetto all'*Avis à la livrée*: esaltare la «buona causa» di re Luigi XVI e distogliere i servitori da possibili simpatie per la democrazia («sur tout point de démocratie»). L'occasione che spinge l'autore a scriverlo è l'ammissione alla piena cittadinanza, nel dicembre del 1789, di attori e carnefici, mentre permane l'esclusione dei domestici.

«Signori, supporterete ancora a lungo di essere separati dalla classe dei cittadini? se voi l'accettate con il vostro silenzio, ecco due classi [di cittadini] riconosciute, cosa contraria alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, primo principio, e prima base sulla quale si fonda la costituzione [...] Signori, vi si è potuto dire che eravate liberi, e vi si avvilisce più di quanto non lo foste, privandovi [del diritto] di partecipare alle assemblee, di avervi voce, e lo si accorda agli ISTRIONI, ai BOIA!»⁷³

Implicitamente, attraverso l'uso frequente del *nous*, accanto a quello del *vous*, l'autore anche in questo caso si presenta come un domestico.

Dichiara di essere un *domestique*, questa volta con nome e cognome, anche tal Germain-Nicolas Leblond, detto Comtois, che invia l'opuscolo alla redazione del «*Moniteur Universel*» affinché venga pubblicato. Gli è stato offerto – spiega – mentre

⁷³ *Avis très-important, adressé à tous les Intendants, Maîtres d'hôtel, Cuisiniers, Pâtissiers, Rôtisseurs, Valets de chambre, Domestiques en livrée et autres, Suisses, Portiers, Cochers, Postillons, Jockeis, Ceux des négociants, Financiers, Bourgeois et Artisans: en un mot, tous ceux qui reçoivent des salaires, jusqu'aux Bonnes, Femmes de chambre, Cuisinières, Filles de cuisine et Marmitons*: si tratta di quattro facciate, senza indicazioni tipografiche; a penna vi è apposta la data 1789. Le citazioni sono tratte dalle pp. 2-3: «souffrirez-vous, Messieurs, que vous soyez séparés plus long-temps de la classe des citoyens? si vous l'adoptez par votre silence; voilà deux classes reconnues, ce qui est contraire à la déclaration des droits de l'homme, premier principe, et première [sic] base sur laquelle est fondée la constitution [...] Messieurs, on a pu vous dire que vous étiez libres, et on vous avilit plus que vous ne l'étiez en vous privant d'assister aux assemblées, d'y avoir voix, et on l'accorde aux HISTRIENS, aux BOURREAUX!». L'elenco delle persone al quale l'autore si rivolge, ci dà probabilmente misura di quanto il concetto di *domestique* potesse essere vago. È interessante che includa anche le domestiche, quasi a voler coinvolgere anche loro in un comune moto di sdegno contro quelli che vengono definiti demagoghi. Sul dibattito relativo al voto ad attori e carnefici, ma anche a protestanti ed ebrei, che ebbe luogo nel dicembre 1789, cfr. P.J.B. BUCHEZ en collaboration avec J. BASTIDE – E.S. DE BOIS-LE-COMTE – A. OTT, *Histoire parlementaire de la Révolution française*, tome II, Paris, Hetzel, 1846 (II ed.), pp. 443-445. Per una sintesi recente cfr. A. VENERI, *Robespierre constituant*, tesi di dottorato, Università di Parma, 2008, pp. 223-224.

passava sul Pont-Neuf. Dopo averlo letto, ha avuto la tentazione di bruciarlo ma poi ha deciso di inviarlo al giornale per dargli pubblicità, in modo che i suoi colleghi possano guardarsi dallo spirito infernale che l'ha dettato. Aggiunge di non aver rinunciato alla prospettiva di diventare cittadino "attivo" grazie alle sue economie. Si tratta dunque di un domestico che spera in un riscatto: riscatto che potrà però realizzarsi solo se le sue economie si accompagneranno a un cambiamento di mestiere, visto che i domestici sono esclusi in quanto tali, indipendentemente dal censo⁷⁴.

Non siamo forse francesi? La scelta di non annoverare i domestici tra i cosiddetti cittadini "attivi", quelli appunto che godono del diritto di voto, non pare dunque cadere nell'indifferenza. Gli atti parlamentari ce ne danno conferma. Il 12 giugno 1790, una deputazione di *gens de maison* si presenta all'Assemblea nazionale per donare alla *Patrie* 3000 *livres* d'argento e altri beni. Uno di loro è ammesso a parlare all'*Assemblée nationale*. Le sue parole sono rivelatrici di sentimenti confusi e contraddittori, che ci danno la misura di quanto certi stereotipi potessero essere condivisi anche da chi ne era vittima. Ma rivelano anche una profonda consapevolezza delle ragioni socio-economiche che costringono i poveri a farsi servi dei ricchi. In questo senso, l'oratore mostra un rispetto quasi timoroso per l'autorità dell'augusta assemblea alla quale si rivolge; non ne critica certo le decisioni – tutt'altro. E al contempo ammette che sì, è difficile conciliare l'esercizio della libertà con la condizione di domestico. Non manca però uno scatto di orgoglio: nelle sue parole si sente vibrare la dignità ferita e la frustrazione sua e dei suoi compagni per la presunzione di bassezza morale che l'esclusione implica. Si muove su un terreno scivoloso: riconoscere che i domestici non hanno volontà propria significa dare ragione a chi li esclude; sottolinearne il libero volere significa dipingerli come persone che scelgono l'asservimento e, pertanto, sono indegne di godere i frutti della libertà. Ricorre a un argomento sottile: la necessità. Ci sono persone talmente povere da essere costrette ad accettare condizioni avvilenti. Abilmente, nel momento stesso in cui si inchina

⁷⁴ *Réimpression de l'ancien Moniteur*, tome 4, *Assemblée Constituante*, Paris, Plon, 1860, pp. 11-116 (N°. 105, 15 Avril 1790).



alle decisioni dell'Assemblea, la sollecita a intervenire in modo davvero rivoluzionario sulle condizioni socio-economiche che obbligano i poveri a entrare a servizio: se avessero di che vivere molti tra loro abiterebbero ancora nelle loro umili case. E se i ricchi avessero meno risorse, avrebbero anche meno fantasie: un chiaro appello a una maggiore giustizia sociale, che ridurrebbe sia l'offerta sia la domanda di domestici. In modo accorto, presenta le condizioni che stanno alla base dell'ampia diffusione del servizio domestico come un "disordine": un qualcosa, dunque, che – se si vuole instaurare un nuovo ordine – va necessariamente rimosso. Esprime la speranza che proprio le nuove istituzioni rivoluzionarie e la costituzione che l'Assemblea sta preparando aprano la strada alla rigenerazione e al riscatto. E prospetta un futuro in cui anche i domestici saranno liberi di scegliere la propria occupazione e potranno correre in soccorso della patria. Un piccolo capolavoro di arte retorica.

«Se dei motivi che noi rispettiamo vi hanno indotto a escludere il personale domestico [*les Gens de Maison*] dalla cosa pubblica, i nostri cuori sapranno sempre superare la barriera che la vostra saggezza ha ritenuto di porre tra noi e i Cittadini. Noi lo capiamo, e il nostro patriottismo pertanto ne è meno umiliato: è difficile conciliare l'esercizio della libertà con il regime della domesticità. La necessità ha stabilito una dipendenza che una certa classe di uomini non può evitare; ma, nati nel seno della Patria, liberi nella scelta delle nostre occupazioni, noi guarderemo come un momento felice quello in cui potremo correre in suo soccorso. Sarebbe a dir poco insultarci presumere che la bassezza e la degradazione dei sentimenti siano sempre comuni a tutto il personale domestico. Non abbiamo forse anche noi dei genitori, una patria? Non siamo forse francesi? E, dal momento che voi preparate tanto gloriosamente la rigenerazione dell'Impero, potremmo noi non rispettare una Costituzione che un giorno potrà proteggerci? Suvvia! in un regime meno disastroso per gli abitanti delle campagne, la metà di noi abiterebbe ancora nella sua umile casa, coltiverebbe l'eredità dei suoi avi. I ricchi, avendo meno risorse, avrebbero [avuto] meno fantasie. Gli abitanti delle campagne, meno tartassati dalle imposte, non sarebbero venuti nella capitale a scambiare la loro miseria con un genere di servizio che umilia l'uomo molto più di quanto non lo arricchisca. La vostra saggezza, signori, farà cessare questo genere di disordine»⁷⁵.

⁷⁵ *Adresse des gens de maison à l'Assemblée Nationale, dans la Séance du 12 Juin imprimé par ordre de l'Assemblée Nationale*, Paris, chez Baudouin, Imprimeur de l'Assemblée Nationale, s.d. (da cui riporto la citaz.); *AP*, tome XVI (12 giugno 1790), p. 201 (il testo riportato negli atti parlamentari differisce solo sotto aspetti formali, come l'uso delle maiuscole): «Si des motifs que nous respectons, vous ont déterminés à séparer les Gens de Maison de la chose publique, nos coeurs sauront toujours franchir la barrière que votre sagesse a cru poser entre nous et les Citoyens. Nous le sentons, & notre patriotisme en est moins humilié: il est difficile de concilier l'exercice de la liberté avec le régime de la domesticité. La nécessité a établi [*sic*] une dépendance qu'une certaine classe d'hommes ne peut éviter; mais, nés dans le sein de la Patrie, libres dans

Nell'accogliere l'offerta dei domestici e nell'ascoltare le loro parole, il presidente si mostra sensibile alla loro amarezza. Si dice sicuro del loro patriottismo e chiarisce che l'Assemblea, formata di amici dell'uguaglianza, non ha certo voluto «la mécon-naitre, cette égalité, à votre égard». Piuttosto, con saggia precauzione che, rivelando-si vantaggiosa per l'utilità pubblica, lo sarà anche per loro, ha avuto riguardo al fatto che la loro stessa sensibilità e l'affetto tanto rispettabile che essi mostrano nei confronti delle persone alle quali prestano i loro servizi potrebbero spesso esercitare una forte – troppo forte – influenza sulle loro opinioni. Sottolinea il carattere transitorio dell'esclusione, parlando di «sospensione momentanea dei diritti politici». Essa, in effetti, non è assoluta, come nel caso delle donne, ma legata a una condizione di domesticità che può essere abbandonata. Il tono della sua risposta finisce però per risultare paternalistico e consolatorio, se non addirittura dolciastro⁷⁶.

L'intervento dei domestici suscita comunque giudizi positivi: «il loro linguaggio è quello di cittadini liberi ma sottomessi alla legge», si afferma nella corrispondenza dei deputati di Angers⁷⁷. «Nel loro discorso, che esprime tutti i sentimenti di un'anima libera, essi osano appena mostrare rammarico per i vantaggi di cui la loro dipendenza li priva», commenta il «Journal des débats et des décrets»⁷⁸.

le choix de nos occupations, nous regarderons comme un moment heureux celui où nous pourrions voler à son secours. Ce seroit [sic] du moins nous faire injure que de présumer que l'avisement & la dégradation des sentiments fussent toujours le partage des Gens de Maison. N'avons-nous pas nos parens [sic], une Patrie? Ne sommes-nous pas François ? Et quand vous préparez si glorieusement la régénération de l'Empire, pourrions-nous ne pas respecter une Constitution qui peut un jour nos protéger. Hélas! sous un régime moins désastreux pour les habitants des campagnes, la moitié d'entre nous habiterait encore ses humbles foyers, cultiverait encore l'héritage de ses pères. Les riches, ayant moins de ressources, auraient eu moins des fantaisies. Les Habitans [sic] des Campagnes, moins pressés par l'impôt, ne seroient [sic] pas venus dans la Capitale échanger leur misère contre un genre de service qui humilie l'homme beaucoup plus qu'il ne l'enrichit. Votre sagesse, Nosseigneurs, fera cesser ce genre de désordre». Sull'esclusione dei domestici dalla guardia nazionale si veda la sezione *Delusioni*.

⁷⁶ AP, tome XVI (12 giugno 1790), p. 201: «L'Assemblée nationale reçoit avec intérêt, avec attendrissement, votre offrande patriotique, et vos civiques regrets sur la suspension momentanée de vos droits politiques», etc.

⁷⁷ *Correspondance de MM. les Députés du Département de Maine & Loire avec leurs commettans [sic] relativement à l'Assemblée Nationale*, vol. 5, Angers, de l'Imprimerie de Pavie, rue S. Laud, 1790, N° 15, *Correspondance de MM. les Députés du Département d'Angers à l'Assemblée Nationale, Du samedi 12 juin*, p. 458: «Une autre députation a été admise: c'étoit [sic] celle des gens de maison; leur langage a été celui de citoyens libres, mais soumis à la loi».

⁷⁸ [307] *Assemblée Nationale. Journal des débats et des décrets, Du Samedi 12 Juin 1790, six heures du soir*, p. 3: «Une autre Députation a été admise; c'étoit [sic] celle des gens de maison. Dans leur Adresse qui exprime



Contribuzioni patriottiche, progetti di riforma e proteste. La consegna della contribuzione patriottica all'Assemblea nazionale era l'ultimo atto di un lungo percorso. L'idea risaliva verosimilmente al settembre dell'anno precedente. Una lettera, datata 25 settembre, inviata a «Révolutions de Paris» segnalava che una domestica – una donna – di rue Saint-Louis, distretto dei Barnabites, desiderava che tutti i *domestiques*, maschi e femmine, secondo le loro capacità, facessero un'offerta alla nazione di 6 *livres* a testa. L'autrice della lettera (un'altra donna, che si firmava C.A.L. Moussus) si diceva pronta a dare l'esempio insieme ad alcuni conoscenti. Per realizzare l'iniziativa chiedeva aiuto al redattore del periodico, di cui si professava assidua lettrice (il redattore era Jean-Louis Prudhomme, che verosimilmente era l'editore dell'*Avis à la Livrée*⁷⁹). La lettera fu pubblicata sul n. 12 di «Révolutions de Paris», chiuso il 4 ottobre⁸⁰.

Qualche giorno prima, il 27 settembre, alcuni domestici avevano comunicato all'Assemblea dei rappresentanti della *Commune* di Parigi la loro intenzione di offrire un contributo proprio di 6 *livres* ciascuno. Dicendosi certi che molti colleghi avrebbero dato il loro obolo, avevano inoltre chiesto la creazione di una cassa per la raccolta di analoghe offerte⁸¹. La loro proposta fu accolta. Il 2 ottobre, lo stesso gior-

tous les sentiments d'une ame [sic] libre, ils osent à peine montrer un regret des avantages dont leur dépendance les prive».

⁷⁹ Su Prudhomme vedi nota 69.

⁸⁰ «Révolutions de Paris», N°. XII, 4 octobre 1786 [sic ma 1789], p. 42: «Monsieur, Une domestique de la rue Saint-Louis, district des Barnabites, desireroit [sic] que tout domestique de l'un & l'autre sexe, contribue, selon son pouvoir, à faire une offrande à la nation, par une somme de six livres chaque. J'en donnerai l'exemple, ainsi que quelques connoissances [sic] que j'ai. Il s'agit de faire trouver les moyens de la faire réussir; c'est vous, Monsieur, à qui j'ai recours. Je me croirai trop heureuse, si, par la voie de votre Révolution, je remplis me vœux. La lecture que j'en fais chaque semaine, me fait prendre la liberté de vous écrire, ne pouvant mieux m'adresser qu'à une personne qui ne dédaigne pas de rendre justice à la classe de celle qui a l'honneur d'être, Monsieur, avec reconnaissance, votre, &c. Signé, C.A.L. Moussus».

⁸¹ S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome II, *Deuxième Assemblée des Représentants de la Commune. Conseil de Ville. Bureau de Ville, 19 septembre – 19 Novembre 1789*, Paris, L. Cerf – C. Noblet – Maison Quantin, 1895, pp. 92-93. I domestici chiedevano alle autorità anche di diffondere la notizia, non potendola comunicare loro stessi a tutti i confratelli a causa del divieto di assembramento. Tra i dieci firmatari non era presente il nome di C.A.L. Moussus, autrice della lettera a «Révolutions de Paris». Questo non esclude, naturalmente, che le due iniziative potessero essere collegate; pare anzi verosimile che lo fossero.

no in cui il commesso-cancelliere Le Moine (*commis-greffier*) accettò l'incarico di gestire la tale cassa, apparve sulla «Gazette de France» un articolo che invitava i domestici a una contribuzione patriottica, in questo caso non di 6 ma di 10 *livres*⁸². Negli avvisi che rendevano nota l'iniziativa, si spiegava che due terzi della cifra raccolta sarebbero stati donati all'Assemblea nazionale, mentre un terzo sarebbe servito a dare un contributo a domestici e domestiche senza impiego, desiderosi di tornare nel paese di origine. Dopo varie proroghe della scadenza, il 19 aprile si tenne finalmente l'affollata assemblea dei sottoscrittori, uomini e donne. Le domande di contributo da parte di disoccupati erano solo quattro (una presentata da una coppia). Si decise pertanto di accogliere le richieste e di consegnare la parte restante all'Assemblea nazionale. Le offerte ammontavano a 2939 *livres* e 12 *sous*. Comprendevano, inoltre, alcuni *bijoux* d'oro e d'argento, dono, probabilmente, di domestiche e cameriere dai sentimenti patriottici, e forse di qualche *jockey*⁸³. Chi aveva contribuito, aveva partecipato, in media, con circa 11 *livres*: una cifra più alta di quelle inizialmente proposte (6 e 10 *livres*)⁸⁴. Nel complesso, tuttavia, il risultato era lontanissimo dal milione di *livres* ottimisticamente prospettato sulle pagine della «Gazette de France» del 2 ottobre.

Non era questa l'unica delusione per coloro che avevano organizzato l'iniziativa. Tra di essi spicca Jean Visse, domestico identificato in molti documenti come

⁸² Si diceva che le offerte avrebbero dovuto essere depositate presso tal notaio Dosfant. Se la differenza della cifra proposta (10 *livres* invece di 6) e l'indicazione del notaio lasciano aperto qualche dubbio circa il fatto che si trattasse della stessa iniziativa presentata alla *Commune*, è anche vero che, nell'avviso pubblico preparato da Le Moine, si diceva esplicitamente di spostare eventuali depositi fatti presso Dosfant alla cassa comunale. Insomma, se si era trattato di due iniziative diverse, venivano di fatto unificate. Sulla vicenda cfr. i testi elencati alla nota successiva.

⁸³ S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution, tome V, Deuxième Assemblée des Représentants de la Commune. Conseil de Ville. Bureau de Ville, 15 Avril - 8 Juin 1790*, Paris, L. Cerf - C. Noblet - Maison Quantin, 1897, pp. 71-78, pp. 238-242; A. TUETÉY, *Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française*, tome 1, Paris, Impr. nouvelle (Association ouvrière), 1890, pp. 186-187; Réimpression de l'ancien Moniteur, tome 2, Assemblée Constituante, Paris, Plon, 1859, p. 307 (N° 105, 5 Décembre 1789). Desmoulins, parlando di offerte patriottiche (non specificamente di questa), sostenne che dei *jockeys* avevano donato i loro orecchini, non possedendo altro, cfr. «Révolutions de France et de Brabant», N° 2, p. 54. Nella Francia del tardo Settecento, con il termine *jockey* si indicava un servitorcello giovanissimo, di dodici-tredici anni, cfr. C. FAIRCHILD, *Domestic Enemies*, p. 16 e p. 66.

⁸⁴ All'epoca, secondo gli studi di Roche, al momento della morte i domestici parigini avevano in media un patrimonio di 8251 *livres*: se rapportato a tale cifra, il contributo medio di circa 11 *livres* era pari allo 0,13%. Come se oggi una persona che ha un patrimonio complessivo di 100.000 euro donasse 130 euro. Cfr. D. ROCHE, *Il popolo di Parigi*, p. 99.



l'ideatore del progetto, sebbene egli non compaia tra i firmatari delle prime proposte (25 e 27 settembre 1789)⁸⁵. Verosimilmente era proprio lui l'oratore che aveva commosso l'Assemblea nazionale⁸⁶. Senza dubbio, il discorso pronunciato davanti ai deputati rispecchiava il suo duplice desiderio di partecipare alla Rivoluzione e di migliorare le condizioni materiali della *gens de maison*. Ad esempio, la scelta di usare una parte dei fondi raccolti per favorire il ritorno dei domestici disoccupati al villaggio natio può essere letta come tentativo di contrastare quel drenaggio di uomini e donne dalle campagne denunciato nel discorso, oltre che di alleggerire la disoccupazione senza ricorrere alle espulsioni dalla capitale, come invece si era provato a fare nei mesi precedenti⁸⁷. Altre sue iniziative miravano a sottrarre i domestici a quella precarietà che tanto contribuiva a esporli a tentazioni criminali nei momenti difficili e agli orrori dell'indigenza in vecchiaia. Egli identificava le cause di questa drammatica situazione nell'impossibilità di accumulare risparmi. Proprio per questo, per risolvere il problema aveva elaborato un progetto di tipo previdenziale: una casa di soccorso, da finanziare con prelievi obbligatori sui salari dei domestici maschi impiegati nella capitale, in cui accogliere servitori disoccupati e anziani, nonché orfani figli di domestici. Egli aveva anche individuato la possibile sede dell'istituto, una ex-caserma in rue de la Pepinière.

Il progetto era stato presentato alla *Commune* da una delegazione di domestici il 19 aprile, lo stesso giorno in cui, nel pomeriggio, si era tenuta l'assemblea dei sottoscrittori della contribuzione patriottica. Come nel caso della contribuzione, le speranze erano destinate ad andare deluse. Poiché il piano implicava un'imposizione fiscale, la *Commune* non si era ritenuta competente a decidere e aveva girato la questione all'Assemblea nazionale. Il progetto era stato sottoposto addirittura al comitato che stava preparando la costituzione, il quale, il 27 maggio – dunque solo pochi

⁸⁵ Vedi note 79-81. Egli stesso si sarebbe presentato come tale cfr. A. TUETÉY, *Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française*, tome 2, *Assemblée Constituante (deuxième partie)*, Paris, Imprimerie Nouvelle (Association Ouvrière), 1892, p. 216.

⁸⁶ Sieur Visse, rue de Moineaux, butte Saint-Roch, vedi ad esempio, S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome V, p. 73. Durante l'assemblea del 19 aprile si era deciso che la contribuzione sarebbe stata portata all'Assemblea nazionale dal Sieur Visse e da altri venti sottoscrittori (estratti a sorte a questo fine già il 15 gennaio), cfr. *ivi*, pp. 76-77.

⁸⁷ Vedasi nota 93 del presente capitolo.

giorni prima dell'intervento dei domestici all'Assemblea nazionale – aveva escluso che esso potesse avere forma costituzionale. Lo aveva invece giudicato di competenza della municipalità, cui pertanto era stato di nuovo sottoposto. Ma quando finalmente la risposta pareva vicina, un rapporto aveva messo in evidenza difficoltà organizzative e problemi di opportunità politica, soprattutto per il fatto che il prelievo fiscale avrebbe colpito tutti i domestici, mentre solo alcuni sarebbero stati accolti nella casa di soccorso. La municipalità così non arrivò neppure a esprimersi, e il piano fu tacitamente accantonato (4 febbraio 1791). Circa due settimane prima, Visse aveva presentato una supplica per ottenere un posto di capo-*atelier* nei lavori pubblici o di portiere in uno dei tribunali parigini: era insomma alla ricerca di un nuovo impiego, forse perché disoccupato, forse per emanciparsi da una condizione discriminante la cui “rigenerazione” appariva ancora lontana⁸⁸.

Seppur ambiziosi, i suoi progetti non erano in realtà originali. Elaboravano idee in circolazione. In particolare, piani volti a stimolare la previdenza dei servitori attraverso il mutuo soccorso, talvolta realizzati, non erano mancati né in Francia né in altri paesi⁸⁹. Né mancavano nella Parigi rivoluzionaria. Il 28 agosto 1789 – due giorni dopo la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino – i domestici parigini ave-

⁸⁸ Il rapporto fu inviato al consiglio municipale, forse dal Dipartimento degli stabilimenti pubblici. Sulla vicenda: S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome V, pp. 56, 71-72, 75, 238; *Ivi*, 2e série, tome II, *Conseil général de la Commune. Corps municipal. Bureau municipal (Suite)*, 1er Janvier-28 Février 1791, Paris, L. Cerf – C. Noblet – Société Française d'éditions d'Art, 1902, pp. 448-450; A. TUETÉY, *Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française*, tome 1, pp. 186-187; *ibidem*, tome 2, *Assemblée Constituante (deuxième partie)*, p. 216; A. TUETÉY, *L'assistance publique à Paris pendant la Révolution*, tome I, *Les hôpitaux et les hospices, 1789-1791*, Paris, Impr. nationale, 1895, pp. 18-23. La casa avrebbe dovuto accogliere un massimo di cento disoccupati alla volta per quaranta giorni con il pagamento, all'ingresso, di 10 *livres* e un massimo di sessanta anziani alla volta con un pagamento annuale di 200 *livres*. Le vedove di domestici con almeno tre figli avrebbero potuto chiedere che uno di essi, di almeno dodici anni, fosse affidato allo stabilimento, che lo avrebbe collocato in apprendistato, pagando al maestro 300 *livres* per una sola volta. Ogni anno, inoltre, sarebbe stata distribuita la somma di 100 *livres* ciascuno a cinquanta vedovi e altrettante vedove. Quanto alla possibile sede, nel presentare il progetto alla *Commune* egli chiedeva l'autorizzazione a utilizzare la caserma individuata, impegnandosi a pagarne regolarmente l'affitto.

⁸⁹ Vedi ad esempio H.J.B. GRÉGOIRE, *De la domesticité chez les peuples anciens et modernes*, pp. 210-231; J.P. GUTTON, *Domestiques et serviteurs dans la France de l'Ancien Régime*, Paris, Aubier Montaigne, 1981, in part. pp. 164-167; C. PETITFRÈRE, *L'oeil du maître*, pp. 182-185; R. SARTI, *L'Università dei Servitori di Bologna, secc. XVII-XIX*, in A. GUENZI – P. MASSA – A. MOIOLI (eds), *Corporazioni e Gruppi Professionali nell'Italia Moderna*, Milano, Angeli, 1999, pp. 717-754; R. SARTI, *The True Servant. Self-definition of Male Domesticity in an Italian City (Bologna, 17th-19th Centuries)*, «The History of the Family», 10/2005, pp. 407-433.



vano presentato una memoria all'Assemblea dei rappresentanti della *Commune* in cui chiedevano l'autorizzazione a formare tra loro assemblee (*assemblées*), proponendone un regolamento. L'autorizzazione era stata negata richiamando le leggi⁹⁰. Verosimilmente, le autorità si riferivano alle norme in base alle quali i servi non potevano formare corporazioni che li rappresentassero nella sfera pubblica. Considerati «membri della famiglia presso la quale erano a servizio, sotto l'autorità paterna del capo-famiglia», non avevano infatti «alcuna posizione giuridica o sociale indipendente» e «non godevano di alcuna personalità pubblica»⁹¹. Secondo Sigismund Lacroix, editore di importanti collezioni di fonti dell'epoca rivoluzionaria, la memoria inoltrata il 28 agosto era probabilmente una *Requête* pubblicata nel 1789 senza ulteriori indicazioni di data, ma che il 29 agosto risultava già stampata⁹². L'ipotesi suscita qualche perplessità, visto il contenuto della *Requête*. Contenuto comunque rilevante: si trattava della proposta di istituire una cassa per la raccolta, tra i domestici, di una

⁹⁰ S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome I, p. 381 («il en est [il riferimento è a lois] qui défendent vos assemblées») e tome V, p. 68.

⁹¹ W. SEWELL JR., *Lavoro e rivoluzione in Francia. Il linguaggio operaio dall'ancien régime al 1848* (1980), Bologna, il Mulino, 1987, pp. 44-45. Rafforza questa interpretazione quanto scrive S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome V, p. 69, nota 1. Analoga durezza fu usata verso i garzoni di vari mestieri (assimilati per molti versi ai domestici) ma anche verso gli *ouvriers cordonniers*, il cui *status* era forse ambiguo, *ivi*, tome I, p. 548. Alcune considerazioni sull'esclusione dei domestici dalle corporazioni in S. TAKATS, *The Expert Cook in Enlightenment France*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2011, pp. 5-6. Il divieto fatto agli apprendisti di creare associazioni di mestiere aveva radici antiche. Si veda, ad esempio, per il caso italiano, la risposta negativa data alla questione «an famuli Scholarium, vel discipuli artificum faciunt Collegium?» da I. BONACOSSA, *De servis, vel famulis tractatus*, p. 14v (*quaestio XLVII*). Nota G. TODESCHINI, *Come Giuda*, p. 243: «A scorrere le rubriche degli statuti dedicate, nel Trecento, a chi svolgeva mansioni lavorative e “artigiane”, trovandosi in una condizione di subalternità precaria, risulta [...] chiara non solo la lontananza di quanti erano in questa situazione dal centro del mondo politico e sociale, ma anche la volontà dei poteri cittadini da un lato di impedirne l'accorpamento in *societates* ossia in corporazioni solidali e visibili giuridicamente, e dall'altro di stabilirne l'estraneità alla gestione pubblica ovvero l'ineleggibilità in Consigli “di popolo”».

⁹² *Requête présentée par le corps des domestiques employés dans la ville de Paris à l'Assemblée générale des Représentants de la Municipalité de la Ville de Paris*, Paris, 1789, vedi S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome V, p. 68. Lacroix non indica l'editore e fa riferimento a una copia della *Requête* posseduta dal British Museum; dal catalogo della British Library l'editore risulta Nyon le jeune; il *Catalogue collectif de France* riporta il titolo cinque volte, in due casi l'editore è indicato come Nyon Ime; negli altri come Nyon le jeune; M. TOURNEUX, *Bibliographie de l'Histoire de Paris pendant la Révolution*, tome III, *Monuments, moeurs et institutions*, Paris, Imprimerie Nouvelle (Associations ouvrière), 1900, p. 929, n. 20246, indica Imp. L.-M. Cellot; P.M. CONLON, *Le siècle des Lumières. Bibliographie chronologique*, tome XXVI, 1789, Genève, Droz, 2008, p. 214, indica Nyon le jeune & L.M. Cellot. Sul fatto che il 29 agosto la *Requête* risultasse stampata vedi nota 96 del presente capitolo.

contribuzione volontaria annua di 6 *livres* a testa per far fronte a periodi di malattia o disoccupazione e, in prospettiva, fondare un ospedale, aiutare le famiglie dei domestici onesti caduti in disgrazia, prendersi cura degli orfani dando loro un'adeguata educazione. Il documento mirava, inoltre, a fondare un ufficio di collocamento gestito da dodici *domestiques*. Con tale duplice iniziativa, i domestici ambivano a «meritare» la fiducia di tutte le classi di cittadini facendo conoscere la propria onestà e combattendo la miseria, che poteva spingere chi ne era colpito a dimenticare la legge e a compiere errori. Il progetto, presentato come «tanto più degno di considerazione in quanto basato sull'umanità e la sicurezza pubblica», faceva esplicitamente seguito a una precedente richiesta – cui i domestici si dicevano pronti a rinunciare – che voleva anch'essa difendere gli interessi della *gens de maison* parigina, ma in modo molto più corporativo, cioè espellendo dalla capitale i domestici «non nationaux»⁹³.

Malgrado questa disponibilità, il giorno successivo (29 agosto) – forse per la risposta negativa delle autorità, forse per divergenze di opinione in seno alla *gens de maison* – circa tremila *domestiques* disoccupati tumultuarono davanti al Louvre, forzarono il cordone delle guardie ed entrarono nella sala del consiglio. Reclamavano l'allontanamento dei savoiard e degli altri servitori stranieri (allora anche i savoiard erano tali, essendo sudditi del Re di Sardegna⁹⁴).

«Non è giusto, dic[eva]no, che noi moriamo di fame per mancanza di occupazione e lavoro, mentre degli stranieri vengono ad accumulare, a forza di economie, una parte importante del denaro del paese per portarlo in Italia: noi siamo licenziati dalle case dove eravamo impiegati a causa della rivoluzione oppure abbiamo lasciato i nostri padroni a causa

⁹³ S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome V, pp. 68-69: «Ils se osent la supplier [= l'Assemblée de la Commune] de se déclarer protectrice d'un établissement d'autant plus digne de considération qu'il a pour base l'humanité et la sûreté publique». I domestici ritenevano la richiesta di espulsione degli stranieri coerente con la politica perseguita in quel momento dalle autorità, che in effetti nell'agosto del 1789 avevano deciso il rimpatrio nelle province di origine dei disoccupati, benché regnicoli, ricoverati negli *ateliers de charité* di Montmartre; avrebbero però rinunciato alla proposta qualora non avesse incontrato il favore dell'Assemblea della *Commune*. Sulla vicenda di Montmatre cfr. *ivi*, tome I, pp. 260-261; G. RUDÉ, *The Crowd in the French Revolution* (1959), London-Oxford-New York, Oxford University Press, 1967, p. 64.

⁹⁴ P.J.B. BUCHEZ – J. BASTIDE – E.S. de BOIS-LE-COMTE – A. OTT, *Histoire parlementaire de la Révolution française*, tome II, Paris, Hetzel, 1846 (II ed.), pp. 19-20.



del fatto che erano aristocratici, oppure ci hanno mandati via perché ci sapevano di sentimenti patriottici»⁹⁵.

Le guardie allontanarono l'oratore, dispersero i manifestanti e ne arrestarono uno che teneva in mano un foglio ritenuto sovversivo. Era la *Requête* con il progetto mutualistico, come si poteva leggere sulle pagine di «Révolutions de Paris»⁹⁶.

La *Requête* perseguiva finalità simili a quelle con cui Visse, che non figurava tra i firmatari, avrebbe motivato il suo piano⁹⁷. Simili a quelle di Visse erano anche alcune delle proposte di un altro progetto, sottoposto alle autorità municipali verso la fine dell'anno, che sviluppava i temi della *Requête*. Era firmato da dodici persone che si presentavano come *députés* della maggior parte dei domestici parigini⁹⁸. Significativamente, iniziava con un riferimento ai diritti dell'uomo e del cittadino, base sulla quale tutte le classi potevano «elevare l'edificio di una sorta di amministrazione paterna» i cui membri, «cessando di essere estranei gli uni agli altri», avrebbero trovato soccorso grazie all'unione e alla fratellanza. Associazioni del genere, nella misura in cui contribuivano all'utilità pubblica, oltre che al benessere individuale, potevano ottenere un consenso universale⁹⁹. Il progetto per certi versi tradiva la condivisione

⁹⁵ «Révolutions de Paris», N° VIII, *Détails du Samedi 29 Août*, p. 4: «Il n'est pas juste, disent ils, que nous mourions de faim faute d'occupation & de travail, tandis que des étrangers viennent accumuler à force d'économie une forte partie du numéraire du pays, pour le transporter en Italie: nous sommes congédiés des maisons où nous étions placés à cause de la révolution ou nous avons quitté nos maîtres à cause qu'ils étoient [*sic*] aristocrates, ou ils nous ont renvoyé parce qu'ils nous connoissoient [*sic*] des sentiments patriottiques»; queste motivazioni sono riportate, nell'articolo, virgolettate.

⁹⁶ *Ivi*, p. 6; *ivi*, N° X, p. 31. Vedi nota 92. Desmoulins («Révolutions de France et de Brabant», N° 1, p. 28) riteneva che in seguito a tale protesta una parte dei savoardi fosse tornata in patria, contribuendo in tal modo a portare le idee rivoluzionarie in Piemonte e Savoia: «des lettres assurent qu'il a paru des patriotes sur les montagnes de Savoie, qu'on a parlé de Constitution dans un Café à Turin, & que quelques-uns de nos Savoyards qui se sont retirés dans leur pays depuis l'insurrection des domestiques contre eux, y ont rapporté, avec leur sellettes, le flambeau de la philosophie».

⁹⁷ S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome V, pp. 68-69; *ivi*, 2e série, tome II, p. 449. La *Requête* era firmata, a nome di tutti i «confrères», da otto domestici, il primo dei quali era tal Girard.

⁹⁸ *Établissement, sous la protection de la Municipalité, d'une caisse de secours & d'un bureau d'administration pour tous les domestiques de l'un et de l'autre sexe, employés dans la ville de Paris*, Paris, Joseph Carol, [1790], p. 2 e p. 4. Cinque dei dodici firmatari erano presenti anche tra i sottoscrittori della *Requête*. Il primo anche in questo caso era Girard. Il progetto era datato 20 novembre 1789.

⁹⁹ *Ivi*, pp. 1-2: «Si toutes des classes de la société ont le droit de participer au bonheur public qui résulte d'une bonne administration, elles ont aussi celui d'étendre leur bonheur individuel, en perfectionnant leur organisation particulière. Tout ce que la loi ne défend pas, tout ce qui ne nuit point à autrui, est le domaine de la liberté civile. C'est sur cette base des droit de l'homme & Citoyen, que les différentes classes peuvent

di alcuni stereotipi negativi dei domestici, in particolare se disoccupati. Non a caso tra i suoi obiettivi c'erano il controllo e la moralizzazione del servitorame¹⁰⁰. Anche per questo, il 21 dicembre 1789 fu approvato dal Dipartimento di polizia. Motivando l'approvazione, il Dipartimento menzionò però pure il fatto che il personale domestico, al contempo tiranneggiato e tiranneggiatore sotto un governo arbitrario, nel regno della libertà avrebbe preso il posto (che gli spettava) di utile componente della compagine familiare, in grado di influenzarne il benessere e la tranquillità¹⁰¹.

Nel progetto si annunciava che l'ufficio per la raccolta delle contribuzioni sarebbe stato aperto il 4 gennaio 1790. La distribuzione dei sussidi sarebbe cominciata quattro mesi dopo l'apertura. Se la raccolta di fondi fosse andata bene, si sarebbe dato vita anche a un ospizio¹⁰². Quattro mesi dopo l'apertura dell'ufficio, fu presentato alla *Commune* il progetto di Visse, che mirava, appunto, a creare una casa di soccorso. Apparentemente, dunque, i due progetti erano coordinati e le cose procedevano in modo positivo. Ma il fatto che il contributo individuale previsto da Visse fosse più

élever l'édifice d'une sorte d'administration paternelle où les membres qui les composent, cessant d'être étrangers les uns aux autres, puissent trouver les secours de l'union & de la fraternité. Lorsque ces associations, inspirées par l'humanité, peuvent encore concourir, par leur régime, à l'utilité publique, elles acquiescent, alors un degré d'intérêt, qui doit leur assurer un suffrage universel».

¹⁰⁰ Sull'inclusione dei domestici, in particolare se disoccupati, tra le "classi pericolose", cfr. J.P. GUTTON, *Domestiques et serviteurs*, pp. 133-147; C. PETITFRÈRE, *L'œil du maître*, pp. 189-199; J. SABATIER, *Figaro et son maître. Les domestiques au XVIII^e siècle*, Paris, Perrin, 1984, pp. 37-46. Vedi anche C. FAIRCHILD, *Domestic Enemies*, pp. 66-77. Il progetto fin dall'inizio prevedeva che sarebbero stati aiutati i membri dell'associazione nei casi di malattia e povertà che non avessero per causa una cattiva condotta. Quanto all'ufficio di collocamento, esso, oltre che a trovare impiego ai domestici, mirava a sorvegliarne i costumi e a usare tutti i mezzi che avessero potuto garantire il rispetto dei loro doveri, rafforzando la sicurezza dei cittadini, cfr. *Établissement, sous la protection de la Municipalité*, p. 3. Un aspetto interessante del progetto era costituito dal fatto che prevedeva anche un contributo in caso di maternità (p. 10). Il progetto Visse, per quanto è dato di valutare dalle sintesi pubblicate, non prevedeva invece esclusioni domestici considerati immorali o viziosi e risultava complessivamente molto meno filo-patronale.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 30: «Le Département de Policé ayant examiné le Projet formé par le domestiques de Paris, de créer un Établissement particulier, dont le but est une communication mutuelle de bons offices & de secours; une surveillance fraternelle propre à maintenir ou favoriser les vertus parmi une classe d'hommes si utile à la société; convaincu que l'ordre, la surveillance & la bienfaisance mutuelles entre des hommes unis par une même profession, offrent un des moyens les plus efficaces de concourir au rétablissement des mœurs publiques, d'empêcher les égarements [*sic*] et les vices; considérant encore que la domesticité, qui sous un Gouvernement arbitraire, tour-à-tour est tyrannisée & tyrannise, prend sous le règne de la liberté la véritable place qui lui appartient, celle d'une portion utile de la famille dont le régime influe nécessairement sur la bonheur & la tranquillité de tous».

¹⁰² *Ivi*, pp. 6-7 e p. 29.



basso di quello previsto nel piano approvato nel dicembre 1789¹⁰³ e fosse un prelievo forzoso anziché volontario induce il sospetto che la raccolta di fondi fosse andata male (come nel caso dell'offerta patriottica¹⁰⁴) e si cercasse una soluzione. Comunque, tutta la vicenda dimostra che se da un lato Visse era una personalità di spicco, dall'altro non mancava, tra i domestici, una riflessione collettiva¹⁰⁵: lo stesso progetto di Visse, nella versione manoscritta recava altri ventiquattro nomi, oltre a quello dell'autore, tra i quali anche uno o, forse due, nomi femminili¹⁰⁶.

Delusioni. Il progetto di Visse non fu mai approvato; dell'altro si perdono presto le tracce: verosimilmente non decollò. Un bilancio negativo, per i domestici. Ma non basta. Quelle finora elencate non erano le uniche delusioni, per loro.

A Parigi, a metà del luglio 1789, erano stati reclutati nella guardia nazionale tutti coloro che erano disponibili a combattere contro il "complotto aristocratico", dunque anche i domestici. Passata l'emergenza, La Fayette aveva deciso di mantenere solo gli uomini in grado di pagarsi l'equipaggiamento e di servire gratuitamente: una scelta che, di fatto, aveva tagliato fuori la *gens de maison*¹⁰⁷. Già il 31 luglio, inoltre, era stato sottoposto all'Assemblea dei Rappresentanti della *Commune* un regolamento provvisorio per l'organizzazione della guardia (preparato nei giorni precedenti e adottato da gran parte dei distretti), che prevedeva l'esplicita esclusione dei domestici¹⁰⁸. Un libello anonimo, verosimilmente scritto da un servitore, aveva denunciato

¹⁰³ 4 livres e mezza contro 6, cfr. *ivi*, p. 4; S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, 2e série, tome II, p. 239, nota 1.

¹⁰⁴ Visse, peraltro, quando era risultato chiaro che le richieste di domestici disoccupati desiderosi di tornare in patria erano poche, aveva pensato di usare una parte della contribuzione patriottica per finanziare l'iniziativa avviata il 4 gennaio oppure la casa di soccorso che stava progettando, *ivi*, tome V, p. 73.

¹⁰⁵ S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome V, pp. 68-69; *ivi*, 2e série, tome II, p. 449.

¹⁰⁶ I nomi erano tutti diversi da quelli dei sottoscrittori del progetto approvato dal Dipartimento di polizia nel dicembre 1789.

¹⁰⁷ C. PETITFRÈRE, *L'œil du maître*, p. 192.

¹⁰⁸ *Règlement pour la Formation, Organisation, Solde, Police et Administration de l'Infanterie Nationale Parisienne*, Paris, Cailleau, s.d. [1789], p. 2, art. IV: «Tous Ouvriers, Artisans, non domiciliés, devant être conservés pour leurs travaux, seront en conséquence exemptés de ce Service. Seront exclus tous gens en état de domesticité»; p. 64 sull'adozione del Regolamento da parte di quasi tutti i distretti. Per la sua datazione vedi p. 14; S. LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome I, p. 70.

il fatto: «d'après les délibérations de plusieurs districts, nous avons été exclus de la garde bourgeoise, dans laquelle nous avons eu l'honneur de servir, au moment où le danger était réel et pressant»¹⁰⁹.

Non era una voce isolata. E se la guardia nazionale incarnava l'idea che ogni cittadino dovesse difendere la nazione in armi, le proteste contro l'esclusione da tale milizia s'intrecciarono con quelle contro l'esclusione dei domestici dalla cittadinanza e dalla partecipazione alle assemblee. Il 20 agosto, in particolare, i domestici del distretto dell'Île Saint-Louis chiesero di essere riconosciuti come cittadini invocando un principio di equità e la protezione dei rappresentanti della *Commune*. Nell'avanzare la richiesta si fecero forti del fatto che, il 20 luglio, una delibera di tutte le classi del distretto aveva proposto di riformare l'art. 4 del regolamento laddove prevedeva, in modo duro e oltraggioso nei loro confronti, che «les gens en état de domesticité» fossero escluse. Chiedevano anche di poter votare alle assemblee distrettuali. Argomentavano le loro richieste richiamando il principio di uguaglianza:

«essendo l'uomo opera della natura e la sua condizione opera del caso, crediamo che la qualità di Cittadino è, e deve essere, essenzialmente inerente all'individuo e del tutto indipendente tanto da avvenimenti fortuiti quanto da instabili distinzioni [...] Le Persone in stato di domesticità sono uomini e Cittadini come i loro Padroni. Non è dunque né logico né giusto rifiutare loro ciò che si accorda a tutti i padroni»¹¹⁰.

Per appianare ogni difficoltà, temperavano tuttavia il rigore del ragionamento facendo qualche concessione: proponevano di essere ammessi alla guardia nazionale e di partecipare alle assemblee solo dietro presentazione di un certificato di buona condotta sottoscritto dai loro padroni; rinunciavano inoltre a essere promossi a qualsiasi funzione finché fossero stati «en état de domesticité». Il 29 agosto (lo stesso giorno in cui tremila domestici protestarono al Louvre) l'assemblea generale del di-

¹⁰⁹ *Représentations de la livrée de Paris à Monseigneur le Maire de ladite ville*, [Paris, Chez Maradan, 1789?], cit. in C. PETITFRÈRE, *L'œil du maître*, p. 192.

¹¹⁰ *Pétition des Personnes et état de Domesticité du District [...] à messieurs les Représentans de la Commune*, cit. in M. GENTY, *Controverses autour de la Garde Nationale parisienne*, «Annales historiques de la Révolution française», 291/1993, pp. 61-88, p. 65: «nous professons, disaient-ils, que, l'homme étant l'ouvrage de la nature, et sa condition, celle du hasard, la qualité de Citoyen est et doit être essentiellement inhérente à l'individu, et tout à fait indépendante d'événemens [sic] fortuits, aussi bien que de distinctions mobiles [...]. Les Personnes en état de domesticité sont hommes et Citoyens comme leurs Maîtres. Il n'est donc ni conséquent ni équitable de leur refuser ce qu'on accorde à tous les Maîtres».



stretto giudicò la mozione degna di considerazione e la girò agli altri distretti. Ma si dichiarò incompetente a decidere e invitò i domestici a pregare l'Assemblea della *Commune* affinché presentasse il loro reclamo all'Assemblea nazionale. L'iniziativa non ebbe successo¹¹¹.

Un paio di giorni dopo, il primo settembre, fu arrestato un cuoco, tal Eugène-Éléonore Gervais, con l'accusa di aver espresso, nei giardini di Palais Royal, idee sediziose volte a sollevare domestici e operai contro la guardia nazionale parigina: il disagio che serpeggiava tra le *gens de maison* in questo caso esplodeva proprio contro la guardia nazionale. Pare che Gervais avesse sostenuto che tutti i componenti della guardia erano dei *j.f.*, abbreviazione del dispregiativo Jean Foutre (o Jean Fesse), che diecimila domestici sarebbero stati capaci di «foutre le bal» a tutti quelli che portavano le uniformi blu e bianche, che tutti i borghesi senza eccezione erano dei *j.f.*, che non si vedeva se non un mucchio di ometti fare i bellimbusti a Palais Royal, che a Parigi c'erano sessantamila domestici che avrebbero potuto unirsi agli operai: allora tutti questi *j.f.*, con i loro fottuti vestiti, sarebbero corsi a casa a nascondersi. Gervais negò che quelle riportate nell'accusa fossero le sue parole esatte, ma ammise di aver detto qualcosa del genere. Le sue erano insomma invettive che parevano nascere da una sorta di risentimento, più che articolati propositi di sedizione. La sentenza fu però durissima: il cuoco fu condannato a essere messo alla gogna sulla piazza del Palais Royal con un cartello davanti e dietro con la scritta «perturbatore della pubblica quiete», a scontare nove anni di galera e a essere marchiato a fuoco con le lettere GAL sulla spalla destra, come usava per i condannati al remo. Davvero eccessiva, la condanna fu poi ridotta¹¹².

¹¹¹ M. GENTY, *Controverses autour de la Garde Nationale parisienne*, p. 65; M. TOURNEUX, *Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution française*, tome II, *Organisation et rôle politique de Paris*, Paris, Imprimerie Nouvelle (Association Ouvrière), 1894, p. 237.

¹¹² *Jugement prévôtal, rendu en la chambre criminelle du Châtelet de Paris, qui condamne Eugène-Éléonore Gervais, cuisinier, à être attaché au carcan dans la place du Palais-Royal, et y demeurer depuis midi jusqu'à deux heures, ayant écriteau devant et derrière portant ces mots: "Perturbateur du repos public"; de suite flétri des lettres G.A.L. sur l'épaule droite, et aux galères pour neuf ans. Extrait des registres du greffe de la prévôté et maréchaussée générale de l'Île de France. Du dix septembre mil sept cent quatre-vingt-neuf*, Paris, Imprimerie de la Prévôté et Maréchaussée générale de l'Île de France, s.d., cfr. BIBLIOTHÈQUE IMPERIALE - DÉPARTEMENT DES IMPRIMÉS, Catalogue de l'histoire de France, tome II, Paris, Librairie de Firmin Didot frères, 1855, p. 552, n. 2337; LACROIX, *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, tome II, pp. 446-447; G.

In quei mesi, la situazione era comunque molto fluida e non tutti i distretti adottarono il regolamento provvisorio della guardia nazionale che escludeva i domestici. Parecchi elaborarono un proprio regolamento per il loro battaglione della guardia. In questo senso, il primo ottobre, il distretto di Notre-Dame vi ammise anche i domestici, e proprio in considerazione del servizio reso durante i primi giorni della Rivoluzione («pendant les premiers jours de la révolution»). Stabili, al contempo, che i padroni non potessero farsi rimpiazzare dai loro servitori. Ammetteva insomma i domestici in quanto individui indipendenti¹¹³. Nella misura in cui furono ammesse le sostituzioni, generalmente si specificò che una persona non potesse farsi sostituire da un proprio domestico, verosimilmente per evitare di riprodurre le tradizionali relazioni di dipendenza in seno a corpi armati che si volevano improntati all'uguaglianza. Tale principio fu adottato anche dal Comitato militare parigino il 10 ottobre e dall'Assemblea dei rappresentanti della *Commune* il 12 ottobre¹¹⁴. Il 12 giugno 1790 fu approvato un decreto che imponeva lo scioglimento di tutti i corpi militari diversi dalla guardia nazionale: da quel momento ci doveva essere una guardia unica, composta ovunque allo stesso modo. Si stabilì che il servizio fosse obbligatorio per tutti i cittadini attivi, mentre i cittadini passivi, dunque anche i domestici, ne furono esclusi¹¹⁵. Era lo stesso giorno in cui, verso sera, la delegazione dei domestici

RUDÉ, *The Crowd in the French Revolution*, p. 65, che riporta le parole attribuite a Gervais: «que toute la Garde bourgeoise et toutes les personnes qui portaient l'uniforme étaient tous des j.f. et que dix mille domestiques étaient capables de f. le bal à tous les j.f. qui portaient des habits bleus à revers blanc et; et que tous les bourgeois étaient tous j.f. sans en excepter un; et que l'on ne voyait qu'un tas de freluquets faire des faquins au Palais Royal, et qu'il avait 60.000 domestiques à Paris qui pourraient se réunir aux ouvriers des différents états et que l'on verrait tous ces j.f. se cacher chez eux avec leurs f. habits»; R. CARINI, *Gal. La marque du galérien*, Paris, L'Harmattan, 2002, pp. 11-12 (si tratta di un romanzo storico con una prefazione che spiega il contesto in cui è ambientata la vicenda); G. DOUTREPONT, *Les prénoms français à sens péjoratif*, Bruxelles, M. Lamertin, Académie Royale de Belgique, 1929, pp. 24 e 25 (sull'acronimo j.f.).

¹¹³ M. GENTY, *Controverses autour de la Garde Nationale Parisienne*, p. 65 e p. 79.

¹¹⁴ *Ivi*, pp. 65-72, 79. Il 10-12 ottobre si stabilì che «aucun soldat-citoyen de la garde nationale» potesse «se faire remplacer, dans son service, par un domestique, ni par toute autre personne qu'un citoyen inscrit et reçu dans la garde nationale, et revêtu de l'uniforme» (p. 70). Il distretto dei Cordeliers aveva vietato tale possibilità già il 25 luglio.

¹¹⁵ F. DEVENNE, *La Garde Nationale: création et évolution (1789-août 1792)*, «Annales historiques de la Révolution française», 283/1990, pp. 49-66, p. 55; G. CARROT, *La Garde Nationale (1789-1871): Une force publique ambiguë*, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 115.



portò il dono patriottico all'Assemblea nazionale esprimendo il desiderio di poter in futuro correre in aiuto della patria¹¹⁶.

A un anno circa dall'inizio del processo rivoluzionario, il bilancio, per i domestici, era insomma piuttosto negativo. I principi di libertà e uguaglianza erano stati solennemente affermati, ma questo non aveva implicato, per loro, alcun riscatto. La Rivoluzione, invece che cancellare la loro dipendenza, la loro mancanza di libertà e la disuguaglianza, tendeva ad assumerle come dati di fatto e come ragioni per escluderli dalla partecipazione alla vita politica, condannandoli a una marginalità forse addirittura peggiore (perché inserita in un diverso contesto) di quella fino ad allora sperimentata. Al contempo, gli attacchi all'aristocrazia e la crisi economica avevano aumentato la disoccupazione. Vari domestici si erano fatti allora attori di proposte e proteste, alcune rozze e corporative, altre raffinate e lungimiranti. Avevano cercato di (far) espellere gli stranieri e avevano espresso in modo volgare il loro risentimento contro i borghesi. Ma avevano anche affermato che i principi di libertà e uguaglianza dovevano valere anche per loro, avevano chiesto di partecipare alle assemblee e di avervi voce, avevano domandato l'autorizzazione a riunirsi e darsi un'organizzazione, si erano opposti alla loro esclusione dalla cittadinanza e dalla guardia nazionale. Inoltre, avevano cercato di realizzare progetti volti a migliorare le condizioni materiali della loro categoria, accrescendone, nel contempo, la dignità e l'affidabilità agli occhi degli altri cittadini. E avevano tentato di manifestare il loro patriottismo alla stessa Assemblea nazionale. Nessuna di queste svariate iniziative, portate avanti da gruppi di domestici che andrebbero meglio identificati, aveva però avuto il successo sperato, in parte probabilmente per la frattura tra un numero di attivisti relativamente ristretto e la gran massa della categoria, in parte per il persistere di pregiudizi nei loro confronti da parte di molti cittadini e, soprattutto, dei legislatori.

Tornando ai dibattiti parlamentari. Una settimana esatta dopo quel 12 giugno in cui una rappresentanza della *gens de maison* aveva espresso le proprie frustrazioni e speranze davanti all'Assemblea nazionale, fu preso un provvedimento che poteva

¹¹⁶ Vedi nota 75 del presente capitolo.

forse rincuorare i domestici sul fatto che si fosse finalmente avviato un processo di “rigenerazione”. Il 19 giugno 1790, infatti, fu decisa l’abolizione delle livree, cancellate insieme a nobiltà ereditaria, titoli e blasoni con un unico decreto volto a smantellare privilegi e distinzioni cetuali. Significativamente, il deputato de Noailles aveva sostenuto che il provvedimento mirava a ridare dignità a una «classe de citoyens jusqu’à present avilie». Non tutti, però, la pensavano allo stesso modo. L’abate Maury, ad esempio, affermò che i domestici non erano né più infelici né più avviliti di altri per il fatto di portare la livrea: a suo avviso, il vero scopo dell’abolizione era colpire l’istituzione stessa della nobiltà. Comunque sia, nella giornata dell’«annientamento generale delle distinzioni antisociali», come la definì un deputato, si stabilì che «personne [...] ne pourra non plus porter ni faire porter une livrée»¹¹⁷.

Altre decisioni paiono realizzare una sorta di emancipazione dei domestici non in positivo, cambiandone lo *status*, ma in negativo, per sottrazione, limitando cioè il novero delle persone che possono legittimamente essere considerate tali. E questo non per una scelta programmata, ma in risposta alle difficoltà interpretative delle precedenti disposizioni su cittadini “attivi” ed eleggibilità. In questo senso, il 12 agosto 1790, l’*Assemblée nationale* torna sulla lista delle persone che *non* vanno annoverate tra i domestici o servitori à *gages* e la allunga ulteriormente, aggiungendovi bibliotecari, istitutori, scritturali, artigiani che abbiano terminato l’apprendistato e commessi in attività commerciali¹¹⁸. La precisazione, tuttavia, non basta a risolvere il problema una volta per tutte, come si vedrà.

Peraltro, le limitazioni all’attività politica imposte dalla dipendenza tornano a venir discusse alcuni mesi più tardi, allorché viene affrontato il problema dell’elettorato passivo. Il deputato Pétion de Villeneuve propone che le persone a servizio del re non siano eleggibili. Il relatore Thouret spiega che, nella bozza

¹¹⁷ AP, tome XVI, citaz. rispettivamente a p. 375 e 378.

¹¹⁸ AP, tome XVIII, p. 41: «les intendants ou régisseurs, les ci-devant féodistes, les secrétaires, les charretiers ou maîtres valets de labour employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, ne sont pas réputés domestiques ou serviteurs à gages [...] Il en est de même des bibliothécaires, des instituteurs, des compagnons-ouvriers, des garçons marchands et des commis aux écritures». Cfr. anche A. AULARD, *Histoire politique de la Révolution Française. Origines et développement de la Démocratie et de la République (1789-1804)*, Paris, Colin, 1901, p. 64.



dell'articolo in discussione, non si è toccato l'argomento perché tali persone, finché non si chiarirà il loro ruolo nel nuovo ordine che si sta costruendo, possono essere definite solo con espressioni molto vaghe. Nel corso del dibattito, il deputato d'André allarga il discorso: in una nazione che vuol essere libera e vuole avere un governo indipendente, ma nella quale, al contempo, c'è «una differenza considerevole tra le fortune», è inammissibile che una persona al soldo di un'altra possa far parte del Corpo legislativo. Applausi. D'André precisa la sua posizione: bisogna escludere dall'elettorato passivo non solo i domestici ma chiunque sia alle immediate dipendenze tanto del re quanto di un privato¹¹⁹. Roederer giudica quest'opinione impopolare. D'André si dice interessato solo a ciò che è giusto e ragionevole, non sa cosa significhi popolare o impopolare. A suo modo di vedere, «ogni uomo che è in una dipendenza assoluta da un altro non è libero nell'espressione della sua volontà». Pertanto, il grande scudiere del re così come il suo, se avesse i mezzi per impiegarne uno, dovrebbero essere ineleggibili. Non è l'influenza del semplice *particulier* che dobbiamo temere, commenta il relatore Thouret, proponendo di restringere l'ineleggibilità ai soli funzionari della casa reale («les officiers servant domestiquement dans la maison du roi»). D'André torna all'attacco con un lungo discorso, ribadendo la sua convinzione che un uomo al soldo di un altro non possa essere «rappresentante della nazione, perché un uomo che è rappresentante della nazione deve essere indipendente». Molti applaudono. Chiunque sia al soldo di altri deve essere escluso¹²⁰. Di nuovo applausi. Roederer si dice d'accordo sul fatto che «ogni persona addetta a un servizio personale e individuale, caratteristico della pura domesticità, non debba essere eleggibile al Corpo legislativo» (mormorii). Se però si seguisse

¹¹⁹ AP, tome XXVII (9 giugno 1791), p. 78, d'André: «Il me parait impossible que dans une nation qui veut être libre, qui veut avoir un gouvernement indépendant dans un Etat où il y a une différence très considérable entre les fortunes, on permette que des personnes qui sont aux gages d'une autre soient ici membre du Corps législatif»; «Je dis que toute personne qui non seulement est en état de domesticité, mais qui est dans la dépendance immédiate soit du roi, soit d'un particulier, doit être exclue de la législation».

¹²⁰ AP, tome XXVII (9 giugno 1791), p. 79, d'André: «Je dis, Messieurs, que tout homme qui est dans la dépendance absolue d'un autre n'est pas libre dans l'expression de sa volonté»; «il est impossible qu'un homme qui est aux gages d'un autre soit représentant de la nation, parce qu'un homme qui est représentant de la nation doit être indépendant»; «Je crois donc nécessaire de prononcer l'exclusion du Corps législatif contre toute personne qui se trouve aux gages d'une autre».

l'opinione di d'André si escluderebbe un numero enorme di cittadini che hanno sì dei *gages* pagati da privati ma ciononostante sono assolutamente indipendenti nelle loro opinioni, così come lo sono nella loro proprietà. E continua citando vari esempi, tra cui quello dei dipendenti delle sue vetrerie. Dunque non si deve prevedere che ogni persona *aux gages* di un'altra sia inleggibile, ma solo chi è «adetto al servizio personale e individuale di un altro»¹²¹. D'André si dice sostanzialmente d'accordo. Noi conveniamo tutti in linea di principio sul fatto che un uomo al soldo (*aux gages*) di un altro e abitualmente ai suoi ordini, tanto da poter essere chiamato ogni momento dal padrone, non abbia l'indipendenza necessaria a un rappresentante della nazione, sintetizza Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, chiedendo che si adotti il principio che «nul homme aux gages et aux ordres habituels d'un autre, ne puisse être élu à la législature»¹²². La proposta è accettata, fatta salva la redazione. E la redazione finale tempera un po' questa durezza: prevede infatti che coloro che sono «al soldo o agli ordini abituali di un altro, se eletti membri del Corpo legislativo, saranno tenuti a optare»¹²³.

¹²¹ AP, tome XXVII (9 giugno 1791), p. 79, Roederer: «Je pense, tout comme M. d'André, que toute personne attachée à un service personnel et individuel, caractérisant la pure domesticité, ne doit pas être éligible au Corps législatif. (*Murmures*). Mais il résulterait de l'opinion de M. d'André l'exclusion d'un très grand nombre de citoyens qui ont, à la vérité, des gages payés par des particuliers, mais qui cependant sont absolument indépendants dans leurs opinions, comme ils le sont dans leur propriété»; «il faut dire qu'on rendra inéligible tout homme attaché au service personnel et individuel d'un autre». Roederer riteneva falsa l'opinione che la società civile fosse un'estensione della famiglia. A suo avviso era un'opinione concepita per adulare i re e far credere che la loro autorità derivasse da quella dei padri; la società civile e quella politica tuttavia nascevano a suo avviso come conseguenza dei doveri dei padri verso le proprie famiglie e come garanzia delle relazioni coniugali; per questo le donne non potevano avervi parte. All'interno della famiglia, Roederer individuava tre rapporti: marito e moglie; genitori e figli; padroni e servi, visti, quest'ultimi, come «grand enfants». Mentre la famiglia era a suo avviso fondata sulla differenza di diritti tra i suoi componenti, la società era fondata sull'uguaglianza; l'una era organizzata in base a leggi di natura, l'altra in base a convenzioni. La garanzia della famiglia risiedeva negli affetti più intimi del cuore paterno e materno, la società nella volontà generale dei membri della società: l'una e l'altra non avevano assolutamente nulla in comune, cfr. P.L. ROEDERER, *Cours d'organisation sociale*, in P.L. ROEDERER, *Oeuvres*, tome VIII, Paris, Typographie de Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l'Institut, 1859, pp. 129-305 (in part. pp. 159-160, 173-174).

¹²² AP, tome XXVII (9 giugno 1791), p. 79, Regnaud de Saint-Jean-d'Angély: «Nous convenons tous du principe que nul homme étant aux gages d'un autre, de telle manière qu'il soit sous ses ordres habituels, n'a pas l'indépendance nécessaire à un représentant de la nation»; «je demande donc que l'on adopte, sauf rédaction, le principe «que nul homme aux gages et aux ordres habituels d'un autre, ne puisse être élu à la législature».

¹²³ AP, tome XXVII (9 giugno 1791), p. 79: «tous ceux qui seront aux gages et aux ordres habituels d'un autre, s'ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d'opter». L'articolo entrerà a far parte del



Circa tre mesi dopo queste discussioni, la costituzione preparata dall'Assemblea nazionale viene finalmente approvata (3 settembre 1791). Tra le condizioni necessarie per essere cittadini attivi c'è quella di *non* essere in condizione di domesticità e quella di essere iscritto nel ruolo delle guardie nazionali nel comune di residenza. Tra le condizioni per essere eleggibili non è invece citata la condizione di non essere domestici. L'eleggibilità è però riservata ai cittadini attivi, e questo, chiaramente, esclude la *gens de maison*¹²⁴.

Un uomo vale un uomo. A meno di un anno dall'approvazione della costituzione, l'insurrezione del 10 agosto 1792 (cui non mancano di partecipare anche dei domestici¹²⁵) costringe l'Assemblea legislativa, eletta nell'autunno precedente, a sospendere il re e a indire le elezioni di un nuovo corpo rappresentativo, la Convenzione, con l'incarico di preparare un altro testo costituzionale. Confermerà l'esclusione dei domestici?

decreto del 13 giugno 1791, sanzionato il 17 giugno, relativo all'organizzazione del Corpo legislativo, alle sue funzioni, e ai suoi rapporti con il re, ma in una versione ulteriormente rimaneggiata, senza tuttavia, altre discussioni sul punto specifico: «Art. 7. Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté; ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du Roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitements des particuliers, s'ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d'opter», cfr. *ivi*, p. 151 e *Collection des Décrets de l'Assemblée Nationale Constituante, Rédigée, suivant l'ordre des matières, par M. ARNOULT, membre de cette Assemblée*, tome I, Dijon, Imprimerie de P. Causse, 1792, p. 479.

¹²⁴ Costituzione del 3 settembre 1791, tit. III, cap. I, sez. II, art. 2: «Article 2. – Pour être citoyen actif, il faut: – Etre né ou devenu Français; – Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; – Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; – Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance; – N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages; – Etre inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales; – Avoir prêté le serment civique»; *ivi*, sez. III, art. 3 e 4: «Article 3. – Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état y profession ou contribution, pourront être élus représentants de la Nation». «Article 4. – Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du Roi. Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux, et commandants des gardes nationales».

¹²⁵ G. RUDÉ, *The Crowd in the French Revolution*, p. 106.

Nei giorni precedenti, l'Assemblea nazionale ha discusso un progetto di legge volto a rafforzare la difesa della nazione, e il primo agosto ha stabilito che – in mancanza di un numero sufficiente di fucili – le municipalità debbano far fabbricare delle picche da distribuire a *tutti* i cittadini in grado di portare armi e che ne siano sprovvisi. Fanno eccezione solo vagabondi, uomini senza arte né parte (*gens sans aveu*) e persone note per la loro mancanza di civismo e per comportamenti violenti. Durante la discussione, il deputato Jouneau ha insinuato che non si possano dare armi a «tout le monde et armer citoyens qui ne sont pas citoyens actifs» senza per ciò stesso violare la costituzione (quella in vigore, ovviamente). Le sue parole sono state accolte da mormorii e hanno provocato reazioni molto dure: «nel quarto anno della libertà si osa ancora tracciare una linea di demarcazione tra i cittadini», denuncia il deputato Lecointe-Puyraveau. Nel momento in cui le forze straniere sgozzano i concittadini e mettono a fuoco le proprietà, un onesto coltivatore non può dunque essere aiutato dai braccianti con i quali lavora perché non sono iscritti tra le guardie nazionali? In questo clima surriscaldato, è stato approvato un decreto che mobilita per la difesa *tutti* i cittadini senza distinzioni¹²⁶. Un precedente di buon auspicio. Torniamo al 10 agosto.

Quel giorno stesso, l'Assemblea, richiamando i principi di libertà e uguaglianza, decreta d'urgenza che «per la formazione della prossima Convenzione nazionale, ogni Francese di venticinque anni, domiciliato da un anno, che viva del prodotto del suo lavoro, sarà ammesso a votare nelle assemblee comunali e nelle assemblee primarie, come qualsiasi altro cittadino attivo e senza alcuna distinzione»¹²⁷. Ancor oggi

¹²⁶ AP, tome XLVII, pp. 121-123 (25 luglio 1792) e pp. 360-366 (1° agosto 1792): «Mais en l'an IV de la liberté on ose encore vouloir tracer une ligne de démarcation entre les citoyens». F. DEVENNE, *Création et évolution de la garde nationale*, pp. 64-65, sostiene che questo provvedimento legalizza in tutta la Francia l'apertura della guardia nazionale ai cittadini passivi anticipata dalla decisione della municipalità di Parigi di accogliere nella guardia nazionale tutti i cittadini armati di picche. Fa risalire questa decisione al 17 luglio. Già il 16 giugno, tuttavia, il corpo municipale parigino aveva stabilito di ammettere «la réunion, sous les drapeaux de la garde nationale, des citoyens non inscrits sur les rôles de la garde nationale, qui se sont pourvus de piques et autres armes défensives pour défendre la patrie» (AP, tome XLVI, p. 454, 13 luglio 1792). Vedasi anche G. RUDÉ, *The Crowd in the French Revolution*, pp. 103-104.

¹²⁷ AP, tome XLVII (10 agosto 1792), p. 654: «L'Assemblée nationale voulant, au moment où elle vient de jurer solennellement la liberté et l'égalité, consacrer, dans ce jour l'application d'un principe aussi sacré pour le peuple, décrète qu'il y a urgence. L'Assemblée nationale, après avoir décrété qu'à l'avenir, et spécialement pour la formation de la Convention nationale prochaine, tout citoyen français, âgé de vingt-cinq



non manca chi parla, in merito alle elezioni della Convenzione, di suffragio universale maschile¹²⁸. In effetti, nel decreto del 10 agosto non c'è traccia di cittadini passivi, non ci sono restrizioni legate al censo, non è prevista l'esclusione dei domestici. Ma l'Assemblea, già il giorno successivo, torna sull'argomento con un decreto più articolato. Certo viene confermata l'abolizione della distinzione tra cittadini attivi e passivi. Risposta, però, l'esclusione dei domestici («n'étant pas en état de domesticité»¹²⁹), ribadita, una decina di giorni dopo, anche nel decreto relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni nelle colonie¹³⁰, dove, è bene ricordarlo, all'indomani della Dichiarazione dei diritti sono scoppiate sanguinose rivolte di schiavi che hanno indotto l'Assemblea nazionale a sancire il principio liberatore del suolo francese (28 settembre 1791) e a decretare l'uguaglianza tra bianchi e liberi di colore, ma non ad abolire la schiavitù¹³¹.

Se altri motivi di esclusione vengono meno, la domesticità continua insomma a costituire una barriera che impedisce la partecipazione alla vita politica. La posizione relativa dei domestici, pertanto, peggiora. Essere considerati tali è (sempre più) avvi-

ans, domicilié depuis un an, vivant du produit de son travail, sera admis à voter dans les assemblées de communes et dans les assemblées primaires, comme tout autre citoyen et sans nulle distinction».

¹²⁸ La voce *Convention nationale* di Wikipedia parla appunto di suffragio universale maschile anche se poi specifica che i domestici erano esclusi (cons. nel gennaio 2012); la voce *Journée du 10 août 1792* parla semplicemente di suffragio universale (cons. nell'agosto 2013).

¹²⁹ AP, tome XLVIII, p. 29 (11 agosto 1792): «Art. 1^{er}. Les assemblées primaires nommeront le même nombre d'électeurs qu'elles ont nommé dans les dernières élections»; Art. 2. La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs sera supprimée; et, pour y être admis, il suffira d'être Français, âgé de 21 ans, domicilié depuis un an, vivant de son revenu ou produit de son travail, et n'étant pas en état de domesticité...». Per essere eleggibili era necessario soddisfare le condizioni richieste per essere elettori e avere 25 anni (art. 3). La discrepanza tra i due decreti indusse Roland, ministro dell'interno, a chiedere un chiarimento. Si votò la validità del decreto dell'11 agosto; poi però, forse per un errore, fu messo agli atti un articolo che riprendeva il decreto del 10 agosto, corretto solo per quel che riguarda l'età per votare (21 anni invece di 25) (AP, tome XLVIII, 21 agosto 1792, p. 430). La discussione dei giorni successivi chiarisce comunque che essi erano esclusi.

¹³⁰ AP, tome XLVIII, p. 621, art. 7 del decreto relativo alle elezioni nelle colonie: «Immédiatement après la publication du présent acte, tous les citoyens libres, de quelque état, condition ou couleur qu'ils soient, domiciliés depuis un an dans la colonie, à l'exception de ceux qui sont en état de domesticité, se réuniront pour procéder à l'élection des députés qui doivent former une Convention nationale, soit qu'ils soient convoqués ou non par les fonctionnaires publics déterminés par la loi».

¹³¹ P. DELPIANO, *La schiavitù in età moderna*, pp. 98-99. In merito vedasi anche i testi citati alle note 27 e 32 del cap. I.

lente¹³². Non mancano, di conseguenza, le proteste di chi si ritiene ingiustamente incluso in una categoria stigmatizzata e stigmatizzante, i cui confini restano, però, alquanto vaghi. In questo senso, il 27 agosto 1792, due abitanti del comune di Port-au-Pecq, ammessi a parlare all'Assemblea, denunciano che «nell'assemblea primaria del loro comune un gran numero di cittadini sono stati privati dei loro diritti con il pretesto che, essendo impiegati in imprese commerciali, li si dovesse considerare [persone] in un uno stato di domesticità»¹³³. Ancora una volta, quindi, si cerca di chiarire chi siano le figure escluse per il fatto di essere domestici:

«L'Assemblea nazionale [...] dichiara che nessun cittadino deve essere escluso dalle assemblee politiche a motivo di domesticità, se non è impiegato al servizio abituale delle persone; invita, di conseguenza, le assemblee primarie a non contestare l'ammissione e il diritto di voto di coloro il cui lavoro ordinario si effettui nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura, se hanno gli altri requisiti richiesti dalla legge»¹³⁴.

Il giorno successivo, una folta deputazione di *domestiques à gages* è ammessa a parlare all'Assemblea. Diversamente da quanto avvenuto con il discorso del giugno del 1790, tanto articolato quanto trattenuto, ora i domestici reclamano in modo chiaro ed esplicito il godimento dei diritti di cittadinanza¹³⁵. Nel momento in cui si è eliminata distinzione tra cittadini attivi e passivi, la loro esclusione risulta ancora immotivata da un lato e discriminatoria dall'altro.

«Ahimè! Per quale fatalità, legislatori, rendendo attivi i cittadini che hanno raggiunto l'età di 21 anni escludete formalmente quelli che esercitano un'industria infinitamente delicata?»

¹³² Si vedano in questo senso le parole con le quali è commentato un reclamo di tale sieur Vivier, «conduc-teur des messageries»: «L'Assemblée nationale, considérant que tous les agents des administrations sont des fonctionnaires publics dont il importe de ne pas avilir le caractère en les plaçant, contre le texte de la loi, dans la classe des domestiques...», cfr. AP, tome XLVIII (17 agosto 1792), p. 319.

¹³³ AP, tome XLIX, p. 25: «dans l'assemblée primaire de cette commune un grand nombre de citoyens ont été privés de leurs droits, sous prétexte qu'étant attachés à des maisons de commerce, on devait les considérer comme en état de domesticité».

¹³⁴ AP, tome XLIX, p. 35 (27 agosto 1792): «L'Assemblée nationale [...] déclare qu'aucun citoyen ne doit être exclu des assemblées politiques pour cause de domesticité, s'il n'est attaché au service habituel des personnes; invite, en conséquence, les assemblées primaires à ne contester l'admission et le droit de suffrage d'aucun de ceux dont les travaux ordinaires s'appliquent à l'industrie, au commerce et à l'agriculture, si d'ailleurs ils réunissent les conditions exigées par les lois».

¹³⁵ AP, tome XLIX, p. 73 (28 agosto 1792): «Une nombreuse députation de domestiques à gages est admise à la barre et réclame la jouissance des droits des citoyens» (corsivo nel testo).



domandano nella loro lunga petizione¹³⁶. Il principio secondo il quale sarebbe necessario avere delle proprietà per amare la patria – sostengono – è proprio dei governi aristocratici, nei quali i diritti dell'uomo non costituiscono certo la base del sistema politico. In Francia e in America, invece, per essere patrioti basta amare la libertà e l'uguaglianza. Quanto più una persona è povera, tanto meglio sa apprezzare i diritti dell'uomo. Con orgoglio ricordano che, dall'inizio della Rivoluzione, il loro civismo non è mai stato smentito. Invano li si è voluti irritare contro la nazione con una legge che ferisce gravemente l'amor proprio di chi sa a memoria i diritti dell'uomo. Gli stessi sofismi che si accumulano contro di loro potrebbero valere contro gli operai impiegati nella manifattura di un milionario. I domestici non sono altro che artigiani domiciliati presso il datore di lavoro. E hanno sempre misurato il loro amore per i padroni sul loro amore per la patria e la libertà. I padroni aristocratici «non saranno mai abbastanza ricchi da corrompere l'imponente maggioranza dei domestici patrioti». Si proclamano sanculotti *enragés*, ricordando che tutti i sanculotti sono fratelli, e tutti i patrioti sono cittadini attivi. «La natura, nostra madre comune, ci rende servitori gli uni degli altri. Un uomo vale un uomo». «Rousseau non è mai arrossito per il fatto d'esser stato domestico»¹³⁷.

¹³⁶ AP, tome L, pp. 671-672, *Pétition des domestiques rédigée par Anacharsis Clootz, présentée à l'Assemblée Nationale, le 28 août, l'an IVe de la liberté, Ier de l'égalité, et réclamant la jouissance des droits de [sic] citoyens*: «Hélas! Par quelle fatalité, législateurs, en rendant actifs les citoyens qui ont atteint l'âge [sic] de 21 ans, excluez-vous formellement ceux qui exercent une industrie infiniment délicate?» (p. 671).

¹³⁷ Ivi, p. 671-672: «Des législateurs scholastiques, des *Escobars* constituants soutenaient qu'il fallait avoir des propriétés locales pour aimer la patrie. Cet adage est reçu dans des gouvernements aristocratiques où les Droits de l'homme ne servent point de base au système constitutionnel, où un labyrinthe administratif est la dépouille des dupes et l'apanage des fripons. Mais en France et en Amérique, il suffit d'aimer la liberté, l'égalité, pour être chaud patriote. Plus on est pauvre et mieux on sait apprécier *les Droits de l'homme*. [...] Notre civisme ne s'est pas démenti depuis le commencement de la Révolution. Nous sommes des *sans-culottes enragés* [...] Notre amour pour nos maîtres a constamment été mesuré sur notre amour pour la patrie, pour la liberté [...] Des maîtres aristocrates ne seront jamais assez opulents pour corrompre l'imposante majorité des domestiques patriotes [...] Vainement a-t-on voulu nous irriter contre la nation, sous prétexte d'une loi feuillantine, qui blesse grièvement l'amour-propre d'un homme qui sait par cœur *les Droits de l'homme* [...] Les mêmes sophismes qu'on accumule contre nous seraient également péremptoires contre les nombreux ouvriers qui exploitent la manufacture d'un millionnaire [...]. La nature, notre mère commune, nous rend serviteurs les uns des autres. Un *homme* vaut un *homme*. Tous les patriotes sont citoyens actifs; tous les *sans-culottes* sont frères [...] Un domestique est un artisan domicilié avec l'ordonnateur de ses travaux [...]. J.-J. Rousseau n'a jamais rougi d'avoir été domestique» (corsivi nel testo). Su Rousseau si veda più ampiamente il cap. III, par. *Paria occidentali*.

Sottoscritta da ventisette persone, la petizione non è in realtà opera di un domestico, ma dall'«oratore del genere umano» Jean-Baptiste de Cloots du Val-de-Grâce, meglio noto come Anacharsis Cloots (o Clootz). Barone tedesco di origine olandese che ha abbracciato la causa rivoluzionaria, utopista cosmopolita che sogna l'avvento della repubblica universale del genere umano¹³⁸, Cloots due giorni prima è formalmente divenuto cittadino francese¹³⁹. Neppure la sua petizione, tuttavia, vale ai domestici il riconoscimento di quei diritti elettorali che lui, straniero, si è visto attribuire (di lì a qualche giorno sarà addirittura eletto deputato alla Convenzione¹⁴⁰).

Ovunque il domestico è meno libero del padrone, ci sono degli abusi. Il clima politico però sta cambiando. Le rivendicazioni dei diritti da parte dei domestici si infittiscono, il fronte che li vuole esclusi comincia a cedere, i discorsi di apertura nei loro confronti si moltiplicano. L'8 settembre 1792, negli atti parlamentari è registrata la lettura di un appello di un certo signor Picho, il quale, a «nome di tutti i cittadini in stato di domesticità», chiede che «l'uguaglianza degli uomini sia completa e che la numerosa classe delle persone di servizio possa godere, come tutti gli altri membri del corpo sociale, di tutti i diritti inalienabili e imprescrittibili dell'uomo»¹⁴¹. Soprattutto, in questa fase di straordinaria accelerazione dell'elaborazione politica, si fa strada la convinzione che, in uno stato libero, le relazioni sociali che implicano forme di dipendenza tali da impedire la libertà di scelta semplicemente non siano possibili. Si tratta di un mutamento di prospettiva radicale, che implica il superamento di uno dei pilastri ideologici di quell'antico regime che la Rivoluzione sta abbattendo. Durante la seduta della Convenzione del 7 novembre, viene messa agli atti

¹³⁸ Il nome tedesco è Johann Baptist Hermann Maria Baron de Cloots (1755-1794). Tra i profili più recenti cfr. R. MORTIER, *Anacharsis Cloots ou l'utopie foudroyée*, Paris, Stock, 1995; F. LABBÉ, *Anacharsis Cloots, le Prussien francophile: un philosophe au service de la Révolution française et universelle*, Paris-Montréal, l'Harmattan, 1999; A. BEVILACQUA, *Conceiving the Republic of Mankind: The Political Thought of Anacharsis Cloots*, «History of European Ideas», 38/2012, pp. 550-569. Cloots fu ghigliottinato il 24 marzo 1794 insieme a Hébert e altri hébertisti.

¹³⁹ AP, tome XLIX, p. 10 (26 agosto 1792) e p. 41 (27 agosto 1792).

¹⁴⁰ AP, tome XLIX, p. 355 (5 settembre 1792).

¹⁴¹ AP, tome XLIX, p. 463, *Adresse du sieur Picho, au nom de tous les citoyens qui sont en état de domesticité*, «qui demande que l'égalité des hommes soit entière et que la classe nombreuse des gens de service puisse, comme tous les autres membres du Corps social, jouir de tous les droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme».



una lunga lettera dello scrittore e futuro diplomatico americano Joel Barlow sui difetti della costituzione del 1791 e sugli emendamenti da apportarvi. A proposito dell'esclusione dei domestici dal voto, Barlow sostiene di essere pienamente convinto che:

«L'Assemblea aveva torto a supporre che lo stato di domesticità dovesse privare l'uomo di tutti i suoi diritti di uomo libero. [Tale supposizione] è ancora un residuo delle idee che l'antico regime aveva ispirato all'Assemblea. Nel caso in cui il domestico dipenda completamente dal capriccio del suo padrone per quel che riguarda la conservazione del posto, e di conseguenza, il sostentamento [lett. *pain*], in tal caso, dico, l'argomento secondo il quale il domestico non sarebbe in grado di avere una volontà propria e si lascerebbe influenzare dal padrone nel dare il voto ha molta forza. Ma allorché ogni uomo sarà assolutamente libero di scegliere una professione qualunque, essendo ogni tipo di industria ugualmente incoraggiata e remunerata, e particolarmente quando ogni uomo sarà ben istruito circa i suoi doveri e i suoi diritti – cosa che certamente sarà conseguenza di questo sistema al quale voi [legislatori] avete dato inizio –, tali argomenti crolleranno insieme al sistema che difendono. Il domestico e il padrone, benché non siano affatto eguali quanto a fortuna e talenti, possono essere perfettamente eguali quanto a libertà e virtù. Ovunque il domestico dipenda dal padrone più di quanto il padrone dipenda dal domestico, nel sistema politico [*gouvernement*] c'è qualcosa di sospetto»¹⁴².

Il 15 febbraio 1793, Condorcet, a nome del «comité de Constitution»¹⁴³, dà lettura del *Rapport contenant l'exposition des principes et des motifs du plan de ce comité sur le nouveau pacte social*, il rapporto, cioè, relativo al progetto della costituzione girondina di cui sarebbe stata approvata solo la dichiarazione dei diritti. In esso non mancano argomenti simili a quelli portati da Barlow. In particolare, si spiega che, se-

¹⁴² AP, tome LIII, pp. 286-297, *Lettre à la Convention nationale sur les vices de la Constitution de 1791 et sur l'étendue des amendements à y porter, pour lesquels cette Convention a été convoquée*, par Jorl [sic] Barlow...: «L'Assemblée avait tort en supposant que l'état de domesticité dut priver l'homme des droits d'un homme libre. C'est encore un reste des idées que l'ancien régime lui avait inspirées. Dans les cas où le domestique dépend absolument du caprice de son maître pour conserver sa place, et par conséquent, son pain, dans ce cas-là, dis-je, il y a, en vérité, grande force dans l'argument: que le domestique ne saurait avoir une volonté à lui, et qu'il donnera ses suffrages sous l'influence de son maître. Mais lorsque tout homme sera absolument libre d'adopter une profession quelconque, toute espèce d'industrie étant également encouragée et récompensée, et particulièrement lorsque tout homme sera bien instruit sur ses devoirs et ses droits, ce qui certainement sera la conséquence de ce système que vous avez commencé, de tels arguments s'écrouleront avec le système qu'ils défendent. Le domestique et le maître, quoique point égaux, quant à la fortune et aux talents, peuvent être parfaitement égaux quant à la liberté et à la vertu. Partout où le domestique dépend plus de son maître, que le maître ne dépend du domestique, il y a quelque chose de louche dans le gouvernement» (pp. 291-292). La lettera è datata Londra, 26 settembre 1792.

¹⁴³ Si tratta del *Comité des Neuf* creato nel settembre 1792 e formato da Sieyès, Brissot, Pétion, Vergniaud, Gensonné, Thomas Paine, Barrère, Danton e Condorcet.

condo alcuni pubblicisti, devono godere dei diritti politici solo i cittadini in grado di esercitarli al meglio in vista dell'interesse generale; altri pubblicisti sono schierati a favore di una completa eguaglianza tra gli individui. Tutti i «popoli liberi» hanno sempre seguito la prima opinione e così ha fatto la costituzione del 1791. La seconda opinione, tuttavia, riporta Condorcet, «ci pare più conforme alla ragione, alla giustizia e anche a una politica veramente illuminata». E poi i membri del comitato «non hanno creduto che fosse legittimo sacrificare un diritto naturale» «a delle considerazioni la cui realtà è perlomeno incerta». E comunque, da un lato in un regime politico libero non ci possono essere forme di dipendenza estrema, dall'altro introdurre la perfetta uguaglianza politica permette di far piazza pulita di quanto resta delle vecchie forme di dipendenza.

«La dipendenza che non permette di credere che un individuo obbedisca alla propria volontà potrebbe senza dubbio essere un motivo legittimo di esclusione; ma noi non abbiamo creduto che fosse possibile supporre l'esistenza di una tale dipendenza sotto una Costituzione veramente libera, e in un popolo in cui l'amore dell'uguaglianza è il carattere distintivo dello spirito pubblico. Le relazioni sociali che supporrebbero una tale umiliazione non possono esistere tra noi. Infine, poiché l'intero codice delle nostre leggi consacra l'uguaglianza civile, non è meglio che l'uguaglianza politica vi regni anch'essa completa, e serva a far scomparire quel che resta di questa dipendenza, invece che consacrarla in qualche modo nelle nostre nuove leggi?»¹⁴⁴.

La proposta non manca di suscitare critiche: il deputato Jean-Marie Calès sostiene, tra l'altro, che – poiché secondo il progetto le liste si formano al primo giro –, «non sarà possibile illuminare la coscienza dei cittadini poco istruiti, ai quali dei padroni privi di spirito civico o una fiducia mal riposta avranno consigliato una cattiva

¹⁴⁴ AP, tome LVIII, pp. 583-596 per la parte letta da Condorcet, che poi, stanco, passa la parola a Barère, che continua la lettura del rapporto, in part. 594-595: «mais la seconde nous a paru plus conforme à la raison, à la justice, et même à une politique vraiment éclairée. Nous n'avons pas cru qu'il fût légitime de sacrifier un droit naturel [...] à des considérations dont la réalité est au moins incertaine». «La dépendance qui ne permet pas de croire qu'un individu obéisse à la volonté propre, pourrait sans doute être un motif légitime d'exclusion; mais nous n'avons pas cru qu'il fût possible de supposer l'existence d'une telle dépendance sous une Constitution vraiment libre, et chez un peuple où l'amour de l'égalité est le caractère distinctif de l'esprit public. Les relations sociales qui supposeraient une telle humiliation ne peuvent subsister parmi nous. Enfin, puisque le code entier de nos lois consacre l'égalité civile, ne vaut-il pas mieux que l'égalité politique y règne aussi toute entière, et serve à faire disparaître ce qui reste de cette dépendance, au lieu de la consacrer en quelque sorte dans nos lois nouvelles?».



scelta»¹⁴⁵. Il nuovo sistema elettorale proposto e la previsione che i domestici non possano votare «ha già fatto dire e scrivere a molti che il progetto del comitato favorirebbe i ricchi a danno dei poveri», nota il deputato Durand Maillone. Egli, tuttavia, dopo aver esaminato in modo approfondito tale critica, si dice convinto che sia giusto dare il voto anche ai domestici. Di più: la scelta di «ristabilire tutti i francesi, senza distinzione, nella pienezza dei loro diritti civili e politici» è una «conseguenza necessaria dei nuovi principi»¹⁴⁶. Non è l'unico a riflettere attentamente in merito. C'è addirittura chi ammette di aver cambiato idea e di essersi persuaso che l'argomento secondo il quale i domestici sarebbero influenzabili dai padroni più facilmente di ogni altra classe cittadini è sbagliato: i domestici che vivono nella casa padronale, di solito celibi, sono anzi più indipendenti di altre persone di servizio e dei lavoratori che, essendo sposati con famiglia, per paura di perdere il lavoro possono essere meno in grado di esprimere le loro opinioni¹⁴⁷. Pierre Claude François Daunou interpre-

¹⁴⁵ AP, tome LXII [questo il numero indicato sul frontespizio, ma il volume è schedato alla Bibliothèque Nationale come tome 57], (17 aprile 1793), pp. 319-325, *Notes de Jean-Marie Calès, député de la Haute-Garonne, sur le plan de Constitution présenté par le comité*, in part. p. 321: «et comme les listes se forment au premier tour, il ne sera pas possible d'éclairer la conscience des citoyens peu instruits, a qui des maîtres inciviques ou une confiance mal basée auront conseillé un mauvais choix». Non mancano proposte che mantengono l'esclusione dei domestici, cfr., ad esempio, *ivi*, pp. 420-429, *De la Constitution et du Gouvernement qui pourraient convenir à la République française*, par A. Guy Kersaint, député à la Convention nationale, in part. p. 424: «Le droit de cité [...] sera suspendu par la domesticité»; AP, tome LXIII, pp. 599-601 (29 aprile 1793), *Projet de Décret sur la Constitution par le citoyen Joseph Cusset, député du département de Rhône-et-Loire*, tit. II, art. 4 (p. 599): «Ne pourront voter ceux qui seront en état de domesticité».

¹⁴⁶ AP, tome LXII [tome 57], pp. 374-407 (17 aprile 1793). *Examen critique du Project de Constitution présenté à la Convention nationale par son comité, avec un ordre nouveau dans le plan*, par Durand-Maillane, député du département des Bouches-du-Rhône, le 16 mars 1793, *l'an II de la République française*, in part. p. 389: «Le comité a retranché encore de la précédente Constitution l'article qui, sans priver les domestiques de leurs droits de citoyen, leur en ôtait l'exercice dans leur état de domesticité! Cela, et la nouvelle forme d'élection proposée dans le titre suivant, a déjà fait dire et écrire par plusieurs que le projet du comité favorisait les riches au préjudice des pauvres. Cependant, après un examen très approfondi de ce reproche, je n'ai pu me persuader qu'il était juste; j'en dirai les raisons sous le titre suivant pour ce qui regarde la nouvelle forme d'élection; mais ici, où vient l'article des domestiques, j'observe que c'est encore par une suite ou une conséquence nécessaire des nouveaux principes, que l'on a dû rétablir tous les Français, sans distinction, dans toute la plénitude de leurs droits civils et politiques».

¹⁴⁷ AP, tome LXII [tome 57], pp. 570-574 (17 aprile 1793), *Remarques sur la Constitution de 1791*, par J. Smith, traduites de l'anglais par le citoyen Mandru, in part. p. 572 (proposta di esclusione) e pp. 573-574 (ripensamento): «J'avais déjà mis sur le papier les remarques précédentes [che prevedevano l'esclusione dei domestici]; lorsque plusieurs amis, gens sages, m'ont fait sentir que l'on n'était point fondé en justice à exclure, du droit de voter dans les assemblées primaires, les serviteurs domestiques. La seule raison apparente que l'on alléguait en faveur d'une semblable exclusion, c'est qu'ils sont plus exposés à l'influence de leurs maîtres

ta il rapporto tra servo e padrone come un contratto di lavoro e non come una relazione di dominio: un modo decisamente innovativo di considerare la questione.

«Io non escludo i servitori se riuniscono le condizioni precedenti nelle quali le leggi della natura sono riconosciute e rispettate; in questo caso lo stato di domesticità non presuppone una relazione di dominio domestico [*puissance domestique*], ma consiste soltanto in un contratto o in una lunga serie di contratti con i quali due uomini scambiano i lavori dell'uno con qualche proprietà dell'altro, cosa che non può avere influenza sulla modalità della loro esistenza sociale. Ma i servitori darebbero il loro voto al loro *padrone*. Ebbene! i presunti padroni sarebbero più dolci, più giusti, più attenti, e l'ambizione imporrebbe loro un certo riguardo per la sfortuna; e, dopo tutto, quand'anche voi offeriste questo mezzo di acquisire due o tre voti all'intrigo di un individuo, questo disordine è dunque così sicuro e così enorme da dover immolare i sacri diritti di parecchie migliaia di Francesi al timore che ci ispira?»¹⁴⁸.

Sostiene una posizione simile anche Antoine-Joseph Thorillon, che era stato deputato all'Assemblea legislativa. In un documento sottoposto alla Convenzione, si chiede in che cosa differisca il domestico da un lavoratore a giornata, da un artigiano, da un artista e perché dovrebbe essere più schiavo di loro. Quanto alla questione dei diritti elettorali, ricorda che sarebbe contrario a ogni morale non prevedere lo scrutinio segreto, che rende impossibile sapere per chi voti ciascun elettore. Siccome

qu'aucune autre classe de citoyens. Mais c'est une objection à laquelle en répond solidement; quand on observe que les serviteurs domestiques, étant généralement célibataires, sont plus indépendants que d'autres classes de serviteurs, qui, mariés et ayant famille, peuvent être censés moins capables d'avancer leurs propres opinions, par la crainte d'un plus grand inconvénient que pourrait causer un changement de maîtres ou de situation. Tels sont les ouvriers dans les manufactures, les fermiers qui cultivent les terres, et d'autres classes de laboureurs. J'avoue que leurs arguments me paraissent d'un grand poids; et comme j'aime à embrasser toutes les classes possibles de citoyens, de manière à faire sentir à chaque classe qu'il est de son intérêt de contribuer au soutien et à la prospérité de la République et de la Constitution qu'elle se donnera, je suis porté à me ranger à leur opinion». Sulla diffusione del celibato tra i domestici cfr. R. SARTI, "All masters discourage the marrying of their male servants", pp. 417-449.

¹⁴⁸ AP, tome LXII [tome 57], pp. 343-350, *Vues rapides sur l'organisation de la République par P.C.F. Daunou, député à la Convention nationale*, in part. p. 347: «Je n'exclus pas les serviteurs à gages s'ils réunissent les conditions précédentes où les lois de la nature sont reconnues et respectées, là l'état de domesticité ne suppose pas une puissance domestique, mais il ne consiste que dans un contrat ou dans une longue suite de contrats, par lesquels deux hommes échangent les travaux de l'un contre quelque propriété de l'autre, ce qui ne peut influer sur le mode de leur existence sociale. Mais le serviteur donnerait son suffrage à son *maître*. Eh bien! les prétendus maîtres en seraient plus doux, plus justes, plus attentifs, et l'ambition leur commanderait des égards pour l'infortune; et, après tout quand vous offririez, en effet, à l'intrigue d'un individu, ce moyen d'acheter deux ou trois suffrages; ce désordre est-il donc si certain et si énorme qu'il faille immoler à la crainte qu'il nous inspire, les droits sacrés de plusieurs milliers de Français?» (corsivo nel testo).



poi la legge deve essere espressione della volontà generale, se una classe di uomini non vi concorre, non vi può poi essere sottoposta¹⁴⁹.

Il 29 aprile 1793, il deputato Jean-Denis Lanjuinais, a nome del comitato incaricato di analizzare i numerosi progetti di costituzione presentati alla Convenzione, presenta un rapporto e propone un decreto relativo alla cittadinanza. Introduce l'argomento con alcune rapide ma illuminanti note di carattere storico. Quando si rifletta al diritto di cittadinanza, osserva, e si volga lo sguardo ai secoli passati, la triste verità è che «un'aristocrazia più o meno tirannica ha, in tutti i tempi, avvolto la terra con i suoi veli funebri. Le prime pagine della storia sono insozzate da padroni e schiavi, re e sudditi». Le forme di governo non gli appaiono altro che delle «forme di schiavitù o di aristocrazia»; a suo avviso, fino al 10 agosto dell'anno precedente,

¹⁴⁹ AP, tome LXII [tome 57], (17 aprile 1793), pp. 582-598, *Idées ou bases d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme, de celle de ses devoirs et d'une nouvelle Constitution pour la République française, où l'on traite, entre autres choses, de la liberté, de l'égalité, des insurrections, de l'éducation nationale, du Code civil, et notamment des enfants naturels, de l'adoption, d'une seule substitution officieuse, de l'organisation d'un nouvel ordre judiciaire, etc.*, par Antoine-Joseph Thorillon, électeur réuni le 14 juillet 1789 et député à l'Assemblée législative, et membre de son comité de législation, in part. pp. 593-594, che vale la pena riportare per esteso: «2° *Des domestiques*. Il en existe pourtant encore une [=exception] qui me blesse; c'est celle concernant ces citoyens qui travaillent dans l'intérieur des maisons et que le *domus* des latins nous a fait appeler *domestiques*. Je voudrais bien savoir, en bonne logique, si le citoyen qui fait mes travaux intérieurs, moyennant sa nourriture et une paye, ou moyennant une paye pour tout, comme il y en a beaucoup, est plus mon esclave que le journalier, l'artisan et l'artiste qui, moyennant une paye, me font un habit, une pendule, cultivent mon champ, bâtissent ma maison, font mon portrait? Ces derniers qui donnent au vice les traits de la vertu ne sont-ils pas esclaves de l'or qui en est le prix? Les juristes qui écrivent mes mensonges et les débitent, ne sont-ils pas plus esclaves que l'homme simple et pur qui reste chez moi, tant que nous nous convenons? Il faut tous nous entr'aider; si je vieillis dans l'ombre du cabinet, il convient que quelqu'un prépare mes restaurants. Et cet homme de qui dépend ma vie et ma fortune, ne serait point appelé à participer à l'activité publique, comme ceux qui s'occupent de nos plaisirs ou de nos affaires privées ou publiques! Cela résiste à la raison et blesse l'égalité en droit. La seule objection qui retient au premier coup d'oeil est celle que l'ouvrier de la maison ou le domestique, dans une assemblée primaire, n'osera pas refuser son suffrage. D'abord je réponds, pourquoi cet homme, libre de rester, craindrait de me refuser sa voix; et pourquoi je ne craindrais pas de ne pas lui donner la mienne? Notre commune habitation cesse lorsque l'un est mécontent de l'autre. D'ailleurs, le scrutin étant secret, rien ne dit que nous nous sommes refusés nos suffrages. Contre toutes morales, contre la politique, établirait-on le scrutin à haute voix dans les assemblées primaires: pourquoi lui et moi, nous donnerions-nous nos voix! L'idée de faiblesse, de séduction, de servile complaisance, nous le ferait refuser l'un à l'autre, et même de concert. Mais qui peut donc mieux juger les moeurs et la probité de l'homme que celui qui le voit à tout moment et à nu? Les domestiques feraient souvent tomber le masque hypocrite qui dérobe à la société de grands vices! Je soutiens donc que si l'égalité en droit n'est point une chimère, on n'imprime plus l'idée d'esclavage sur le front de personne, tel métier, profession, art ou service qu'il fasse. La loi étant le résultat de la volonté générale, on ne pourra plus la présumer, si une classe d'homme ne concourait pas. Si la loi n'est pas l'ouvrage de ma volonté directe ou par mes délégués, je ne dois point y être soumis» (corsivo nel testo).

l'Europa non conosceva l'uguaglianza dei diritti. Ma, in Francia, la volontà generale, in piena sintonia con le leggi di natura, «ha felicemente proscritto ogni genere di aristocrazia» e i residui che ancora permangono devono essere cancellati dalla costituzione che si sta preparando. Per raggiungere lo scopo è fondamentale la risposta che si darà a tre domande: «cos'è un cittadino francese? quali sono le condizioni necessarie per votare nelle assemblee politiche? e quali quelle per essere eletti»¹⁵⁰? La risposta, per quel che riguarda i domestici, è che essi *non* devono essere esclusi dall'esercizio dei diritti politici. Nelle sue parole trapela certo la preoccupazione "elettoralistica" di manipolazioni del voto, ma è ridimensionata dalla fiducia nella diffusione, tra tutti i cittadini, della conoscenza dei propri diritti e doveri grazie all'istruzione pubblica:

«Esiste, è vero, tra padrone e domestico un certo rapporto di dipendenza, ma è volontario e di durata limitata [*instantané*]. Il domestico e il padrone, benché disuguali per talenti, per proprietà, possono essere [uguali] in libertà e in virtù, se l'istruzione pubblica ha fatto conoscere a tutti i propri diritti e i propri doveri. Ovunque il domestico è meno libero del padrone – sostiene richiamando esplicitamente Barlow – ci sono degli abusi nel sistema politico. Nell'ordine sociale ben regolato, noi siamo tutti liberi, sebbene dipendiamo tutti più o meno direttamente gli uni dagli altri»¹⁵¹.

¹⁵⁰ AP, tome LXIII, pp. 564-565 (29 aprile 1793): «Lorsqu'on médite sur le droit de cité, et qu'on jette un regard sur les siècles qui ont précédé le nôtre, il est une triste vérité qui vient d'abord affliger la pensée; c'est qu'une aristocratie plus ou moins tyrannique a, dans tous les temps, enveloppé la terre de ses voilées funèbres. Les premières pages de l'histoire sont souillées par des maîtres et des esclaves, par des rois et des sujets. Tous les législateurs ont reconnu et consacré l'esclavage. [...] Le patriciat et la noblesse dans leurs origines, partout ne furent qu'un vain souvenir ou une déférence accordée à l'âge, et presque partout ils devinrent des prérogatives héréditaires et vénales, de grands attentats aux droits du genre humain; dans le système féodal, les privilèges s'accrurent [*sic*], et firent du commun des citoyens, de vils troupeaux n'existant que sous le bon plaisir et pour le bonheur de leurs chefs. Quant aux diverses formes de gouvernement, elles n'ont été que des formes d'esclavage ou d'aristocratie; les monarchies, les républiques même, hormis dans quelques pays de la Suisse, ne furent que la tyrannie de plusieurs: l'Europe avant le 10 août dernier, ne reconnaissait nulle part l'égalité des droits politiques; cette égalité est encore imparfaite chez les Anglo-Américains qui nous ont ouvert la route de la liberté. La volonté générale, d'accord avec la nature, a heureusement proscrit en France tous les genres d'aristocratie, celle des richesses comme celle de la naissance, celle de la science et des talents comme celle des vertus, à plus forte raison l'aristocratie de l'ignorance et de l'immoralité qui est encore pire que les autres. Elles doivent toutes disparaître et s'anéantir devant la Constitution que vous allez proposer aux Français. L'un des moyens d'atteindre à ce terme de nos désirs, est de décider avec sagesse les questions suivantes: Qu'est-ce qu'un citoyen français? Quelles sont les conditions nécessaires pour voter dans les assemblées politiques? Quelles sont celles d'éligibilité aux places et emplois?».

¹⁵¹ *Ivi*, p. 565: «La domesticité ne doit pas exclure des droits politiques. Il existe, il est vrai, entre le maître et le domestique un certain rapport de dépendance; mais il est volontaire et instantané. Le domestique et le



Il giorno prima (28 aprile), tra le numerose lettere e petizioni indirizzate alla Convenzione delle quali si era data lettura, c'è n'era una scritta da «un gran numero di cittadini» «per domandare che si distrugg[esse] ciò che la domesticità può avere di servile, al fine di non privare del diritto di cittadinanza un gran numero di individui, il servizio dei quali, ridotto a ciò che esso può avere di utile, non deve essere motivo di proscrizione»¹⁵². Fino ad allora ingiustamente esclusi dalla cittadinanza, i domestici – sosteneva il filosofo inglese David Williams, diventato nel 1792 cittadino francese, nelle sue *Observations sur la dernière Constitution de la France* – si trovavano in una posizione ambigua, a metà tra libertà e schiavitù, e conservavano i vizi di questa senza acquisire le virtù di quella. Effetto dell'ingiustizia cui erano condannati, i loro vizi sarebbero stati sostituiti dalla virtù quando la giustizia fosse stata ripristinata riconoscendo loro (dopo qualche prova di buona condotta) il diritto di cittadinanza: i domestici stessi, sosteneva l'autore paternalisticamente, si sarebbero allora trasformati da dissimulati nemici e perpetui flagelli dei loro padroni in loro umili amici. Nessun altro provvedimento, a suo avviso, sarebbe valso a evitare i tanti mali apportati alla vita domestica da tale ingiustizia¹⁵³.

Rivoluzione, finalmente? Che la dipendenza, nelle sue forme più accentuate, impedisse l'esercizio della libertà era convinzione ampiamente diffusa, direi egemo-

maître, quoique inégaux en talents, en propriété, peuvent l'être en liberté et en vertu, si l'éducation publique a fait connaître à tous leurs droits et leurs devoirs. Partout où le domestique est moins libre que le maître, il y a abus dans le gouvernement (1) [nota con riferimento a Barlow]. Dans l'ordre social bien réglé, nous sommes tous libres, quoique nous dépendions tous plus ou moins directement les uns des autres».

¹⁵² AP, tome LXIII, p. 498: «Adresse d'un grand nombre de citoyens pour demander qu'on détruise ce que la domesticité peut avoir de servile, afin de ne pas priver du droit de citoyen un grand nombre d'individus, dont le service, réduit à ce qu'il peut avoir d'utile, ne doit plus être un motif de proscription».

¹⁵³ AP, tome LXIII, pp. 583-595 (29 aprile 1793), *Observations sur la dernière Constitution de la France avec des vues pour la formation de la nouvelle Constitution*, par David Williams. Traduit de l'anglais par le citoyen Mandru, in part. p. 586: «Les domestiques jusqu'ici n'ont point été admis au rang de citoyens et l'injustice, par l'ordinaire effet de l'injustice, a donné naissance à un grand nombre de leurs vices. Dans la position équivoque où ils se trouvent placés aujourd'hui, entre la liberté et l'esclavage, ils conservent les vices de la dernière de ces deux conditions, sans acquérir les vertus de l'autre. Ce n'est que par la justice que nous pouvons amener le règne des vertus, et le rendre stable; et si vous accordez aux domestiques d'un certain âge, la qualité de citoyens, après certaines preuves de bonne conduite, vous en ferez ce qu'ils doivent être, des amis humbles, au lieu d'avoir en eux des ennemis cachés et des fléaux perpétuels, tels qu'ils sont. Les maux qui pénètrent dans la vie domestique, faute d'attention de notre part à la cause qui les produit, ne peuvent jamais être compensés par aucune autre mesure dans aucune Constitution politique».

nica. Il giro d'orizzonte fatto nelle pagine precedenti lo mostra chiaramente. Come si è visto, c'era ampio consenso pure sul fatto che forme di dipendenza del genere fossero legate all'esistenza di profonde disuguaglianze sociali, comunque poi si interpretassero tali disuguaglianze. Non tutti, però, ne traevano le stesse conseguenze. Nella prima fase della Rivoluzione, che ci fossero poveri costretti a servire e ricchi desiderosi di esser serviti era stato considerato, dai più, un dato di fatto da assumere come tale (almeno nel breve periodo). Agli occhi di chi vedeva le cose in tal modo, l'esclusione dei domestici dal voto non poteva che apparire una scelta logica, pressoché inevitabile. In seguito, tuttavia, si era rafforzata la convinzione che tale situazione, lungi dall'essere un dato immutato e immutabile, fosse un "disordine" che andava eliminato, per riprendere la categoria interpretativa impiegata dai domestici nel loro discorso all'Assemblea nazionale del giugno 1790. Si erano così moltiplicate le prese di posizione di chi si diceva convinto che fosse possibile, giusto, necessario imporre una maggiore uguaglianza nella distribuzione della ricchezza e, spesso, anche nell'accesso all'istruzione. Una maggior uguaglianza (concepita in termini ora più radicali, ora meno) nell'ottica di molti avrebbe evitato condizioni di dipendenza tali da pregiudicare l'esercizio della libertà. Pertanto, avrebbero eliminato le ragioni che giustificavano l'esclusione dei domestici dal suffragio.

Non è naturalmente possibile, in questa sede, analizzare i numerosi provvedimenti presi durante la Rivoluzione che, mirando ad ampliare l'uguaglianza, finivano per influenzare i rapporti tra servi e padroni. Alcuni di essi, tuttavia, toccavano tali rapporti in modo diretto. La lotta, condotta fin dall'inizio della Rivoluzione, contro i privilegi e lo stile di vita dell'aristocrazia aveva preso di mira anche le modalità nobiliari di ricorso al personale domestico, in particolare l'impiego dei servitori come *status symbol*¹⁵⁴. Già si è ricordata l'abolizione delle livree (19 giugno 1790)¹⁵⁵. Accanto ad essa, va menzionata l'introduzione, il 13 gennaio 1791, della *contribution mobilière*, che comprendeva cinque imposte tra loro collegate, tra le quali era prevista anche

¹⁵⁴ Sulle modalità aristocratiche di impiego del personale domestico cfr. R. SARTI, *Comparir con "equipaggio in scena". Servizio domestico e prestigio nobiliare (Bologna, fine XVII-inizio XX secolo)*, «Cheiron», 16/1999, pp. 133-169.

¹⁵⁵ Vedi nota 117 del presente capitolo.



una tassa sui domestici¹⁵⁶. Anche in questo caso, naturalmente, ci si poneva il problema dei fraintendimenti cui poteva dare adito il termine domestico e si chiariva che non andavano annoverati tra i soggetti sottoposti all'imposta «les apprentis et compagnons d'arts et métiers, les domestiques de charrue et autres destinés uniquement à la culture ou à la garde et au soin des bestiaux, ni les domestiques au-dessus de l'âge de soixante ans»¹⁵⁷.

Se, trattando la questione della cittadinanza, si era progressivamente ristretto l'ambito di applicazione del termine *domestiques*, in questo caso non ci si limitava a spiegare chi era escluso dall'imposizione. Paventando furbesche manipolazioni, si metteva anche in guardia dal rischio che qualcuno cercasse di far passare dei "veri" domestici per servi agricoli, apprendisti o operai di botteghe artigiane al fine di eludere il pagamento dell'imposta, e si accennava ai mezzi per prevenire o scoprire possibili frodi¹⁵⁸. Prima di venir soppressa con la legge del 24 aprile 1806, l'imposta sui domestici fu più volte rimaneggiata. Nel 1795, entrò a far parte delle cosiddette imposte suntuarie che miravano a colpire più direttamente il lusso e che gravavano anche su caminetti, stufe, cavalli, muli e vetture sospese (eccettuati sempre, per ogni categoria, beni, animali, uomini impiegati in attività produttive e commerciali). Significativamente, l'imposta fu prevista solo sui servitori maschi¹⁵⁹ e con un andamen-

¹⁵⁶ AP, tome XXII, pp. 169-190, 13 gennaio 1791, *Décret et instruction de l'Assemblée nationale du 13 janvier 1791, sur la contribution mobilière, avec les modèles y annexés*, in part. pp. 169-170, 174-175. Gli importi da pagare erano di 3 *livres* per il primo servitore, di 6 per il secondo, di 12 per il terzo ed eventuali altri; 1 *livre* e 10 soldi per la prima serva, 3 *livres* per la seconda, 6 per la terza e rimanenti. Le altre quattro tasse collegate erano la tassa mobiliare, la tassa di abitazione, quella sui cavalli e sui muli e a quella detta delle tre giornate di lavoro.

¹⁵⁷ *Ivi*, p. 170.

¹⁵⁸ *Ivi*, p. 175: «Cet article est relatif à la seconde partie de la contribution mobilière; il sera facile à exécuter; la municipalité, en faisant le rôle des habitants de son territoire, ajoutera pour ceux qui auront des domestiques autres que ceux destinés uniquement à la culture des terres, et par conséquent des jardins, ou la garde et au soin des bestiaux, les taxes ordonnées suivant leur sexe et suivant leur nombre. Il ne se présentera de difficultés qu'autant qu'on voudrait faire passer pour apprentis et compagnons de véritables domestiques, ou qu'on prétendrait comprendre au nombre des domestiques de culture ou des gardiens de bestiaux, ceux qui n'y sont pas uniquement destinés; mais dans ces hypothèses, les municipalités auront presque toujours des moyens sûrs de connaître la vérité. La publicité des rôles préviendra les fraudes ou les fera découvrir. On observe seulement que les garçons de moulins et autres usines ne doivent pas être taxés; ceux qui sont attachés à une chose, et non pas au service personnel d'un maître».

¹⁵⁹ Sulle implicazioni di genere si veda cap. III, par. *Il genere della dipendenza*.

to iperbolicamente progressivo: 10 *livres* per il primo domestico, 30 per il secondo, 90 per il terzo, e così di seguito. Impiegare dieci servi avrebbe comportato un'imposta di 295.240 *livres*: una somma enorme. Tali tariffe furono confermate l'anno successivo. Nel 1797 si tornò a cifre meno esorbitanti. Fu però reintrodotta la tassazione sulle domestiche. L'anno dopo si inasprirono di nuovo le tariffe relative ai maschi (che comunque rimasero a livelli molto più bassi rispetto a quelli del 1795) e si abbassarono quelle per le donne¹⁶⁰.

Soggetta dunque a importanti variazioni che riflettevano visioni più o meno radicali dell'uguaglianza e dei modi per conseguirla, oltre che esigenze di cassa¹⁶¹, l'imposta sui domestici mirava comunque a limitare l'impiego di persone di servizio e a realizzare, per ciò stesso, una maggiore equità sociale¹⁶². Nel breve periodo, tuttavia, aggravava il problema della disoccupazione della *gens de maison*, dovuto alla crisi economica, all'attacco alla monarchia e all'aristocrazia, all'emigrazione di molti

¹⁶⁰ Nel 1797 furono previsti 3 franchi per il primo domestico maschio, 12 per il secondo e 24 per ogni altro dal terzo in su. Quanto alle donne, erano previsti 1,50 franchi per la prima, 3 per la seconda, 6 per ciascuna delle altre. Nel 1798 le tariffe furono fissate rispettivamente a 6, 25 e 65 franchi per il primo, il secondo e il terzo servitore; a partire dal quarto, erano dovuti 100 franchi per ogni ulteriore domestico; 1,50 franchi per la prima donna di servizio, 3 per la seconda e tutte le eventuali altre. Nel 1795 il cambio *livres - francs* era stato stabilito a 5 *livres*, 1 *sou* e 3 *deniers* per 5 *francs*, si veda il sito *L'Histoire du Franc*. Si veda J.B. DUVERGIER, *Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens [sic], Avis du Conseil-d'Etat*, Paris, Guyot et Scribe, 1835², tome 8, pp. 199 -200 (legge 7 termidoro anno III = 25 luglio 1795) e pp. 441-442 (decreto 4 brumaio anno 4 = 26 ottobre 1795, che introdusse una tassa straordinaria di guerra stabilendo che il suo valore sarebbe stato moltiplicato per venti su domestici, cavalli e vetture); tome 9, p. 140 (legge 22 termidoro anno 4 = 9 agosto 1796, che confermò la legge del 7 termidoro anno 3); tome 10, pp. 6-8 (legge 14 termidoro anno V = 1° agosto 1797); tome 11, pp. 133-134 (legge 3 nevosio anno VII = 23 dicembre 1798); J.B. DUVERGIER, *Table générale, analytique et raisonnée des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens [sic], etc. depuis 1788 jusque et y compris 1830*, tome 2, Paris, Guyot et Scribe, 1838, p. 98; M. ESQUIROU DE PARIEU, *Trattato delle imposte considerato sotto l'aspetto storico, economico e politico in Francia ed all'estero*, «Biblioteca dell'Economista», s. II, 9/1865, p. 324.

¹⁶¹ Secondo E. VIGNES (*Traité élémentaire des impôts en France*, Paris, Paul Dupont, 1862, p. 31) il gettito fu comunque sempre limitato. Non mi sono impegnata in ricerche volte a valutare se tale giudizio fosse corretto.

¹⁶² Nel 1793, presentando un rapporto del Comitato delle finanze, Vernier spiegava che la *contribution mobilière* pesava soprattutto sui celibi (tassati) e sul lusso, grazie, appunto, alla tassa sui domestici, oltre che a quelle sui cavalli e sugli "equipaggi" (*équipages*) (erano esclusi gli animali da lavoro). Essa - aggiungeva - incoraggiava il matrimonio e mirava a favorire gli artigiani, i lavoratori manuali, i commercianti al dettaglio e i coltivatori, cfr. AP, tome LX (21 marzo 1793), p. 376. Alcuni accenni sulla tassazione dei celibi in diversi contesti in R. SARTI, *Nubili e celibi tra scelta e costrizione. I percorsi di Clio*, in M. LANZINGER - R. SARTI (eds), *Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secc. XVI-XX)*, Udine, Forum, 2006, pp. 144-319 (in part. pp. 188-190).



nobili e alla soppressione degli istituti religiosi. Significativamente, vari interventi di legge cercarono di tutelare gli interessi economici dei domestici della casa reale e dei principi, degli istituti soppressi e dei nobili emigrati. In questo senso, il decreto 24 giugno 1792, all'art. 13 prevedeva pensioni e gratificazioni per i domestici degli istituti religiosi soppressi¹⁶³; il 23 agosto si decise il pagamento di pensioni e vitalizi ai domestici della casa reale rimasti senza impiego¹⁶⁴ mentre nel marzo del 1793 si investì l'amministrazione dei beni nazionali della sorveglianza sulle proprietà degli emigrati autorizzando le amministrazioni dei dipartimenti a pagare domestici, operai, fornitori e creditori di somme che non eccedessero gli ottocento franchi¹⁶⁵. Il successivo decreto 28 marzo-5 aprile 1793, che annullava qualsiasi disposizione fatta dagli emigrati, tra le eccezioni previste annoverava quelle a favore dei domestici. In seguito

¹⁶³ AP, tome XLV, pp. 523-524.

¹⁶⁴ AP, tome XLVIII, pp. 666-667 (23 agosto 1792). Il decreto stabiliva pagamenti di 600 *livres* all'anno ai domestici con almeno venti anni di servizio, 400 a quelli con almeno dieci anni, 200 a quelli con meno di dieci anni. I pagamenti erano però previsti solo fino a quando la convenzione avrebbe preso decisioni in merito. Il decreto faceva seguito a varie petizioni: cfr. AP, tome XXXVIII, p. 564 (16 febbraio 1792), *Adresse de plusieurs citoyens de Versailles, qui [...] préviennent l'Assemblée que plusieurs citoyens de cette ville, qui formaient ci-devant les maisons des princes français, y sont dans la plus grand détresse*; tome XXIX, pp. 2-3 (22 febbraio 1792), *Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale [...] qui rendent compte des nombreuses et pressantes sollicitations des créanciers des princes français, frères du roi, mis en état d'accusation*; tome XXIX, p. 131 (27 febbraio 1792), *Pétition de plusieurs citoyens attachés au service de l'écurie des princes français qui se plaignent de ce que le séquestre sur leurs biens, les empêche de toucher ce qui leur est dû*; tome XL, p. 117 (18 marzo 1792), *Petizione dei domestici delle case dei principi francesi emigrati che chiedono l'esecuzione della legge del 25 luglio 1791 (probabilmente si riferiscono al decreto del 29 luglio 1791, che aveva stabilito norme relative al pagamento dei creditori di vari principi emigrati, vedi AP, tome XXIX, pp. 3-6); p. 478 (28 aprile 1792), Lettre de certains citoyens de Versailles, qui se disent créanciers des princes*; tome XLII (29 aprile 1742), p. 507, *Une députation de citoyens de Versailles autrefois employés dans les maisons des princes français [...] viennent dénoncer [...] que les fonds qui leur ont été accordés [...] ont été distribués avec la plus indigne partialité*; tome XLIV, p. 169 (27 maggio 1792), *Une députation des fournisseurs et créanciers des deux princes français frères du roi [...] chiedono il pagamento dei loro crediti*; tome XLVIII, pp. 615-616 (22 agosto 1792), *Deputazione dei corpi amministrativi di Versailles che interviene a favore dei cittadini un tempo a servizio della casa reale e di quelle dei principi. La Convenzione intervenne in merito con un decreto del 27 novembre 1792, stabilendo che i pagamenti sarebbero proseguiti fino al 31 dicembre successivo, che i gages inferiori a 600 livres sarebbero stati pagati regolarmente, mentre quelli di importo superiore sarebbero stati pagati solo fino al tetto di 600 livres. Per quel che riguardava le cifre eccedenti nonché il trattamento successivo al 31 dicembre, la Convenzione si riservava di decidere caso per caso in base a natura del servizio prestato, età, stato di bisogno. Vedi J. DESENNE, *Code général français contenant les lois et actes du Gouvernement publiés depuis l'ouverture des Etats Généraux au 5 mai 1789, jusqu'au 8 juillet 1815...*, tome 14, Paris, Ménard et Desenne, 1820, pp. 117-118. Liquidazioni finali, pensioni e aiuti vennero poi stabiliti con un dettagliato decreto del 27 agosto 1793, cfr. AP, tome LXXIII, pp. 91-93.*

¹⁶⁵ AP, tome XL, pp. 116-118 (decreto 12 marzo 1793, in part. art. 13).

sarebbero state confermate (e talvolta ampliate) le norme in loro favore, semplificate e rese meno onerose, nel loro caso, le formalità previste¹⁶⁶.

Queste decisioni rispondevano a un senso di giustizia e umanità, come si evince dalla lettura degli atti parlamentari. Al contempo, potevano contribuire a evitare che i domestici abbracciassero in massa la causa controrivoluzionaria. Significativamente, alcune importanti decisioni furono prese nel marzo del 1793, quando scoppiò la rivolta in Vandea, nella quale i *domestiques* dei nobili, secondo molte testimonianze, giocavano un ruolo importante¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Il decreto 28 marzo-5 aprile 1793 prevedeva un'eccezione per i salari ai domestici relativi agli ultimi tre anni di servizio e per remunerazioni, pensioni, rendite, vitalizi fino a un massimo di mille *livres*, purché riferite a servizi anteriori al 9 febbraio 1792 (artt. 39 e 44). Si vedano inoltre le seguenti norme: 1° floreale anno III = 20 aprile 1795, tit. I, artt. 6-7; 19 frimaio anno VI = 9 dicembre 1797; 18-26 piovoso anno VI = 9 febbraio 1798, art. 13, che estendeva il pagamento dei salari dovuti a tutto il periodo anteriore al sequestro dei beni dei padroni emigrati. In merito cfr. FLEURIGEON, *Manuel administratif ou recueil par ordre de matières, partie administrative*, tome 2, Paris, Rondonneau, an IX de la République, pp. 31-40; J.-H. BÉNARD, *Table générale analytique et raisonnée du Recueil général annoté des lois, décrets, ordonnances etc. depuis le mois de juin 1789 jusqu'au moi d'aout 1839*, tome 2, Paris, à l'Administration du Journal des notaires et des avocats, 1839, pp. 480-481; D. DALLOZ - A. DALLOZ, *Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence... nouvelle édition*, tome 20, Paris, Bureau de la Jurisprudence générale, 1850, pp. 430, 459-460.

¹⁶⁷ La rivolta vandeana scoppia ai primi di marzo. Ecco qualche esempio del coinvolgimento dei domestici: il 19 marzo viene letta alla Convenzione una lettera degli amministratori del Dipartimento di Mayenne-et-Loire, scritta due giorni prima, che denuncia gravi disordini: che ne siano responsabili forze controrivoluzionarie è provato dal fatto «les domestiques des ecclésiastiques et de ci-devant nobles, ont été les premiers agitateurs; beaucoup d'entre eux sont à la tête des rassemblements» (AP, tome LX, pp. 317-318). Il giorno stesso, la Convenzione approva un decreto per combattere i rivoltosi controrivoluzionari. L'art. 6 recita (salvo redazione): «Les prêtres, le ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les agents et *domestiques* de toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercés des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement ou depuis la Révolution, ceux qui auront provoqué ou maintenu quelques-uns des révoltés, les chefs, les instigateurs et ceux qui seraient convaincus de meurtre, d'incendie et de pillage, subiront la peine de mort» (AP, tome LX, p. 331, corsivo mio). Il 23 marzo, una lettera dei commissari della Convenzione nei dipartimenti di Vienne e Indre relativa alle misure prese per accelerare il reclutamento e inviare soccorsi in Vandea e nel Dipartimento di Deux-Sèvres spiega che il dipartimento di Vienne è «agité par des malveillants» che cercano di impedire o ritardare il reclutamento dell'esercito (l'occasione che aveva fatto scoppiare la rivolta vandeana era stata la leva decisa nel febbraio 1793). «Ce sont surtout des domestiques d'émigrés, des ci-devant nobles et des prêtres fanatiques – scrivono – qui se répandent dans les campagnes, égarent le peuple et le poussent aux plus violents excès» (AP, tome LX, p. 461). La partecipazione di domestici ad attività controrivoluzionarie non riguarda comunque solo la Vandea. Il 25 marzo, ad esempio, il deputato Garnier de Saintes segnala che «une infinité de domestiques», di nobili, di preti e di emigrati affluiscono dalle province a Parigi, dove si arruolano, marciando poi alle frontiere con la perfida intenzione di preparare la sconfitta dell'esercito francese. Avanza pertanto la proposta, approvata dalla Convenzione, di fare un progetto che preveda che ogni persona desiderosa di arruolarsi fornisca i suoi dati anagrafici e un certificato di civismo (AP, tome LX, p. 541). Il 28 marzo si riporta una lettera, datata 21 marzo, delle autorità municipali di Besançon, le quali informano la Convenzione che, in occasione del reclutamento, nella città è



Allora, per i domestici non doveva essere facile decidere da che parte schierarsi, stretti com'erano tra una tradizione che faceva della fedeltà ai padroni il loro principale dovere e le promesse di una Rivoluzione in cui l'incessante enfasi sulla lotta al dispotismo, all'asservimento, alla schiavitù si era fino a quel momento tradotta in disprezzo e discriminazioni nei loro confronti più che in un radicale e positivo mutamento del loro *status*¹⁶⁸. Qualcosa tuttavia stava cambiando, come si è visto.

Lo conferma anche la discussione relativa alla legge sulla partizione dei beni comunali: nel presentarne il progetto, Claude Dominique Côme Fabre (Fabre de l'Hérault) spiegava che i membri del Comitato di agricoltura, a nome del quale parlava, avevano preferito la partizione per testa, a loro avviso la più giusta, la più favorevole ai poveri, la più vantaggiosa per i padri di famiglia. Polemizzando non solo contro l'aristocrazia nobiliare ma anche contro l'aristocrazia borghese che voleva escluderne i villani (*manants*), chiariva:

«in Francia non ci sono più né nobili, né borghesi, né villani; non vi si debbono vedere che cittadini; il nome di Sparta è ancora disonorato dal ricordo dei suoi iloti. Anche i servi (*domestiques*) sono chiamati [a partecipare] alla partizione. Non vediamo perché li si potrebbe escludere: le ragioni che hanno fatto sì che fossero privati dei loro diritti politici qui non esistono più. Rendiamoli proprietari, e ne diminuiremo il numero. Vedremo meno di questi esseri oziosi che nell'accidia contraggono la pernicioso abitudine al vizio. Si vedrà più gente nelle campagne, e meno nelle anticamere»¹⁶⁹.

scoppiata una sommossa allarmante «qui a été causée par les domestiques, et fomentée par les ci devant nobles, les fils d'émigrés et les aristocrates de tous les états» (*AP*, tome LX, p. 626).

¹⁶⁸ Questo studio non si pone l'obiettivo (peraltro forse impossibile) di stabilire se la maggioranza dei domestici fosse schierata a favore o contro la Rivoluzione vagliando le fonti disponibili e i giudizi espressi in merito da contemporanei e storici. Per dare un'idea della difficoltà di uno studio del genere, noto, ad esempio, che solo pochi giorni dopo le denunce elencate alla nota precedente, una *Pétition de la section de la fontaine de Grenelle* elogia il «dévouement civique d'un grand nombre de domestiques désarmés par la loi», chiedendo che «soit permis de redonner des armes à ceux de ces citoyens qui méritent la confiance publique», cfr. *AP*, tome LXI, p. 87 (2 aprile 1793).

¹⁶⁹ *AP*, tome LXI, in part. p. 427 e p. 428 (da cui è tratta la citazione): «il n'y a plus en France ni nobles, ni bourgeois, ni manants; on n'y doit plus voir que des citoyens; le nom de Sparte est encore déshonoré par le souvenir de ses ilotes. Les domestiques sont même appelés au partage. Nous ne concevons pas pourquoi on pourrait les en exclure: les raisons qui les ont fait priver de leurs droits politiques n'existent plus ici. Rendons-les propriétaires, et nous en diminuerons le nombre. Nous verrons moins de ces êtres oisifs qui contractent dans la paresse l'habitude pernicieuse du vice. On verra plus de monde dans les campagnes, et moins dans les antichambres».

Da una parte, le motivazioni del Comitato riprendevano l'annosa polemica contro le braccia sottratte all'agricoltura per alimentare il consumo vistoso delle *élites*, per dirla con Veblen¹⁷⁰; dall'altra, il progetto che esso aveva predisposto pareva avviare la Francia alla riforma agraria implicitamente invocata dalla delegazione dei domestici nel loro discorso all'Assemblea nazionale del giugno 1790. Definitivamente approvata il 10 giugno 1793, la legge prevedeva in effetti che la partizione fosse fatta per testa e vi partecipassero tutti gli abitanti, uomini e donne, neonati e centenari. Un articolo chiariva che vi avrebbero partecipato anche i *domestiques*¹⁷¹. Nel giro di qualche anno, l'attuazione della legge fu prima sospesa e poi bloccata per l'insorgere di problemi e conflitti, tra i quali non mancavano quelli originati da dubbi circa lo *status* di "abitante" di molti domestici impiegati altrove. Quanto ai suoi effetti sugli equilibri nelle campagne, sono oggetto di dibattiti storiografici che in questa sede non è possibile toccare¹⁷². Non è facile dunque valutare se contribuì a limitare il flusso di domestici dalle campagne alla città. Senza dubbio, tuttavia, era espressione di un nuovo atteggiamento verso i servitori, che contribuiva a innalzarne lo *status*.

Come si è visto, l'esigenza di profonde trasformazioni del loro *status* e dei loro rapporti con i padroni era presente in molti degli interventi favorevoli a riconoscere loro il godimento dei diritti politici: trasformazioni che, tra l'altro, ne combattessero l'avvilimento e ne rafforzassero la dignità. In alcuni interventi, era chiarissima la consapevolezza che "lasciare indietro" i domestici mentre si riconoscevano i diritti politici alle altre categorie avrebbe implicato un peggioramento relativo della loro condizione. Il concetto era espresso molto chiaramente nella petizione di Cloutz:

¹⁷⁰ In merito cfr. R. SARTI, *Comparer "con equipaggio in scena"*, pp. 144, 160-166. Veblen sostenne che l'utilità di alcuni domestici consisteva proprio nella loro esenzione dal lavoro produttivo; essa provava il potere del padrone e la sua possibilità di «sostenere grandi spese senza tuttavia intaccare le sue grandi ricchezze», cfr. T. VEBLEN, *La teoria della classe agiata. Studio economico sulle istituzioni* (1899), in T. VEBLEN, *Opere*, a cura di F. De Domenico, Torino, Utet, 1969, pp. 65-347, in part. pp. 108-109.

¹⁷¹ AP, tome LXVI, in part. pp. 225-226 (section II, art. 4: «Les fermiers, métayers, valets de labour, domestiques, et généralement tous citoyens auront droit au partage, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigés pour être réputé habitant»).

¹⁷² L'applicazione della legge del 1793 fu prima sospesa (legge 21 pratile anno 4 = 9 giugno 1796), poi definitivamente bloccata (legge 2 pratile anno V = 21 maggio 1797). Tra gli studi dedicati al tema si veda, per una ricca visione d'insieme e con vari riferimenti al dibattito, N. VIVIER, *Propriété collective et identité communale: les biens communaux en France 1750-1914*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998. Sui domestici cfr. pp. 125, 158-159.



«La condizione dei domestici cadrà nel più vergognoso avvilito, l'arroganza dei padroni diventerà insopportabile, se una legge sbagliata ci marchierà con le *stigmate* della riprovazione universale»¹⁷³.

La soluzione più radicale a tale esigenza fu proposta da Saint-Just. «La legge non riconosce padroni tra i cittadini; non riconosce domesticità. Riconosce un impegno di cure uguale e sacro tra l'uomo che lavora e colui che lo paga», sosteneva un articolo del suo progetto di costituzione, presentato alla Convenzione il 24 aprile 1793¹⁷⁴. Era una prospettiva davvero rivoluzionaria, che metteva servi e padroni sullo stesso piano, cancellando, perciò stesso, il loro plurimillenario essere, appunto, servi e padroni e trasformando gli uni e gli altri, semplicemente, in uomini di pari dignità legati da uno scambio: lavoro contro il pagamento di quello stesso lavoro. L'enfasi sulla libertà che aveva animato la prima fase della Rivoluzione aveva suscitato diffidenza verso i servi, dipinti da una lunga tradizione come figure per eccellenza della dipendenza. Il progressivo spostarsi del baricentro della discussione politica verso l'uguaglianza – insieme al superamento dei modi consolidati di pensare la dipendenza – contribuiva all'elaborazione di nuove modalità di concepire quello che tradizionalmente era considerato come il più elementare rapporto di potere (il rapporto servo-padrone, appunto) e che ora, invece, sempre più appariva come un rapporto di lavoro tra un lavoratore e il suo datore.

Lo spostarsi del baricentro rifletteva, in parte almeno, i pesanti conflitti tra montagnardi e girondini che avevano animato le discussioni della Convenzione: conflitti che sfociarono, il 2 giugno 1793, nell'arresto dei deputati girondini. Nei mesi precedenti, l'elaborazione costituzionale era progredita lentamente, da un lato per gli appassionati dibattiti e la straordinaria partecipazione, anche dal basso, all'elaborazione; dall'altro per il paralizzante scontro politico interno e per le crescenti energie assorbite dalla guerra, scoppiata nell'aprile del 1792. L'eliminazione dei girondini

¹⁷³ AP, tome L, pp. 671-672, *Pétition des domestiques*: «La domesticité tombera dans le plus honteux avilissement, l'orgueil des maîtres deviendra insupportable, si une loi erronée nous imprime les stigmates de la réprobation universelle».

¹⁷⁴ AP, tome XLIII, pp. 200-215, in part. p. 205, Premier partie, Chapitre III. *De l'état des citoyens*, art. 3: «La loi ne reconnaît pas de maître entre les citoyens; elle ne reconnaît point de domesticité. Elle reconnaît un engagement égale et sacré de soins entre l'homme qui travaille et celui qui le paie».

facilità una rapida approvazione, già il 24 giugno, di un nuovo testo costituzionale. L'orientamento relativo ai domestici che aveva preso piede nei mesi precedenti fu confermato: la costituzione "giacobina" non prevedeva alcuna esclusione nei loro confronti. Non solo: l'art. 18 della Dichiarazione dei diritti, riprendeva, oltre a quanto previsto dall'art. 19 di quella "girondina", approvata il 29 maggio¹⁷⁵, anche la proposta di Saint-Just, seppur con qualche variazione non irrilevante¹⁷⁶. Recitava infatti: «Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può venderli, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La legge non riconosce la domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega»¹⁷⁷. La prima frase, proposta dall'abate Sieyès fin dal 1789 e poi ripresa in altri progetti¹⁷⁸, vietava la schiavitù (che all'epoca era ancora legale nelle colonie francesi¹⁷⁹); la seconda imponeva per legge un modo rivoluzionario di concepire i rapporti di lavoro domestico.

Nell'illustrare le innovazioni della nuova costituzione nel corso delle sue missioni, il deputato Jean-Baptiste Bo spiegava che era giunto il tempo di cancellare la linea di demarcazione tra il cittadino che godeva i frutti del lavoro e quello che lavorava; ormai il servitore era un cittadino come gli altri, «qui loue son travail et son temps, comme un journalier loue ses heures, comme les hommes à possession vendent leurs

¹⁷⁵ AP, tome LXV, pp. 579-580 (29 maggio 1793), *Déclaration des Droits de l'Homme*, art. 19: «Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre lui-même, sa personne n'est pas une propriété aliénable».

¹⁷⁶ Si veda in merito cap. III, par. *Il genere della dipendenza*, sez. *Voi mi pagate ed io vi servo, e siamo eguali*.

¹⁷⁷ AP, tome LVII, pp. 143-145 (24 giugno 1793), *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, in part. p. 144, art. 18: «Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre, ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie».

¹⁷⁸ AP, tome VIII, pp. 422-424 (12 agosto 1789), *Déclaration des droits de l'homme en société présentée à l'Assemblée nationale par M. l'abbé Sieyès*, art. 5: «Tout homme est seul propriétaire de sa personne. Il peut engager ses services, son temps, mais il ne peut pas se vendre lui-même. Cette première propriété est inaliénable». Il principio era ripreso nel progetto di Harmand, cfr. tome LVII [tome 57], pp. 275-276 (17 aprile 1793), art. 18: «Tout homme peut engager son temps, ses services, mais il ne peut se vendre lui-même; sa personne n'est pas une propriété aliénable».

¹⁷⁹ Sarebbe stata abolita nel 1794 ma poi reintrodotta da Napoleone nel 1802, cfr. P. DELPIANO, *La schiavitù in età moderna*, pp. 98-101.



conseils»¹⁸⁰. «Ma una persona che si impegna a servirne un'altra durante un certo tempo non diventa il suo domestico?» Tale persona impegna i suoi servizi per uno specifico lasso di tempo e per una somma convenuta, ma «non impegna affatto la sua persona; è libera di interrompere i suoi servizi quando vuole» e ha diritto di essere pagata per tutto il lavoro svolto, si leggeva nelle domande e risposte di un catechismo “costituzionale” per l'istruzione dei bambini laddove si spiegava che «la loi ne connaît pas de domesticité»¹⁸¹: i domestici «come uomini e come cittadini, sono liberi e hanno gli stessi diritti dei loro padroni»; se devono obbedire loro (ma solo in ciò che è decente e ragionevole) è perché sono pagati per questo¹⁸².

Non mancavano peraltro, anche in altri ambiti, significative trasformazioni dell'atteggiamento verso i servitori: si introdussero nuovi termini (*familier, homme de peine* etc.) che avrebbero dovuto sostituire la parola *domestique*, sempre più spesso percepita come offensiva¹⁸³; secondo Jean-Pierre Gross, si rimpiazzò il termine *gages* con quello di *salaire*, inteso come contropartita di una libera prestazione tra partner uguali¹⁸⁴; nel 1793 vennero pubblicate carte da gioco in cui il *valet* (Jack) era sostituito dall'*égalité*¹⁸⁵. L'alba di un nuovo mondo?

¹⁸⁰ *Discours de Jean-Baptiste Bo, prononcé les 13 pluviôse, 17 ventôse et 8 floréal an II*, et imprimé à Castres, an II (BNF, 8 Le38 499), cit. in J.P. GROSS, *Domesticité, travail et citoyenneté en l'an II*; J.P. GROSS, *L'émancipation des domestiques sous la Révolution française*, p. 180.

¹⁸¹ A. RICHER, *Catéchisme de la Constitution française, nécessaire à l'éducation des enfans de l'une et de l'autre sexes* [sic], Riom, Landriot - Clermont, Rousset, s.d., II ed., pp. 36-37: «D. Mais une personne qui s'engage à en servir une autre pendant un certain espace de temps ne devient-elle pas son domestique? R. Elle engage ses services pendant cet espace de temps pour une somme convenue, et n'engage point sa personne; elle est libre de cesser ses services quand elle veut, et celle qu'elle sert est obligée de lui payer tout le temps qu'elle a employé à la servir».

¹⁸² *Ivi*, p. 9: «III. Tous les hommes sont égaux, par la nature et devant la loi. D. Si tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi, le soldat est égal à ses officiers, même à son général; le domestique son maître [...] R. A l'égard des domestiques, comme hommes et citoyens, ils sont libres et ont les mêmes droits que leurs maîtres; mais ils sont obligés de leur obéir en ce qui est décent et raisonnable, parce qu'ils sont payés pour cela, et qu'ils s'y sont soumis en entrant à leur service».

¹⁸³ H.J.B. GRÉGOIRE, *De la domesticité chez les peuples anciens et modernes*, p. 187.

¹⁸⁴ J.P. GROSS, *Domesticité, travail et citoyenneté en l'an II*; J.P. GROSS, *L'émancipation des domestiques sous la Révolution française*; J.P. GROSS, *Fair Shares for All: Egalitarianism in Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 153. Gross non cita alcuna fonte.

¹⁸⁵ H.J.B. GRÉGOIRE, *De la domesticité chez les peuples anciens et modernes*, p. 187. Queste innovazioni non andavano esenti da critiche, cfr., ad esempio, T. GUIRAUDET, *De la famille considérée comme l'élément des sociétés*, Paris, Desenne, 1797, pp. 190-191: «Mais falloit-il proscrire le nom le plus paternel, celui qui rappeloit un membre de la famille, *domus*?».

III. UNO SGUARDO IN AVANTI (E QUALCHE OCCHIATA INDIETRO)

Il perdurare dell'esclusione

Kant 1793. Nello stesso anno 1793 in cui, in Francia, fu approvata la cosiddetta costituzione giacobina, uno dei maggiori filosofi dell'epoca, Immanuel Kant, in uno scritto che non può essere astratto da quelle che, allora, erano le «circostanze attuali», si occupò del «rapporto della teoria con la prassi nel diritto dello Stato (contro Hobbes)»: uno scritto sul quale è opportuno soffermarsi brevemente per valutare appieno la portata innovativa della costituzione francese del 1793.

Scrive Kant:

«lo stato civile, considerato semplicemente in quanto stato giuridico, è fondato sui seguenti principî *a priori*:

1. La *libertà* di ogni membro della società, come *uomo*.
2. L'*eguaglianza* di ogni membro con ogni altro, come *suddito*.
3. L'*indipendenza* di ogni membro del corpo comune, come *cittadino*».

Nel trattare in dettaglio il terzo punto, egli afferma che «tutti coloro che *sotto* leggi pubbliche già esistenti sono liberi e uguali» sono tenuti all'osservanza delle leggi e godono della protezione che esse offrono. Ma non tutti, «in ciò che riguarda il diritto», sono a suo avviso «da considerare come uguali nel *dare* le leggi». E solo chi è capace di questo diritto è cittadino.

«Ora, colui che in questa legislazione ha il diritto di voto si chiama *cittadino* (...) La qualità che si esige a questo fine, eccetto quella naturale (che non sia donna né bambino) è esclusivamente questa: che egli sia *suo proprio signore* (*sui iuris*), e cioè abbia una qualche *proprietà* (in cui può includersi anche ogni arte, lavoro manuale, o arte bella o scienza), che lo mantenga; vale a dire che egli, nei casi in cui debba acquistare da altri per vivere, acquisti solo attraverso la *alienazione* di ciò che è suo, non attraverso la concessione che egli dia ad altri di far uso delle sue forze; di conseguenza, che egli non *serva* nel senso proprio della parola, nessuno se non il corpo comune».



In una nota Kant si attarda a spiegare la differenza tra il lavoro degli *artifices* e quello di domestici e altri *operarii* che non sono membri dello Stato né cittadini: l'artigiano scambia la sua proprietà (*opus*) con l'altro, domestici e altri *operarii* scambiano l'uso delle loro forze, che cedono a un altro (*opera*)¹. I domestici dunque non sono i soli ad essere esclusi: lo sono anche gli operai. Kant giustifica l'esclusione sulla base di ragioni in parte diverse da quelle addotte da altri autori². Resta però il fatto che anche un filosofo del suo peso e della sua autorevolezza considera il domestico e il cittadino come due figure inconciliabili: un'ennesima conferma del diffuso conservatorismo che per molto tempo ha caratterizzato i modi di pensare i domestici da un lato e, dall'altro, del valore di rottura della costituzione francese del 1793, che lanciava un messaggio davvero rivoluzionario. Eppure anche nelle sue pieghe si nascondevano delle insidie. Torniamo in Francia.

In Francia.

«Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, che ha compiuto 21 anni;
Ogni straniero, che pure ha compiuto 21 anni, che da un anno vive del suo lavoro nella Repubblica e vi è domiciliato;
Colui che acquisisce una proprietà in Francia, e vi è domiciliato da un anno;
Colui che sposa una francese, ed è domiciliato in Francia da un anno;

¹ I. KANT, *Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi* (1793), in I. KANT, *Scritti di storia, politica e diritto* (1995), a cura di F. Gonnelli, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 123-161 (pp. 137, 141-142). Kant chiude la nota ammettendo la difficoltà di determinare i requisiti per essere *sui iuris*. Il testo tedesco è disponibile nella edizione elettronica delle opere kantiane (che riprende la Akademie-Ausgabe): [Elektronische Edition der Gesammelten Werke Immanuel Kants](#). La [prima citazione](#) suona: «Der bürgerliche Zustand also, bloß als rechtlicher Zustand betrachtet, ist auf folgende Principien a priori gegründet: 1. Die Freiheit jedes Gliedes der Societät, als Menschen. 2. Die Gleichheit desselben mit jedem Anderen, als Unterthan. 3. Die Selbstständigkeit jedes Gliedes eines gemeinen Wesens, als Bürger»; la [seconda citazione](#) recita: «Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung hat, heißt ein Bürger (*citoyen*, d. i. Staatsbürger, nicht Stadtbürger, *bourgeois*). Die dazu erforderliche Qualität ist außer der natürlichen (daß es kein Kind, kein Weib sei) die einzige: daß er sein eigener Herr (*sui iuris*) sei, mithin irgend ein Eigentum habe (wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schöne Kunst oder Wissenschaft gezählt werden kann), welches ihn ernährt; d. i. daß er in den Fällen, wo er von Andern erwerben muß, um zu leben, nur durch Veräußerung dessen, was sein ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die er anderen giebt, von seinen Kräften Gebrauch zu machen, folglich daß er niemanden als dem gemeinen Wesen im eigentlichen Sinne des Worts diene».

² La distinzione tra *locatio operarum* intesa come cessione di forza lavoro e *locatio operis* intesa come cessione, dietro compenso, del risultato di un lavoro, è presente già nel diritto romano.

Colui che adotta un bambino o mantiene un anziano, ed è domiciliato in Francia da un anno;
Ogni straniero, infine, che il Corpo legislativo giudicherà benemerito presso l'umanità; è ammesso all'esercizio dei diritti di cittadino francese»³.

Così recita l'articolo relativo ai requisiti necessari per godere dei diritti di cittadino francese approvato l'11 giugno 1793 dalla Convenzione, ed entrato nella versione definitiva della costituzione dell'anno primo con lievi modifiche di carattere esclusivamente redazionale⁴. Si tratta di un articolo che esprime una visione della cittadinanza molto inclusiva. Però...

La versione dell'articolo sottoposta alla discussione differiva da quella approvata. Non insisteva sulla necessità di essere domiciliati in Francia: il primo comma non ne faceva cenno; il secondo trattava solo di stranieri di almeno ventun anni che vivevano in Francia del loro lavoro; il terzo e il quarto parlavano di "residenza" (non di "domicilio"). La versione approvata accoglieva un emendamento del vicepresidente Thuriot, che lo aveva richiesto con le seguenti motivazioni:

«Penso che si debba determinare lo stato dell'individuo, perché un uomo ricco potrebbe assumere un gran numero di operai e domestici per votare per lui, e voi dovete prevenire questi abusi. Chiedo che si sostituisca la parola "domiciliato" alla parola "risiede"; perché, per essere domiciliati, bisogna aver affittato l'appartamento o comperato la casa dove si alloggia»⁵.

Da un lato si proclamava che la legge non riconosceva la domesticità; dall'altro, in ossequio ai tradizionali sospetti e pregiudizi verso i servitori⁶, si prevedeva una condizione che senza dubbio avrebbe potuto ridurre significativamente l'accesso al voto. I domestici, infatti, spesso abitavano presso i padroni, e non possedevano una casa né avevano un appartamento in affitto. Non avevano dunque un "domicilio" nel senso inteso dall'articolo della costituzione⁷.

Quasi a voler prevenire possibili esclusioni dovute all'assenza di un domicilio o a requisiti di natura fiscale, Anacharsis Cloots, nella petizione dei domestici del 28

³ AP, tome 66, p. 283 (11 aprile 1793): «Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accomplis; Tout étranger âgé pareillement de 21 ans accomplis, qui depuis une année vit de son travail dans la République et y est domicilié [sic]; Celui qui acquiert une propriété en France, et y est domicilié depuis un an; Celui qui épouse une Française, et domicilié en France depuis un an; Celui qui adopte un enfant ou nourrit un vieillard, et domicilié [sic] en France depuis un an; Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité; est admis à l'exercice des droits de citoyen français».



agosto 1792 analizzata nel capitolo precedente, aveva proposto un'originale interpretazione del loro *status*, sostenendo che un domestico è un «locatario che paga il suo affitto con la sua manodopera e che paga le imposte per mano altrui»⁸.

Non è dato di verificare l'impatto effettivo del requisito del domicilio previsto dalla costituzione del 1793. Sottoposta a referendum e approvata dai votanti, essa,

⁴ «*De l'état des citoyens. Article 4.* - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français.

⁵ AP, tome 66, p. 283 (11 giugno 1793): «Je pense qu'il faut déterminer l'état de l'individu, car un homme riche pourrait occuper un grand nombre d'ouvriers ou de domestiques pour voter en sa faveur, et vous devez prévenir cet abus. Je demande qu'on substitue au mot *réside* le mot *domicilié*; car pour être domicilié, il faut avoir loué l'appartement ou avoir acheté la maison où on loge».

⁶ Un altro esempio significativo di un persistente modo di considerare i domestici come minori è offerto da un catechismo rivoluzionario in cui si sostiene che padri e madri, padroni e padrone, maestre e maestri hanno l'obbligo di insegnare ai propri figli, domestici e allievi i diritti dell'uomo (e il catechismo, risalente all'anno II, cita naturalmente anche l'art. 16 della costituzione, secondo il quale la legge non riconosce domesticità), cfr. P. SÉRANE, *Catechisme du citoyen à l'usage des jeunes républicains français*, Paris, Martin, an 2, p. 11.

⁷ Fin dagli anni Novanta, Anne Verjus ha sostenuto che il criterio del domicilio faceva sì che i domestici non fossero in realtà toccati dall'universalizzazione del suffragio, cfr. A. VERJUS, *Les femmes, épouses et mères de citoyens ou de la famille comme catégorie politique*, pp. 224-225; A. VERJUS, *Vote familialiste et vote familial*, p. 31, nota 6. Avendo letto solo di recente questi lavori di Verjus e non essendo pienamente consapevole del significato tecnico del termine "domicile", nei miei precedenti studi non avevo dato il giusto peso al requisito del domicilio. La questione mi si è peraltro chiarita in tutta la sua portata solo quando ho letto la citazione qui riportata in apertura del paragrafo, individuata grazie ad un lavoro piuttosto sistematico sugli atti parlamentari. Si noti che in antico regime era stato fatto divieto ai domestici di affittare camere senza il permesso dei padroni e una disposizione analoga sarebbe stata introdotta nel 1810. Su quest'ultima disposizione vedi nota 21; sulla situazione in antico regime cfr. ad esempio M.-H.-C. MITTRE, *Des Domestiques en France*, pp. 191-193; J.P. GUTTON, *Domestiques et serviteurs*, p. 138.

⁸ AP, tome L, *Pétition des domestiques rédigée par Anacharsis Clootz*, p. 671: «c'est un locataire qui paye son loyer avec sa main-d'oeuvre et qui paye les impôts par la main d'autrui». Si noti che quando, nel 1695, era stata introdotta la *capitation*, che gravava su tutta la popolazione, i domestici ne erano stati esentati (i padroni dovevano invece pagare un surplus per ogni domestico impiegato). Alcuni domestici, sentendosi discriminati, chiesero di pagarla, ma senza successo, cfr. M.-H.-C. MITTRE, *Des domestiques en France*, p. 14; C. FAIRCHILD, *Domestic Enemies*, p. 6; C. PETITFRÈRE, *L'oeil du maître*, pp. 90, 174. Vedasi anche *ivi*, pp. 190-191 sui limiti che i criteri del domicilio e del pagamento delle imposte avevano imposto alla partecipazione dei domestici anche prima della Rivoluzione. La *capitation* venne abolita durante la Rivoluzione. La *contribution mobilière*, introdotta nel 1791, si divideva in due parti: una, comune a tutti gli abitanti, assumeva come base imponibile (*base de répartition*) il valore dei beni che davano la qualifica di cittadino attivo, i domestici impiegati, i cavalli e i muli da sella e da carrozza nonché il valore annuale dell'abitazione; l'altra parte, che gravava sui salari pubblici e privati, i redditi dell'industria e dei «fonds mobilières», assumeva come base imponibile tali redditi «évalués d'après la cote des loyers d'habitation». Il valore dell'alloggio era dunque cruciale, cfr. AP, vol. XXII, p. 169 (12 gennaio 1791), art. 3 e 4.

infatti, non fu mai applicata: il 10 ottobre, la Convenzione ne rinviò l'applicazione fino al raggiungimento della pace⁹. Prima che la pace fosse raggiunta, fu però sostituita da un nuovo testo costituzionale, la costituzione del 22 agosto 1795, che reintrodusse la sospensione dei diritti politici per i *domestiques à gages*¹⁰. Così, neppure i domestici che avevano casa propria poterono godere dei frutti del cambiamento di prospettiva recepito dalla costituzione del 1793.

Significativamente, nell'estate del 1795 anche la riorganizzazione della guardia nazionale tornò a limitare la partecipazione dei domestici, seppur, ufficialmente, per non gravare sulle fasce di popolazione meno fortunate¹¹. E, nel 1798-1799, i legislatori francesi arrivarono addirittura a discutere se i domestici potessero portare la coccarda tricolore, che nel 1792 era stata resa obbligatoria per tutti gli uomini: secondo alcuni, il simbolo dell'indipendenza e della cittadinanza rivoluzionarie sarebbe stato svilito dal fatto che lo indossassero anche i domestici. Le discussioni in seno al Consiglio dei Cinquecento non arrivano a tradursi in legge, e durante i dibattiti non mancò chi sostenne una posizione inclusiva. Il fatto stesso che se ne discutesse è però significativo, alla luce dell'importanza dei simboli nel periodo rivoluzionario¹².

Pierre Rosanvallon ricorda che la sospensione del diritto elettorale per i *domestiques à gages* sarebbe stata abolita nel 1806 per le assemblee cantonali, ma con un'apertura di fatto solo formale¹³. Nel 1837, comunque, la *Cour de Cassation* chiari

⁹ AP, tome LXXVI, p. 312 (10 ottobre 1793).

¹⁰ Titre II, *État politique des citoyens*, Article 13: «L'exercice des droits de citoyen est suspendu: [...] - 3° Par l'état de domestique à gage, attaché au service de la personne ou du ménage».

¹¹ Decreto 28 pratile anno III = 16 giugno 1795, art. 5: «Les citoyens peu fortunés, domestiques, journaliers et manouvriers des villes ne seront plus compris dans les contrôles des compagnies, à moins qu'ils ne réclament contre cette disposition; dans le cas où on battra la générale, ils prendront place dans la compagnie de leur quartier, pour contribuer au secours où à la défense commune», cfr. J.B. DUVERGIER, *Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens [sic], Avis du Conseil-d'Etat*, tome 8, p. 141.

¹² J. HEUER, *Hats on for the Nation! Women, servants, soldiers and the 'sign of the French'*, «French History», 16/2002, pp. 28-52. Sulle coccarde e più in generale sull'abbigliamento durante la Rivoluzione cfr. L. HUNT, *Freedom of Dress in Revolutionary France*, in S. MELZER - K. NORBERG (eds), *From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth- and Eighteenth-Century France*, Berkeley, University of California Press, 1998, pp. 224-249.

¹³ P. ROSANVALLON, *La Rivoluzione dell'uguaglianza*, pp. 210, 475 e 202. Per il testo della disposizione cfr. Décret Impérial N.° 1255, 17 gennaio 1806, in *Bulletin des lois*, 4.e série, tome IV, Paris, Imprimerie nationale, 1806, pp. 216-237. Il decreto prevedeva un domicilio politico che poteva essere diverso dal domicilio civile.



che l'art. 5 dell'atto costituzionale del 22 frimaio anno VIII (13 dicembre 1799) doveva ritenersi ancora in vigore, poiché nessuna legge posteriore era intervenuta a modificarlo. Tale articolo stabiliva che l'esercizio dei diritti di cittadinanza era sospeso «par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage»¹⁴. All'epoca, il sistema elettorale francese, rigidamente censitario, avrebbe peraltro escluso gran parte dei *domestiques* anche qualora non fossero state previste barriere specifiche. Se alle elezioni del 1792 la percentuale dei votanti aveva raggiunto l'85 per cento degli uomini di più di ventun anni, durante la Restaurazione e fino alla Rivoluzione del 1848 tale percentuale oscillò infatti tra l'1 e il 2,3 per cento¹⁵. È comunque interessante che le barriere specifiche per i domestici venissero mantenute: in Francia, i servitori (maschi) ottennero finalmente il voto solo nel 1848, quando fu introdotto il suffragio universale maschile. A lungo, tuttavia, furono esclusi dall'elettorato passivo nelle elezioni dei consigli comunali¹⁶. Trattando della legge municipale del 5 aprile 1884, che ancora una volta ne ribadiva l'ineleggibilità, un commentatore spiegava che la scelta di escluderli non era certo dovuta alla loro povertà o alle loro umili condizioni: era dovuta solo alla loro particolare situazione, che non avrebbe loro permesso di esercitare le funzioni di consigliere comunale «con una piena indipendenza»¹⁷. Tale preclusione sarebbe venuta meno solo nel 1930¹⁸.

¹⁴ M.-H.-C. MITTRE, *Des domestiques en France*, p. 17, la sentenza cui fa riferimento risale al 14 agosto 1837. Mitre (che non parla del decreto del 1806) ricorda che tale interpretazione restrittiva era stata contestata alla Camera dei deputati in occasione della discussione della legge municipale (verosimilmente quella 21 marzo 1831). Per il testo dell'atto costituzionale cfr. ad esempio <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/13-12-1799.htm>. Sulla sospensione dei diritti di cittadinanza dei domestici cfr. ad esempio anche L. RONDONNEAU, *Collection des lois françaises constitutionnelles...*, tome I, Paris, Ange Clo, 1811, p. 3. Sui dubbi precedenti alla presa di posizione della *Cour de Cassation* del 1837 cfr. E.M. MIROIR - CH. JOURDAN, *Formulaire Municipal...*, *Seconde édition*, Tome VI, Grenoble, Prudhomme, 1846, p. 137.

¹⁵ A. TIANO, *Les pratiques publiques d'exclusion depuis la Révolution française*, p. 46.

¹⁶ O. FOURCADE, *De la condition civile des domestiques*, Paris, A. Rousseau, 1898, pp. 152-153; P. ROSANVALON, *La Rivoluzione dell'uguaglianza*, pp. 427-428, 475-477.

¹⁷ L'articolo 32 della legge 5 aprile 1884 elencava le categorie di persone che «ne peuvent pas être conseillers municipaux» e al 4° alinea recitava: «4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne», cfr. P. L. MORGAND, *La loi municipale. Commentaire de la loi du 5 avril 1884*, Paris-Nancy, Tome I, Berger-Levrault et C.^{ie}, 1902⁶, p. 23 e, per la citazione, p. 213: «ce n'est pas du tout parce qu'ils [= les indigentes et les domestiques] sont pauvres ou dans une humble condition que la loi les déclare inaptes à faire partie du conseil municipal, mais uniquement parce que leur situation particulière ne leur permettrait pas d'exercer leurs fonctions avec une indépendance complète».

Per quanto riguarda il formale riconoscimento dei diritti, i domestici continuarono a subire anche altre discriminazioni. Prima del 1848, la possibilità di essere giurato in tribunale era stata riservata a coloro che godevano dei diritti elettorali. Quando fu introdotto il suffragio universale maschile, ci si affrettò ad approvare una norma che escludesse i domestici dalla funzione di *jurés* (decreto 7 agosto 1848). Come spiegò il ministro della giustizia in una circolare di poco successiva (10 settembre 1848), tale esclusione

«non implica né disistima né disprezzo. Al contrario, ha origine in un'idea elevata e morale; infatti, l'inattitudine legata a questa condizione si fonda sul fatto che il giurato deve godere di una piena indipendenza, ed essere al riparo da ogni genere di influenza. Ne deriva che tale esclusione concerne al contempo i domestici al servizio della persona e quelli al servizio della casa. Gli uni e gli altri non hanno un'indipendenza sufficientemente completa per poter esercitare le funzioni di giurato»¹⁹.

Fu solo con la legge del 13 febbraio 1932 che *domestiques et gens de maison* si videro riconosciuto «le droit d'être juré»²⁰. Dunque quasi un secolo dopo essere stati ammessi a godere del diritto di voto.

Pur destinata a non restare in vigore tanto a lungo, un'altra norma che ledeva il principio di uguaglianza a tutto svantaggio dei domestici era la previsione dell'art. 1781 del Codice civile. Il Codice, come è noto, risaliva al 1804. Recepiva tuttavia un uso, verosimilmente pressoché universale nella Francia di antico regime, in base al

¹⁸ La legge 8 gennaio 1930 eliminò il 4° alinea dell'art. 32 della legge 5 aprile 1884 (su cui vedi nota precedente), cfr. *Loi du 8 janvier 1930 supprimant le quatrième alinéa de l'article 32 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale* (ma il testo della legge non è disponibile online).

¹⁹ O. FOURCADE, *De la condition civile des domestiques*, pp. 150-151: «Elle n'implique ni dédain, ni mépris; elle prend sa source au contraire dans une idée élevée et morale; l'inaptitude qui est attachée à cette situation est fondée en effet sur ce que le juré doit jouir d'une entière indépendance, et être à l'abri de toute espèce d'influence. Il suit de là qu'elle s'applique à la fois aux domestiques attachés au service de la personne, et à ceux attachés au service de la maison. Les uns et les autres n'ont pas une indépendance assez complète pour exercer les fonctions de juré». L'esclusione sarebbe stata mantenuta dalle successive leggi del 4 giugno 1853 e del 21 novembre 1872.

²⁰ *Loi du 13 février 1932 conférant aux domestiques et gens de maison le droit d'être juré* (ma il testo della legge non è disponibile online). In merito cfr. D. VENIER, *Jury et démocratie: une liaison fructueuse? L'exemple de la cour d'assises française*, Thèse de doctorat de l'École normale supérieure de Cachan, 2007, tome I, p. 385 e p. 417, (i numeri di pagina non compaiono sulla versione online; ho indicato i numeri di pagina che risultano dal numeratore del programma). Nei miei precedenti studi in cui ho fatto riferimento a questo tema, fraintendendo un'affermazione di P. ROSANVALLON (*La Rivoluzione dell'uguaglianza*, pp. 427-428), ho riferito al 1930 invece che al 1932 l'accesso dei domestici al ruolo di giurati.



quale, in caso di disaccordo sui salari e in assenza di prove scritte, si prestava fede alle affermazioni fatte, sotto giuramento, dal padrone, ignorando le affermazioni del domestico.

«Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le payement du salaire de l'année échue, et pour les à-comptes donnés pour l'année courante»²¹.

Si trattava di una norma che, pur variamente giustificata, derogava al principio di uguaglianza in modo ben più sostanziale di quelle appena illustrate, che – certo – presumevano nel domestico una mancanza di indipendenza, ma la riconducevano alle peculiari circostanze del suo lavoro: dunque a un fatto virtualmente transitorio. L'art. 1781, invece, assumeva pregiudizialmente una superiore affidabilità del padrone, di solito giustificata dai commentatori richiamando elementi molto meno contingenti: il fatto che questi era «più istruito» e perciò stesso verosimilmente dotato di una «maggiore moralità»; più ricco e dunque meno interessato a mentire sul pagamento di piccole somme²²; in una posizione sociale superiore, tale da far ritenere

²¹ D. DALLOZ – A. DALLOZ, *Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence... nouvelle édition*, tome 30, Paris, Bureau de la Jurisprudence générale, 1853, pp. 548-549; A. CASTALDO, *L'histoire juridique de l'article 1781 du Code civil: «Le maître est cru sur son affirmation»*, «Revue historique de droit français et étranger», s. IV, 55/1977, pp. 211-237; J.P. GUTTON, *Domestiques et serviteurs*, p. 134 (che fa riferimento a C. POCQUET DE LIVONNIÈRE, *Règles du droit français*, Paris, 1786, pp. 40-41). Si ricordi che venne anche introdotto il *livret* che si rifaceva all'obbligo, previsto in antico regime, del congedo scritto (vedasi cap. 1, nota 35): il decreto 3 ottobre 1810 stabilisce che tutti i domestici avrebbero dovuto iscriversi presso appositi uffici predisposti dal prefetto di polizia e avrebbero ricevuto un bollettino o libretto personale con i loro dati anagrafici e l'indicazione del padrone presso il quale prestavano servizio. Il bollettino sarebbe stato poi conservato dal padrone che al momento del congedo avrebbe dovuto indicare il giorno della fine del servizio (nei modelli predisposti c'era anche uno spazio per un giudizio in merito); il domestico a quel punto avrebbe dovuto recarsi entro quarantotto ore dalla polizia per far vistare il bollettino; nessuno avrebbe potuto prendere al proprio servizio un domestico privo del bollettino vistato. Riprendendo una disposizione di antico regime, si faceva peraltro divieto ai domestici di affittare camere senza il permesso dei padroni e senza averne informato la polizia, e ai proprietari o locatari di affittare o subaffittare stanze a domestici senza averlo dichiarato alla polizia. Inizialmente previsto solo per la città di Parigi, il 25 settembre 1813 il libretto fu introdotto in tutte le città con più di 50.000 abitanti. Le previsioni comunque furono generalmente disattese. L'obbligo del libretto fu ribadito da un decreto del 1° agosto 1853, cfr. M.-H.-C. MITTRE, *Des domestiques en France*, pp. 193-203; J.P. GUTTON, *Domestiques et serviteurs*, p. 137; P. GUIRAL – G. THUILLIER, *La vie quotidienne des domestiques en France au XIX^e siècle*, Paris, Hachette, 1978, p. 113.

²² G. BAUDRY-LACANTINERIE – A. WAHL, *Droit civil*, t. 2, p. 547, n°. 2835, in A. CASTALDO, *L'histoire juridique de l'article 1781 du Code civil*, p. 217. Il testo di Baudry-Lacantinerie e Wahl citato da Castaldo spiega che si doveva credere al padrone «parce qu'il est plus instruit et doué par cela même, on devait le supposer, d'une plus grande moralité, plus riche aussi, et par conséquent moins intéressé à trahir la vérité dans un débat où il s'agit en général d'une faible somme».

impossibile che potesse anche solo pensare di trarre vantaggio dai privilegi concessigli dalla legge per sottrarre i frutti del sudato lavoro a un povero domestico²³. Insomma, nelle possibili contestazioni tra padrone e servo, «la superiorità del primo sul secondo» appariva fin «troppo marcata» perché la si potesse ignorare chiedendo al domestico, invece che al padrone, di fare una dichiarazione sotto giuramento²⁴. L'articolo 1781 sarebbe stato abrogato nel 1868, all'avvicinarsi delle elezioni legislative, per dare qualche soddisfazione al mondo operaio, al quale – con interpretazione estensiva – era stato applicato. Significativamente, l'introduzione del suffragio universale nel 1848 non poteva considerarsi estranea, secondo André Castaldo, alla decisione dell'abrogazione²⁵.

In conclusione, nella Francia che tanto solennemente, negli anni rivoluzionari, aveva proclamato i diritti dell'uomo e del cittadino, i domestici continuarono molto a lungo a subire pesantissime limitazioni sia dei diritti civili sia dei diritti politici. Da un lato, permanevano idee tradizionali su di loro. Dall'altro, l'affermazione dei principi di libertà e uguaglianza aveva suscitato nuovi sospetti verso chi si poneva al servizio altrui. Si trattava di idee e sospetti che difendevano precisi interessi e assetti, familiari e sociali. Nel contempo, tuttavia, pur tra mille conflitti e contraddizioni, si era lentamente profilato anche un nuovo modo di vedere le cose. Affermare, addirittura in un testo costituzionale (benché mai applicato) che la legge non riconosce la domesticità («La loi ne reconnaît point de domesticité») lasciava intravedere la possibilità di un mondo davvero senza padroni né servi: una prospettiva che nel corso del periodo successivo avrebbe contribuito ad alimentare riflessioni, speranze, lotte. Proprio per la loro grande ricchezza e duratura influenza ho allora dedicato

²³ D. DALLOZ – A. DALLOZ, *Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence*, tome 30, p. 549: è il padrone che «par son éducation, ses habitudes, sa position sociale, est le plus digne de foi»; è «impossible de supposer qu'un maître osât spéculer sur les avantages de la position que lui fait la loi pour enlever à un pauvre domestique ou à un malheureux ouvrier le fruit de son travail, la récompense de sueurs répandues à son profit».

²⁴ C.B.M. TOULLIER, *Droit civil français*, Paris, 1830, t. XVII, n° 236, in A. CASTALDO, *L'histoire juridique de l'article 1781 du Code civil*, p. 218: «Or, dans les contestations qui s'élèvent entre un maître et son serviteur, la supériorité du premier sur le second est trop marquée pour balancer. Il serait contraire à nos moeurs, aux moeurs mêmes des toutes les nations, de déférer le serment au serviteur contre le maître».

²⁵ A. CASTALDO, *L'histoire juridique de l'article 1781 du Code civil*, pp. 231, 236.



un'attenzione minuziosa ai dibattiti, agli scontri, ai cambiamenti dei rapporti di forza degli anni rivoluzionari, osservandone alcuni sviluppi a distanza ravvicinata, se non proprio al microscopio. Ho poi gettato uno sguardo alle trasformazioni successive. Distogliendo l'attenzione dalla Francia, nelle prossime pagine compirò una rapida ricognizione delle trasformazioni in altri paesi europei, in questo caso uno sguardo a volo d'uccello. Nel farlo, ripartirò tuttavia da alcuni dei "prodotti" della Rivoluzione, la costituzione del 1795 e quella del 1791.

Un giro d'orizzonte europeo. Viaggiatori sul ponte di una nave, scrutiamo allora l'orizzonte con un rapido giro dello sguardo. Nel 1796 le armate francesi avanzano in Italia: questo stimola, tra l'altro, una ricca elaborazione costituzionale. La prima di queste costituzioni, quella di Bologna (4 dicembre 1796), "promette" bene: non è prevista alcuna restrizione specifica per i domestici²⁶. Non sarà mai applicata: il 30 dicembre viene proclamata la Repubblica Cispadana e la costituzione bolognese viene soppiantata da quella cispadana, appunto, che all'art. 23 recita: «L'esercizio dei diritti del cittadino rimane sospeso [...] *Quinto* - Dallo stato di domestico addetto all'altrui servizio propriamente personale con stipendio annuo, o mensile»²⁷. Anche la Cispadana, tuttavia, ha breve vita: già il 9 luglio del 1797, infatti, viene proclamata la Repubblica Cisalpina, con capitale Milano. E la sua prima costituzione, all'art. 15, stabilisce che l'esercizio dei diritti di cittadinanza è sospeso per causa di furore, de-

²⁶ Le costituzioni italiane sono riprodotte nel volume di A. AQUARONE – M. D'ADDIO – G. NEGRI, *Le costituzioni italiane*, Milano, Comunità, 1958; e disponibili su http://www.dircost.unito.it/cs/cs_index.shtml. L'art. 12 della *costituzione di Bologna* recitava: «L'esercizio dei diritti di Cittadino non compete, e si perde per morte civile, per uffizi, o titoli di un Governo Straniero, per parentela sino al terzo grado con qualche Sovrano, e per condanna a pene afflittive, o infamanti»; l'art. 13 suonava: «L'esercizio dei diritti di Cittadino è sospeso da un interdetto giudiziale per cagione di furore, o demenza, o imbecillità». Nessuno dei due, dunque, prevedeva l'esclusione dei domestici né se ne faceva cenno altrove. Tra gli studi più recenti sulla costituzione bolognese, cfr. COMUNE DI BOLOGNA - MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO, *Piano di Costituzione presentato al Senato di Bologna dalla Giunta Costituzionale: 4 dicembre 1796 - 4 dicembre 1996*, Presentazione di A. Varni, Ristampa anastatica dell'edizione 1796, San Giovanni in Persiceto (Bo), Tipografia LI.PE., 1996; A. BARBERA, *La prima costituzione italiana: la costituzione di Bologna del 1796*, «Clio. Rivista trimestrale di studi storici», 34/1998, pp. 279-296; M. DEGLI ESPOSTI, *La Repubblica Bolognese nel triennio 1796-1799 e la prima costituzione italiana*, «Scienza & Politica», 8, 15/1996, pp. 81-100.

²⁷ Vedasi <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/cispadana.htm>. In altri testi è usato l'aggettivo "mensuale" al posto di "mensile".

menza o imbecillità, per lo stato di debitore o fallito, e «per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa»²⁸.

Non tutti naturalmente sono d'accordo. Giovanni Antonio Ranza, ad esempio, sostiene che «bisogna escludere da questo articolo 15 la dichiarazione che *l'esercizio del diritto di cittadino attivo resta sospeso per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa*. Allora la Repubblica cisalpina sarà veramente DEMOCRATICA»²⁹. Nell'ambito della Cisalpina, i domestici sono in effetti oggetto di accese discussioni, non tanto in relazione al testo costituzionale, quanto, invece, in relazione all'accesso alla guardia nazionale. I provvedimenti presi in merito ora li escludono, ora li includono, e questo non solo per il prevalere, nei diversi casi, di differenti orientamenti ideologici, ma anche per la necessità pratica di assicurare un sufficiente reclutamento³⁰. I dibattiti sul tema, spesso estremamente sfaccettati, sono comunque interessanti, tantopiù alla luce del fatto che i membri della Guardia eleggessero i propri comandanti (non a caso non manca chi suggerisce di ammettere i domestici senza diritto di voto). Complessivamente tali dibattiti sono rivelatori di una visione sostanzialmente negativa della condizione dei domestici. Giuseppe Compagnoni, che pure è stato segretario della nobile famiglia Bentivoglio d'Aragona di Fer-

²⁸ Vedasi <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/cisalpina1797.htm>.

²⁹ G.A. RANZA, *Riflessioni del cittadino Ranza sopra la costituzione della Repubblica cisalpina*, Milano, Stamperia Patriotica, anno I della Repubblica italiana, 1797, p. 8, cit. da L. GUERCI, *Giovanni Antonio Ranza giornalista rivoluzionario, in Giovanni Antonio Ranza nel bicentenario della morte (1801-2001)*. Atti del Congresso tenutosi a Vercelli il 24 novembre 2001, Vercelli, Vercelliviva, 2002, pp. 23-57 (cit. a p. 36). Guerci ricorda che Ranza difese il voto ai domestici (e si schierò contro la loro esclusione dalla Guardia Nazionale) anche in altri scritti, in particolare in alcuni articoli pubblicati sul suo giornale «L'amico del Popolo. Giornale istruttivo del repubblicano».

³⁰ Il Proclama della Municipalità di Milano del 2 fruttidoro anno IV (19 agosto 1796), esentò i domestici che invece non furono esentati nel successivo Piano di organizzazione della guardia nazionale milanese del 12 brumaio anno V (2 novembre 1796); piuttosto ambiguo, il Piano di organizzazione della guardia nazionale della Repubblica Cisalpina dell'8 pratile anno I della Repubblica (27 maggio 1797) – non più solo cittadino ma relativo a tutto lo Stato – non li esclude esplicitamente, al contrario dell'avviso pubblicato dal consiglio di amministrazione della guardia nazionale cisalpina il 30 termidoro anno V (17 agosto 1797). Approvata dal Consiglio degli Juniori, l'esclusione non fu confermata nel testo definitivo della legge relativa all'organizzazione della guardia nazionale del 25 termidoro anno VI (11 agosto 1798); il 12 ventoso anno VII (2 marzo 1799) i servitori vi furono iscritti. Traggo queste informazioni dalla tesi di M.E. OMES, *Il problema della servitù nella Repubblica Cisalpina attraverso i dibattiti nel Consiglio degli Juniori (1797-1798)*, Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Storia, a.a. 2011-2012, relatore Prof. S. Levati, pp. 61-90. Ringrazio Stefano Levati per la segnalazione.



rara e ha dunque fatto parte del personale domestico, sostiene che il servitore «vive a titolo della dipendenza, ed un tal abito di vita estingue in lui ogni sentimento della propria dignità, e dà luogo alla vera servitù dell'animo». Pertanto sarebbe pericoloso, a suo avviso, permetterne l'accesso alla guardia nazionale: gli «iniqui aristocratici» potrebbero infatti trovare nei loro servitori degli «strumenti delle loro scelleraggini» e dei loro progetti controrivoluzionari (si usa proprio il termine «strumenti»). Certo non mancava chi aveva una visione più “moderna”. Pietro Domenico Polfranceschi sostenne che tra servo e padrone intercorreva un contratto di prestazione d'opera: un contratto tra soggetti liberi che non privava nessuno della propria autonoma volontà. In tal modo, parlando della guardia nazionale, egli arrivava a mettere in dubbio la legittimità dell'esclusione dei domestici dalla cittadinanza attiva prevista dalla costituzione cisalpina. Al contempo tuttavia, anch'egli dimostrava di avere una visione negativa della condizione di domestico, nella misura in cui prospettava che l'ingresso nella guardia nazionale (che grazie alla presenza alla pari di servi e padroni sarebbe divenuta vero simbolo di uguaglianza) potesse costituire, per molti servitori, un primo passo verso l'abbandono della loro condizione e l'avvio di una carriera militare³¹.

Se questi dibattiti mostrano che il problema dei diritti dei domestici era sentito e in un certo senso aperto, va però sottolineato che – con la sola eccezione della costituzione bolognese (mai applicata) –, tutte le costituzioni italiane del triennio 1796-1799 esclusero i domestici dal voto, riprendendo la costituzione francese del 1795 alla quale si ispiravano, o alla quale erano costrette ad adeguarsi dalle autorità francesi³². Prevedeva la sospensione dei diritti di cittadinanza anche il progetto di costituzione della Repubblica napoletana elaborato da Mario Pagano che, nel panorama costitu-

³¹ M.E. OMES, *Il problema della servitù*, pp. 72-90.

³² *Costituzione del popolo ligure sanzionata il 2 dicembre 1797*, art. 23: «L'esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso [...] 8) per lo stato di domestico addetto a servizio personale»; *Costituzione della Repubblica Romana bandita e giurata in Roma nel giorno 2 marzo 1798*, art. 11: «L'esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso [...] 3) per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa»; *Repubblica Cisalpina II^a costituzione dell'anno 1798*, art. 12: «L'esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso [...] III. Per lo stato di domestico stipendiato addetto al servizio della persona, o della casa». Riguardo alle pressioni dei francesi, si vedano ad esempio gli interventi dello stesso Napoleone relativi al progetto di costituzione della Repubblica ligure in A. AQUARONE – M. D'ADDIO – G. NEGRI, *Le costituzioni italiane*, p. 158.

zionale italiano dell'epoca, rappresentava il testo meno legato al modello francese. Recitava, infatti, l'art. 11: «I diritti di cittadino restano sospesi, soltanto [...] 3) Per lo stato di familiare stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa»³³.

Sospendeva il godimento dei diritti politici di coloro che erano impiegati come domestici anche la costituzione di Cadice del 1812 che, elaborata dai patrioti spagnoli antinapoleonici, si rifaceva anch'essa (con paradosso solo apparente) a una costituzione francese, quella del 1791³⁴. Abolita nel 1814 da Ferdinando VII di Borbone, ripristinata in occasione dei moti rivoluzionari del 1820 e rimasta in vigore sino alla fine del cosiddetto triennio liberale (1820-1823), reintrodotta nel 1836-1837, tale costituzione sarebbe stata brevemente adottata anche nel Regno delle Due Sicilie durante i moti del 1820, «salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de' reali dominî»³⁵ (7 luglio 1820). Il successivo 9 dicembre, dopo l'esame del Parlamento, il sovrano decretò «modificata, come segue, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazione dello Stato». Il testo, all'art. 24, comma 3, stabiliva che «l'esercizio dei medesimi diritti [di cittadino] si sospende: [...] Per la condizione di servo domestico»³⁶. Nel marzo 1821, la costituzione spagnola sarebbe stata introdotta pure nel Regno di Sardegna «nella traduzione italiana da Noi provvisionalmente adottata», come recitava il decreto del principe reggente Carlo Alberto; all'art. 25, comma 3, si stabiliva che l'esercizio dei diritti di cittadinanza fosse sospeso

³³ M. BATTAGLINI, *Mario Pagano e il Progetto di costituzione della Repubblica napoletana*, Roma, Archivio Guido Izzi, 1994; F. MORELLI – A. TRAMPUS (eds), *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione*, Venezia, Centro di studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni" – Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2008, p. 89 sulla sospensione dei diritti per i domestici; V. FERRONE, *La società giusta ed equa. Republicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri* (2003), Roma-Bari, Laterza, 2008, *passim*; D. IPPOLITO, *I diritti politici nella Costituzione della Repubblica Napoletana (1799)*, «Historia Constitucional», 12/2011, pp. 99-109.

³⁴ Art. 25: «El ejercicio de los mismos derechos se suspende [...] 3.º Por el estado de sirviente doméstico».

³⁵ Adozione della [Costituzione spagnola nel Regno delle Due Sicilie](#), 7 luglio 1820. Sull'adozione della costituzione spagnola nel regno delle Due Sicilie e in Piemonte cfr. ad esempio M.S. CORCIULO, *La Costituzione di Cadice e le rivoluzioni italiane del 1820-'21*, «Le Carte e la Storia», 6/2000, pp. 18-29, con ulteriori riferimenti. Si noti che nella Spagna dell'epoca i sostenitori dell'assolutismo erano chiamati *serviles*, in opposizione ai *liberales*.

³⁶ [Costituzione del Regno Delle Due Sicilie](#) (1820).



«per lo stato di famiglia»³⁷. Come è noto, Carlo Alberto, che aveva concesso la costituzione, sarebbe stato rapidamente sconfessato da Carlo Felice.

In seguito, in Italia, la sospensione dei domestici non sembra essere più stata ripresa né nell'ambito dell'elaborazione legislativa del 1831 e del 1848-49, né dalle leggi del Regno d'Italia³⁸. Non per questo, tuttavia, la stigmatizzazione dei domestici poteva dirsi superata. Significative, a questo proposito, alcune parole dello storico e parlamentare Ercole Ricotti (1816-1883): la democrazia, sostiene, «a me non piace come istituzione politica, benché io di cuore sia democratico, né abbia mai permesso alla minima persona di starmi a cappello basso in strada, né in piedi quando io fossi seduto, *eccettoché fosse un mio servo*»³⁹.

Continuiamo il nostro rapido giro d'orizzonte. Allunghiamo rapidamente l'occhio oltreoceano, varcando, per un attimo, i confini del presente lavoro. Ex-colonia spagnola, il Perù, nel 1823, esclude (tra altri) la «clase de sirviente»⁴⁰. Passiamo dal Sud-America all'Europa settentrionale. La storica Sølvi Sogner ci informa che la sospensione dei diritti di cittadinanza per le persone dipendenti a servizio di qualcuno era prevista anche dalla costituzione norvegese del 1814; nel paese scandinavo i domestici avrebbero ottenuto il voto solo a fine secolo⁴¹. In Danimarca, il suffragio universale

³⁷ Vedasi *Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne*, Torino, G. Cassone, vol. I, 1848, p. 5; *Du Piémont sur la fin du 1821 par un piémontais*, Turin, de l'Imprimerie Royale, 1822 (il volume comprende varie parti con numerazioni di pagina indipendenti). Si noti che nella versione della costituzione consultabile nell'Archivio online delle Costituzioni storiche dell'Università di Torino si legge, non al co. 3, ma al co. 2 dell'art. 25, che la sospensione scatta «per lo stato di famiglia», cosa che parrebbe un errore, a meno che non dipendesse dalla frettolosa traduzione, cfr. *Adozione della Costituzione Spagnola nel Regno di Sardegna* (1821). Parla di traduzione frettolosa P. COLOMBO, *I presupposti dello Statuto albertino. Dai moti del 1821 alle riforme del 1847*, «Historia Constitucional», 3/2002, pp. 147-170, in part. p. 149.

³⁸ R. SARTI, *Quali diritti per 'la donna'?*, nota 34.

³⁹ A. MANNO, *Ricordi di Ercole Ricotti*, Torino-Napoli, Roux e Favale, 1886, p. 160.

⁴⁰ L'art. 17 recita: «Para ser ciudadano es necesario: 1.- Ser peruano, 2.- Ser casado, o mayor de veinticinco años; 3.- Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año de 1840; 4.- Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero». Alcune considerazioni in merito in A. PRZEWORSKI, *Conquered or Granted? A History of Suffrage Extensions*, «British Journal of Political Science», 39/2009, pp. 291-321.

⁴¹ S. SOGNER, *The Legal Status of Servants in Norway, from the Seventeenth to the Twentieth Century*, in A. FAUVE-CHAMOUX (ed), *Domestic Service and the Formation of European Identity. Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th - 21st Centuries*, Bern - Berlin - etc., Peter Lang, 2004, pp. 175-187, in part. p. 180 e in S. PASLEAU - I. SCHOPP (eds), con R. SARTI, *Proceedings of the Servant Project*, vol. III, pp. 103-114, in part. p. 198. Nella [versione della costituzione](http://dircost.di.unito.it) riportata su <http://dircost.di.unito.it>, che recepisce mutamen-

maschile per gli uomini indipendenti fu introdotto nel 1849, ma i domestici maschi per goderne dovettero aspettare fino al 1915, quando lo ottennero anche le donne⁴². In quell'anno, donne e servi si videro riconosciuto il voto anche in Islanda, ma per loro fu fissata un'età minima per esercitare i diritti elettorali sensibilmente più alta che per la popolazione maschile indipendente; solo nel 1920 l'età per goderne venne uniformata⁴³. In Inghilterra, il *Third Reform Act* (1884) allargò l'elettorato attivo a gran parte dei maschi adulti ma escluse i domestici residenti con il datore di lavoro; essi ottennero il diritto di voto solo con il *Representation of the People Act* (1918), che lo concesse anche alle donne di più di trent'anni se erano *householders* o se erano tali i loro mariti⁴⁴.

Il panorama, descritto in questo modo, risulta senza dubbio monotono da un lato e parziale dall'altro. Per apprezzarlo si tratterebbe di osservarlo in dettaglio, ricostruendo sistematicamente la casistica, qui solo accennata senza alcuna pretesa di completezza. In particolare, bisognerebbe valutare, per i singoli contesti, non solo se erano presenti barriere specifiche relative ai domestici, ma anche se ne esistevano per altre persone, e quali: certo non possiamo dimenticare che durante tutto l'Ottocento il diritto di voto fu ristretto ai maschi adulti e, di solito, fu ulteriormente limitato in base a criteri quali il possesso di proprietà, il reddito, l'ammontare delle tasse pagate, ecc. Nel 1847, per non citare che un esempio, c'erano al mondo solo tre

ti e aggiunte fatti fino al 25 maggio 1905, la sospensione dei domestici non è menzionata. Nella prospettiva di uno studio comparativo, il caso norvegese andrà meglio approfondito: alla luce della descrizione fornita da B. AARDAL, *Electoral Systems in Norway*, in B. GROFMAN – A. LIJPHART (eds), *The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries*, Agathon Press, 2002, pp. 167-224, in part. p. 174, pare un sistema elettorale basato su requisiti di *status* e censo senza riferimenti specifici alla condizione di servo domestico. Sogner sostiene comunque che i domestici ottennero il voto nel 1899; Aardal (p. 174) e Blom indicano il 1898 come anno di introduzione del suffragio universale maschile in Norvegia (I. BLOM, *Women's Suffrage in the Nordic Countries. A Transnational Perspective. Speech at Södertörn University College 2008*, in L. FREIDENVALL – J. RÖNNBÄCK (eds), *Bortom rösträtten. Kön, politik och medborgarskap i Norden [Al di là del suffragio. Gender, politica e cittadinanza nei paesi nordici]*, Stockholm, Författarna och Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, 2011, pp. 35-61, in part. p. 43).

⁴² I. BLOM, *Women's Suffrage in the Nordic Countries*, pp. 43-46.

⁴³ *Ivi*, p. 43, table 1: Blom sostiene che donne e servi ottennero il voto nel 1915 a partire dall'età di 40 anni, e che nel 1920 per tutti gli elettori fu fissato il limite di 20; O.T. HARDARSON, *The Icelandic Electoral System 1844-1999*, in B. GROFMAN – A. LIJPHART (eds), *The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries*, pp. 101-166, in part. pp. 120-122.

⁴⁴ N. BLEWETT, *The Franchise in the United Kingdom 1885-1918*, «Past and Present», 32/1965, pp. 27-56, p. 33.



paesi, tra quelli che regolavano l'accesso al voto a livello nazionale, che prevedevano un suffragio maschile pressoché universale⁴⁵. In quest'ottica, sarebbe interessante analizzare i dibattiti e le ragioni che portarono a superare le barriere relative ai domestici, laddove esistevano, attardandosi a verificare, caso per caso, se altre categorie escluse ottennero il voto prima o dopo di questi. E sarebbe importante esaminare se quella che appare, per i domestici, come una sorta di uscita da uno stato di minorità, si intrecci con la conquista del suffragio da parte delle donne...: questioni per una futura agenda di ricerche.

Il paesaggio tratteggiato in questo breve paragrafo, benché dipinto con rozze pennellate, conferma tuttavia la quasi incredibile durata della concezione del servo come figura della dipendenza e della mancanza di autonomia, sebbene declinata e giustificata in molti modi diversi nel corso della storia. L'eco dello «strumento animato» nelle mani del padrone rimbomba per secoli e secoli, rimbalzando dai testi filosofici ai dibattiti parlamentari, dai manuali di comportamento ai testi di legge... Pur presenti, i «correttivi» di questa dipendenza, volti a salvaguardare un margine di autonomia per la volontà e l'azione del servo, uno spazio di libertà e possibile disobbedienza, faticano a tradursi in argomentazioni lineari e provvedimenti coerenti. Anche per questo, tale concezione ha pesanti conseguenze sullo *status* delle persone considerate, appunto, come servi, e condiziona i modi stessi di pensare la categoria di cittadinanza. E questo, non solo nel mondo antico, medievale e di antico regime, oppure in paesi dipinti come «arretrati», ma anche in molte «civili» e «progredite» nazione europee, e fin nel Novecento.

⁴⁵ Si tratta di Grecia, Messico e El Salvador. Questo dato, che riprendo da A. PRZEWORSKI, *Conquered or Granted*, si riferisce a paesi in cui le regole elettorali erano stabilite a livello nazionale; non considera invece i paesi in cui tali regole erano fissate a livello sub-nazionale, come gli Stati Uniti.

Paria occidentali

Storia di un ragazzo perduto, Jean-Jacques. «La condizione dei domestici cadrà nel più vergognoso avvilito, l'arroganza dei padroni diventerà insopportabile, se una legge sbagliata ci marchierà con le *stigmate* della riprovazione universale», aveva denunciato la petizione dei domestici scritta da Cloots⁴⁶. Le persone oneste, continuava, abbandoneranno tale condizione ormai considerata infamante e destinata a divenire quella di «*paria occidentali*»⁴⁷. In parte, tali previsioni colsero nel segno, anche se il crescente disprezzo cui il personale domestico appariva condannato non può essere ricondotto solo alla sospensione dei diritti politici per i domestici, come pareva suggerire Cloots.

Lo stesso Rousseau, che Cloots citava nella chiusa della petizione a supporto delle sue tesi («J.-J. Rousseau n'a jamais rougi d'avoir été domestique»), aveva in realtà verosimilmente contribuito ad alimentare tale disprezzo, sia pur in modo contraddittorio. Jean-Jacques, come è noto, era stato domestico. Orfano di madre, fino all'età di dieci anni era stato istruito dal padre, orologiaio calvinista di discreta cultura. Con lui aveva letto Bossuet, Plutarco, La Bruyère, Fontenelle, Molière. «Da queste interessanti letture, dalle conversazioni che esse generavano fra mio padre e me, si formò quello spirito libero e repubblicano, quel carattere indomabile e fiero, insofferente ad ogni giogo e ad ogni *schiavitù*, che mi ha tormentato per tutto il tempo della mia vita», scrisse nelle *Confessioni*⁴⁸. Tutto cambiò nel 1722, quando il padre per una

⁴⁶ AP, tome L, pp. 671-672, *Pétition des domestiques*: «la domesticité tombera dans le plus honteux avilissement, l'orgueil des maîtres deviendra insupportable, si une loi erronée nous imprime les *stigmates* de la réprobation universelle. Qu'est-ce qu'il en résultera? Les honnêtes gens renonceront à un état désormais infâme et les crimes domestiques se multiplieront en raison de l'avilissement d'une classe proscrite, d'une caste abjecte, de parias occidentaux».

⁴⁷ *Ibidem*, corsivo nel testo. L'uso del termine *parias* (ma anche *prolétaires*) da parte di Cloots ha reso il discorso oggetto di interesse per la storia della lingua francese, cfr. F. BRUNOT – C. BRUNEAU, *Histoire de langue française des origines à 1900*, tome IX, *La Révolution et l'Empire*, deuxième partie, *Les événements, les institutions et la langue*, Paris, Armand Colin, 1937, pp. 710-711. Non manca di accennare al discorso di Cloots E. VARIKAS, *Les rebuts du monde. Figures du paria*, Paris, Stock, 2007, p. 35.

⁴⁸ J.-J. ROUSSEAU, *Le confessioni*, Milano, A. Mondadori, 1990, p. 59 (ho lievemente modificato la punteggiatura; corsivo mio). In alcune note preferirò la traduzione di G. Cesarano, Milano, Garzanti, 1976. Per l'originale cfr. J.-J. ROUSSEAU, *Oeuvres*, tome X, *Contenant la première Partie des Mémoires composée des Confessions & des Réveries du Promeneur Solitaire*, Genève, l'édition du Peyrou et Moulou, J.M. Gallanar, éditeur, 1782): «De ces intéressantes lectures, des entretiens qu'elles occasionnoient entre mon pere & moi,



lite lasciò Ginevra. Jean-Jacques fu messo in educazione in campagna presso il pastore Lambercier e la sorella di questi⁴⁹. Rientrato a Ginevra, fu collocato come apprendista presso il cancelliere Masseron: insofferente dell'«assoggettamento» (*assujettissement*)⁵⁰, fu cacciato. Allora fu collocato in apprendistato presso un incisore⁵¹. Il racconto di tale esperienza è un'analisi lucida e impietosa degli effetti disastrosi dell'asservimento e della dipendenza. Villano e violento, il padrone Ducommun:

«riuscì in brevissimo tempo a offuscare tutto lo splendore della mia infanzia, ad abbrutire il mio carattere affettuoso e vivace e a ridurmi, sia nello spirito che nella condizione, al mio vero stato di apprendista. Il mio latino, la mia passione per le antichità e per la storia, tutto fu dimenticato per molto tempo; non ricordavo neppure che al mondo fossero esistiti dei Romani. Mio padre, quando andavo a trovarlo, non vedeva più in me il suo idolo; non ero più per le signore il galante Jean-Jacques, e io stesso sentivo a tal punto che il signore e la signorina Lambercier non avrebbero più riconosciuto in me il loro allievo, che ebbi vergogna di ripresentarmi a loro, e da allora non li ho più rivisti. I gusti più vili, la più bassa licenziosità subentrarono ai miei divertimenti gentili»⁵².

Significativamente, il disagio del giovane Jean-Jacques non dipendeva né dal lavoro in sé, né dalle condizioni strettamente materiali: «non ero assolutamente mal nutrito in casa del mio padrone», ammise nelle *Confessioni*⁵³. A risultargli intollerabile

se forma cet esprit libre & républicain, ce caractère indomptable & fier, impatient de joug & de servitude qui m'a tourmenté tout le tems de ma vie» [*sic* la grafia]). Nelle note che seguono indicherò le pagine dell'edizione italiana e, tra parentesi, il testo francese tratto dall'edizione indicata. Nelle prossime note verrà fornito il link alle opere di Rousseau pubblicate su <http://www.e-rara.ch>. Le opere del Ginevrino sono disponibili anche sul sito <http://www.rousseauonline.ch>.

⁴⁹ J.-J. ROUSSEAU, *Le Confessioni*, p. 63. Rousseau restò con gli zii e questi lo misero in educazione a Bossey, con il loro figlio.

⁵⁰ *Ivi*, p. 82. G. Cesarano, nell'ed. Garzanti, traduce invece il termine con «dipendenza» (p. 31).

⁵¹ J.-J. ROUSSEAU, *Le Confessioni*, p. 82. Rousseau avrebbe preferito un orologiaio, come da tradizione familiare, ma non se ne lamentò: «Il disprezzo del cancelliere mi aveva profondamente umiliato, e obbedii senza protestare» («Les dédains du greffier m'avoient extrêmement humilié & j'obéis sans murmure»).

⁵² *Ivi*, p. 83, ho lievemente modificato la traduzione, seguendo su qualche punto quella di G. Cesarano, p. 31 (*l'originale* suona: «Mon maître M. Ducommun étoit un jeune homme rustre & violent, qui vint à bout en très-peu de tems de ternir tout l'éclat de mon enfance, d'abrutir mon caractère aimant & vif & de me réduire par l'esprit ainsi que par la fortune à mon véritable état d'apprentif. Mon latin, mes antiquités, mon histoire, tout fut pour long-tems oublié: je ne me souvenois pas même qu'il y eût eu des Romains au monde. Mon pere, quand je l'allois voir, ne trouvoit plus en moi son idole; je n'étois plus pour les Dames le galant Jean-Jacques & je sentois si bien moi-même que M. & Mlle. Lambercier n'auoient plus reconnu en moi leur élève, que j'eus honte de me représenter à eux & ne les ai plus revus depuis lors. Les goûts les plus vils, la plus basse polissonnerie succéderent à mes aimables amusemens», [*sic* grafia e corsivi]).

⁵³ J.-J. ROUSSEAU, *Le Confessioni*, trad. it. di V. Valente, ed. Mondadori, p. 86 (*l'originale* recita: «Je n'étois pas absolument mal nourri chez mon maître» [*sic*]).

e ad avere su di lui conseguenze devastanti, fino al punto di renderlo un «ragazzo perduto» (*enfant perdu*), erano la mancanza di libertà e di uguaglianza:

«Non era il mestiere in sé a dispiacermi; [...] speravo di raggiungervi la perfezione. Ci sarei arrivato, probabilmente, se la brutalità del mio padrone e l'eccessiva soggezione non mi avessero disgustato del lavoro. Gli sottraevo il mio tempo per impiegarlo in occupazioni dello stesso genere, ma che avevano per me l'attrattiva della libertà. [...]

La tirannia del mio padrone finì per rendermi insopportabile il lavoro, che avrei amato, e per procurarmi vizi che avrei odiato, quali la menzogna, la poltroneria, il furto. Nulla mi ha insegnato la differenza che corre tra la dipendenza filiale e la *schiavitù servile*, quanto il ricordo dei mutamenti che quel periodo produsse in me. [...] Avevo goduto di una *libertà* onesta, che sino allora s'era andata solo gradualmente restringendo, ed ora svanì del tutto. Ero ardito in casa di mio padre, libero in quella del signor Lambercier, discreto da mio zio; divenni pavido presso il padrone, e da allora fui un ragazzo perduto. Abituato a una *perfetta eguaglianza* con i miei superiori nel modo di vivere [...] si giudichi che cosa dovetti diventare in una casa dove non osavo aprir bocca, dove bisognava allontanarsi dalla tavola a un terzo del pasto, e dalla stanza non appena non avevo più nulla da farvi, dove, incatenato senza tregua al lavoro, vedevo solo oggetti di godimento per gli altri e di privazione per me; dove l'immagine della libertà del padrone e dei lavoranti aggravava *il peso della mia dipendenza (assujettissement)*; dove nelle discussioni sugli argomenti che meglio conoscevo non osavo aprir bocca; dove insomma tutto ciò che vedevo diventava per il mio cuore oggetto di cupidigia unicamente perché ero privo di tutto [...].

Ecco come imparai a desiderare in silenzio, a nascondermi, a dissimulare, a mentire, e persino a rubare, fantasia che fino a quel momento non mi era mai venuta, e dalla quale da allora non sono più riuscito a guarire del tutto. Cupidigia e impotenza portano sempre là. *Ecco perché tutti i domestici sono furfanti* e tutti gli apprendisti devono esserlo; ma questi ultimi, in uno stato costante e tranquillo, in cui tutto ciò che vedono è alla loro portata, perdono, crescendo, tale vergognosa inclinazione. Non avendo goduto lo stesso vantaggio, non ho potuto trarne il medesimo profitto»⁵⁴.

⁵⁴ J.-J. ROUSSEAU, *Le Confessioni*, trad. it. di V. Valente, ed. Mondadori, pp. 83-85 e trad. di Cesarano, ed. Garzanti, pp. 32-33, ho seguito ora l'una ora l'altra traduzione, e fatto qualche minima correzione personale (L'originale suona: «Le métier ne me déplaisoit pas en lui-même; j'avois l'espoir d'en atteindre la perfection. J'y serois parvenu, peut-être, si la brutalité de mon maître & la gêne excessive ne m'avoient rebuté du travail. Je lui dérobois mon tems, pour l'employer en occupations du même genre, mais qui avoient pour moi l'attrait de la liberté» [...] «La tyrannie de mon maître finit par me rendre insupportable le travail que j'aurais aimé & par me donner des vices que j'aurais hais, tels que le mensonge, la fainéantise, le vol. Rien ne m'a mieux appris la différence qu'il y a de la dépendance filiale à l'esclavage servile, que le souvenir des changemens que produisit en moi cette époque [...] j'avois joui d'une liberté honnête qui seulement s'étoit restreinte jusque-là par degrés & s'évanouit enfin tout-à-fait. J'étois hardi chez mon pere, libre chez M. Lambercier, discret chez mon oncle; je devins craintif chez mon maître & dès lors je fus un enfant perdu. Accoutumé à une égalité parfaite avec mes supérieurs dans la maniere de vivre [...] qu'on juge de ce que je dus devenir dans une maison où je n'osois pas ouvrir la bouche, où il falloit sortir de table au tiers du repas & de la chambre aussitôt que je n'y avois rien à faire, où sans cesse enchaîné à mon travail, je ne voyois qu'objets de jouissances pour d'autres & de privations pour moi seul, où l'image de la liberté du maître & des



Fatto oggetto di un umiliante disprezzo, il giovane Jean-Jacques si avvia su un percorso di degradazione che le punizioni (in modo solo apparentemente paradossale) finiscono per legittimare. «In breve, a forza di subire maltrattamenti, divenni meno sensibile ad essi», racconta. «Reputavo che picchiarmi come un mascalzone significasse autorizzarmi ad esserlo»⁵⁵.

A queste prime esperienze ne seguono altre. Lacchè in livrea a Torino in casa di Madame de Vercellis, sperimenta la frustrazione di sentirsi spersonalizzato, ridotto alla funzione che svolge⁵⁶. Sprofonda nell'abbruttimento: ruba e incolpa, creduto, una ragazza innocente⁵⁷. In casa Gouvon, prova la mortificazione di essere ignorato, il piacere di imporsi all'attenzione dei padroni, le ambiguità di essere al contempo discepolo e domestico (senza livrea), il disagio per la gelosia degli altri servitori, il peso di essere oggetto passivo di progetti altrui, tanto da andarsene con arroganza e finanche ingratitudine, pur di riaffermare la propria indipendenza⁵⁸. E poi, ancora, è segretario e interprete di un sedicente archimandrita, precettore in casa Mably, domestico dell'ambasciatore francese a Venezia... Nuove case, nuovi servizi: ruoli che non sono più quelli di lacchè o valletto, come ci terrà a precisare, polemizzando contro l'assimilazione di tutti i domestici sotto il «vil titre de valets»⁵⁹. Ma che restano

compagnons augmentoit le poids de mon assujettissement, où, dans les disputes sur ce que je savois le mieux, je n'osois ouvrir la bouche, où tout enfin ce que je voyois devenoit pour mon coeur un objet de convoitise, uniquement parce que j'étois privé de tout. [...] Voilà comment j'appris à convoiter en silence, à me cacher, à dissimuler, à mentir & à dérober enfin; fantaisie qui jusqu'à lors ne m'étoit pas venue & dont je n'ai pu depuis lors bien me guérir. La convoitise & l'impuissance menent toujours là. Voilà pourquoi tous les laquais sont fripons & pourquoi tous les apprentis doivent l'être; mais dans un état égal & tranquille, où tout ce qu'ils voyent est à leur portée, ces derniers perdent en grandissant ce honteux penchant. N'ayant pas eu le même avantage, je n'en ai pu tirer le même profit» [sic grafia, corsivi miei]).

⁵⁵ J.-J. ROUSSEAU, *Le Confessioni*, trad. it. di V. Valente, p. 87 e trad. di Cesarano, p. 36, ho seguito in parte una in parte l'altra traduzione (riporto un brano un po' più lungo di quello tradotto nel testo: «Bientôt à force d'essuyer de mauvais traitemens, j'y devins moins sensible; ils me parurent enfin une sorte de compensation du vol, qui me mettoit en droit de le continuer. [...] Je jugeois que me battre comme fripon, c'étoit m'autoriser à l'être. [...] Sur cette idée je me mis à voler plus tranquillement qu'auparavant [sic]»).

⁵⁶ J.-J. ROUSSEAU, *Les Confessions*, p. 105: «à force de ne voir en moi qu'un laquais, elle m'empêcha de lui paroître autre chose. Je crois que j'éprouvai des-lors ce jeu malin des intérêts cachés qui m'a traversé toute ma vie» [sic].

⁵⁷ J.-J. ROUSSEAU, *Le Confessioni*, trad. it. di V. Valente, pp. 136-142.

⁵⁸ *Ivi*, pp. 149-157.

⁵⁹ *Réponses aux questions faites par M. de Chauvel 1766*, in J.-J. ROUSSEAU, *Œuvres*, tome XVII, *Nouvelles lettres de J.J. Rousseau*, p. 148: «mais bien qu'eux & moi fussions ses domestiques, il ne s'ensuit point que

più o meno ambigualmente nell'ambito della domesticità. Insofferente di ogni dipendenza, ora abbandona gli impieghi, ora si fa licenziare, cercando costantemente di migliorare il proprio stato. Ama la libertà, odia l'assoggettamento⁶⁰.

Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme. «Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme», scrive Rousseau nel *Contratto sociale*, trattando della schiavitù e della questione se un uomo possa alienare se stesso⁶¹. A suo avviso, una cessione del genere darebbe al padrone il diritto di pretendere tutto dallo schiavo, lasciando quest'ultimo senza alcun diritto sul padrone⁶². Poiché un contratto implica sempre uno scambio, sarebbe un atto nullo. Ma se la schiavitù non può nascere da un contratto, da che cosa deriva? Aristotele, scrive Rousseau, aveva ragione: ci sono uomini nati per essere schiavi; l'uomo nato *in* schiavitù nasce *per* la schiavitù. Niente di più certo. Gli schiavi, infatti, con le loro catene perdono tutto, perfino il desiderio di esser liberi. Lo Stagirita scambiava però l'effetto per la causa: se ci sono schiavi *per* natura è perché ci sono stati schiavi *contro* natura. È l'uso della forza, infatti, che ha introdotto la schiavitù tra gli uomini. Ed è la loro viltà che l'ha perpetuata⁶³. Per Rousseau, lo schema interpretativo di Aristotele va ribaltato: è la schiavitù che fa dello schiavo un mentecatto, non viceversa. Privato della possibilità di scegliere (dunque ridotto a strumento della volontà del padrone, per usare il

nos fussions ses valets»; lettera a M. Du Theil, Venise, 8 agosto 1744, in *Oeuvres complètes de J.J. Rousseau avec des notes historiques*, tome IV, *Dialogues – Correspondance*, Paris, Furne, 1836, p. 189 («M. l'ambassadeur, qui s'est fait des maximes de confondre tous ceux qui sont à son service sous le vile titre de valets»). Il riferimento è al ruolo avuto al servizio dell'ambasciatore a Venezia.

⁶⁰ Lo ripete spesso, cfr. ad esempio J.-J. ROUSSEAU, *Les Confessions*, p. 47: «J'adore la liberté: j'abhorre la gêne, la peine, l'assujettissement». La sua insofferenza per la servitù è tale che si rifiuta di scrivere al principe di Conti per non dover usare con nessuno la tradizionale formula «il vostro umile servitore», cfr. R. TROUSSON, *Jean-Jacques et 'les dernier des hommes'*, «Studi francesi», 104/1991, pp. 249-259, p. 249.

⁶¹ J.-J. ROUSSEAU, *Du contrat social ou principes du droit politique*, in *Oeuvres*, tome I, pp. 186-360 (in part. pp. 192-193).

⁶² J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale o principi di diritto politico* (1762), Milano, Rizzoli, 1982, pp. 57-58; cfr. anche J.-J. ROUSSEAU, *Du contrat social*.

⁶³ *Ivi*, p. 193: «Aristote avoit raison, mais il prenoit l'effet pour la cause. Tout homme né dans l'esclavage, naît pour l'esclavage, rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu'au desir d'en sortir: ils aiment leur servitude comme les compagnons d'Ulysse aimoient leur abrutissement. S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués».



linguaggio dello Stagirita), l'uomo asservito non ha peraltro personalità morale: «togliere ogni libertà alla volontà, significa togliere ogni valore morale alle azioni»⁶⁴. La schiavitù costituisce lo scalino più basso della dipendenza personale, dove il giusto e l'ingiusto cessano di essere possibili⁶⁵.

Riconoscere la contingenza e la storicità della schiavitù (paradigma di tutte le forme di dipendenza personale, anche quelle meno estreme) non implica tuttavia alcuna particolare simpatia, da parte di Rousseau, per chi le subisce. I servi, che, nella penosa scala della dipendenza, sono a suo avviso solo un gradino sopra gli schiavi⁶⁶, gli appaiono tutti furfanti (*fripions*). Arroganti, approfittatori, imbroglioni, canaglie... Il vocabolario che usa per definirli è tutt'altro che lusinghiero⁶⁷. Non si stanca di ripetere che è opportuno assumerne il minor numero possibile, per avere meno nemici ed essere meglio serviti⁶⁸. Raccomanda che la buona madre e il buon padre allevino in prima persona la prole, evitando di affidarla a nutrici mercenarie e a do-

⁶⁴ J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale o principi di diritto politico*, pp. 57-58; cfr. anche J.-J. ROUSSEAU, *Du contrat social*.

⁶⁵ J. SHKLAR, *Jean-Jacques Rousseau and Equality*, «Daedalus», 107, 3/1978, pp. 13-25, pp. 14-15.

⁶⁶ *Ivi*, p. 15.

⁶⁷ J.-J., ROUSSEAU, *Les Confessions*, p. 39: «tous les laquais sont fripons»; *ivi*, pp. 345-346: «Passe encore quand il y a peu de domestiques; mais dans les maisons où j'allois, il y en avoit beaucoup, tous très-rogues, très-fripions, très-alertes, j'entends pour leur intérêt, & les coquins savoient faire en sorte que j'avois successivement besoin de tous» (J.-J. ROUSSEAU, *Le Confessionni*, trad. it. di V. Valente, p. 598: «passi ancora quando ci sono pochi domestici; ma nelle case in cui andavo ce n'erano molti, tutti molto arroganti, molto imbroglioni, molto svegli, intendo dire per il loro interesse, e quei bricconi sapevano fare in modo che io avessi successivamente bisogno di tutti»); cfr. anche J.-J. ROUSSEAU, *Lettre au Prince Louis-Eugene de Wirtemberg*, 10 novembre 1763, in J.-J. ROUSSEAU, *Oeuvres*, tome XII, *Pièces sur divers sujets et recueil de lettres sur la philosophie, la morale et la politique, Lettres sur divers sujets de philosophie, de morale et politique*, Genève, Barde et Manget, 1782, pp. 145-159 (p. 155 recita: «Mettez du choix dans ceux que vous garderez, & préférez de beaucoup un service exact à un service agréable. Ces gens qui applanissent tout devant leur maître, sont tous des fripons» [sic]); R. TROUSSON, *Jean-Jacques et 'les dernier des hommes'*; R. TROUSSON – F.S. EIGELDINGER, *Le Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau*, Paris, Honoré Champion, 1996, voce *domestique*. Vedasi anche nota 70.

⁶⁸ J.-J. ROUSSEAU, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse. Lettres de deux amans, habitans d'une petite ville au pied des Alpes*, tome II, Genève, Barde et Manget, 1780, p. 70 recita: «Il n'arrive gueres qu'on soit mal servi par peu de domestiques»; J.-J. ROUSSEAU, *Émile ou de l'éducation, contenant les derniers livres d'Émile ou de l'Éducation suivis d'Émile & Sophie, ou les solitaires*, tome II, Genève, Barde et Manget, 1782, p. 177: «Pour être bien servi, j'aurois peu de domestiques: cela déjà été dit, & cela est bon à redire encore» [sic grafia]; anche J.-J. ROUSSEAU, *Lettre au Prince Louis-Eugene de Wirtemberg*, 10 novembre 1763, p. 155: «Réduisez votre suite au moindre nombre de gens qu'il soit possible; vous aurez moins d'ennemis, & vous en serez mieux servi. S'il y a dans votre maison un seul homme qui n'y soit pas nécessaire, il y est nuisible; soyez-en sûr» [sic].

mestici: «la vera nutrice è la madre, il vero precettore è il padre»⁶⁹. Chi consegna il proprio figlio a un uomo prezzolato non lo dà in realtà a un maestro, ma a un servo; e questi trasformerà in servo anche il fanciullo⁷⁰. Se Emilio (1762) ha una balia-governante e un precettore è solo perché è orfano. E, comunque, i doveri del vero precettore sono talmente impegnativi che forse non esiste al mondo persona davvero in grado di svolgerli. Ammettendo che un uomo siffatto esista, deve seguire il fanciullo, dalla nascita, per cinque lustri; deve essere un *gouverneur* più che un *précepteur*⁷¹. Rousseau mira, in tal modo, a distanziare il buon precettore dai vili servitori, emancipandolo per quanto possibile dalla condizione di domesticità. Non v'è dubbio, infatti, che i fanciulli vadano tenuti lontani dal servidorame, dalla «canaille des valets», sempre pronta a corromperli⁷². «Éloignez d'eux avec le plus grand soin les domestiques qui les agacent, les irritent, les impatientent: ils leur sont cent fois plus dangereux, plus funestes que les injures de l'air & des saisons», sentenzia il Ginevrino⁷³. Riserva, è vero, qualche espressione di affetto e stima verso singoli domestici, come la sua balia Jacqueline⁷⁴. Ma il giudizio sulla “categoria” nel suo complesso è durissimo.

Certo il *Contratto sociale* (1762) offre soluzione alla ricerca di una società diversa, «nella quale ogni uomo, pur unendosi a tutti gli altri, non obbedisca che a se stesso e resti libero come prima»⁷⁵. La sottomissione del singolo alla volontà generale si realizza su una base di eguaglianza e vincola tutti allo stesso modo; la rinuncia individuale alla libertà naturale implica, in un cambio vantaggioso, l'acquisizione della libertà civile e della libertà morale⁷⁶. «Il patto sociale determina tra i cittadini una tale

⁶⁹ Si veda in merito in particolare il primo libro dell'*Emilio* (nella tr. it. di L. De Anna, Firenze, Sansoni, 1972, soprattutto le pp. 13-20, la citazione è a p. 19; [l'originale](#) suona: «Comme la véritable nourrice est la mère, le véritable précepteur est le père»).

⁷⁰ *Ivi*, p. 20.

⁷¹ *Ivi*, pp. 20-22. De Anna traduce *gouverneur* con educatore. Per il [testo originale](#) in part. p. 32.

⁷² J.-J. ROUSSEAU, *Émile ou de l'éducation*, p. 120; p. 374: «Le laquais fripon rend l'enfant débauché».

⁷³ *Ivi*, p. 63.

⁷⁴ J.-J. ROUSSEAU, *Les Confessions*, pp. 5, 9.

⁷⁵ J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, p. 63 ([l'originale recita](#): «Trouver une forme d'association qui défende & protège de toute la force commune la personne & les biens de chaque associé, & par laquelle chacun s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même & reste aussi libre qu'auparavant?»).

⁷⁶ J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, pp. 67-68, p. 81.



uguaglianza, per cui tutti si obbligano alle stesse condizioni e devono godere degli stessi diritti»⁷⁷. Tuttavia, tale scenario appare un orizzonte lontano. La “forza delle cose” (che la legislazione deve contrastare, per quanto possibile⁷⁸) tende alla disuguaglianza⁷⁹ e la vera democrazia resta un obiettivo pressoché utopico, mai pienamente realizzabile: non è mai esistita e mai esisterà⁸⁰.

I buoni domestici non si trovano, si fanno. Quando Rousseau narra vicende, reali o immaginarie, che presuppongono le condizioni sociali contingenti, descrive le relazioni tra servi e padroni in modo positivo solo nella *Nouvelle Héloïse* (1761), parlando del villaggio svizzero di Clarens, oasi di armonia in un deserto di tensioni e conflitti. Nella loro appartata residenza, Madame e Monsieur de Wolmar hanno pochi domestici; otto per la precisione, senza contare il cameriere personale del barone d'Etange, padre della signora, e i servi agricoli: ne hanno dunque circa la metà di quelli che converrebbero al loro stato. Li scelgono con cura, prendendoli da famiglie di campagna cariche di figli; li selezionano giovani, sani e di bell'aspetto; li assumono in giovane età in modo da averli come li vogliono, perché i buoni domestici non si trovano: si fanno⁸¹.

A Clarens si richiede loro di essere onesti, di amare il padrone, di servirlo fedelmente; si insegnano loro con pazienza e cura i compiti da svolgere, che peraltro sono semplici, perché i padroni non sono stravaganti né capricciosi. Però non si permette loro di stare in ozio, padre dei vizi, né si consente che si atteggiino a signori e s'inorgogliscano della loro stessa servitù. Così i domestici da un lato continuano a lavorare come facevano nella casa paterna; dall'altro, provano il benessere di un lavoro meno pesante. Insomma, entrando a servizio non fanno altro che cambiare padre e madre, passando da genitori poveri a genitori più ricchi. Sono infatti accolti e trat-

⁷⁷ *Ivi*, p. 80 (*L'originale* recita: «le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions, & doivent jouir tous des mêmes droits»).

⁷⁸ Qualunque sistema di legislazione deve mirare alla libertà e all'uguaglianza; *ivi*, p. 101.

⁷⁹ *Ivi*, p. 102.

⁸⁰ *Ivi*, p. 118.

⁸¹ J.-J. ROUSSEAU, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse*, p. 104: «Mais la servitude & l'honnêteté sont-elles si compatibles qu'on doive espérer de trouver des domestiques honnêtes gens? Non, milord; pour les avoir il ne faut pas les chercher, il faut les faire».

tati non come mercenari ma come membri della famiglia. I padroni non li abbandonano durante le malattie e la vecchiaia. Per “fidelizzarli” usano anche altri accorgimenti: prestano loro qualche attenzione e aumentano loro ogni anno il salario di un ventesimo. I Wolmar conoscono l'arte di essere abili padroni, che consiste nel nascondere i fastidi del servire sotto un velo di piacere o di interesse, in modo che i domestici pensino di fare per scelta ciò che, in realtà, sono obbligati a fare⁸². Questa condotta dà i suoi frutti. A Clarens i domestici sono affezionati, lavorano alacramente e allegramente, non li si vede mai oziosi, scioperati, impegnati a giocare nelle anticamere o far bricconate in cortile. Nessuno si è mai licenziato ed è raro che i padroni minaccino di cacciare qualcuno⁸³.

⁸² *Ivi*, p. 83: «mais comment contenir des domestiques, des mercenaires, autrement que par la contrainte & la gêne? Tout l'art du maître est de cacher cette gêne sous le voile du plaisir ou de l'intérêt, en sorte qu'ils pensent vouloir tout ce qu'on les oblige de faire».

⁸³ *Ivi*, pp. 70-75: «Quant au service personnel des maîtres, ils ont dans la maison huit domestiques, trois femmes & cinq hommes, sans compter le valet de chambre du baron ni les gens de la basse-cour. Il n'arrive guere qu'on soit mal servi par peu de domestiques [...]. On ne les voit jamais oisifs, & désœuvrés jouer dans une antichambre ou polissonner dans la cour, mais toujours occupés à quelque travail utile [...]. On s'y prend de bonne heure pour les avoir tels qu'on les veut [...]. Ici c'est une affaire importante que le choix des domestiques. On ne les regarde point seulement comme des mercenaires dont on n'exige qu'un service exact; mais comme des membres de la famille, dont le mauvais choix est capable de la désoler. La première chose qu'on leur demande est d'être honnêtes gens; la seconde d'aimer leur maître; la troisième de le servir à son gré [...]. On ne les tire donc point de la ville mais de la campagne. C'est ici leur premier service & ce sera suremen le dernier pour tous ceux qui vaudront quelque chose. On les prend dans quelque famille nombreuse & surchargée d'enfants, dont les peres & meres viennent les offrir eux-mêmes. On les choisit jeunes, bien faits, de bonne santé & d'une physionomie agréable. M. de Wolmar les interroge, les examine, puis les présente à sa femme. S'ils agréent à tous deux, ils sont reçus, d'abord à l'épreuve, ensuite au nombre des gens, c'est-à-dire des enfans de la maison & l'on passe quelques jours à leur apprendre avec beaucoup de patience & de soin ce qu'ils ont à faire. Le service est si simple, si égal, si uniforme, les maîtres ont si peu de fantaisie & d'humeur & leurs domestiques les affectionnent si promptement, que cela est bientôt appris. Leur condition est douce; ils sentent un bien-être qu'ils n'avoient pas chez eux; mais on ne les laisse point amollir par l'oisiveté, mere des vices. On ne souffre point qu'ils deviennent des messieurs & s'enorgueillissent de la servitude; ils continuent de travailler comme ils faisoient dans la maison paternelle: ils n'ont fait, pour ainsi dire, que changer de pere & de mere & en gagner de plus opulents [...]. Si vous ne songez qu'à vous en les formant, en vous quittant ils font fort bien de ne songer qu'à eux; mais occupez-vous d'eux un peu davantage & ils vous demeureront attachés. Il n'y a que l'intention qui oblige; & celui qui profite d'un bien que je ne veux faire qu'à moi ne me doit aucune reconnaissance. Pour prévenir doublement le même inconvénient, M. & Madame de Wolmar emploient encore un autre moyen qui me paroît fort bien entendu. En commençant leur établissement, ils ont cherché quel nombre de domestiques ils pouvoient entretenir dans une maison montée à peu près selon leur état & ils ont trouvé que ce nombre alloit à quinze ou seize; pour être mieux servis, ils l'ont réduit à la moitié; de sorte qu'avec moins d'appareil leur service est beaucoup plus exact. Pour être mieux servis encore, ils ont intéressé les mêmes gens à les servir long-tems. Un domestique en entrant chez eux reçoit le gage ordinaire; mais ce gage augmente tous les ans d'un vingtième



Si tratta di una situazione lontana mille miglia (non solo geograficamente) da quella rilevabile in grandi città come Parigi o Londra, dove si assumono domestici già formati, veri birboni matricolati, avidi di guadagno, viziosi, pronti a servire tutti senza mai affezionarsi a nessuno. Un'accozzaglia di farabutti (tra i quali non possono regnare né onore né fedeltà né zelo) che rovina i padroni e ne corrompe la prole⁸⁴.

Esplicitamente presentato da Rousseau come esempio da imitare⁸⁵, il “modello Clarens” appare lontanissimo dalla società alla quale tende il *Contratto sociale*. Le tradizionali gerarchie tra servi e padroni non sono affatto messe in discussione. Anzi, si impiegano strategie particolarmente “raffinate” (per non dire subdole) per forgiare la personalità stessa dei domestici, mantenerli al loro posto e ottenerne il “consenso” in un regime paternalistico rigidamente patriarcale nel quale, peraltro, il volto più duro del potere non manca talvolta di manifestarsi apertamente. Seppur di rado, infatti, capita ad esempio che il padrone cacci un servo; il domestico può allora chiedere la grazia alla signora; se questa la concede (mai più di una volta), egli può restare, perdendo però tutta l'anzianità accumulata (previsione che naturalmente scoraggia comportamenti sgraditi ai signori⁸⁶). Accolti come figli, i domestici si sentono tali e tali restano, in una condizione di minorità senza possibilità di emancipazione, alme-

[...]. Il n'y a pas d'exemple dans cette maison qu'un domestique ait demandé son congé. Il est même rare qu'on menace quelqu'un de le lui donner» ([sic] grafia).

⁸⁴ *Ivi*, pp. 70-71: «On n'a point ici la maxime que j'ai vue régner à Paris & à Londres, de choisir des domestiques tout formés, c'est-à-dire des coquins déjà tout faits, de ces coureurs de conditions, qui, dans chaque maison qu'ils parcourent, prennent à la fois les défauts des valets & des maîtres & se font un métier de servir tout le monde, sans jamais s'attacher à personne. Il ne peut régner ni honnêteté, ni fidélité, ni zèle, au milieu de pareilles gens & ce ramassis de canaille ruine le maître & corrompt les enfans dans toutes les maisons opulentes».

⁸⁵ J.-J. ROUSSEAU, *Oeuvres*, tome XII, *Pièces sur divers sujets*, *Lettre au Prince Louis-Eugene de Wirtemberg*, 10 novembre 1763, p. 155.

⁸⁶ J.-J. ROUSSEAU, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse*, p. 75: «Quand M. de Wolmar a dit: Je vous chasse, on peut implorer l'intercession de Madame, l'obtenir quelquefois & rentrer en grâce & sa prière; mais un congé qu'elle donne est irrévocable & il n'y a plus de grâce à espérer. Cet accord est tres bien entendu pour tempérer à la fois l'exces de confiance qu'on pourroit prendre en la douceur de la femme & la crainte extrême que causeroit l'inflexibilité du mari. Ce mot ne laisse pas pourtant d'être extrêmement redouté de la part d'un maître équitable & sans colere; car, outre qu'on n'est pas sûr d'obtenir grâce & qu'elle n'est jamais accordée deux fois au même, on perd par ce mot seul son droit d'ancienneté & l'on recommence, en rentrant, un nouveau service: ce qui prévient l'insolence des vieux domestiques & augmente leur circonspection à mesure qu'ils ont plus à perdre» ([sic] grafia).

no finché rimangono a servizio⁸⁷. E se giammai lo lasciano, preferiscono tornare alla vita dei campi piuttosto che cercare altri impieghi⁸⁸. I Wolmar scoraggiano i cambiamenti di condizione, sforzandosi, piuttosto, di rendere ciascuno felice nella sua (così, tra l'altro, contribuiscono a evitare lo spopolamento dei villaggi⁸⁹).

Insomma, siamo di fronte a un programma di conservazione sociale che contrasta nettamente con la portata rivoluzionaria di altre pagine del Ginevrino e per molti versi ricorda, invece, gli ideali aristocratici dei “vecchi” trattati di economica⁹⁰. Certo Rousseau dissemina le sue pagine di frasi che implicano un giudizio negativo sulla condizione servile: «La servitude est si peu naturelle à l'homme, qu'elle ne sauroit exister sans quelque mécontentement»⁹¹; «l'homme [...] est un être trop noble pour devoir servir simplement d'instrument à d'autres»⁹², etc. Questo, tuttavia, non implica altro che lo sforzo, da parte dei “buoni” padroni, di addolcire un po' la vita dei domestici.

Rousseau appare pienamente consapevole della distanza tra l'ordine gerarchico che di norma regna nel villaggio svizzero e l'ordine egalitario della natura. A Clarens, l'ordine naturale è brevemente ristabilito, almeno in apparenza, durante le feste che accompagnano la vendemmia, quando tutti lavorano e poi, la sera, danzano, siedono alla stessa tavola, mangiano e bevono insieme, indifferentemente si alzano per servire gli altri: «la douce égalité qui regne ici rétablit l'ordre de la nature, forme une instruction pour les uns, une consolation pour les autres & un lien d'amitié pour tous»⁹³. Ma, appunto, non sono che brevi momenti, parentesi in un mondo organiz-

⁸⁷ Vedi note 81-82; vedi inoltre *ivi*, p. 74: «Ai-je tort, milord, de comparer des maîtres si chéris à des peres & leurs domestiques à leurs enfans? Vous voyez Vous voyez que c'est ainsi qu'ils se regardent eux-mêmes» ([sic]).

⁸⁸ *Ivi*, p. 72.

⁸⁹ *Ivi*, p. 202 («La grande maxime de Mde. de Wolmar est donc de ne point favoriser les changemens de condition, mais de contribuer à rendre heureux chacun dans la sienne & sur-tout d'empêcher que la plus heureuse de toutes, qui est celle du villageois dans un état libre, ne se dépeuple en faveur des autres» ([sic]).

⁹⁰ F. KUSTER, *Rousseau – Die Konstitution des Privaten. Zur Genese der bürgerlichen Familie*, Berlin, Akademie Verlag, 2005, individua ad esempio una tensione, nella concezione dell'*oikos* da parte di Rousseau, tra neoaristotelismo e famiglia borghese (si veda in part, il cap. III).

⁹¹ J.-J. ROUSSEAU, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse*, p. 93 ([sic] la grafia).

⁹² *Ivi*, p. 202.

⁹³ *Ivi*, p. 307.



zato in base a tutt'altri principi. Di più: le gerarchie in realtà non vengono meno neppure durante le feste. La presenza dei padroni, se non impedisce la gaiezza, trattiene dagli eccessi; e qualora qualcuno esageri, non s'interrompono i festeggiamenti ma l'indomani il "colpevole" viene irrimediabilmente cacciato⁹⁴. Qualche parvenza di uguaglianza si ha anche quando Julie, la padrona, danza con i propri domestici, concedendo loro una moderata familiarità che rafforza l'attaccamento reciproco, tempera la bassezza della servitù, addolcisce il rigore dell'autorità e riporta un po' di naturale umanità nei rapporti tra padroni e domestici⁹⁵. Pure in questo caso, tuttavia, non ci si allontana da un paternalismo o, se vogliamo, da un *maternage* che, se smussa qualche asperità della relazione servo/padrone, non la mette però in dubbio.

Nel proporre Clarendon come modello, Rousseau si mostra peraltro cosciente della difficoltà della sua concreta realizzazione: significativamente, la riconduce proprio alla pervicace insubordinazione dei *valets* e alla loro sostanziale irrimediabilità⁹⁶. Tuttavia, a ben guardare, anche a Clarendon proprio i rapporti tra domestici e padroni sono all'origine di un gravissimo disordine. I fatti risalgono al periodo precedente al matrimonio tra Julie e Wolmar, ma le conseguenze sono di lungo periodo. Quando Julie era ragazza, non era infatti forse sbocciato l'amore tra lei, fanciulla di nobile famiglia, e il suo precettore Saint-Preux, uomo di umili natali? Non erano forse diventati amanti? Non volevano addirittura sposarsi, superando il baratro sociale che li separava? Certo Rousseau cerca in più occasioni di nobilitare i precettori, di separarli dalla massa abietta del servitorame mercenario: il «rispettabile stato di precettore»

⁹⁴ *Ivi*, p. 308: «La présence de maîtres si respectés contient tout le monde & n'empêche pas qu'on ne soit à son aise & gai. Que s'il arrive à quelqu'un de s'oublier, on ne trouble point la fête par des réprimandes; mais il est congédié sans rémission des le lendemain».

⁹⁵ *Ivi*, p. 90: «cette familiarité modérée forme entre nous un lien de douceur & d'attachement qui ramene un peu l'humanité naturelle en tempérant la bassesse de la servitude & la rigueur de l'autorité» ([sic]).

⁹⁶ *Lettre au Prince Louis-Eugene de Wirtemberg*, 10 novembre 1763, p. 155: «Pour ne pas me répéter ici, permettez, Monsieur le Duc, que je vous renvoie à la cinquième partie de l'Héloïse, Lettre dixième. Vous y trouverez un recueil de maximes qui me paroissent fondamentales, pour donner dans une maison grande ou petite du ressort à l'autorité; du reste je conviens de la difficulté de l'exécution, parce que, de tous les ordres d'hommes imaginables, celui des valets laisse le moins de prise pour le mener où l'on veut. Mais tous les raisonnemens du monde ne seront pas qu'une chose ne soit pas ce qu'elle est, que ce qui n'y est pas s'y trouve, que des valets ne soient pas des valets» ([sic] la grafia).

esige a suo avviso un talento impagabile e virtù che non hanno prezzo⁹⁷. All'epoca, tuttavia, essi sono ancora generalmente considerati membri del personale domestico, seppur con qualche ambiguità⁹⁸. Non a caso, il barone d'Etange, padre di Julie, si oppone senza appello al matrimonio della figlia con Saint Preux e la promette in sposa al suo vecchio amico Wolmar: arriva addirittura a picchiarla per farla desistere dai suoi propositi. *Mutatis mutandis* anche il precettore Saint-Preux, come i valletti tanto deprecati da Jean-Jacques, in fondo ha "corrotto" la prole dei padroni. Alla fine Julie si sottomette alla volontà paterna, sposa il ponderato Wolmar e si impone una vita improntata ai doveri di moglie, madre, padrona di casa. Ma in cuor suo non smette di amare Saint-Preux, che a suo volta continua ad amarla. Sotto una facciata di pacata razionalità, il rigido ordine sociale di Clarens è violentemente scosso da passioni incandescenti, che costituiscono il motore di tutto l'intreccio narrativo, rispecchiando effettive tensioni sociali dell'epoca dei Lumi. Non a caso il romanzo epistolare di Rousseau ha un successo clamoroso: circa settanta le edizioni, dalla prima (1761) alla fine del secolo.

Les derniers des hommes. Domestico egli stesso, Rousseau considera molti dei suoi vizi e dei suoi difetti come un prodotto della sua esperienza di dipendenza servile. Giudica severamente se stesso e con altrettanta o anche maggiore durezza la massa dei servitori. La soluzione che egli, con il suo stesso comportamento, propone all'uomo che ha una dignità e che ama la libertà e l'uguaglianza, è la fuga dalla domesticità e la lotta per migliorare il proprio *status*. Reclama inoltre l'emancipazione dalla servitù dell'intera categoria dei precettori. Una individuale, l'altra collettiva, le due soluzioni implicano entrambe la fuoruscita dalla condizione di domestico, non il miglioramento di tale condizione, né la sua cancellazione. Ai suoi occhi, i servitori sono «les derniers des hommes». Certo, aggiunge, «après leurs maîtres»⁹⁹ (che essi

⁹⁷ J.-J. ROUSSEAU, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse*, p. 161: «Le respectable état de précepteur exige tant de talens qu'on ne sauroit payer, tant de vertus qui ne sont point à prix, qu'il est inutile d'en chercher un avec de l'argent. Il n'y a qu'un homme de génie» ([sic]).

⁹⁸ P. DELPIANO, *Précepteurs: instruction et éducation domestique dans l'Italie du XVIIIème siècle*, «Paedagogica Historica», 43/2007, pp. 525-545.

⁹⁹ J.-J. ROUSSEAU, *Émile ou de l'éducation*, p. 120.



tendono a imitare)¹⁰⁰. Ma, di fatto – a parte quando parla di sé o dei precettori – raramente guarda al mondo con gli occhi del domestico; più spesso assume il punto di vista del padrone e ne difende gli interessi, tanto che arriva a lodare il servo che denuncia un compagno infedele accantonando la solidarietà con i “colleghi” in nome dell’«intérêt sacré du maître»¹⁰¹.

In definitiva, il suo pensiero pare aver contribuito al disprezzo verso i domestici e verso la loro presunta “degenerazione” molto più di quanto possa aver indotto alla solidarietà nei loro confronti e alla loro rigenerazione. Diversamente da quanto scrisse Cloots, non era affatto vero che egli non si fosse mai vergognato di esser stato domestico: è proprio *honte*, vergogna, la parola che usa quando descrive gli effetti che ha, su di lui, poco più che bambino, il periodo passato a servizio presso il mastro artigiano e destinato a segnare per sempre la sua esistenza: «passai dalla sublimità dell’eroismo alla bassezza del farabutto»¹⁰².

Gerarchie servili

Baroni tedeschi e lacchè. In passato, i francesi si vantavano di avere dei baroni tedeschi a servizio nelle loro scuderie, e in Germania si faceva sfoggio del fatto di avere un marchese francese impiegato in cucina, sosteneva polemicamente Anacharsis Cloots nella ormai più volte citata petizione dei domestici, in cui, come si è detto, paventava anche il rischio che i domestici divenissero «paria occidentali»¹⁰³. Lascia-

¹⁰⁰ J.-J. ROUSSEAU, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse*, p. 91: «Les valets imitent les maîtres & les imitant grossièrement ils rendent sensibles dans leur conduite les défauts que le vernis de l’éducation cache mieux dans les autres». Si veda ad esempio J.S. SHKLAR, *Men and Citizens. A Study of Rousseau’s social theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 111-112.

¹⁰¹ J.-J. ROUSSEAU, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse*, p. 100: «quand il s’agit de l’intérêt sacré du maître, l’affaire ne sauroit demeurer secrete; il faut que le coupable s’accuse ou qu’il ait un accusateur. [...] Alors, après avoir écouté paisiblement la plainte & la réponse, si l’affaire intéresse son service, elle [= Julie] remercie l’accusateur de son zele. Je sais, lui dit-elle, que vos aimez votre camarade; vous m’en avez toujours dit du bien & je vous loue de ce que l’amour du devoir & de la justice l’emporte en vous sur les affections particulières; c’est ainsi qu’en use un serviteur fidele & un honnête homme» (*sic*).

¹⁰² J.-J. ROUSSEAU, *Le Confessionni*, trad. it. di V. Valente, p. 92.

¹⁰³ AP, tome L, pp. 671-672, *Pétition des domestiques*: «les Français d’autrefois [...] se vantaient d’avoir des barons allemands dans leurs écuries, tandis qu’en Allemagne on se vantait d’avoir des marquis français dans les cuisines». I francesi «d’autrefois» sono distinti dai francesi «régénérés».

mo da parte gli aspetti nazionalistici e concentriamoci su quelli sociali. La frase era solo in parte iperbolica: nelle corti e nelle famiglie ai vertici della società, i membri del personale di servizio potevano davvero appartenere anche alla nobiltà¹⁰⁴. E tale realtà sociale non fu completamente spazzata via neppure dalla Rivoluzione: Cavour (che era nato nel 1810), da ragazzo servì Carlo Alberto in qualità di paggio (1824-1826), per non citare che un esempio molto noto¹⁰⁵.

Possiamo allora chiederci: come cambiarono la composizione e la posizione sociale dei domestici? La risposta è complessa. Vale però la pena di trattare brevemente la questione, nonostante il rischio di schematizzare troppo, per necessità di sintesi, fenomeni molto sfaccettati¹⁰⁶.

In antico regime, il personale domestico era una galassia dai confini incerti e molto diversificata: un servo di campagna era evidentemente altra cosa rispetto a un maggiordomo. Era poi anche molto gerarchizzata: nelle grandi case, in particolare, era presente una pluralità di figure diverse, dal mozzo di stalla al prete di casa, dal cuoco al precettore, dalla sguattera alla governante, per non fare che qualche esempio. Una distanza sociale che poteva essere enorme separava chi si trovava alla base e chi, invece, era ai vertici di tali sfaccettate gerarchie. Semplificando la complessità delle articolazioni interne, si può dire che, in genere, le figure che popolavano i ranghi inferiori dell'universo servile erano di bassa origine sociale; quelle che occupavano le posizioni apicali erano spesso di estrazione sociale media o anche nobile. Non mancavano, tuttavia, possibilità di carriera che permettevano a individui di umili natali di "scalare" la gerarchia della servitù, arrivando a ricoprire, al suo interno, gli incarichi più prestigiosi. La situazione era resa ancora più complicata dal fatto che, quanto più era elevato lo *status* del padrone, tanto più lo era quello dei suoi dome-

¹⁰⁴ Il tema sarà oggetto di trattazione dettagliata nel secondo volume di quest'opera.

¹⁰⁵ Il fatto è menzionato praticamente in tutte le biografie di Cavour. Si veda ad esempio R. ROMEO, *Vita di Cavour* (1984), Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 15-17; E. PASSERIN D'ENTRÈVES, *ad vocem*, in *DBI*, vol. XXIII (1979).

¹⁰⁶ Tali studi verranno in parte richiamati nelle prossime note. Mi permetto di rimandare ad essi per ulteriori indicazioni bibliografiche sui singoli aspetti. Il tema verrà ripreso nel secondo volume di questo lavoro.



stici, che, per certi versi, brillavano di luce riflessa¹⁰⁷ (ma per altri versi contribuivano, con il loro *status* d'origine, a rafforzare o indebolire quello del loro signore: riuscire ad avere al proprio servizio persone di alta estrazione irrobustiva la propria preminenza)¹⁰⁸.

Gli studi storici condotti sulle società di antico regime e su quelle ottocentesche mostrano, tuttavia, che, nel lungo periodo, la distanza sociale tra le varie figure della gerarchia interna al personale domestico tende ad attenuarsi e la varietà dei ruoli tende, entro certi limiti, a semplificarsi¹⁰⁹.

Cappenere e livree. Nella prospettiva di cogliere le gerarchizzazioni interne al personale domestico e le trasformazioni che le caratterizzarono nel corso del tempo, è di particolare interesse la vicenda della confraternita che raccoglieva i domestici bolognesi¹¹⁰. Intitolata a San Vitale, servo di Sant'Agricola¹¹¹, e nota anche come Università dei servitori, era stata canonicamente fondata nel 1697¹¹². Il primo gruppo di servitori che si era riunito per dare origine alla congregazione era composto da servitori di «cappanera» e da «staffieri». Era dunque formato sia da membri di quella che nelle grandi case rappresentava la servitù “alta”, talvolta definita come “famiglia superiore”, che in genere vestiva con abiti propri (donde il nome di cappenere), sia da membri della servitù bassa, la “famiglia inferiore”, tenuta a portare la livrea¹¹³. I “capi-

¹⁰⁷ Si ricordi che, in origine, il termine “satellite” indicava una guardia del corpo, un servitore armato che seguiva ovunque un potente per difenderlo, e fu inizialmente impiegato nell'ambito astronomico da Keplero all'inizio del Seicento, cfr. [ad vocem](#) in *Vocabolario Treccani online*.

¹⁰⁸ R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, pp. 21-105.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ Riprendo qui, con qualche aggiustamento, alcune parti del mio saggio R. SARTI, *L'Università dei Servitori di Bologna*.

¹¹¹ G.D. GORDINI, *Vitale e Agricola*, in *Bibliotheca Sanctorum*, Roma, La Città Nuova, 1969, vol. XII, coll. 1225-1228; G. FASOLI (ed), *Vitale e Agricola. Il culto dei protomartiri di Bologna attraverso i secoli nel XVI centenario della traslazione*, Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, 1993.

¹¹² I primi statuti della Congregazione facevano riferimento a una precedente compagnia spirituale di servitori, che essi si proponevano di rifondare. Di tale antica congregazione, tuttavia, erano «quasi intieramente periti i fondamenti», sebbene non ne mancassero «le memorie», seppur scarse e frammentarie, cfr. US, b. 4, SS (1697-1758), *Libro A, N. 1, Campione, Capitoli della Congregazione di S. Vitale erretta da Servitori approvati dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Giacomo Boncompagni Arcivescovo di Bologna, e Principe del Sacro Romano Impero*, cc. 5v-6v.

¹¹³ Sull'uso del termine “famiglia” per indicare il complesso dei servi cfr. R. SARTI, *Vita di casa*, pp. 31-34.

toli” (cioè le regole del sodalizio) discussi nelle prime riunioni stabilivano che il prio- re della congregazione dovesse «sempre essere uno di cappanera»¹¹⁴, e «di riguarde- vole conditione»¹¹⁵. La maggioranza degli staffieri era d'accordo sul fatto che il capo della futura associazione fosse una persona di un certo livello sociale, caso frequente tra le cappenere, ma non tra i servitori di livrea: forse gli staffieri trovavano ovvio che a comandare fossero i membri della servitù alta alla quale essi erano quotidianamen- te sottoposti. Due staffieri, tuttavia, erano di altro avviso, e se ne andarono lasciando «intendere di voler procurare l'erettione d'un'altra simile congregazione»¹¹⁶. E così fecero: pochi giorni dopo radunarono un gruppo di servitori, stesero degli statuti che non concedevano alcuna preminenza alle cappenere e presentarono all'arcivescovo un memoriale in cui chiedevano di poter erigere la nuova congregazione¹¹⁷. In tal modo, batterono sul tempo i membri dell'altro gruppo (in gran parte “braccieri”¹¹⁸): quest'ultimi, quando si recarono a loro volta dal vicario, si sentirono dire che un'analogha richiesta era già stata avanzata dagli staffieri, ai quali era stata promessa una risposta affermativa una volta soddisfatte alcune condizioni. Essi, pertanto, «ve- dessero se potevano unirsi con li staffieri, e formare frà tutti due le Università una sola, che all'ora si havrebbe concesso ogni opportuna facultà»¹¹⁹.

All'udire tale proposta i braccieri protestarono: erano stati loro i primi a riunirsi per dar vita alla congregazione! La prospettiva di fare un'associazione insieme alle cappenere non piacque tuttavia neppure agli staffieri, che, nello spiegare al vicario le loro ragioni, ci hanno lasciato un documento straordinario della loro percezione del- le gerarchie e dei conflitti interni all'“universo servile”. Essi si dichiaravano disponi- bili ad accettare i braccieri, ma, per intanto, solo nella classe “larga”: nella “stretta”,

¹¹⁴ US, b. 2, LC (1697-1767), vol. 1, *1697 Stracetto per li negotij attinenti alla Congregatione*, 4 giugno 1697.

¹¹⁵ US, b. 1, SR (1696-1821), fasc. 1, statuti senza titolo (cap. VIII).

¹¹⁶ US, b. 2, LC (1697-1767), vol. 1, *1697 Stracetto*, 4 giugno 1697.

¹¹⁷ US, b. 4, SS (1697-1758), *Libro A, N. 1, Campione, Memoriale presentato per parte de servitori di Bologna al Signor Cardinale Arcivescovo*, 2 luglio 1697, cc. 1v-2r; US, b. 2, LC (1697-1767), vol. 2, *Libro Primo delle Congregazioni de Servitori e loro Università prima degli Anni della Beata Vergine, e di S. Antonio, e poscia di S. Vitale che comincia li 4 luglio 1697 e termina sotto li 28 novembre 1700*, 4-17 luglio 1697, cc. 1r-7v.

¹¹⁸ Il bracciere era il domestico che accompagnava le dame nelle loro uscite. Il termine è talvolta usato in un senso più ampio per indicare domestici di alto livello.

¹¹⁹ US, b. 2, LC (1697-1767), vol. 2, *Libro Primo*, 17 luglio 1697, c. 5v.



che avrebbe dovuto «reggere tutto il peso» della congregazione¹²⁰, non c'era più posto. Aggiungevano, tuttavia, che a loro avviso i braccieri non avrebbero mai accettato di entrare a tali condizioni: «desiderando essi superiorità soprà li staffieri, non vorranno mai questi dichiararsi minori, non che eguali à quest'altri». In fondo era stata proprio la pretesa delle cappenerie di «essercitar loro tutti li ufficij, e posti maggiori nella congregazione, et insomma [di] esser loro li plenipotenziarij di quella» a provocare la secessione degli staffieri. «Chimerica, e fuori d'ogni ragione» era d'altra parte, secondo gli staffieri, la motivazione che i braccieri avevano addotto per giustificare le loro pretese, e cioè che per la congregazione fosse decoroso affidare le cariche principali alle cappenerie; disdicevole, al contrario, permettere a persone in livrea di recarsi, all'occorrenza, a trattarne gli affari con le autorità cittadine in qualità di suoi rappresentanti. Se, infatti, si voleva davvero formare una congregazione di *servitori*, sostenevano gli staffieri, non si poteva ignorare che il “titolo” di servitore era «proporzionato à qualunque stia all'attual servizio d'un altro, nulla importando il vestir di proprio, ò il vestir l'habito del padrone, cioè la livrea»: era sbagliato pensare che l'uno comportasse maggior «distinzione, et honorevolezza» dell'altro. E ciò era tanto più vero alla luce del fatto che la distinzione tra una cappeneria e uno staffiere non era data una volta per tutte: oggi, notavano gli staffieri,

«un servitore diventa camariere, e bracciere, e domani (...) quell'huomo à cappa nera è in necessità di vestir livrea, se vogliono tanto li uni, come li altri procacciarsi il vitto, essendo che ogni servente si butta à tal mestiere di servire, ò nell'uno, ò nell'altro modo, cioè a cappa nera, ò à livrea, conforme se gli rappresenta l'occasione, per esser ciascheduno privo, e di arte, e di facultà, non potendosi dire che uno si ponghi all'altrui servizio per fare il gentil'huomo, e per proprio capriccio»¹²¹.

Siamo “solo” nel 1697 e affermazioni del genere possono stupire: a quest'epoca, nelle corti e nelle grandi case, come si è detto, il personale domestico è estremamente complesso e gerarchizzato, e comprende, nei suoi strati superiori, anche nobili. A Bologna, tuttavia, non c'è una corte. Inoltre, se l'organizzazione domestica delle dimore ai vertici della scala sociale costituisce una fonte di ispirazione, o addirittura

¹²⁰ ARCHIVIO GENERALE ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA, Raccolta degli statuti, cart. XXI, Enti ecclesiastici, fasc. 392, *Congregazione di S. Vitale detta Università dei Servitori in Bologna, Capitoli (1697-1698)*, c. 3v.

¹²¹ US, b. 2, LC (1697-1767), vol. 2, *Libro Primo*, 17 luglio 1697, cc. 6r-v.

un modello, anche per famiglie di minor levatura sociale, certe figure professionali, nella misura in cui si diffondono, sono verosimilmente sempre più spesso incarnate (anche) da persone che non provengono né dalla nobiltà né dalle borghesie medio-alte¹²².

Comunque sia, gli staffieri bolognesi erano convinti che braccieri e camerieri non godessero di «maggiori prerogative» rispetto a loro. Ritenevano giusto, pertanto, formare una congregazione in cui tutti fossero «eguali» e «fratelli in Cristo», «il quale di propria bocca detesta queste chimeriche ambizioni», tanto più alla luce del fatto che in città c'erano molte università spirituali formate da «gradi di persone» ben più lontani. Supplicavano dunque il vicario di continuare a favorirli: così facendo avrebbe tra l'altro procurato «alla Repubblica» un beneficio maggiore di quello che sarebbe derivato dal favorire i braccieri, dal momento che «si troveranno in Bologna circa due mila serventi à livrea, et altro, e non si ritrovaranno trecento tra braccieri, e camerieri»¹²³. Il vicario, tuttavia, insistette che si procurasse l'unificazione. Ma non ci fu nulla da fare: per alcuni anni ci furono in città due congregazioni concorrenti. Solo nel 1703, quella che per comodità definiremo unione delle cappenerie confluì nella congregazione degli «staffieri»¹²⁴ (in realtà comprendeva anche staffieri, e ormai senza discriminazioni¹²⁵). Nella competizione tra i due gruppi, quello degli «staffieri» aveva vinto. Il fatto che fosse l'associazione delle cappenerie a confluire nell'altra, e non il contrario, confermava forse che, diffondendosi, le figure professionali un tempo presenti solo nelle grandi famiglie perdessero parte del loro prestigio e fossero più facilmente assimilabili agli strati medio bassi del personale domestico.

¹²² G. FRAGNITO, *La trattatistica cinque e seicentesca sulla corte cardinalizia. «Il vero ritratto di una bellissima e ben governata corte»*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 17/1991, pp. 135-185; R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, pp. 55-91.

¹²³ US, b. 2, LC (1697-1767), vol. 2, *Libro Primo*, 17 luglio 1697, c. 6v.

¹²⁴ Il «gruppo delle cappenerie» aveva assunto il titolo di San Floriano. Sull'unione delle due associazioni cfr. US, b. 2, LC (1697-1767), vol. 1, 1697 *Stracetto*; vol. 3, *Libro per le congregazioni [sic] di S. Vitale eretta da servitori di Bologna dalli 21 gennaio 1701 sino, e per tutto li 25 giugno 1707*, c. 23v e segg.; vol. 4, *Ristretto*, 6 gennaio - 15 marzo 1703; b. 4, SS (1697-1758), *Libro A, N. 1, Campione, Memoriale presentato à Monsignor Vicario Generale di Bologna in occasione dell'Unione, o sia aggregazione all'Universita de Servitori de devoti di S. Floriano con suo rescritto sotto li 10 marzo*, cc. 27r-28v.

¹²⁵ US, b. 2, LC (1697-1767), vol. 1, 1697 *Stracetto*, 4 dicembre 1697, 27 giugno 1698.



Ma se da un lato, appunto, la storia della nascita della confraternita rispecchiava un appiattimento verso il basso della complessa gerarchia servile, dall'altro la congregazione avrebbe in seguito portato avanti una politica di prestigio volta a dare dignità ai servitori. Questo sostanzialmente in due modi. Anzitutto attraverso una scelta mutualistica volta a sottrarre i domestici all'indigenza in caso di malattia e durante la vecchiaia: «Habbiamo pensato di spropriarci di qualche porzione delle nostre sostanze per aiutarci reciprocamente l'uno con l'altro»¹²⁶, si spiegava nella fase fondativa. E poi con una vivace presenza sulla scena cittadina attraverso i funerali dei confratelli e l'attiva partecipazione a varie iniziative devozionali. Scelte azzeccate che avrebbero contribuito al successo della confraternita: negli anni Ottanta del Settecento sarebbe arrivata ad avere più di cinquecento membri.

Le truppe napoleoniche, al loro arrivo a Bologna, nel 1796, trovarono i confratelli impegnati nell'organizzazione di una solenne celebrazione della festa di San Vitale in occasione del centenario dell'erezione della congregazione, che cadeva l'anno successivo¹²⁷. Nonostante il cambio di regime, la festa ebbe luogo¹²⁸. E la congregazione non fu tra quelle soppresse. Certo, nel 1799 i pagamenti delle quote associative e sussidi vennero sospesi. Ma alla fine del 1799 l'attività riprese, seppur in tono minore rispetto al passato, e continuò poi abbastanza regolarmente per tutto il periodo napoleonico. Il numero dei confratelli ebbe una ripresa durante la Restaurazione. Dagli anni Trenta dell'Ottocento in poi subì invece un declino inarrestabile: la congregazione perse la capacità di farsi interprete della totalità dei servitori, portando all'estremo una tendenza forse avviata già nel tardo Settecento. La sua *Weltanschauung* si rivelò sempre più inattuale, e le sue strategie insostenibili. Nel 1883, ultimo anno per il quale si può ricavare un dato, i confratelli erano ridotti a trentaquattro. Un'intera parabola si era compiuta: trentaquattro, ironia della sorte, erano stati,

¹²⁶ US, b. 4, SS (1697-1758), *Libro A, N. 1, Campione, Capitoli*, c. 6v.

¹²⁷ US, b. 3, LC (1767-1848), vol. 3, *Libro*, 18 gennaio 1796.

¹²⁸ US, b. 15, Bilanci annuali (1755-1883), *1797 Conto dell'Incasso, e Spese fattosi per la festa di S. Vitale detta la Centinara*.

infatti, anche i servitori che quasi due secoli prima si erano riuniti per fondare la confraternita¹²⁹.

Un mondo in mutamento. Braccieri, cappenere, staffieri e lacchè – le figure che avevano dato vita alla congregazione – nell'Ottocento andavano scomparendo. Ministri di casa, segretari e computisti, che per decenni ne avevano animato l'attività, erano sempre più spesso considerati impiegati privati, piuttosto che servitori. La cronologia delle trasformazioni che investivano il personale di servizio era specifica per ogni tipo di domestico¹³⁰. Rispetto a ciascuno di essi, tuttavia, il cosiddetto periodo "giacobino" e napoleonico fu però un momento importante.

In primo luogo, l'arrivo dei francesi a Bologna, nel 1796, aveva permesso di tradurre in pratica, accentuandoli, gli attacchi allo stile di vita nobiliare, improntato al lusso e allo spreco, che già da tempo erano nell'aria¹³¹. Era stato vietato l'uso delle livree ed era stata introdotta un'imposta suntuaria sull'impiego di domestici¹³². L'arrivo dei francesi aveva poi generato un clima effervescente, caratterizzato, tra l'altro, da dure condanne dell'uso delle portantine in nome della libertà e dell'uguaglianza. Così, tuonava, nel 1778, il cittadino Luca Sgargi al Gran circolo costituzionale bolognese, ritenendo che tale uso, tra tutti i «comodi» in cui i ricchi dissipavano i loro patrimoni, fosse quello che più disonorava l'umanità:

«Questi moderni barbari mirateli entro di quella cassa rinchiusi che sugl'omeri riposa di due de suoi simili; volgete indi l'occhio compassionevole [*sic*] a questi miseri come, fatti quasi giumenti, anelano per sostenerla; come largo il sudore piove dalla sua fronte [...] la

¹²⁹ R. SARTI, *L'Università dei Servitori di Bologna*, pp. 720-723.

¹³⁰ R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, pp. 55-91 e 156-159.

¹³¹ R. SARTI, *Comparir "con equipaggio in scena"*, pp. 160-166.

¹³² *Raccolta de' bandi, notificazioni, editti &c. pubblicati in Bologna dopo l'ingresso delle truppe francesi Accaduto li XVIII. Giugno MDCCXCVI*, Stamperia Camerale, Bologna 1796-1797, parte IX, pp. 30-31; *ivi*, parte XVII, pp. 11-13. Cfr. anche *Costituzione della Repubblica Cispadana (19 marzo 1797)*, "Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo", art. VI, in A. AQUARONE - M. D'ADDIO - G. NEGRI (eds), *Le costituzioni italiane*, p. 42; *I^a Costituzione della Repubblica Cisalpina (8 luglio 1797)*, tit. XIV, art. 369, *ibidem*, p. 119; *II^a Costituzione della Repubblica Cisalpina (1^o settembre 1798)*, tit. XIV, art. 362, *ibidem*, p. 152 (le costituzioni sono disponibili, come ricordato, anche sul sito http://www.dircost.unito.it/cs/cs_index.shtml); *Raccolta de' bandi, notificazioni, editti &c. pubblicati in Bologna dopo l'ingresso delle truppe francesi Accaduto li XVIII. Giugno MDCCXCVI*, parte XVIII, pp. 8-10 (30 fiorile a. VI = 19 maggio 1798); *ivi*, parte XIX, p. 36 (20 pratile a. VI = 8 giugno 1798).



lor condizione, e [sic] così degradata, che quasi s'avvicina a quella delle bestie stesse;... Ma nò Cittadini, ella è anche peggiore»¹³³.

Erano state così avviate o accelerate trasformazioni che neppure la Restaurazione avrebbe arrestato: l'uso delle portantine viene abbandonato. I braccieri scompaiono. Staffieri e lacchè diventano rari¹³⁴. Si tratta di trasformazioni che si inseriscono in un trend che vede diminuire l'ampiezza degli staff domestici. Un trend che non è solo bolognese: anche i più ricchi hanno limitato il numero dei domestici, sostiene ad esempio Marius-Henri-Casimir Mitre nel 1837 a proposito della situazione francese. Nessuno, aggiunge, crede più che si possa esser serviti al meglio se si impiega un esercito di valletti dediti ai vizi legati all'ozio forzato, litigiosi oppure coalizzati contro il padrone¹³⁵.

In secondo luogo, il periodo rivoluzionario, con la sua esaltazione dell'uguaglianza, della libertà, dell'indipendenza, aveva finito per portare a stigmatizzare più che in passato la condizione di servo, come si è visto. Significativamente, molte delle figure che popolavano i ranghi della Congregazione di San Vitale comparivano negli elenchi stesi, in Francia e Italia, per precisare le figure che *non* andavano comprese tra i domestici quando si trattò di chiarire chi fossero i domestici esclusi dal diritto di voto o oggetto dell'omonima tassa. I confratelli, nel tentativo di fare una politica di prestigio, identificavano i servi soprattutto con i membri delle fasce più alte del personale domestico; i legislatori francesi e italiani, che tendevano a stigmatizzare la condizione di domesticità, li identificavano invece con le sue fasce più basse. L'interpretazione vincente sarebbe stata quest'ultima: nel corso

¹³³ L. SGARGI, *Discorso pronunciato dal cittadino Luca Sgargi nel Gran Circolo Costituzionale Proclamato di Stampa nella seduta delli 21 Germinal Anno VI. Repub.* (1798), Bologna, Stampe del Genio Democratico, s.s. [ma 1798], pp. 5-6. Il testo è ripubbl. in U. MARCELLI (ed), *Il Gran Circolo Costituzionale e il «Genio Democratico» (Bologna, 1797-1798)*, Bologna, Analisi, 1986, vol. 3, pp. 917-931.

¹³⁴ Nelle mie ricerche non ho trovato traccia di portantine nell'Ottocento, mentre Manuela Martini ne ha rilevato l'impiego per il trasporto delle spose in occasione dei matrimoni, ma solo fin verso gli anni Quaranta, cfr. R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, pp. 55-91, 156-159; M. MARTINI, *Doti e successioni a Bologna nell'Ottocento. I comportamenti patrimoniali del ceto nobile*, «Quaderni storici», 31/1996, pp. 269-304, p. 291. («Sparisce la portantina tra i mezzi di trasporto delle spose, con la eccezione della figlia di un sovrano regnante, la già citata Federica Hohenzollern Sigmaringen, sposa nel dicembre 1844 di Gioacchino Napoleone Pepoli, e diminuiscono pure, oltre alle carrozze, i servi maschi a esclusiva disposizione delle mogli»).

¹³⁵ M.-H.-C. MITTRE, *Des Domestiques en France*, p. 9.

dell'Ottocento segretari, computisti, agenti, amministratori, sempre più spesso considerati impiegati privati o liberi professionisti piuttosto che domestici, avrebbero definitivamente abbandonato i ranghi della servitù¹³⁶ mentre declinava anche la figura del precettore che, nonostante gli sforzi di Rousseau e di altri, appariva strettamente associata allo stile di vita nobiliare di antico regime e ai suoi privilegi e aveva pertanto, agli occhi di molti, una connotazione negativa¹³⁷.

Le funzioni svolte da agenti, segretari, computisti (a differenza di quelle eseguite da braccieri e portantini, considerate ormai inutili o obsolete e quindi soppresse), non si sarebbero però perse: semplicemente, le persone che le eseguivano non furono più annoverate tra i membri del personale domestico (anche in precedenza, peraltro, la loro inclusione tra i domestici non era sempre ovvia). I computisti, per esempio, avrebbero sempre più spesso lavorato per più di una famiglia, trasformandosi da servitori in professionisti: a Bologna, per esercitare la professione, dal 1805 in poi (a parte i periodi 1815-1828 e 1865-1906) essi avrebbero avuto bisogno di una sanzione pubblica delle loro competenze¹³⁸.

Da questo punto di vista, come ho ricordato in miei lavori precedenti, sono molto significative le trasformazioni delle modalità secondo le quali segretari, computisti, maestri di casa ecc. vennero classificati nei censimenti nazionali, sebbene le trasformazioni delle categorie censuarie fossero molto tardive. Nel 1871, essi furono inclusi nella sesta categoria, «personale di servizio». Nel 1881, vennero classificati nella settima, «impiegati privati e personale di servizio»: facevano dunque ancora gruppo con la servitù, ma erano distinti da essa. Nel 1901, invece, impiegati privati e personale di servizio furono annoverati in categorie nettamente separate: i primi nel gruppo delle

¹³⁶ R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, pp. 55-91; R. SARTI, *Notes on the feminization of domestic service. Bologna as a case study (18th-19th Centuries)*, in A. FAUVE-CHAMOUX – L. FIALOVÁ (eds), *Le phénomène de la domesticité en Europe, XVIe-XXe siècles (Acta Demographica, XIII, Praga, 1997)*, Praha, Česká Demografická Sociologický Ústav av CR., 1997, pp. 125-163.

¹³⁷ P. DELPIANO, *Istruzione privata e istruzione pubblica nell'Europa dei Lumi: il dibattito sul ruolo del precettore, in Itinerari del sapere. Modelli e figure di precettori nell'Europa moderna (secoli XV-XIX)*, «Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche», 20/2013, pp. 133-145.

¹³⁸ M. MARTINI, *La regolamentazione dei servizi contabili. Tappe normative e associazionismo a Bologna nella prima metà del XIX secolo*, in M.L. BETRI – A. PASTORE (eds), *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne, (secoli xvi-xix)*, Bologna, Clueb, 1997, pp. 391-415.



arti e professioni liberali, i servi in quello del personale domestico e di piazza. Per gli impiegati privati si trattò di una trasformazione definitiva. Maggiordomi e maestri di casa, invece, dal 1931 tornarono a venir classificati con i servitori¹³⁹.

La politica Congregazione di San Vitale, che da un lato si poneva come rappresentante di tutti i servitori bolognesi e dall'altro cercava di promuoverne lo *status* (arrivando tra l'altro a indicare chi dovesse essere considerato servitore¹⁴⁰), si configurava come un tentativo di fare del servizio domestico una professione dignitosa in un periodo in cui l'essere servo stava perdendo, in parte, i tratti di generica condizione di dipendenza che gli erano stati propri. Ma la trasformazione in tal senso era destinata a rimanere a lungo solo parziale e, nella misura in cui servire diveniva (entro certi limiti) più marcatamente un mestiere, si trattava di un mestiere umile, non di un impiego "civile"¹⁴¹. Molte delle fasce più professionalizzate del personale domestico ne abbandonavano i ranghi. La stessa fuoriuscita dal suo ambito di alcune delle figure che avevano animato la Congregazione di San Vitale, vale a dire segretari, computisti, agenti ecc. (figure relativamente benestanti e rispettate) finiva per lasciare libero il campo alla riduzione del concetto di servitore a quelli che un tempo erano stati gli strati più bassi del variegato mondo servile¹⁴². In una grande parrocchia bolognese, i domestici maschi con funzioni dirigenziali, pedagogiche e impiegate nella prima metà dell'Ottocento erano stati circa il 2-3 per cento del totale, a fine se-

¹³⁹ STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA, *Popolazione classificata per professioni, culti e infermità principali. Censimento 31 dicembre 1871*, vol. 3, Roma, Regia Tipografia, 1876, pp. 310-312; MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA, *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881*, vol. 3, *Popolazione classificata per professioni o condizioni*, Tipografia Bodoniana, Roma 1884, pp. 682-683; MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA, *Censimento della Popolazione del Regno d'Italia al 10 febbraio 1901*, vol. 3, *Popolazione presente classificata per professioni o condizioni*, Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1904, pp. 28-29.

¹⁴⁰ Si veda il secondo volume, cap. IV, *Confini mobili*, par. *Affermazioni di dignità*, sez. I "veri" servitori e la cupola di San Luca.

¹⁴¹ Sui limiti della trasformazione del servizio domestico in mestiere, cfr. anche R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 242-247.

¹⁴² R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, cap. 1 e Conclusioni; R. SARTI, *Notes on the feminization of domestic service*.

colo erano scomparsi, per non citare che un caso¹⁴³. Alla luce di trasformazioni del genere, non stupisce che la Congregazione di San Vitale si fosse lentamente estinta.

Le trasformazioni della composizione del personale domestico maschile qui descritte con un certo dettaglio per il caso bolognese sono esemplificative di un trend che, pur con ovvie specificità locali, appare abbastanza simile in gran parte dei contesti europei, a quanto è dato di valutare alla luce degli studi esistenti¹⁴⁴.

Il genere della dipendenza

Il secolo delle serve. La Congregazione di San Vitale era una congregazione maschile¹⁴⁵. I confratelli, quando si trattava di porsi come interlocutori di tutti i servitori, si mostravano ben consapevoli del fatto che tra i domestici vi erano sia maschi sia femmine. Questo avveniva soprattutto in occasione della raccolta di elemosine: gli avvisi per le collette si rivolgevano sempre ai «servitori dell'uno, e dell'altro sesso»¹⁴⁶.

¹⁴³ R. SARTI, *Servire al femminile, servire al maschile nella Bologna sette-ottocentesca*, in COMUNE DI CARPI, *Operaie, serve, maestre, impiegate*, a cura di P. Nava, Torino, Rosenberg & Sellier, 1992, pp. 237-264 (p. 248, Tab. 1a).

¹⁴⁴ R. SARTI, *Who are Servants?*, con riferimenti, pp. 15-35.

¹⁴⁵ Sulla partecipazione femminile a confraternite e congregazioni, non sempre ammessa, sebbene esistessero confraternite femminili, cfr. R. RUSCONI, *Confraternite, compagnie, devozioni*, in *Storia d'Italia, Annali*, 9: *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. CHITTOLINI - G. MICCOLI, Torino, Einaudi, 1986, p. 494; D. ZARDIN, *Le confraternite in Italia settentrionale fra XV e XVIII secolo*, «Società e storia», 10/1987, pp. 95-96, 108-109, 113-114, 117; L. CHÂTELLIER, *L'Europa dei devoti. L'origine della società europea attraverso la storia della Compagnia di Gesù: le congregazioni mariane, la vita quotidiana, le critiche e le polemiche, l'ideologia* (1987), Milano, Garzanti, 1988, pp. 26-29, 148, 155, 257; A. TORRE, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell'Ancien Régime*, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 68, 273-278, 291 e, su Bologna, soprattutto N. TERPSTRA, *Women in the Brotherhood: Gender, Class, and Politics in Renaissance Bolognese Confraternities*, «Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme», 26/1990, pp. 193-212; N. TERPSTRA, *Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna*, Cambridge University Press, 2002; N. TERPSTRA (ed), *The Politics of Ritual Kinship: confraternities and social order in early modern Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

¹⁴⁶ US, b. 8, Memoriali, lettere e documenti vari: *Notificazione* a stampa, non datata (elemosine per fare una corona alla Madonna del Carmine); *Notificazione* a stampa, 4 aprile 1718 (elemosine per il restauro della pittura del portico di San Luca); *Notificazione A tutti li Servitori dell'uno, e l'altro Sesso*, Bologna, Peri, 1721 (elemosine per il restauro dei rasi e degli angeli della Vergine del Rosario in S. Domenico); *Notificazione*, Bologna, Longhi, 1732 (ringraziamento alla Vergine del Soccorso per la liberazione dal male delle bestie bovine); *Invito all'Università dei servitori di Bologna*, Bologna, all'Insegna della Rosa, 1733 e *Avviso alli servitori dell'uno, e dell'altro sesso di questa Città*, Bologna, dalla Volpe, 1742 (elemosine per la cupola del santuario della madonna di San Luca); *Avviso Alli Divoti Servitori dell'uno, e dell'altro sesso*, a stampa, non datato (elemosine in onore della vergine di San Luca per le rogazioni dell'anno 1762); b. 7, Riscossioni e spese per la



Le donne, tuttavia, erano (tacitamente) escluse dalla possibilità di aggregarsi alla congregazione: negli statuti, l'unico accenno alle serve si riferiva (appunto) a una contribuzione, quella prevista nel 1719 per realizzare l'ambizioso progetto (mai concretizzato) di costruire un ospedale grazie a un'offerta annua di dieci soldi da parte di tutti i servitori bolognesi, maschi e femmine¹⁴⁷.

Escluse dalla possibilità di aggregarsi alla congregazione, le serve bolognesi non godevano delle varie forme di assistenza che essa offriva, se si eccettua la distribuzione natalizia di elemosine ai domestici bisognosi introdotta nel 1763 (ma già dal 1785 limitata ai soli confratelli). Certo le serve – a differenza dei servitori – convivevano quasi sempre con i padroni, ed erano dunque verosimilmente più inserite nel sistema di obbligazioni reciproche tra padroni e domestici. Ciononostante, non mancavano le serve licenziate perché vecchie e/o malate, anzi¹⁴⁸. E, in ogni caso, alle donne era preclusa la possibilità di rafforzare la propria identità professionale attraverso l'accesso alle forme di assistenza messe a disposizione dall'attività mutualistica di coloro che si riconoscevano come facenti parte della sia pur sfaccettata comunità dei domestici. Potevano invece riconoscersi (ed erano riconosciute) come parte dell'"università dei servitori" partecipando alla raccolta di elemosine e alle altre attività devozionali "di mestiere". Complessivamente, dunque, la loro posizione era ambigua: facevano parte dell'"università dei servitori" quando con tale definizione ci si riferiva a tutti i servi bolognesi; non ne facevano parte quando con essa si faceva riferimento alla Congregazione di San Vitale. Nell'Ottocento, la marginalità femminile si venne ulteriormente accentuando: da un lato, a quanto è dato di giudicare, la congregazione ridusse quegli interventi nel campo della vita religiosa cittadina che in passato avevano reso possibile il coinvolgimento delle donne; dall'altro, anche i pochi realizzati apparivano ora appannaggio solo maschile.

Beata Vergine di San Luca e altre attività devozionali; BUB, ms 770, A. F. GHISELLI, *Memorie antiche manuscritte di Bologna raccolte et accresciute sino a' tempi presenti*, 93 voll. + indici (2 voll.), vol. LXXX, c. 173 (22 marzo 1712).

¹⁴⁷ *Riforma de' Capitoli, e Statuti della Congregazione di S. Vitale detta l'Università de' Servitori In Bologna Fatta l'Anno 1719*, pp. 10-11.

¹⁴⁸ Per un esempio cfr. il caso in ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Torrone, Atti processuali*, reg. 7371, Città, 1691, fasc. 21.

Forse, tuttavia, è più esatto ribaltare i termini della questione: era la congregazione a essere sempre più marginale rispetto alle donne. La loro presenza nel complesso dei servitori, maggioritaria anche nel Sei-Settecento (57-62 per cento circa), stava infatti aumentando, seppur in modo non lineare: all'inizio del XX secolo le serve avrebbero rappresentato quasi 80 per cento del personale domestico¹⁴⁹. Se, nell'Ottocento, la capacità della Congregazione di San Vitale di aggregare servitori di sesso maschile e di porsi come rappresentante di tutti i servi e le serve bolognesi scemò, ciò fu senza dubbio dovuto anche al crescente peso delle donne tra i domestici da un lato, e, dall'altro, alla pervicace indifferenza dei confratelli nei loro confronti. La chiusura alle donne può insomma essere annoverata tra le cause del declino della confraternita. Anche per questa chiusura la congregazione proponeva un modello di servitore sempre meno attuale: un servitore di sesso maschile, dalla spiccata identità cittadina, impegnato in attività specializzate, di condizione prevalentemente civile. Ma il servizio domestico era sempre più un mestiere umile svolto da donne di origine contadina immigrate in città¹⁵⁰.

Questa trasformazione era l'esito di fenomeni diversi, che stavano coinvolgendo le differenti figure dello sfaccettato universo servile: in parte, il peso relativo delle donne aumentava per sottrazione, a cause dalla scomparsa, di cui si è detto sopra, di numerose figure maschili e della loro fuoriuscita (o se vogliamo emancipazione) dai ranghi sempre più stigmatizzati della servitù. In parte, cresceva per sostituzione: nelle cucine, ad esempio, le cuoche tendevano a rimpiazzare i cuochi maschi¹⁵¹. In parte, era dovuta al diffondersi di nuove figure specializzate nell'educazione e istruzione dei bambini, oggetto di crescenti attenzioni. Senza dubbio le balie da latte risultava-

¹⁴⁹ R. SARTI, *Notes on the feminization of domestic service*, p. 145.

¹⁵⁰ R. SARTI, *Il servizio domestico: un canale di mobilità sociale? Il caso di Bologna (fine '700-inizio '900)*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DEMOGRAFIA STORICA, *Disuguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal secolo XIV agli inizi del secolo XX)*. Relazioni e comunicazioni presentate da autori italiani al II congré Hispano Luso Italia de Demografia Histórica, Savona, 18-21 novembre 1992, Bologna, Clueb, 1997, vol. I, pp. 145-167; R. SARTI, "Noi abbiamo visto tante città, abbiamo un'altra cultura", pp. 17-46; R. SARTI, *Domestic Service as a "Bridging Occupation". Past and Present*, in S. PASLEAU - I. SCHOPP (eds), con R. SARTI, *Proceedings of the Servant Project*, vol. IV, pp. 163-185.

¹⁵¹ R. SARTI, *Melhor o cozinheiro? Um percurso sobre a dimensão de gênero da preparação da comida (Europa ocidental, séculos XVI-XIX)*, «Cadernos Pagu», 39/2012, pp. 87-158, in part. pp. 130-132, con riferimenti a ulteriori studi.



no vieppù rare, per via dell'affermarsi dell'allattamento materno. Ma si moltiplicavano bambinaie, educatrici, istitutrici, maestre, *mademoiselles*...¹⁵²

Certo, realtà anche non troppo distanti mostravano dinamiche peculiari. È il caso di Bologna e Firenze¹⁵³. Quasi ovunque, però, nell'Ottocento, aumentava il peso relativo delle serve, seppur in modo non sempre lineare¹⁵⁴. Tale trasformazione era legata all'intrecciarsi della crisi dello stile di vita nobiliare tradizionale con l'affermazione culturale e l'espansione numerica delle borghesie, tradizionalmente meno inclini a impiegare servitù maschile rispetto alla nobiltà, se si escludono dal novero dei domestici gli apprendisti, i garzoni, i commessi di negozio¹⁵⁵.

Come già accennato, tra gli uomini serpeggiava una crescente indisponibilità a lavorare come domestici *tout-court* o ad accettare alcune condizioni imposte dai padroni ai loro servitori, come indossare la livrea, posticipare e/o rinunciare al matrimonio¹⁵⁶: «Venni via da me perché oltre a farmi fare da cuoco mi facevano andare in livrea al teatro», spiegò ad esempio Raffaello Minguzzi a un giudice del tribunale di Firenze che lo interrogava nel 1876, esprimendo un'avversione verso la livrea condivisa da altri domestici¹⁵⁷. Almeno in alcuni contesti, la maggior flessibilità delle don-

¹⁵² R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, pp. 30-31, 52-54.

¹⁵³ Sul caso di Firenze si vedano M. CASALINI, *Il servizio domestico femminile nella Firenze dell'Ottocento*, «Passato e presente», 9/1990, pp. 135-149; M. CASALINI, *Le serve e i loro padroni*, in COMUNE DI CARPI, *Operaie, serve, maestre, impiegate*, pp. 265-286; M. CASALINI, *Servitù, nobili e borghesi nella Firenze dell'Ottocento*, Olschki, Firenze 1997; M. CASALINI, *Un univers en mutation. La domesticité à Florence au XIX^e siècle*, in S. PASLEAU – I. SCHOPP (eds), con R. SARTI, *Proceedings of the Servant Project*, vol. IV, pp. 101-124; M. CASALINI, *Retour sur la féminisation et la professionnalisation du service domestique au XIX^e siècle, à partir du cas toscan*, «Annales de démographie historique», 117/2009, pp. 121-151; G.B. SALINARI, *De la montagne à la ville: le long des parcours migratoires des servantes en Toscane au XIX^e siècle*, in S. PASLEAU – I. SCHOPP (eds), con R. SARTI, *Proceedings of the Servant Project*, vol. II, pp. 87-100; G.B. SALINARI, *Anatomia di un gruppo senza storia: i domestici a Firenze (1800-1875)*, «Polis. Ricerche e studi su società e politica in Italia», 18/2004, pp. 47-76.

¹⁵⁴ R. SARTI, *Notes on the feminization*, in part. pp. 160-163 per dati comparativi a livello europeo, con relativa bibliografia; *passim* per la non linearità del fenomeno.

¹⁵⁵ Sui problemi definitivi vedasi il secondo volume, cap. IV e R. SARTI, *Who are Servants?*

¹⁵⁶ Ovviamente tale affermazione cerca di cogliere una linea di tendenza. Si vedano in questo senso A. ARRU, *Il servo. Storia di una carriera nel Settecento*, Bologna, il Mulino, 1995, in part. pp. 43-45, 92, 104, R. SARTI, *"All masters discourage the marrying of their male servants"*, pp. 417-449. Non mancavano però i domestici disoccupati, che avrebbero voluto lavorare nel settore ma non trovavano impiego, come ha mostrato Casalini per Firenze verso la metà dell'Ottocento, cfr. M. CASALINI, *Servitù, nobili e borghesi*, pp. 201-205.

¹⁵⁷ M. CASALINI, *Servitù, nobili e borghesi*, p. 100, nota 70 (ripreso da ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Tribunale di Firenze, Processi penali*, 1876, busta 785, fascicolo 2044). Casalini riporta alcune altre testimonianze

ne, la loro maggiore disponibilità, rispetto ai maschi, a convivere con i padroni, a rimandare il matrimonio o a non sposarsi affatto ne facilitava una più vasta penetrazione nel settore del lavoro domestico, senza dubbio favorita anche da altri fattori, tra i quali il costo minore, rispetto agli uomini. La crescente immigrazione stava peraltro facendo affluire nelle città masse montanti di donne di origine rurale disponibili o interessate a lavorare come serve¹⁵⁸.

Parlare di femminilizzazione del personale domestico per il periodo ottocentesco non deve però trarre in inganno: tra i domestici ci sono sempre stati sia maschi sia femmine. Il peso relativo degli uni e delle altre, tuttavia, varia sensibilmente non solo nello spazio e ma anche nel tempo. Christiane Klapisch-Zuber, ad esempio, ha sostenuto che, a Firenze, il Quattrocento fu, per le serve, una sorta di «età dell'oro», mentre il Cinquecento vide aumentare la presenza di servitori maschi¹⁵⁹. Dennis Romano ha suggerito che un trend analogo fosse in atto nella Venezia del XVI secolo¹⁶⁰. Klapisch ha ricondotto la ri-mascolinizzazione del mercato del lavoro domestico alla crescente pressione demografica; Romano all'aristocratizzazione dell'élite veneziana e alla connessa enfaticizzazione dell'onore, del consumo vistoso, dell'assunzione di servitori (maschi) investiti della funzione di *status symbol*¹⁶¹.

di servi che esprimono disagio o disappunto per il fatto di dover indossare la livrea. L'uso della livrea, a quanto è dato di giudicare, è comunque sempre più raro. In merito si veda anche il secondo volume, cap. IV.

¹⁵⁸ Si veda in questo senso soprattutto il caso romano studiato da A. ARRU, *Il servo*, pp. 99-102; 203-213 e *passim*. Della stessa A. ARRU su questi temi anche *Il matrimonio tardivo dei servi e delle serve*, «Quaderni storici», 23/1988, pp. 68, 469-96; A. ARRU, *A che prezzo la carriera! Nubilato e servizio domestico a Roma nell'Ottocento*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DEMOGRAFIA STORICA, *Popolazione, società, ambiente. Temi di demografia storica italiana (secc. XVII-XIX)*, Bologna, Clueb, 1990, pp. 103-123. Sul caso fiorentino: G. SALINARI, *Anatomia di un gruppo senza storia: i domestici a Firenze (1800-1875)*, «Polis», 18/2004, pp. 47-76. Sull'accesso al matrimonio da parte dei domestici cfr. R. SARTI, "All masters discourage the marrying of their male servants".

¹⁵⁹ C. KLAPISCH-ZUBER, *Célibat et service féminins dans la Florence du XV^e siècle*, «Annales de démographie historique», 1981, pp. 289-302; C. KLAPISCH-ZUBER, *Women Servants in Florence (14th-15th Centuries)*, in B. HANAWALT (ed), *Le serve a Firenze nei secoli XIV e XV* (1986), in B. HANAWALT, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 253-283.

¹⁶⁰ D. ROMANO, *Housecraft and Statecraft. Domestic Service in Renaissance Venice, 1400-1600*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1996, pp. XXI, 229-230, e il saggio *The Regulation of Domestic Service in Renaissance Venice*, «Sixteenth Century Journal», 22/1991, pp. 661-677.

¹⁶¹ D. ROMANO, *Housecraft and Statecraft*, p. 229.



Nelle società di antico regime, sono dunque rilevabili – pur tra le mille difficoltà di misurare in termini quantitativi un “gruppo” dai confini labili e incerti quale quello dei domestici – oscillazioni a breve e lungo termine, ora più, ora o meno marcate, della composizione di genere. Si notano, cioè, fasi (più o meno spiccate e durature) di femminilizzazione o mascolinizzazione del personale domestico¹⁶². E lo stesso si può dire per il periodo sette-ottocentesco: a Bologna, ad esempio, durante la Restaurazione si verificò un “ritorno” di servitù maschile rispetto al tardo Settecento¹⁶³. In questo senso, parlare di femminilizzazione ottocentesca del servizio domestico non significa affatto immaginare un processo specifico esclusivamente di quel secolo, né un trend uniforme che avanza implacabile come un carro armato.

L'Ottocento, tuttavia, in buona parte dei contesti europei per i quali esistono dati, risulta caratterizzato da una crescita (benché non sempre lineare, appunto) del peso relativo delle donne tra le persone classificate o classificabili come domestici. Tale crescita ha, talvolta, radici più o meno profonde nell'antico regime. Naturalmente, procede con tempi e andamenti diversi a seconda dei contesti¹⁶⁴. Frutto di dinamiche complesse, fa sì, comunque, che a fine Ottocento-inizio del Novecento nelle città europee le donne rappresentino in genere almeno i tre quarti del personale domestico e, spesso, siano più dell'ottanta per cento¹⁶⁵. A quell'epoca, analoghe percentuali sono rilevabili anche a livello nazionale in paesi come Italia, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna, grazie all'analisi, non semplice, dei censimenti nazionali¹⁶⁶. Non a caso, allora, si è parlato dell'Ottocento come del secolo delle donne di servizio¹⁶⁷.

¹⁶² R. SARTI, *Servire al femminile, servire al maschile*, pp. 237-264; R. SARTI, *Notes on the feminization of domestic service*, pp. 125-163; R. SARTI, *Who are Servants*, pp. 27-35; R. SARTI, *Melhor o cozinheiro*, in part. pp. 130-132.

¹⁶³ R. SARTI, *Servire al femminile, servire al maschile*; R. SARTI, *Notes on the feminization of domestic service* (si vedano le tavole con i dati quantitativi); R. SARTI, *Comparir con “equipaggio in scena”*.

¹⁶⁴ Per dati quantitativi si veda R. SARTI, *Notes on the feminization*, cfr. in particolare l'appendice.

¹⁶⁵ R. SARTI, *Notes on the feminization*, in part. pp. 160-163.

¹⁶⁶ R. SARTI, *Domestic Service: Past and Present in Southern and Northern Europe*, p. 228, table 2. Sui problemi legati all'uso dei dati dei censimenti cfr. R. SARTI, *Who are Servants?*, pp. 35-43; R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 252-254 e 277-284.

¹⁶⁷ G.-F. BUDDE, *La donna di servizio*, in U. FREVERT – G. HAUPT (eds), *L'uomo dell'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 143.

La femminilizzazione, pur con qualche oscillazione, continua però anche nel Novecento. In molti paesi europei, i dati successivi alla Prima guerra mondiale si attestano con poche eccezioni su valori superiori al novanta per cento, non di rado vicini al cento per cento¹⁶⁸. Solo in tempi più recenti, soprattutto (ma non solo) sulla scorta della crescente presenza di lavoratori domestici migranti, tra i quali non manca un certo numero di uomini, si è rilevata, in vari contesti, una lieve tendenza alla rimascolinizzazione¹⁶⁹.

¹⁶⁸ R. SARTI, *Domestic Service: Past and Present in Southern and Northern Europe*, p. 228, table 2. Sui problemi legati all'uso dei dati dei censimenti cfr. R. SARTI, *Who are Servants?*, pp. 35-43; R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 252-254 e 277-284.

¹⁶⁹ R. SARTI, *Servire al femminile, servire al maschile*, p. 241; R. SARTI, *Quali diritti per 'la donna'?*, p. 18; R. SARTI, *Domestic Service. Past and Present*, pp. 232-235; F. SCRINZI, *Les hommes de ménage, ou comment aborder la féminisation des migrations en interviewant des hommes*, «Migrations Société. La revue du CIE-MI (Centre d'information et d'études sur les migrations internationales)», 17/2005, pp. 29-240; R. SARTI, *La costruzione dell'identità di genere nei lavoratori domestici*, in R. CATANZARO – A. COLOMBO (eds), *Badanti & Co. Il lavoro domestico straniero in Italia*, pp. 57-83 (per errore il titolo è stato modificato a mia insaputa. Il titolo che avevo dato al saggio era «Dove sono finito?» *Lavoratori domestici maschi e costruzione delle identità di genere dall'inizio del Novecento a oggi*); R. SARTI – F. SCRINZI (eds), *Men in a Woman's Job: Male Domestic Workers, International Migration and the Globalization of Care*, special issue di «Men and Masculinities», 1, 13/2010; M. KILKEY – D. PERRONS – A. PLOMIEN, *Gender, Migration and Domestic Work. Masculinities, Male Labour and Fathering in the UK and US*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013; M.S. PERRA – E. RUSPINI, *Men Who Work in 'Non-traditional' Occupations*, «International Review of Sociology», 23/2013, pp. 265-270; M. HRŽENJAK, *Negotiating Masculinity in Informal Paid Care Work*, «International Review of Sociology», 23/2013, pp. 346-362; C. QUARTARARO – D. FALCINELLI, *Not Only Men But Also Migrants in Non-Traditional Occupations*, «International Review of Sociology», 23/2013, pp. 363-378.



Samuel Whitbread, Gruppo di domestiche, 1890 ca.

Fonte: <http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~brett/photo2/swhitbread01.jpg>
<http://photo-sleuth.blogspot.it/2007/08/working-at-big-house.html>

Voi mi pagate ed io vi servo, e siamo eguali.

«Pad. Sbrigati maledetta che devo andare ad un'accademia privata di nobiltà.

Cam. Un momento di pazienza cittadina...

Pad. A me cittadina?

Cam. Che? forse vi offende questo nome?

Pad. Moltissimo, perché io son dama e voglio dell'illustrissima [...].

Cam. Io sono repubblicana e non altro, voi mi pagate ed io vi servo, e siamo eguali»¹⁷⁰.

Questo straordinario *Dialogo tra la cameriera democratica e la padrona aristocratica* nel 1798 circolò su un paio di giornali, «La Sferza repubblicana» e, con qualche differenza, il «Giornale de' Patrioti d'Italia». In poche battute esprimeva un programma davvero rivoluzionario: il raggiungimento dell'uguaglianza tra serve e padrone grazie alla sostituzione dei rapporti di dipendenza personale con un rapporto contrattuale di scambio di servizi contro compenso, su un piano di perfetta parità, tra due persone accomunate dalla dignità di essere entrambe cittadine.

Si trattava di un programma destinato al più completo fallimento. Riflettendo su *Figaro*, Judith Skhlar ha sostenuto che l'eroe di Beaumarchais è stato a lungo considerato una figura rivoluzionaria. Se il servo più intelligente del padrone era un personaggio classico del teatro comico, con Figaro, per la prima volta, secondo la studiosa, appariva inaccettabile che un uomo dotato, competente e onesto dovesse servire un nobile corrotto e depravato: un vero oltraggio. Figaro si ribellava a un sistema che sacrificava il talento alla nascita. Ma non avrebbe avuto nulla da obiettare, secondo Skhlar, se una contessa del pari disprezzabile avesse avuto una serva. L'esistenza del servizio domestico non veniva messa in discussione¹⁷¹. Valutando le cose *ex-post*, mi pare si possa dire che tale divergenza tra le trasformazioni dei rapporti tra serve e padrone da un lato e servi e padroni dall'altro era destinata a realiz-

¹⁷⁰ *Dialogo tra la cameriera democratica e la padrona aristocratica*, «La Sferza repubblicana, ossia Giornale del cittadino Costa», 14 agosto 1798 (17 termidoro anno VI) e, con poche differenze, in «Giornale de' Patrioti d'Italia», ripubblicato in R. DE FELICE (ed), *I giornali giacobini italiani*, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 471-472.

¹⁷¹ J. SHKLAR, *Jean-Jacques Rousseau and Equality*, p. 14 («Beaumarchais' hero has long been recognized as a revolutionary figure. The servant who is smarter than his master had always been a stock figure of the comic stage, but *Figaro* was the first to resent it. That a gifted, competent, and honest man should serve a decadent nobleman was, suddenly, an outrage. The likeable countess should have a maid, however, was not at all objectionable. For it was not the very existence of domestic service that was wrong. *Figaro* was rebelling against a system that subordinated useful talent to mere birth. He personified a circulation of élite»).



zarsi molto più del programma implicitamente disegnato nel dialogo tra la cameriera repubblicana e la sua signora, che avrebbe implicato una duplice convergenza, foriera di nuovi diritti per l'una e per l'altra: tra la posizione della serva e quella della padrona. Ma anche tra la condizione delle donne e quella degli uomini.

In effetti, lo si è visto, nel XIX secolo il servo è sempre più, in realtà, una serva, per dirla con una battuta. E la lingua pare renderne conto¹⁷². Il termine “servo”, che secondo Niccolò Tommaseo, aveva un senso «spiacevolissimo»¹⁷³, stava infatti diventando di uso più raro¹⁷⁴. In un ampio campione di fonti bolognesi sulle quali ho compiuto una ricerca approfondita, nell'Ottocento sostanzialmente scompare. Non avviene altrettanto, invece, con il femminile “serva”, che – significativamente – continua a venire usato¹⁷⁵.

La persistenza della parola può essere vista come cartina di tornasole della persistenza, nell'ambito di un servizio domestico sempre più ampiamente femminilizzato, di relazioni di dipendenza personale ben lontane da uno scambio paritario di prestazione contro retribuzione. Ma se le domestiche esperivano una condizione in parte diversa da quella del lavoratore legato al datore di lavoro solo da un contratto, questo non era dovuto esclusivamente al persistere di antiche gerarchie ereditate dal passato. Era anche il frutto di un nuovo modo di valutare il lavoro sviluppatosi a partire dalle ultime tre decadi del XVIII secolo¹⁷⁶.

L'uguaglianza al ribasso del lavoro “improduttivo”. Enormi energie intellettuali furono messe in campo per descrivere, interpretare, riconcettualizzare il lavoro

¹⁷² Vedasi anche il secondo volume, cap. VI, sez. *Giochi di parole e diritti umani: inseguendo la “riabilitazione” dei servitori*.

¹⁷³ N. TOMMASEO, *Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, parte I, Firenze, Gio. Pietro Vieusseux, 1838, n. 539, p. 133.

¹⁷⁴ *Ibidem*; B. MIGLIORINI, *Storia della lingua italiana* (1987), Milano, Bompiani, 2001, p. 580.

¹⁷⁵ R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, pp. 30, 76-77.

¹⁷⁶ R. SARTI, *Comparir con “equipaggio in scena”*, con riferimenti bibliografici relativi alle polemiche settecentesche contro il lusso e contro la sottrazione di forza lavoro alla produzione causata dall'impiego di numerosi domestici da parte delle élites; R. SARTI, *Work and Toil*, p. 4.

e le sue trasformazioni durante l'industrializzazione. Questo enorme sforzo toccò anche il lavoro svolto dai domestici. Scrisse, in particolare Adam Smith¹⁷⁷:

«c'è un tipo di lavoro che aggiunge valore a quello della materia prima alla quale è applicato e ce n'è un altro che non ha tale effetto. Il primo, in quanto produce un valore, può essere chiamato lavoro produttivo, il secondo può essere chiamato lavoro improduttivo. Così, il lavoro di un manifatturiere aggiunge generalmente al valore dei materiali che egli lavora il valore del suo mantenimento e il valore del profitto del suo padrone. Il lavoro di un domestico, invece, non si aggiunge al valore di alcuna cosa. Sebbene al manifatturiere venga anticipato dal suo padrone il salario, egli in realtà non costa a quest'ultimo nessuna spesa, dato che il valore del salario viene generalmente reintegrato, insieme con un profitto, nel maggior valore dell'oggetto al quale il suo lavoro è stato applicato. *Il mantenimento del domestico, invece, non viene mai reintegrato.* Un uomo diventa ricco se impiega una moltitudine di manifatturieri, ma va in miseria se mantiene una moltitudine di domestici».

Smith non negava che anche il lavoro del domestico avesse valore, e anzi diceva che meritava di essere pagato esattamente come il lavoro manifatturiero. Sottolineava, tuttavia, che quest'ultimo si fissava, almeno per un certo tempo, in beni che potevano essere venduti, mentre non avveniva nulla del genere con il lavoro del domestico: ai suoi occhi esso appariva effimero, svaniva nel momento stesso in cui era svolto¹⁷⁸. L'autore della *Ricchezza delle nazioni*, inoltre, era consapevole che la pro-

¹⁷⁷ Ringrazio V. Comito per aver letto e commentato questo paragrafo.

¹⁷⁸ A. SMITH, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), trad. it. di F. Bartoli, C. Camporesi, S. Caruso, *La ricchezza delle nazioni*, Roma, Newton Compton, 1995, p. 304, per il testo or. si veda la 5th ed., a cura di E. CANNAN, London, Methuen & Co., Ltd., 1904, book II, chap. 3, *Of the Accumulation of Capital, or of Productive and Unproductive Labour* («there is one sort of labour which adds to the value of the subject upon which it is bestowed: there is another which has no such effect. The former, as it produces a value, may be called productive; the latter, unproductive labour. Thus the labour of a manufacturer adds, generally, to the value of the materials which he works upon, that of his own maintenance, and of his master's profit. *The labour of a menial servant, on the contrary, adds to the value of nothing.* Though the manufacturer has his wages advanced to him by his master, he, in reality, costs him no expence [*sic*], the value of those wages being generally restored, together with a profit, in the improved value of the subject upon which his labour is bestowed. But the maintenance of a menial servant never is restored. A man grows rich by employing a multitude of manufacturers: he grows poor by maintaining a multitude of menial servants. The labour of the latter, however, has its value, and deserves its reward as well as that of the former. But the labour of the manufacturer fixes and realizes itself in some particular subject or vendible commodity, which lasts for some time at least after that labour is past. It is, as it were, a certain quantity of labour stocked and stored up to be employed, if necessary, upon some other occasion. That subject, or what is the same thing, the price of that subject, can afterwards, if necessary, put into motion a quantity of labour equal to that which had originally produced it. The labour of the menial servant, on the contrary, does not fix or realize itself in any particular subject or vendible commodity. His services generally perish in the very instant of their performance, and seldom leave any trace or value behind them for which an equal quantity of service could afterwards be procured», corsivo mio). Sull'importanza, in relazione ai domestici,



duttività non poteva essere l'unico criterio per valutare l'importanza di un lavoro: «il lavoro di alcuni dei più rispettabili ordini della società è, come quello dei domestici, improduttivo di qualsiasi valore», notava. Addirittura il sovrano «con tutti gli ufficiali civili e militari che sono a lui sottoposti, tutto l'esercito e la marina, sono lavoratori improduttivi». E improduttivi erano anche coloro che svolgevano alcune delle professioni più serie e importanti: ecclesiastici, avvocati, medici, letterati. Nella prospettiva di Smith, neppure loro contribuivano alla ricchezza della nazione¹⁷⁹. Come nota Nancy Folbre, nell'elencare le attività che, pur essendo improduttive, erano necessarie e meritavano di essere supportate dal lavoro produttivo, Smith non menzionava né quelle svolte dai *domestic servants* né quelle di mogli o madri. Non che questo significasse, secondo Folbre, che lo Scozzese li considerasse indegni di essere mantenuti. Ma confermava che egli riteneva le loro fatiche irrilevanti per lo sviluppo economico¹⁸⁰. E, si può aggiungere, non troppo importanti.

Ampiamente usata nel corso del XIX secolo, la categoria di lavoro improduttivo, pur oggetto di ampie discussioni e differenti interpretazioni, implicava comunque in

del concetto di lavoro improduttivo cfr. C. SARASÚA, *Were Servants paid according to their Productivity?*, in A. FAUVE-CHAMOUX (ed), *Domestic Service and the Formation of European Identity*, pp. 517-541; C. STEEDMAN, *Master and Servant. Love and Labour in English Industrial Age*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 22, 42, 72-73.

¹⁷⁹ A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, pp. 304-305. Il brano al quale faccio riferimento nella [versione originale](#) suona: «The labour of some of the most respectable orders in the society is, like that of menial servants, unproductive of any value, and does not fix or realize itself in any permanent subject; or vendible commodity, which endures after that labour is past, and for which an equal quantity of labour could afterwards be procured. The sovereign, for example, with all the officers both of justice and war who serve under him, the whole army and navy, are unproductive labourers. They are the servants of the public, and are maintained by a part of the annual produce of the industry of other people. Their service, how honourable, how useful, or how necessary soever, produces nothing for which an equal quantity of service can afterwards be procured. The protection, security, and defence of the commonwealth, the effect of their labour this year will not purchase its protection, security, and defence for the year to come. In the same class must be ranked, some both of the gravest and most important, and some of the most frivolous professions: churchmen, lawyers, physicians, men of letters of all kinds; players, buffoons, musicians, opera-singers, opera-dancers, &c. The labour of the meanest of these has a certain value, regulated by the very same principles which regulate that of every other sort of labour; and that of the noblest and most useful, produces nothing which could afterwards purchase or procure an equal quantity of labour. Like the declamation of the actor, the harangue of the orator, or the tune of the musician, the work of all of them perishes in the very instant of its production».

¹⁸⁰ N. FOLBRE, *Greed, Lust and Gender. A History of Economic Ideas*, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 59.

genere una svalutazione del lavoro dei domestici. Riteneva improduttivo il lavoro dei servi anche Marx, secondo il quale produttività e improduttività del lavoro non sono qualcosa di assoluto ma sono storicamente determinate, diverse nei differenti sistemi di produzione. Nel caso specifico del sistema di produzione capitalistico, è a suo avviso produttivo solo il lavoro che produce capitale¹⁸¹. In questo senso, uno stesso identico lavoro è produttivo o improduttivo a seconda che generi, o meno, un plusvalore per il capitalista. Il lavoro del servitore o della domestica, che produce un semplice valore d'uso, non è tale. È particolarmente illuminante, in proposito, un brano del *Capitale* in cui Marx commenta i dati del censimento della popolazione di Inghilterra e Galles del 1861, dai quali emerge una crescente presenza di domestici:

«In ultimo l'incredibile aumento della forza produttiva nelle sfere della grande industria e il collaterale aumento estensivo ed intensivo dello sfruttamento della forza lavoro in tutte le rimanenti sfere della produzione dà la possibilità di impiegare *improduttivamente* una porzione sempre più grande della classe operaia e in special modo di rinnovare in quantità sempre crescente gli *antichi schiavi domestici* sotto la definizione di "classe dei servitori", come domestici, donne di servizio, lacchè, ecc. [...] Se a tutti coloro che sono occupati nelle fabbriche di tessuti uniamo gli operai delle miniere di carbone e di metallo otterremo 1.208.442 persone; se uniamo loro tutti gli operai delle officine e delle manifatture metallurgiche, ne avremo ne avremo 1.039.605, in tutti e due i casi la somma ottenuta è minore del moderno personale di servizio (*der modernen Haussklaven*). Che meraviglioso risultato dello sfruttamento capitalistico delle macchine!»¹⁸².

Marx, dunque, da un lato parla esplicitamente dei domestici come di lavoratori improduttivi; dall'altro li assimila *tout-court* a schiavi. In una nota precisa peraltro che le ragazze a servizio presso i piccoli borghesi londinesi sono chiamate *little sla-*

¹⁸¹ Vedasi ad esempio K. MARX, *Il capitale* (1970), a cura di E. SBARDELLA, Roma, Newton Compton, 2013 ed. ebook, Libro I, sez. V, cap. 14, p. 531: «È produttivo solamente quell'operaio che produce plusvalore per conto del capitalista, ossia che contribuisce all'autovalorizzazione del capitale».

¹⁸² *Ivi*, p. 429, Libro I, sez. IV, cap. 13, corsivo nel testo (il [testo tedesco](#) usa due volte l'espressione *Haussklaven*; è dunque decisamente più forte della traduzione italiana: «Endlich erlaubt die außerordentlich erhöhte Produktivkraft in den Sphären der großen Industrie, begleitet, wie sie ist, von intensiv und extensiv gesteigerter Ausbeutung der Arbeitskraft in allen übrigen Produktionssphären, einen stets größeren Teil der Arbeiterklasse unproduktiv zu verwenden und so namentlich die alten Haussklaven unter dem Namen der "dienenden Klasse", wie Bediente, Mägde, Lakaien usw., stets massenhafter zu reproduzieren [...]. Rechnen wir die in allen textilen Fabriken Beschäftigten zusammen mit dem Personal der Kohlen- und Metallbergwerke, so erhalten wir 1.208.442; rechnen wir sie zusammen mit dem Personal aller Metallwerke und Manufakturen, so die Gesamtzahl 1.039.605, beidemal kleiner als die Zahl der modernen Haussklaven. Welch erhebendes Resultat der kapitalistisch exploitierten Maschinerie!», disponibile online; il testo online è tratto dall'edizione K. MARX – F. ENGELS, *Werke*, vol. 23, Berlin, Dietz Verlag, 1962).



veys, piccole schiave¹⁸³. Nell'edizione italiana del *Capitale*, è riportato anche un passo da un articolo di giornale, presente nel manoscritto di Marx, che descrive il tremendo sfruttamento di tali ragazze, «sovraccaricate di lavoro» in modo «vergognoso», costrette ad alzarsi presto e a coricarsi tardi, a dormire in «scantinati con immondi insetti o in fredde soffitte insieme a topi», a vivere di «rifiuti», ingiuriate, talvolta picchiate, pagate malissimo, cacciate senza pietà in caso di malattia, sfruttate in tutti i modi possibili¹⁸⁴. Un indizio del fatto che Marx non era insensibile al tremendo sfruttamento sofferto da tante domestiche. Per il suo approccio complessivo, destinato a esercitare un'enorme influenza, egli è però spesso considerato dagli studiosi di servi e serve tra i maggiori responsabili dello scarsissimo interesse verso il personale di servizio dimostrato da tanti intellettuali otto e novecenteschi¹⁸⁵. In effetti, è fuori di dubbio che l'interesse per gli operai sia stato incomparabilmente superiore a quello per i domestici, benché il quadro non sia sempre così fosco come talvolta denunciato¹⁸⁶. Ma se Marx ha delle responsabilità nella genesi di questo disinteresse, esse non sono dovute a una valutazione negativa, da parte sua, del lavoro improduttivo contrapposta a una valutazione positiva del lavoro produttivo: ché, anzi, a suo avviso, essere un operaio produttivo «si deve considerare una disgrazia, e non una fortuna»¹⁸⁷. Semmai, è proprio il diverso ruolo che Marx attribuisce a domestici e operai rispetto al processo di autovalorizzazione del capitale a far apparire i primi meno rilevanti degli altri, vera classe rivoluzionaria¹⁸⁸.

¹⁸³ *Ivi*, nota 225 («Die jungen, beim Londoner kleinen Spießbürger dienenden Mädchen heißen in der Volkssprache "little slaveys", kleine Sklaven»).

¹⁸⁴ K. MARX, *Il capitale*, p. 492, nota 225. L'articolo era tratto dall'«Evening Star» dell'11 settembre 1868.

¹⁸⁵ Per esempio C. STEEDMAN, *Master and Servant*, p. 73; S. TODD, *Domestic Service and Class Relations in Britain 1900-1950*, «Past and Present», n. 203/2009, pp. 181-204; R. RAY - S. QAYUM, *Cultures of Servitude: Modernity, Domesticity, and Class in India*, Stanford, Stanford University Press, 2009, p. 1.

¹⁸⁶ Cfr. in merito, con ulteriori riferimenti, F. REGGIANI, *Un problema tecnico e un problema morale: la crisi delle domestiche a Milano (1890-1914)*, in A. GIGLI MARCHETTI - N. TORCELLAN (eds), *Donna lombarda 1860-1945*, Milano, Franco Angeli, 1992, pp. 149-179; R. SARTI, *La servitù domestica come problema storiografico*; R. SARTI, *Da serva a operaia?*, pp. 92-99; R. SARTI, *Domestic Service and European Identity*, pp. 248-252; R. SARTI, *Historians, Social Scientists, Servants, and Domestic Workers*.

¹⁸⁷ K. MARX, *Il capitale*, cap. 14, Libro I, sez. V, cap. 14, p. 510 (per l'originale: «Produktiver Arbeiter zu sein ist daher kein Glück, sondern ein Pech»).

¹⁸⁸ Un brano spesso citato per illustrare questo punto è il seguente: «In generale, i lavori di cui si fruisce solo in quanto servizi e che, pur potendo essere sfruttati direttamente *in modo capitalistico*, non si trasformano in prodotti separabili dai lavoratori e quindi esistenti al di fuori di essi come merci autonome, rappresenta-

Significativamente, tuttavia, nell'Ottocento anche pensatori che hanno una concezione estensiva del concetto di attività produttiva finiscono per marginalizzare i domestici. Jean Baptiste Say, in particolare, ritiene che la ricchezza sia costituita da ogni cosa dotata di un valore di scambio. Considera dunque produttive tutte le attività che possono essere vendute. Ciononostante, giudica l'esplicitamento dei servizi da parte di un domestico come la meno nobile delle operazioni economiche¹⁸⁹.

D'altronde, lo *status* del lavoro domestico non avrebbe tratto grandi vantaggi neppure dalla sostituzione, nella riflessione degli economisti, verso la fine del XIX secolo, della dicotomia tra lavoro produttivo e improduttivo con quella tra lavoro svolto o meno per il mercato¹⁹⁰. Infatti, nonostante questa nuova categorizzazione non potesse dare adito a dubbi circa l'inclusione delle domestiche tra la forza lavoro, il loro profilo di lavoratrici rimase debole: e questo, verosimilmente, anzitutto a causa della contiguità del loro lavoro con il lavoro di cura e domestico svolto gratuita-

no delle grandezze infinitesime rispetto della massa della produzione capitalistica. Non sono perciò da prendere in considerazione, ma da trattare solo a proposito del lavoro salariato, sotto la rubrica di quel lavoro salariato che non è, nello stesso tempo, lavoro produttivo. *Uno stesso lavoro* (per esempio, quello del giardiniere, del sarto ecc.) può essere eseguito da un medesimo operaio per conto o di un capitalista industriale o di un consumatore immediato. In entrambi i casi quell'operaio è un salariato o giornaliero; ma, nel primo, è un lavoratore *produttivo* e nel secondo un lavoratore *improduttivo*, perché in quello il suo lavoro costituisce un elemento del processo di autovalorizzazione del capitale e in questo no», cfr. K. MARX, *Il Capitale: libro I, capitolo VI inedito. Risultati del processo di produzione immediato* (1969), Firenze, La Nuova Italia, 1977, pp. 79-80; il [testo originale](#) suona: «Im Ganzen sind die Arbeiten, die nur als Dienste genossen, nicht in von den Arbeitern trennbare und daher ausser ihnen als selbständige Ware existierende Produkte verwandelt, dennoch aber direkt *kapitalistisch* exploitiert werden können, verschwindende Grössen, verglichen mit der Masse der kapitalistischen Produktion. Sie sind deshalb ganz ausser Acht zu lassen und nur zu behandeln in der Lohnarbeit, unter der Kategorie der Lohnarbeit, die nicht zugleich produktive Arbeit ist. Dieselbe Arbeit (z.B. gardening, tailoring etc.) kann von demselben workingman im Dienste eines industriellen Kapitalisten, oder eines unmittelbaren Konsumenten verrichtet werden etc. In beiden Fällen ist er Lohnarbeiter oder Tagelöhner, aber in dem einen Fall ist er *produktiver*, in dem andern *unproduktiver* Arbeiter, weil er in dem einen Fall Kapital produziert, in dem andern nicht; weil in dem einen Fall seine Arbeit ein Moment des Selbstwertungsprozesses des Kapitals bildet, in dem andern nicht»; il testo online è tratto da Archiv sozialistischer Literatur 17, Neue Kritik, Frankfurt a.M., 1968.

¹⁸⁹ J.B. SAY, *Traité d'économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses*, cinquième édition, tome I, Paris, Rapilly, 1826, p. 145 per la critica al concetto di lavoro produttivo/improduttivo di Smith e p. 152: «La science du service [domestique] est rien ou peu chose; et l'application des talens [sic] du serviteur étant faite par celui qui l'emploie, il ne reste guère au serviteur que l'exécution servile, qui est la moins relevée des opérations de l'industrie».

¹⁹⁰ N. FOLBRE, *The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth-Century Economic Thought*, «Signs. Journal of Women in Culture and Society», 16/1991, pp. 463-484 (in part. p. 470), N. FOLBRE, *Greed, Lust and Gender*, pp. 251-267.



mente da mogli e madri¹⁹¹. Il lavoro non serviva a dare alle serve una nuova dignità, ponendole su un piano di perfetta uguaglianza con le loro padrone. Piuttosto, le domestiche e le padrone, quando quest'ultime non erano dedite solo al *leisure*, erano accomunate dal fatto di svolgere attività che non erano considerate come un vero lavoro¹⁹².

Domestic work is work. È significativo, d'altronde, che – quando cominciò a svilupparsi una legislazione di protezione del lavoro –, gli addetti ai servizi domestici ne restassero spesso tagliati fuori o arrivassero a goderne molto in ritardo, rispetto ad altre categorie di lavoratori e lavoratrici¹⁹³. Per quanto riguarda in particolare l'Italia, a lungo prevalse l'opinione che «un rapporto svolgentesi di regola nell'ambito delle pareti domestiche, e che dev'essere tutto pervaso da sensi di benevolenza dovuti dal datore di lavoro alle persone addette al proprio servizio, meglio viene regolato fra i privati»¹⁹⁴. Non a caso, ancora nel 1938, Rodolfo Nenci, avanzando la proposta di provvedere all'inquadramento sindacale dei domestici (esclusi anche dal sistema corporativo fascista), si sentì in dovere di spiegare che essi erano «autentici lavoratori» e che le loro mansioni rientravano «in un'attività lavorativa propriamente detta»¹⁹⁵.

Ma osservazioni del genere hanno continuato a venir ripetute anche in tempi a noi molto più vicini, e questo la dice lunga sull'enorme difficoltà, per gli addetti del settore domestico, di emanciparsi dall'antica subordinazione servile. Nel 2004, la raccomandazione n. 1663, del 22 giugno 2004, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nell'intento di combattere la schiavitù domestica, sollecita il Comita-

¹⁹¹ R. SARTI, *Work and Toil*, *passim*.

¹⁹² R. SARTI, *Quali diritti per 'la donna'?*; R. SARTI, *Promesse mancate e attese deluse. Spunti di riflessione su lavoro domestico e diritti in Italia*, in A. VERROCCHIO – E. VEZZOSI (eds), *Il lavoro cambia*, Trieste, Eut, 2014, pp. 55-77.

¹⁹³ Sull'Italia: R. SARTI, *Quali diritti per 'la donna'?*; R. SARTI (ed), *Lavoro domestico e di cura: quali diritti?*, in prospettiva comparata a livello europeo cfr. R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 242-247.

¹⁹⁴ L. DE LITALA, *Il contratto di servizio domestico e il contratto di portierato*, Roma, U.s.i.l.a, 1933, p. 5.

¹⁹⁵ R. NENCI, *Dell'educazione e disciplina sindacale degli addetti al servizio domestico*, in R. NENCI, *Saggi ed esperienze di sindacalismo fascista e corporativo*, Firenze, Cya, 1938, pp. 14-20 (citazz. a p. 15 e p. 17).

to dei ministri a «elaborate a charter of rights for domestic workers» che, tra l'altro, garantisca «the recognition of domestic work in private households as “proper work”, i.e. to which full employment rights and social protection apply, including the minimum wage (where it exists), sickness and maternity pay and pension rights»¹⁹⁶.

E l'intensa campagna che prima porta alla convenzione n. 189 del 2011 dell'International Labour Office (ILO), «concerning decent work for domestic workers»¹⁹⁷, e poi ne sostiene la ratifica, ha tra i suoi slogan «domestic workers are workers»¹⁹⁸. La stessa *brochure* illustrativa della convenzione predisposta dall'ILO inizia con le parole «domestic work is work»¹⁹⁹. Certo molti paesi europei già garantiscono tutti o molti dei diritti di cui la convenzione chiede il riconoscimento e, volendo fare un'analisi attenta del tema, si tratta di non fare di tutte le erbe un fascio, distinguendo una realtà dall'altra. Non intendo affrontare, qui, tale impresa. Se cito queste prese di posizione recenti è per mostrare che, a livello mondiale, la questione del riconoscimento del lavoro domestico come “vero” lavoro è tutt'altro che risolta²⁰⁰.

¹⁹⁶ COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY, *Recommendation 1663, Domestic slavery: servitude, au pairs and “mail-order brides”*, 22 June 2004.

¹⁹⁷ INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), *Convention concerning decent work for domestic workers* (Entry into force: 5 Sep 2013), Adoption: Geneva, 100th ILC session (16 Jun 2011); l'ILO ha adottato anche una raccomandazione: Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201), *Recommendation concerning Decent Work for Domestic Workers*, Adoption: Geneva, 100th ILC session (16 Jun 2011).

¹⁹⁸ Vedi ad esempio *International Campaign For The Recognition Of Domestic Work As Work*, «Migrant Forum in Asia», 3 giugno 2010; *Joint Declaration on Celebrating May Day 2010 as Asian Domestic Workers Day*, «18 December», 26 aprile 2010; *Domestic Workers are Workers!*, «The Global Network»; *Domestic Workers are Workers*, «International Domestic Workers' NetWork».

¹⁹⁹ INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, *Convention No. 189. Decent work for domestic workers*, «Domestic work is work. Domestic workers are, like other workers, entitled to decent work».

²⁰⁰ Nei lavori preparatori della convenzione si ricorda peraltro Adam Smith e la categoria di lavoro improduttivo, a ulteriore conferma delle vischiosità plurisecolari presenti nel settore, cfr. INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, *International Labour Conference, 99th Session, 2010, Report IV(1), Decent work for domestic workers, Fourth item on the agenda*, Geneva, International Labour Office, 2010, p. 11.



Manifestazione di lavoratrici domestiche a Roma, in occasione delle celebrazioni dei settant'anni dell'enciclica *Rerum Novarum*, 1961

Fonte: Archivio Acli-Colf, riproduzione su gentile concessione di Acli-Colf.



AFP, *ILO to agree on landmark treaty on domestic workers*, «Free Malaysia To-day», June 10, 2011

Fonte:
<http://www.freemalysiatoday.com/category/world/2011/06/10/ilo-to-agree-on-landmark-treaty-on-domestic-workers/>



Position paper on the need to ratify the ILO Convention on Domestic Work: Domestic work IS work! Legislative protection for domestic workers at home or abroad NOW!, in «Migrante International»

Fonte:
<http://migranteinternational.org/?p=2342>

Della cura, o la casa al femminile. Torniamo, ancora una volta, alla Rivoluzione francese. «La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie», recitava l'art. 18 della dichiarazione dei diritti della costituzione del 1793²⁰¹. Da un lato, la formulazione scelta, nella misura in cui non riconosceva la domesticità, costituiva, come si è detto, un modo rivoluzionario di considerare i rapporti. Dall'altro, tuttavia, la versione finale dell'articolo disegnava un tipo di rapporto definito con un vocabolario che non aveva nulla a che fare con il linguaggio del mondo dei contratti e del lavoro remunerato: si parlava di cure e riconoscenza, termini che rimandavano a una sfera di scambi basati su affetti e sentimenti, più che sullo scambio di prestazioni contro denaro.

La versione approvata presentava significative differenze, rispetto a quella proposta da Saint-Just, che recitava: «La loi ne reconnaît pas de maître entre les citoyens; elle ne reconnaît point de domesticité. Elle reconnaît un engagement égale et sacré de soins entre l'homme qui travaille et celui qui le paie»²⁰². Rispetto alla versione di Saint-Just, in quella definitiva era significativamente sparita la parola “pagare”, sostituita da un più generico “impiegare”, ed era comparsa la parola “riconoscenza”. Era scomparso il richiamo all'uguaglianza e alla reciprocità delle cure tra lavoratore e datore di lavoro. Ed era svanita anche l'affermazione che la legge, tra i cittadini, non riconosce padroni.

Si carica forse questo articolo di una costituzione mai entrata in vigore di eccessivo valore, nell'intravederci una sorta di programma di espulsione del lavoro domestico e di cura dal mercato del lavoro che si andava costruendo? Un progetto di segregazione in una sfera domestica sempre meno intesa come spazio economico e sempre più vista, invece, come ambito di affetti e sentimenti? Il riflesso di una svalutazione del lavoro domestico e di cura in quanto “vero” lavoro? L'abbandono di quello che pareva, invece, nella proposta di Saint-Just, un abbozzo di programma di una

²⁰¹ *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, art. 18.

²⁰² *AP*, tome XLIII, pp. 200-215, in part. p. 205, Premier partie, Chapitre III. *De l'état des citoyens*, art. 3.



possibile *caring democracy*²⁰³? Forse vederci tutto questo è una lettura anacronistica, troppo influenzata dalla consapevolezza di quanto avvenuto nel periodo successivo. Però, sebbene la costituzione del 1793 non sia mai entrata in vigore, i decenni successivi sarebbero stati davvero testimoni di un crescente disconoscimento del ruolo economico di quell'ambito domestico da cui era derivata la stessa parola "economia", e del lavoro di servizio e di cura (sempre più femminilizzato) svolto al suo interno²⁰⁴.

La femminilizzazione del personale domestico ebbe peraltro influenza anche sulla dimensione di genere della sfera domestica e della famiglia. Tradizionalmente, il gruppo delle persone sottoposte al *paterfamilias* era composto in maniera abbastanza equilibrata dal punto di vista del genere: moglie di sesso femminile, certo, ma poi figli e figlie, servi e serve²⁰⁵. Invece, quando i servi maschi divengono rari, le famiglie con personale domestico tendono ad avere un surplus di donne: questo contribuisce a dare alla sfera domestica una più netta caratterizzazione di genere, a trasformarla in uno spazio più nettamente marcato al femminile. In questo senso, la femminilizzazione del personale domestico appare uno dei fattori che concorrono alla femminilizzazione della casa messa in evidenza da varie ricerche. Verosimilmente, quest'ultima a sua volta favorisce la femminilizzazione del personale di servizio, in un processo di mutue influenze che modifica in profondità il profilo di genere delle dimore dei ceti medi e alti dotati di servitù, trasformandole in luoghi che, molto più di quanto avvenisse in passato, si presentano come spazi di donne e per donne²⁰⁶,

²⁰³ J. TRONTO, *Caring Democracy. Markets, Equality, and Justice*, New York, NYU Press, 2013.

²⁰⁴ Non voglio ovviamente disconoscere il persistere di case e famiglie che sono (anche) unità produttive, per l'autoconsumo e per il mercato, o sede di attività individuali rivolte, appunto, al mercato.

²⁰⁵ Alcune considerazioni piuttosto stimolanti in questo senso in B. ARNEIL, *Women as Wives, Servants and Slaves: Rethinking the Public/Private Divide*, «Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique», 34/2001, pp. 29-54.

²⁰⁶ Si veda ad esempio, in sintesi, C. HALL, *Dolce casa*, in PH. ARIÈS – G. DUBY, *La vita privata. L'Ottocento* (1986), Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 38-72, e più ampiamente, C. HALL – L. DAVIDOFF, *Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class, 1789-1850*, London-Melbourne, etc., Hutchinson, 1987, volume che ha stimolato una ricchissima discussione, si veda almeno A. VICKERY, *Golden Age to Separate Spheres? A Review of the Categories and Chronology of English Women's History*, «Historical Journal», 36/1993, pp. 383-414; L. DAVIDOFF, *Gender and the "Great Divide". Public and Private in British Gender History*, «Journal of Women's History», 15/2003, pp. 11-27. Riguardo alla polemica sulle cosiddette sfere separate, personalmente ritengo che, dal tardo Settecento, si rafforzino, in ambiti influenti delle società europee, l'ideologia che enfatizza la netta distinzione tra una sfera pubblica costruita al maschile e una sfera privata più femminilizzata di quanto non fosse in passato. Tale ideologia indirizza scelte individuali e collettive, si concretizza in poli-

seppur generalmente controllati, al vertice, di diritto se non di fatto, da un uomo capofamiglia²⁰⁷. Mentre la sfera politica faticosamente tende a democratizzarsi, l'ambito domestico continua a venir improntato a rapporti pesantemente gerarchici, anche se in parte rimodulati rispetto all'antico regime. È sede di rapporti basati non sull'uguaglianza dei diritti ma, per certi versi, sulla sopravvivenza del "dispotismo"²⁰⁸.

Si creano però nuovi punti di contatto tra le diverse figure che popolano questi spazi domestici sempre più femminilizzati. Da un lato, come accennato, le domestiche faticano a vedersi riconosciute come "vere lavoratrici" anche perché il loro lavoro, pur essendo pagato, è assimilato al lavoro di cura svolto gratuitamente da mogli e madri per le proprie famiglie²⁰⁹. Dall'altro, a partire più o meno dal tardo Settecento, influenti autori avvicinano le padrone alle loro serve molto più che in passato. Scrive in particolare Rousseau di Sophie, futura sposa di Émile:

«A Sofia piace l'acconciatura e se ne intende; *la madre sua non ha altra cameriera* [...] Ciò che Sofia sa meglio e che le si è fatto imparare con maggior cura sono i lavori del suo sesso, anche quelli a cui non si penserebbe, come il tagliare e il cucire le proprie vesti. Non c'è lavoro ad ago che non sappia fare e non faccia con piacere; ma il lavoro ch'ella preferisce ad ogni altro è la trina, poiché non ce n'è altro che dia un atteggiamento più piacevole, e nel quale le dita si esercitino con maggior grazia e leggerezza. Ella si è pure assiduamente occupata di tutti i particolari del governo della casa. Ella si intende di cucina e della preparazione della tavola; sa i prezzi delle derrate e ne conosce le qualità; sa benissimo tenere i conti e *serve da maggiordono a sua madre*. Fatta per essere ella stessa un giorno madre di

tiche e cerca di informare a sé la realtà, non senza un certo successo. Tuttavia gran parte della popolazione europea per tutto l'Ottocento continua verosimilmente a vivere in condizioni non riconducibili alla dicotomia che essa prevede, e questo a vari livelli: le case di moltissimi artigiani e contadini continuano ad esempio a rimanere luoghi promiscui di residenza, produzione, riproduzione, consumo, in cui sono attivi uomini e donne e in cui i confini tra pubblico e privato possono essere molto labili; ad un altro livello, la sfera pubblica (politica) pur pensata al maschile, a lungo continua a escludere moltissimi uomini, e via discorrendo. Anche a livello teorico, come dimostrano anche questi pochi esempi, le categorie di pubblico e privato che costituiscono l'impalcatura dell'ideologia delle sfere separate hanno una polisemia tale da rendere il costruito ideologico più ambiguo e sfuggente di quanto potrebbe apparire a prima vista. Si veda in merito R. SARTI, *Spazi domestici e identità di genere*; R. SARTI, *Vita di casa*, pp. 298-303.

²⁰⁷ Sulle donne capofamiglia cfr. ad esempio, per il caso italiano, M. PALAZZI, *Abitare da sole. Donne capofamiglia alla fine del Settecento*, in «Memoria», 18/1986, pp. 37-57; M. PALAZZI, *Donne sole, passim*.

²⁰⁸ R. SARTI, *Spazi domestici e identità di genere*.

²⁰⁹ R. SARTI, *Quali diritti per 'la donna'?*; R. SARTI (ed), *Lavoro domestico e di cura: quali diritti?*.



famiglia, governando la casa paterna impara a governare la sua; può *suppire alle funzioni dei domestici, e lo fa sempre volentieri*²¹⁰.

Sofia è dunque in grado di fare le veci dei domestici e non disdegna di prenderne il posto; fa peraltro da cameriera e da maggiordomo alla madre. Com'è lontano questo profilo della donna ideale tracciato da Rousseau da quello proposto, ad esempio, da un Torquato Tasso nel tardo Cinquecento. Certo anche Tasso sosteneva che non «dee la buona madre di famiglia sdegnarsi di porre anco talvolta le sue mani in opera». Ma «non nelle cucine o 'n altre cose sordide che posson bruttare il corpo», si affrettava ad aggiungere, chiarendo che la distanza dai lavori servili andava senz'altro mantenuta²¹¹.

In un certo senso, con le posizioni espresse da Rousseau cominciava a delinarsi l'idealizzazione della padrona di casa che fa tutto da sé: un'idealizzazione destinata a sfociare, attraverso percorsi impossibili da ricostruire in questa sede, in quella «mistica della femminilità» che, negli Anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, avrebbe indotto anche donne in grado di permettersi una bambinaia o una domestica a occuparsi da sole della casa e dei bambini, come denunciava cinquant'anni fa Betty Friedan²¹², polemizzando non con la rinuncia alla persona di servizio ma con la

²¹⁰ J.-J. ROUSSEAU, *Emilio*, pp. 410-411 (corsivi miei; il [testo originale](#) suona: «Sophie aime la parure & s'y connaît; sa mère n'a point d'autre femme de chambre qu'elle [...]. Ce que Sophie sait le mieux, & qu'on lui a fait apprendre avec le plus de soin, ce sont les travaux de son sexe, même ceux dont on ne s'avise point, comme de tailler & coudre ses robes. Il n'y a pas un ouvrage à l'aiguille qu'elle ne sache faire, et qu'elle ne fasse avec plaisir; mais le travail qu'elle préfère à tout autre est la dentelle, parce qu'il n'y en a pas un qui donne une attitude plus agréable, & où les doigts s'exercent avec plus de grâce & de légèreté. Elle s'est appliquée aussi à tous les détails du ménage. Elle entend la cuisine & l'office; elle sait le prix des denrées; elle en connaît les qualités; elle sait fort bien tenir les comptes; elle sert de maître d'hôtel à sa mère. Faite pour être un jour mère de famille elle-même, en gouvernant la maison paternelle, elle apprend à gouverner la sienne; elle peut suppléer aux fonctions des domestiques, & le fait toujours volontiers», corsivi miei).

²¹¹ T. TASSO, *Il padre di famiglia*, p. 543.

²¹² B. FRIEDAN, *The Feminine Mystique* (1963), New York, Dell, 1974, p. 176: «But in the years of postwar femininity, even women who could afford, and find, a full-time nurse or housekeeper chose to take care of house and children themselves». La traduzione italiana apparve fin dal 1964 (Milano, Edizioni di Comunità). La Friedan non cita Rousseau, oggetto di infinite discussioni tra le femministe. Si veda a mero titolo di esempio, J.B. ELSHTAIN, *Public man, Private Woman. Women in Social and Political Thought*, Oxford, Martin Robertson, 1981, pp. 148-170.

rinuncia alla propria energia creativa da parte delle donne relegate nella sfera domestica²¹³.

Con le posizioni espresse da Rousseau cominciava insomma a profilarsi la costruzione dell'ambigua figura della casalinga, al tempo stesso signora e serva, padrona e balia, bambinaia, domestica, governante, cuoca: un mostro dalle molteplici identità – secondo quanto scriveva Anne Martin-Fugier nel 1979 – che avrebbe perseguitato milioni di donne, tanto che non si sarebbe potuto parlare di liberazione femminile senza aver prima fatto l'archeologia della casalinga e madre di famiglia. In quest'ottica, studiare le domestiche di inizio Novecento significava, a suo avviso, rendere visibile «la serva che è in ciascuna di noi»: resuscitarne il fantasma per guardarlo in faccia le appariva preconditione necessaria per cominciare a congedarlo²¹⁴. *Donna e serva* sarebbe stato peraltro il significativo titolo del volume dedicato nel 1983 da Armanda Guiducci alla storia del lavoro casalingo delle donne²¹⁵. Non a caso, proprio la frustrazione causata, in tante donne, dal sentirsi relegate in una dimensione domestica dai tratti servili è stata identificata da più parti come una delle cause del neo-femminismo degli anni Sessanta e Settanta²¹⁶.

Ma se da un lato molte *housewives* novecentesche di classe media, più o meno *desperate*, svolgevano effettivamente compiti che un tempo sarebbero stati ripartiti tra padrona e domestica, dall'altro, nell'Ottocento, la presenza di personale domestico aveva costituito quasi una *condicio sine qua non* per l'appartenenza alla *middle-class*.

²¹³ B. FRIEDAN, *The Feminine Mystique*, p. 243: «getting rid of women's creative energy, rather than using it for some larger purpose in society, is the very essence of being a housewife».

²¹⁴ A. MARTIN-FUGIER, *La place des bonnes. La domesticité féminine à Paris en 1900*, Paris, Grasset & Fasquelle, 1979, p. 11: «c'est rendre visible la bonne qui vit en chacune de nous, restituer ses traits au fantôme, pour le regarder en face et commencer à le congédier». Cfr. anche, in questo senso G. FRAISSE, *Femmes toutes mains. Essai sur le service domestiques. Recherches, discussions, documentation et interviews en collaboration avec Martine Guillin*, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 14; K. WALSER *Dienstmädchen. Frauenarbeit und Weiblichkeitsbildern um 1900* (1985), Frankfurt a. M., Neue Kritik, 1986, pp. 131-133. D. CHAPLIN, *Domestic Service and Industrialization*, «Comparative Studies in Sociology», 1/1978, pp. 97-127 (p. 111), ha scritto che con la scomparsa o riduzione del personale domestico, le donne di classe media divenivano «the 'slaves' of their families».

²¹⁵ A. GUIDUCCI, *Donna e serva. Storia non sentimentale della degradazione femminile*, Milano, Rizzoli, 1983.

²¹⁶ Ad esempio J. GILES, *Help for Housewives: Domestic Service and the Reconstruction of Domesticity in Britain, 1940-50*, «Women's History Review», 10/2001, pp. 299-324 (p. 319) ha sostenuto che la crescente frustrazione delle donne istruite di classe media nel vedersi intrappolate nella dimensione domestica stimolò «the re-emergence of a strong feminist movement».



E anche nel secolo appena trascorso, in realtà, avere persone di servizio, impiegare almeno una donna delle pulizie, rappresentava in molti ambienti un elemento importante per mantenere un certo *status*²¹⁷.

Tuttavia, anche laddove serva e padrona non si fusero in un unico personaggio e il binomio continuò a persistere, a partire dal tardo Settecento si disegnarono, tra di esse, come accennato, nuove affinità. «Io sono repubblicana e non altro, voi mi pagate ed io vi servo, e siamo eguali», aveva detto la cameriera democratica alla padrona nel dialogo, citato sopra, apparso sulla «La Sferza repubblicana» nel 1798²¹⁸. In effetti, tra la vivace servetta e la sua elegante padrona si stava creando una nuova uguaglianza. Ma era un'uguaglianza al ribasso: non era certo il comune godimento dei diritti di cittadinanza a dare all'una e all'altra pari dignità. Al contrario, le due figure femminili erano accomunate dall'esclusione dal godimento dei diritti politici.

Donne, o della femminilizzazione della dipendenza. Si potrebbe obiettare che non era una novità: l'esclusione di donne e servi aveva alle spalle una tradizione bimillenaria, come si è visto nelle pagine precedenti. Nel tardo Settecento e poi, più decisamente, nell'Ottocento, si crearono tuttavia nuove configurazioni delle relazioni gerarchiche tra appartenenza di genere e condizione servile. Prendiamo il caso francese, che per certi versi è il più eclatante. La solenne affermazione, durante la Rivoluzione, dei principi di libertà e uguaglianza si intreccia con l'esclusione delle donne dalla cittadinanza e con la sospensione dei diritti di cittadino per i domestici maschi (come sappiamo l'unica costituzione che non li discrimina non viene mai applicata). Come si è detto, le barriere contro i servi maschi cadono nel 1848, quando viene introdotto il suffragio universale maschile. Quelle contro le donne resistono ancora quasi un secolo; sono abbattute solo il 21 aprile 1944²¹⁹: un lunghissimo perio-

²¹⁷ Si veda ad esempio per l'Ottocento M. CASALINI, *Servitù, nobili e borghesi, passim*, e per il Novecento L. DELAP, *Knowing their Place. Domestic Service in Twentieth-Century Britain*, Oxford, Oxford University Press, 2011, in part. p. 98, entrambi con riferimenti bibliografici.

²¹⁸ Vedi nota 170.

²¹⁹ Ad esempio S. CHAPERON, *The Difficult Struggle for Women's Political Rights in France*, in B. RODRIGUEZ RUIZ – R. RUBIO-MARÍN (eds), *The Struggle for Female Suffrage in Europe: Voting to Become Citizens*, Leiden, Brill, 2012, pp. 305-319.

do durante il quale una raffinata signora dell'*élite* si trova, per quanto riguarda le possibilità di partecipazione politica, in una posizione molto peggiore dell'ultimo dei suoi domestici (maschi). Una situazione sostanzialmente impensabile in antico regime. Diversamente da quello che avveniva in passato, il godimento dei diritti politici, un tempo legato al ceto, al censo, al fatto di essere o non essere domestici, ora, tra gli adulti, è legato (quasi) soltanto al fatto di essere maschi. Il genere, l'essere donne o uomini, diviene (quasi) l'unico elemento decisivo nel precludere o permettere l'accesso al godimento di tali diritti.

Non a caso, allora, dal tardo Settecento si moltiplicano le denunce della condizione femminile come condizione servile o addirittura schiavile. «È impossibile il sostenere che gli uomini sono naturalmente liberi, allorché la metà della specie umana è schiava», sostiene, ad esempio, nel 1797, un'«avvocata dei propri diritti» sulle pagine del «Difensore della libertà»²²⁰. E se si considera che alle limitazioni del godimento dei diritti politici a lungo si sommano le limitazioni del godimento dei diritti civili, e che queste, in vari contesti, sono particolarmente gravi nel caso delle donne sposate, non stupirà che l'assimilazione con la schiavitù sia particolarmente frequente, a quanto è dato di valutare, quando il discorso riguarda appunto la condizione di moglie. «Come ognuno vede, la donna, in qualunque regime coniugale, è *schiava o minore*», scrive ad esempio Anna Maria Mozzoni nel 1864. Ma le citazioni si potrebbero moltiplicare quasi all'infinito²²¹.

I domestici maschi, peraltro, come si è detto, nel corso dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento tendono a divenire sempre meno numerosi. È sempre più raro che un uomo adulto sia in una condizione di dipendenza personale. La femmini-

²²⁰ Cit. in A. BUTTAFUOCO, *La causa delle donne. Cittadinanza e genere nel triennio "giacobino" italiano*, in A. BUTTAFUOCO (ed), *Modi di essere. Studi, riflessioni, interventi sulla cultura e la politica delle donne in onore di Elvira Badaracco*, Bologna, EM, 1991, pp. 79-106 (p. 100).

²²¹ A.M. MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali* (1864), versione parziale in A.M. MOZZONI, *La liberazione della donna* (1974), a cura di F. Pieroni Bortolotti, Milano, Mazzotta, 1977, p. 80. Vedasi anche G. LANDUCCI, *I positivisti e la «servitù» della donna*, in S. SOLDANI (ed), *L'educazione delle donne. Scuole e vita femminile nell'Italia dell'Ottocento* (1989), Milano, Angeli, 1991, pp. 463-495. Pur trattando ampiamente di John Stuart Mill, il focus di Landucci non è sull'«aureo libretto», come egli lo definisce, *The Subjection of Women* (1869) scritto da Mill, in collaborazione con la moglie Harriet Taylor. Per riferimenti bibliografici ad altri esempi cfr. R. SARTI, *Spazi domestici e identità di genere*, p. 33.



lizzazione della servitù da un lato e, dall'altro, il fatto che le donne (siano esse serve o padrone, contesse o contadine, letterate o analfabete), in tutti i paesi europei siano escluse dal godimento dei diritti politici – il primo a introdurre il suffragio femminile a livello nazionale è la Finlandia, nel 1906; l'ultimo il Liechtenstein nel 1984²²² – contribuisce a una trasformazione di estrema rilevanza in una prospettiva di storia di genere; una trasformazione che può essere definita «femminilizzazione della dipendenza». Con tale definizione intendo la tendenza sempre più marcata, nel XIX e in una parte del XX secolo, a considerare e “costruire” la dipendenza come condizione tipica delle donne piuttosto che degli uomini, tendenzialmente visti e “costruiti” come individui indipendenti²²³. «Gli uomini assurgono alla cittadinanza. Le donne restano nello stato “servile”. Nello stesso tempo i servi diventano in misura crescente donne», scrivevo una ventina d'anni fa, ricordando naturalmente anche il ruolo giocato dalle limitazioni dei diritti civili nella costruzione socio-culturale e legale delle donne come persone dipendenti²²⁴.

Quasi contemporaneamente, con ben diversa autorevolezza, due importanti studiose quali Nancy Frazer e Linda Gordon pubblicavano un articolo in cui tracciavano una genealogia del termine *dependency* nel lungo periodo. Anzitutto, focalizzavano l'attenzione su contesti pre-industriali e patriarcali, in cui esso poteva essere usato in riferimento tanto alle donne quanto a uomini, essendo in sostanza sinonimo di subordinazione. Essendo contesti in cui quasi tutti erano subordinati a qualcun altro, venir definiti dipendenti non implicava di per sé alcuno stigma²²⁵.

La modernizzazione e l'industrializzazione comportarono, a loro avviso, uno spostamento del significato del termine. Con lo sviluppo del capitalismo industriale non

²²² B. RODRIGUEZ RUIZ – R. RUBIO-MARÍN (eds), *The Struggle for Female Suffrage in Europe*; si veda anche il sito http://womensuffrage.org/?page_id=97 presso la University of British Columbia a Vancouver, Canada.

²²³ R. SARTI, *Oltre il gender?*, pp. 122-123.

²²⁴ R. SARTI, *Spazi domestici e identità di genere*, p. 33 (il saggio, del 1995, riprende con piccole variazioni una frase della conclusione della mia tesi di dottorato, finita nel 1994, cfr. R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, p. 269).

²²⁵ N. FRASER – L. GORDON, *A Genealogy of Dependency: Tracing a Keyword of the US Welfare State*, «Signs», 19/1994, pp. 309-336 (in part. 309-314). L'articolo è stato di recente ripubblicato con il titolo *Una genealogia della "dipendenza": il percorso di una parola-chiave del welfare state americano*, in N. FRASER, *Fortune del femminismo* (2013), Verona, ombre corte, 2014, pp. 103-134. Avrei letto l'articolo, scoprendone gli stimoli per la mia riflessione sulla dipendenza, alcuni anni dopo la sua pubblicazione.

la dipendenza ma l'indipendenza, intesa in una nuova accezione democratizzata, balzò al centro del discorso sia economico sia politico. Alcune forme di dipendenza furono allora pesantemente stigmatizzate, mentre altre vennero considerate naturali. Il genere assunse nuova importanza e, più che in passato, condizioni ritenute appropriate alle donne furono considerate disonorevoli per i maschi. Complessivamente, la dipendenza fu associata in modo più netto alle donne: essa avrebbe cioè subito una femminilizzazione (oltre che una stigmatizzazione). Nella figura della casalinga, in particolare, la tradizionale dipendenza socio-legale e politica femminile si fuse, secondo le autrici, con una nuova dipendenza economica, dovuta anche alla svalutazione del lavoro domestico gratuito svolto in casa dalle donne. Tutto ciò avvenne in un'epoca in cui gli uomini bianchi ottenevano il godimento dei diritti politici e riuscivano spesso ad apparire economicamente indipendenti, anche se in realtà non sempre erano tali, vuoi perché non guadagnavano abbastanza per mantenere la famiglia, che faceva allora spesso affidamento anche sul lavoro di donne e bambini, vuoi perché erano subordinati ai loro datori di lavoro²²⁶.

²²⁶ *Ivi*, pp. 314-319.



Banksy, *Sweep at Hoxton*

Fonte:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Banksy_-_Sweep_at_Hoxton.jpg
(particolare); autore: [Szater](#)

Senza onore (del mento). La de-virilizzazione dei domestici maschi. Nel tracciare il loro stimolante percorso, Frazer e Gordon non toccano il tema della femminilizzazione del personale domestico che, a mio avviso, è uno degli elementi che contribuiscono alla femminilizzazione della dipendenza. In quest'ottica, è anzi interessante che, nell'Ottocento e nei primi anni del Novecento, i servi maschi, sempre meno numerosi, in molti paesi europei non possano portare barba e/o baffi²²⁷.

Certo, i volti sbarbati dei domestici richiamano l'uso settecentesco delle facce rasate e la società gerarchica dell'*Ancien Régime*. Non a caso, durante il Risorgimento, portare barba e baffi è un segno di liberalismo e modernità, addirittura di carbonarismo²²⁸. Ma, evidentemente, la moda dei domestici sbarbati ha anche altre ragioni, se è seguita pure alla corte dei Savoia, che dal processo risorgimentale escono re d'Italia, e se domina addirittura nel palazzo presidenziale dalla Francia repubblicana²²⁹. In Francia, peraltro, nel 1912 Marcel Cusenier scrive che «l'interdiction du port de la moustache» è «maintenue plus que jamais, sans nécessité pratique, sans autre raison que le caprice des maîtres»²³⁰.

In realtà, probabilmente non si tratta solo di un capriccio, ma, piuttosto, di un'ulteriore discriminazione dei domestici, accanto a quelle già analizzate²³¹. O, se vogliamo, di un altro modo per marcare la loro condizione. In fondo, la cittadinanza rivoluzionaria è stata costruita al maschile. Oltre che maschio, il libero e indipendente *citoyen* francese è culturalmente costruito come l'inverso del domestico che rinuncia alla propria libertà e indipendenza: domestico che quindi finisce, anche per

²²⁷ Su questi temi oltre a quanto qui illustrato, si veda per maggiori dettagli, R. SARTI, *La costruzione dell'identità di genere nei lavoratori domestici*; R. SARTI, *Fighting for Masculinity: Male Domestic Workers, Gender, and Migration in Italy from the Late Nineteenth Century to the Present*, in R. SARTI - F. SCRINZI (eds), *Men in a Woman's Job: Male Domestic Workers, International Migration and the Globalization of Care*, numero monografico di «Men and Masculinities», 13/ 2010, pp. 16-43, ora parzialmente tradotto anche in francese: *Des hommes et des moustaches... Le combat pour la masculinité: travailleurs domestiques masculins, genre et migration en Italie de la fin du XIXe siècle à nos jours*, in C. VERSCHUUR - C. CATARINO (eds), *Genre, migrations et globalisation de la reproduction sociale, Cahiers genre et développement n° 9*, Paris, L'Harmattan, 2013, pp. 259-265.

²²⁸ C. CECHELLI, *Barba*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. VI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1930, pp. 113-115; R. LEVI-PISETZKY, *Il costume e la moda nella società italiana*, Torino, Einaudi, 1995, p. 305.

²²⁹ P. MOLAJONI, *I servi*, Roma, Società Nazionale di Cultura, 1904, p. 21.

²³⁰ M. CUSENIER, *Les domestiques en France*, Paris, Arthur Rousseau, 1912, p. 193.

²³¹ Si veda in merito soprattutto, in questo capitolo, il par. *Il perdurare dell'esclusione*.



questo via, per essere avvicinato alle donne. Allora non è forse azzardato ritenere, appunto, che l'imposizione della faccia sbarbata sia legata (oltre che al permanere delle mode settecentesche e ad altre ragioni) a una sorta di "castrazione" simbolica volta a marcare la distanza tra il domestico e il "vero uomo" incarnato dal cittadino e a sottolineare, al contempo, la sua vicinanza alle donne (e ai bambini): una forma di devirilizzazione e, al contempo, di "femminilizzazione". A quest'epoca, infatti, barba e soprattutto baffi sono «il distintivo dell'uomo»²³², l'attributo virile *par excellence*²³³. Non percepiti come veri uomini, ai domestici viene insomma negata anche la possibilità di apparire come tali. Si obietterà che nel Novecento, in Francia, i domestici sono anch'essi cittadini, e ormai da più di mezzo secolo. Tuttavia, come si è visto, le discriminazioni contro di loro sono dure a morire. Perché non dovrebbe essere così anche per il divieto di portare barba e baffi?

Qualsiasi siano le reali ragioni di tale moda, diffusa in molti paesi europei, non mancano le prove che sia vissuta dai diretti interessati come una gravissima umiliazione, al punto da suscitare varie proteste²³⁴. Nella primavera del 1907, ad esempio, viene stampato a Torino un giornale intitolato «Il Domestico. Numero unico dell'Unione miglioramento domestici-cocchieri-palafrenieri ed affini». «I domestici, i cocchieri, i palafrenieri chiedono di poter lasciar crescere i baffi», recita la prima frase. Gli autori chiariscono poi che

«essi avrebbero, forse, altre ragioni di malessere e di lagnanza, ma mettono innanzi una questione morale. Una questione che tocca da vicino la loro dignità di uomini e di cittadini: non vogliono più portar nel viso un marchio professionale, un avanzo di servitù, un'impronta di inferiorità»²³⁵.

²³² P. MOLAJONI, *I servi*, p. 21.

²³³ J. PATRICK, *Maupassant's Men: Masculinity and the Francoprussian War*, in A. FRÉMIOT (ed), *Fin de Siècle? Nottingham, The Department of French*, 1998, pp. 17-26; G. MIHAELY, *Un poil de différence. Masculinités dans le monde du travail: années 1870-1900*, in R. RÉVENIN (ed), *Hommes et masculinités de 1789 à nos jours*, Paris, Autrement, 2007, pp. 128-145.

²³⁴ Oltre alla protesta torinese cui si fa cenno qui, si veda P. MOLAJONI, *I servi*, pp. 20-21, che segnala proteste a Roma e in Inghilterra.

²³⁵ *Il Domestico dell'Unione, miglioramento domestici - cocchieri - palafrenieri*, aprile-maggio 1907.

Essi si mostrano consapevoli delle implicazioni discriminatorie dell'obbligo della faccia rasa, che appare loro tanto come un marchio di inferiorità sociale, quanto, appunto, come una forma di «devirilizzazione». Scrivono infatti:

«Se l'uso dei baffi è segno di virilità, se toglierli è mezzo di distinzione sociale, se col portarli si accresce il valore dell'individuo. Se col toglierli si dà un segno di inferiorità [...]; se la nostra personalità ha gli stessi diritti morali delle altre creature, il nostro desiderio [di portare i baffi] è legittimo, la richiesta è santa»²³⁶.

Proprio per via delle loro facce sbarbate – protestano – sono sempre trattati in modo sdegnoso, e «se si entra in una Società ove, per esempio, si balli, le signore e signorine presenti dicono subito con una smorfia significativa: “son domestici”»²³⁷. Quale espressione più chiara dei loro sentimenti?

Divagazioni americane: *helps* e *servants*, o dell'importanza di *race* ed *ethnicity*

Vale la pena, a questo punto, sconfinare rispetto al perimetro geografico scelto per il presente lavoro, e accennare al caso americano. Analizzando come la democrazia influisca sui rapporti tra padroni e servi, Tocqueville sostiene che essa non li elimina ma ne cambia “l'esprit” e li modifica: avvicina servi e padroni e riduce le profonde gerarchizzazioni interne al mondo servile. Insomma, nelle democrazie, da un lato i servi sarebbero a suo avviso (più) uguali ai padroni (soggetti, gli uni e gli altri, a maggiore mobilità sociale e quindi privi di una sorta di sub-cultura propria); dall'altro sarebbero (più) uguali tra loro²³⁸. Tocqueville, che svolge questa analisi ne *La democrazia in America* (terza parte; quinto capitolo), ci tiene a precisare che «nel Sud dell'Unione esiste la schiavitù» e «non vi si può dunque applicare tutto ciò che ho detto». Quanto al Nord, «la maggior parte dei servitori sono schiavi affrancati, o figli di affrancati, che occupano nella pubblica stima una posizione controversa: la legge li avvicina al livello del padrone, i costumi li respingono ostinatamente in bas-

²³⁶ *Ibidem*.

²³⁷ Si veda anche M. CASALINI, *Servitù, nobili e borghesi*, p. 100.

²³⁸ A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America. Un classico del pensiero politico dell'Ottocento* (1982), a cura di G. Candeloro, Milano, Rizzoli, 1992, p. 596.



so. Essi stessi non distinguono chiaramente il loro posto, e si mostrano quasi sempre insolenti o vili». Negli stati del Nord, e particolarmente nella nuova Inghilterra, ci sono però anche «molti bianchi che acconsentono per un salario a sottomettersi momentaneamente alle volontà dei loro simili». Proprio loro e i loro padroni rappresentano un esempio di democratizzazione dei rapporti:

«mi è sembrato che costoro trasferissero nella servitù alcune delle abitudini virili che l'indipendenza e l'uguaglianza fanno nascere. Una volta scelta una condizione dura, non cercano di sottrarsi indirettamente e rispettano abbastanza se stessi per non rifiutare ai padroni un'obbedienza che hanno liberamente promessa. Per parte loro, i padroni esigono solo l'esecuzione fedele e rigorosa del contratto; non domandano uno speciale rispetto, né reclamano da loro amore e sacrificio, ma si contentano di trovarli puntali e onesti»²³⁹.

Insomma, negli Stati Uniti la democrazia ridisegna soltanto una parte minoritaria dei rapporti tra servitori e padroni a causa della persistente schiavitù e del razzismo, che condannano anche i neri ormai liberi a una condizione ambigua e disprezzata.

L'interpretazione tocquevilliana, che intreccia ragionamento astratto e osservazioni sociologiche, non sempre coglie nel segno. In questo caso, tuttavia, le osservazioni appena riportate trovano un certo riscontro nei risultati delle ricerche storiche, dalle quali emerge che, dopo la Rivoluzione Americana, si diffuse negli Stati Uniti una forma di servizio domestico svolto da bianchi di condizione libera che non accettavano di essere definiti *servants*, ed erano chiamati *helps*. Agli occhi degli europei apparivano in genere molto arroganti, sebbene svolgessero ogni tipo di mansioni, anche quelle ritenute più umili. In seno al personale di servizio, accanto a loro esi-

²³⁹ *Ivi*, p. 598. Ho modificato la traduzione in un paio di punti. Il testo originale (A. DE TOCQUEVILLE, *De la Démocratie en Amérique*, cinquième édition, tome IV, pp. 41-42), suona: «Au sud de l'Union l'esclavage existe. Tout ce que je viens de dire ne peut donc s'y appliquer. Au nord la plupart des serviteurs sont des affranchis ou des fils d'affranchis. Ces hommes occupent dans l'estime publique une position contestée la loi les rapproche du niveau de leur maître; les mœurs les en repoussent obstinément. Eux-mêmes ne discernent pas clairement leur place, et ils se montrent presque toujours insolents ou rampants. Mais, dans ces mêmes provinces du nord, particulièrement dans la Nouvelle-Angleterre, on rencontre un assez grand nombre de blancs qui consentent, moyennant salaire, à se soumettre passagèrement aux volontés de leurs semblables [...]. Il m'a semblé voir que ceux-là transportaient dans la servitude quelques unes des habitudes viriles que l'indépendance et l'égalité font naître. Ayant une fois choisi une condition dure, ils ne cherchent pas indirectement à s'y soustraire, et ils se respectent assez eux-mêmes pour ne pas refuser à leurs maîtres une obéissance qu'ils ont librement promise. De leur côté, les maîtres n'exigent de leurs serviteurs que la fidèle et rigoureuse exécution du contrat; ils ne leur demandent pas des respects ils ne réclament pas leur amour ni leur dévouement il leur suffit de les trouver ponctuels et honnêtes».

stevano però anche persone indicate come *servants*: schiavi, neri affrancati e bianchi *indentured* – cioè persone vincolate a lavorare gratuitamente per un determinato numero di anni, tipicamente per ripagare i costi della traversata atlantica, soprattutto dalla Gran Bretagna e dalla Germania. E se l'immigrazione di *indentured servants* si esaurì negli anni venti dell'Ottocento, questo non implicò la definitiva scomparsa di *servants* dalla pelle bianca. Il termine, infatti, tornò a essere ampiamente usato in relazione a domestici di “razza” bianca nella seconda metà del secolo, quando il personale di servizio fu sempre più costituito da immigrati piuttosto che da nativi americani (irlandesi, ma poi anche tedeschi, scandinavi etc.). Né la fine della schiavitù cancellò l'uso del termine in relazione ai neri²⁴⁰. La nascente democratizzazione del servizio domestico si arenò nelle secche del razzismo e dell'etnicizzazione degli immigrati, quasi che la struttura della relazione servo-padrone, intimamente diseguale e antidemocratica, opponesse una fiera resistenza alle tendenze democratizzanti che l'avrebbero, per così dire, snaturata.

Si è trattato di una resistenza destinata a un certo “successo”, visto che, negli Stati Uniti, il lavoro domestico e di cura è rimasto, fino ai nostri giorni, un'attività poco valorizzata, svolta, dopo la fine dei grandi flussi migratori dall'Europa, soprattutto da persone *colored*²⁴¹. E se per le donne immigrate di origine europea lavorare come domestiche costituiva una forma di socializzazione alla cultura americana e, talvolta, anche una porta di ingresso alla *middle-class*, non avvenne lo stesso alle afro-americane che nel corso della prima metà del Novecento le rimpiazzarono, né ad altre donne immigrate non bianche impiegate nel settore, come le giapponesi. Significativamente, quando si aprirono maggiori possibilità di impiego per le donne afro-

²⁴⁰ H.J.B. GRÉGOIRE, *De la domesticité chez les peuples anciens et modernes*, pp. 60-72; L.M. SALMON, *Domestic Service*, New York, Macmillan, 1901; D. KATZMAN, *Seven Days a Week: Women and Domestic Service in Industrialising America*, Oxford U. P., New York, 1978; D.E. SUTHERLAND, *Americans and Their Servants: Domestic Service in the United States from 1800 to 1920*, Louisiana State U. P., 1981; F.E. DUDDEN, *Serving Women. Household Service in Nineteenth-Century America*, Middletown, Connecticut, Wesleyan U. P., 1983; R.J. STEINFELD, *The Invention of Free Labor*, pp. 123-128; R. SARTI, *The Globalisation of Domestic Service*, pp. 80-81; M. LYNCH-BRENNAN, *Irish Immigrant Women in Domestic Service in America, 1840-1930*, Syracuse, New York, Syracuse University Press, 2009, etc.

²⁴¹ E. NAKANO GLENN, *From Servitude to Service Work: Historical Continuities in the Racial Division of Paid Reproductive Work*, «Signs», 18/1992, pp. 1-43.



americane grazie al movimento per i diritti civili, si ridusse il numero di quelle, tra loro, che lavoravano come domestiche. Al giorno d'oggi, il settore offre lavoro, più che ad afro-americane, a donne immigrate (soprattutto latino-americane), per le quali svolge sì talvolta il ruolo di "ponte" ma, spesso, solo verso altri tipi di impiego relativamente dequalificati nel settore dei servizi²⁴².

È interessante intrecciare questa breve sintesi della storia del servizio domestico negli Stati Uniti con quella delle trasformazioni del termine *dependency* ricostruita da Fraser e Gordon, di cui si è dato parzialmente conto nelle pagine precedenti²⁴³. Secondo le due autrici, quando ci si allontana dall'epoca in cui la dipendenza è una condizione comune a larga parte della popolazione, il nativo coloniale e/o lo schiavo finiscono per divenire una delle tre principali icone della dipendenza, accanto al povero che vive di assistenza e alla *housewife*. Mentre il povero è l'emblema della dipendenza economica, nativo e schiavo incarnano la dipendenza politica. La dipendenza comincia così a divenire una condizione razzializzata.

Con la transizione all'epoca post-industriale, durante la quale molte donne reclamano ormai la stessa indipendenza degli uomini, i giudizi sulla dipendenza divengono coralmemente e completamente negativi; essa è dipinta solo a tinte fosche. E se continua a venir fortemente (ma non esclusivamente) associata al genere femminile, non si tratta più della totalità delle donne, ma di donne spesso razzializzate e/o considerate devianti: dipendenti dall'alcool, dalle droghe ma anche dai programmi di

²⁴² D. KATZMAN, *Seven Days a Week*, p. 48; D. CHAPLIN, *Domestic Service and Industrialization*, «Comparative Studies in Sociology», 1/1978, pp. 97-127; E. NAKANO GLENN, *From Servitude to Service Work*; P. PALMER, *Domesticity and Dirt. Housewives and Domestic Servants in the United States, 1920-1945*, Philadelphia, Temple University Press, 1989; M. ROMERO, *Maid in the USA*, New York/London, Routledge, 1992; P. HONDAGNEU-SOTELO, *Doméstica. Immigrant Workers Cleaning and Caring in the Shadows of Affluence*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 2001; A. STEIDL, *Jung, Ledig, Räumlich Mobil und Weiblich. Von den Ländern der Habsburgermonarchie in die Vereinigten Staaten der USA*, «L'Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft», 15/2004, pp. 249-269. Nel 1900, tra le lavoratrici domestiche, le immigrate bianche erano il 23 per cento; le afro-americane il 34 per cento; nel 1930 rispettivamente il 14,7 per cento e il 47,4 per cento; dopo il 1944 queste ultime costituivano più del 60 per cento, cfr. G.J. STIGLER, *Domestic Servants in the United States, 1900-1940*, New York, National Bureau of Economic Research, 1946, p. 7; M. LYNCH-BRENNAN, *Was Bridget's Experience Unique? A Comparative View of America Domestic Service over Time and Space*, in A. FAUVE-CHAMOUX (ed), *Domestic Service and the Formation of European Identity*, pp. 489-515 e in S. PASLEAU - I. SCHOPP (eds), con R. SARTI, *Proceedings of the Servant Project*, vol. 5, pp. 113-136.

²⁴³ Si veda cap. III, par. *Il genere della dipendenza*.

pubblica assistenza, insomma dal *welfare*. Negli Stati Uniti, la madre *single, teenager*, di colore, *welfare dependent* diviene la nuova personificazione della *dependency*. Nato dalla volontà di illustrare le caratteristiche e il significato della locuzione *welfare dependency* – un’espressione carica di implicazioni negative usata negli Stati Uniti soprattutto per indicare e criticare la condizione delle persone dipendenti dall’assistenza pubblica – l’articolo di Fraser e Gordon mostra, grazie al suo lungo percorso, quali radicali trasformazioni abbia subito il termine *dependency* prima di arrivare a tale approdo²⁴⁴. E che, nelle sue torsioni semantiche, esso si carichi di implicazioni razzializzate e razziste appare del tutto coerente con il fatto che, negli Stati Uniti, il servizio domestico, nel corso del Novecento, è stato sempre più spesso svolto quasi esclusivamente da persone di colore.

²⁴⁴ N. FRASER – L. GORDON, *A Genealogy of Dependency*, pp. 323-327.



E.A. Aubey, *The Thanksgiving Turkey*,
«Harper's Weekly», December 1876

Fonte:

<http://www.ebay.com/itm/TURKEY-NEGRO-SERVANT-BRINGS-OUT-THANKSGIVING-TURKEY-/360370703550>



CONCLUSIONE (PARZIALE)

Una categoria tetragona al cambiamento? Una scatola dalle pareti rigide?

Proviamo a tirare le fila. Da un lato, nel corso del tempo il personale domestico si trasforma radicalmente sia per quel che riguarda il profilo dei soggetti che lo compongono sia per quel che riguarda una parte delle mansioni e dei ruoli che tali soggetti svolgono. Dall'altro, la categoria di "servo/a" nelle sue diverse declinazioni linguistiche (*servant, domestique, etc.*), per molti aspetti si rivela incredibilmente tetragona a possibili riforme. Altrove l'ho paragonata a una "scatola" dalle pareti piuttosto rigide¹. Certo, almeno dal tardo Settecento in poi, in diversi ambiti si moltiplicano i concreti sforzi per modificare radicalmente le relazioni servo/a-padrone/a, o financo superarle; si introducono nuove parole che dovrebbero al contempo riflettere e incoraggiare tali (presunte) trasformazioni; circolano variegati progetti e programmi di riforma volti a razionalizzare e modernizzare l'organizzazione della sfera domestica privata, oppure a superarla grazie allo sviluppo di strutture collettive e servizi pubblici; si diffondono attese (più o meno utopiche) di palingenesi o addirittura di completa scomparsa della plurimillenaria figura del servo (e poi anche di quella della serva)².

Gli interessi a conservare tale figura, o almeno ad avere figure che ne conservano alcuni dei tratti fondamentali si oppongono però con un certo successo ai tentativi di democratizzarla, riformarla o perfino cancellarla. Come ha recentemente notato Lucy Delap per il caso inglese, per tutto il Novecento, essere una donna "moderna" pre-

¹ R. SARTI, *Servo e/o cittadino?*

² R. SARTI, *Da serva a operaia?*, pp. 92-99; R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 248-252; R. SARTI, *Historians, Social Scientists, Servants and Domestic Workers*.



suppone l'impiego almeno di una colf che garantisca ordine e pulizia della casa³, per non citare che un esempio. L'avanzare della modernità non implica insomma la scomparsa del personale domestico, come a lungo si è creduto⁴. In questo senso, ancor più che a mutamenti della “scatola”, si assiste nel corso del tempo a mutamenti dei soggetti che vi “entrano”, quasi che, in società in rapida trasformazione quali quelle degli ultimi due secoli, forze potenti concorrano a “spingere” o “attrarre” determinate persone a entrarvi: donne di bassa estrazione sociale, migranti interni e internazionali e altri soggetti “costruiti” come soggetti “deboli”, spesso istituzionalmente privati, per legge, del pieno godimento dei diritti di cittadinanza e in quanto tali “adatti” al ruolo marginale di persone di servizio.

Con ciò non intendo certo sostenere che tali forze siano state sufficienti a creare sempre e comunque un'offerta di potenziali lavoratori domestici in grado di soddisfare la domanda. In molti contesti, e per lunghissimi periodi, semmai è vero il contrario, e si riduce il numero di persone disponibili ad accettare il lavoro stigmatizzato, poco o nulla tutelato, spesso senza orario, riservato ai domestici conviventi, per di più condannati a una vita quasi senza *privacy*. Tant'è vero che dal tardo Ottocento le denunce della “crisi delle domestiche” (*crise de la domesticité, servant problem, etc.*) si moltiplicano e risuonano poi per buona parte del secolo successivo. E molti allora annunciano, appunto, l'ormai prossima scomparsa non solo dei “veri” servi ma addirittura del personale domestico *tout-court*, o quantomeno di quello coresidente con i datori di lavoro. In alcune fasi storiche (il periodo tra gli anni Ottanta dell'Ottocento e gli anni Venti del secolo successivo, e quello tra gli anni Cinquanta-Sessanta e Ottanta del Novecento) i dati disponibili sembrano confermare una drastica diminuzione del personale domestico, e in particolare di quello *live-in*. Ma le previsioni più radicali vengono puntualmente smentite dalla realtà; e da una ventina d'anni a questa parte gli annunci della prossima scomparsa del personale domestico sono stati

³ L. DELAP, *Knowing their Place. Domestic Service in Twentieth-Century Britain*, Oxford, Oxford University Press, 2011, in part. pp. 97-99.

⁴ R. SARTI, *Da serva a operaia?*, pp. 92-99; R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 248-252; R. SARTI, *Historians, Servants and Domestic Workers*.

sostituiti da quelli relativi al “ritorno”, alla “rinascita”, al “revival” del lavoro domestico salariato⁵.

Ricordando le difficoltà di riformare il settore non intendo ovviamente sminuire la portata delle radicali trasformazioni che lo hanno investito, e che ho cercato di schematizzare nelle pagine precedenti (proprio ad esse ho peraltro dedicato molti dei miei studi). Con tutta evidenza il personale domestico di una famiglia nobile del Settecento, che comprendeva maestri di casa, precettori, segretari, camerieri, staffieri, lacchè, cuochi, sguatterri, cocchieri, stallieri, donne di governo, cameriere, e via discorrendo era molto diverso da quello di una famiglia dei vertici della scala sociale nel Novecento. Erano diverse molte delle figure che lo componevano, e questo sia per le mansioni svolte che per lo *status* che, in alcuni casi, garantivano a chi le svolgeva.

Ciò che allora voglio sottolineare è la relativa persistenza di un “apparato” di idee, concezioni e pregiudizi (non di rado “solidificato” in leggi), che perpetua un modo di pensare e costruire il servo (la serva) come “figura della dipendenza”, riproponendo all’infinito l’originaria antitesi tra servo e cittadino, costantemente riplasmata nei diversi contesti. Proprio questa persistenza è anzi senza dubbio una delle ragioni che, in molti casi, induce una parte, almeno, dei potenziali domestici e delle potenziali domestiche a preferire altri lavori, contribuendo in tal modo alla “crisi” della domesticità, a lungo denunciata, cui facevo cenno sopra. Il panorama, insomma, è complesso: quanto più, in un mondo in cui si afferma il principio di uguaglianza, il profilo del “servo” resta quello di una persona condannata a una posizione di minorità e subalternità, tanto più gli individui coinvolti nel processo di democratizzazione si rivelano “oggettivamente” inadatte e soggettivamente indisponibili a ricoprire tale ruolo, per il quale sono necessarie persone per qualche motivo escluse o marginalizzate da tale processo.

Al giorno d’oggi, molte dinamiche donne immigrate che elaborano raffinate strategie su uno scacchiere davvero globale, che con il loro lavoro di colf e “badanti”

⁵ R. SARTI, *Da serva a operaia*; R. SARTI, *Domestic Service: Past and Present in Southern and Northern Europe*; R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*.



mantengono o addirittura arricchiscono le loro famiglie, che con le loro rimesse sostengono intere economie, che avviano e controllano complesse catene migratorie, si sentirebbero giustamente offese vedendosi apparentate, sia pur alla lontana, al servo “strumento animato del padrone” di aristotelica memoria, o al domestico giudicato incapace di votare per la sua dipendenza dal *maître*. Eppure anch’esse spesso si trovano in una condizione di debolezza “istituzionale”: una parte di loro è immigrata in modo irregolare, e anche chi è in regola soffre delle limitazioni cui sono condannati i migranti. La debolezza intrinseca nella condizione di migrante espone particolarmente a situazioni di sfruttamento, che pure colpiscono anche chi immigrato non è, tanto più in questa fase di pesante crisi⁶. Un elemento di continuità rispetto alla condizione dei domestici che è stata al centro dell’attenzione in molte pagine di questo lavoro è data, banalmente, dal fatto che, a tutt’oggi, nei paesi europei così come negli Stati Uniti, i migranti hanno diritti elettorali limitati o nulli⁷.

Negli ultimi decenni, caratterizzati da importanti trasformazioni politiche, prima fra tutte la caduta del muro di Berlino; da un crescente divario delle condizioni di vita nel Nord e Sud del mondo, dall’emergere di nuove economie e da grande instabilità finanziaria; da un profondo divario demografico tra paesi “giovani” e paesi “in-

⁶ Alcune prime riflessioni e valutazioni sugli effetti della crisi, in R. SARTI, *Nello spazio aperto della casa: 'badanti' al tempo della crisi*, «Qualificare», maggio 2010.

⁷ «In Europa, circa la metà dei 27 Stati che ne sono membri riconosce, a tutti o ad alcuni stranieri, il diritto di voto nelle elezioni locali; da questa lista sono purtroppo esclusi i Paesi in cui la presenza di immigrati è più numerosa, come Francia, Germania e Italia». Gli Stati Uniti in origine riconoscevano il diritto elettorale anche agli immigrati ma in seguito li hanno esclusi; oggi la situazione è diversa a seconda degli stati, cfr. M. MEZZANOTTE, *Il diritto di voto degli immigrati a livello locale, ovvero la necessità di introdurre una expansive citizenship*, «Forum di Quaderni Costituzionali», 1.11.2012. L'Italia ha finora mostrato una notevole chiusura; anche se di recente le cose forse si stanno muovendo. Su iniziativa italiana il Consiglio d'Europa ha approvato una risoluzione per portare gli immigrati alle urne, per esempio E. PASCA, *Diritto di voto. L'Italia dice sì, Pdl compreso, ma solo a Strasburgo*, «StranieriinItalia.it», 4 ottobre 2012, e di recente si è aperta alla Camera la discussione sullo *ius soli* e il diritto di voto agli immigrati, cfr. ad esempio M. ROST, *Alla Camera si discute la proposta de "L'Italia sono anch'io"*, su gruppoabele.org. Per una mappatura della partecipazione politica (*Consulte, Consiglieri aggiunti, Registri di associazioni di stranieri, Consigli territoriali per l'immigrazione*) nei diversi contesti del nostro paese si veda [la pagina](#) del portale Integrazione Migranti. Interessanti approfondimenti sul concetto di *partial citizenship* in relazione ai *migrant domestic workers* in R.S. PARREÑAS, *Servants of Globalization*, in part. pp.48-51; R.S. PARREÑAS, *Partial Citizenship and the Ideology of Women's Domesticity in State Policies on Foreign Domestic Workers*, in H.-G. SOEFFNER (ed), *Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Frankfurt am Main 2010*, Wiesbaden, Springer, 2012, pp. 1141-1153.

vecchiati” (molti di quelli occidentali, e il Giappone); dall’inadeguatezza dei tradizionali schemi interpretativi a dar ragione delle trasformazioni in atto, non a caso, forse, le categorie di servo, schiavo, servitù e schiavitù paiono tornate di grande attualità, come l’araba fenice che risorge dalle sue ceneri. Il fantasma del servo (o addirittura dello schiavo) continua ad aggirarsi per l’Europa. E anche negli altri continenti.

Sed contra...

Come sempre, tuttavia, c’è un però. Negli anni Sessanta, C.B. Macpherson e Peter Laslett discussero in modo acceso chi fossero, in concreto, i *servants* che, come si è detto, secondo molti partecipanti ai dibattiti della Prima Rivoluzione inglese avrebbero dovuto essere esclusi dal diritto di voto. I due studiosi sostenevano posizioni opposte; secondo Macpherson, all’epoca il termine *servants* si riferiva a tutti i salariati; Laslett, invece, riteneva che avesse un significato molto più limitato. La discussione stimolò peraltro Laslett, che all’epoca era “solo” uno studioso del pensiero politico, a trasformarsi anche in storico sociale – negli anni successivi avrebbe dato un contributo fondamentale alla conoscenza della storia della famiglia e del servizio domestico nel mondo preindustriale⁸. Praticamente tutti gli studiosi che si sono occupati della storia di servi e serve hanno peraltro dovuto affrontare il problema di definire l’oggetto delle loro ricerche, problema rivelatosi di norma alquanto complesso⁹. Un problema, tuttavia, non solo accademico.

Abbiamo visto nelle pagine precedenti che, durante la Rivoluzione francese, si stabilì che i domestici fossero esclusi dalla cittadinanza, ma poi si incontrarono notevoli difficoltà a chiarire chi fossero, di fatto, i soggetti colpiti dall’esclusione. I bibliotecari di famiglie private potevano essere considerati domestici? E gli apprendisti

⁸ C.B. MACPHERSON, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese*, pp. 133-190, 311-328; C.B. MACPHERSON, *Servants and Labourers in Seventeenth-century England*, in C.B. MACPHERSON, *Democratic Theory*, pp. 207-223; P. LASLETT, *Market Society and Political Theory*, pp. 150-154; P. LASLETT, *Il mondo che abbiamo perduto*, pp. 206-209.

⁹ R. SARTI, *Il servizio domestico come problema storiografico*; R. SARTI, *Who are Servants?*, pp. 48-57.



artigiani? E i commessi di negozio? Tali questioni rappresentavano un vero gineprario. Chiaramente, le decisioni di definire gli uni o gli altri come *domestiques* non erano meri giochi di parole ma esprimevano, al contrario, enormi tensioni, negoziazioni e conflitti relativi alle relazioni umane, ai diritti politici e all'organizzazione del lavoro. Ma erano anche, al contempo, armi usate in tali conflitti. Stabilire che tra i domestici non dovessero essere annoverati i bibliotecari o i carrettieri aveva infatti conseguenze importanti anzitutto per la vita delle persone che svolgevano questa attività, visto che avrebbero goduto dei diritti di cittadinanza, e poi per la società nel suo insieme.

Ai tempi della Rivoluzione francese, il problema di stabilire a chi ci si riferisse quando si parlava di servi non era affatto nuovo. I concreti rapporti sociali erano molto più complicati, per certi versi, degli ordinati schemi teorici proposti in tanti volumi. Lo sapevano bene, in realtà, anche parecchi di quegli autori che avevano preso la penna in mano non solo o non tanto per elaborare più o meno complesse speculazioni, ma anche, o piuttosto, per dare ai loro lettori precise indicazioni su come comportarsi. Per raggiungere il loro scopo, infatti, molti si sentirono in dovere di chiarire a chi si riferivano, se e quando parlavano di servi. E, non di rado, cercarono più o meno goffamente di armonizzare la descrizione della realtà sociale che avevano sotto gli occhi con le categorie (spesso largamente inattuali) proposte dalle *auctoritates* cui facevano riferimento, in primo luogo tipicamente Aristotele.

Era questo il caso di molti degli autori dei testi di economica. Nel 1580, Francesco Tomasi ad esempio, distingue tra «servitù naturale», cioè quella «mediante la quale gli ignoranti servono a' dotti, e i deboli a' forti»; «servitù legale, e positiva», in base alla quali coloro che sono resi «deboli, e vinti per forza servono à vincitori, ed à più potenti» e servitù «mercenaria», più complessa a suo avviso delle precedenti per il fatto che «alcuni servitori servono per mercede, ma non per buona voglia»; altri «per buona voglia, e non per mercede» e altri ancora «né per buona voglia, né per mercede» e assomigliano pertanto «agli asini che non si maneggiano se non col bastone»¹⁰.

¹⁰ F. TOMMASI, *Reggimento del Padre di Famiglia*, pp. 198-201.

Parzialmente simile, ma ancor più articolata, la classificazione proposta pochi anni dopo da Niccolò Vito da Gozze, che differenzia «servi per natura», «servi per legge», «servi per mercede», servi «per virtù, ò diletteone». Tra i «servi per natura» classifica le «genti barbare, e rustiche» che popolano le campagne: uomini con corpo forte e intelletto debole, non troppo diversi dagli «animali bruti». Nerboruti ma ferini e privi di ingegno, essi non possono che essere retti e governati da chi è saggio e prudente. I «servi per legge» sono gli schiavi. Secondo Gozze i «servi per mercede» sono invece persone libere che si pongono al servizio di un padrone. Anche tra loro tuttavia, è possibile individuare delle differenze: alcuni servono in cambio del vitto e del vestito; altri, oltre a ciò percepiscono un salario; altri ancora lavorano «per la sola mercede», provvedendo da se stessi a tutti i loro bisogni. C'è infine il gruppo costituito da chi serve non «per denaro, né per forza, ma per mera e sincera diletteone, portando la grand'affettione alla virtù del suo Signore». Chi si trova in tale condizione «chiamasi servitore, non però veramente è tale, ma cortegiano»¹¹.

Interessante, per citare un esempio tratto da un testo diverso da quelli di economica, quanto sostiene un giurista come Giovan Battista de Luca, nel *Dottor volgare* (1673). Egli anzitutto distingue tra la servitù che incide sullo stato di un individuo (cioè quella che trasforma un uomo da libero in schiavo) dalla servitù delle persone libere. E poi, in questo secondo caso, differenzia la situazione di chi deve a un altro dei servizi «per contratto di locazione delle sue opere» dalla situazione di chi invece deve dei servizi per altri motivi, come nel caso della «servitù del figlio verso il padre» o dell'«obbligazione, alla quale soggiacciono li vassalli verso il loro Barone, o Signore»¹².

In molti casi, in effetti, gli autori che tentano di chiarire e sistematizzare la categoria di “servo” finiscono per dilatarla quasi all'infinito, dando l'impressione di rima-

¹¹ NICOLÒ VITO DI GOZZE, *Governo della Famiglia... Nel quale brevemente, trattando la vera Economia, s'insegna, non meno con facilità, che dottamente, il Governo, non pure della casa tanto di Città, quanto di Contado; ma ancora il vero modo di accrescere, & conservare le ricchezze*, Venetia, Aldo, 1589, pp. 100-116.

¹² G.B. DE LUCA, *Dottor Volgare ovvero il compendio di tutta la legge Civile, Canonica, Feudale, e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica; Moralizzato in Lingua Italiana* (1673), Tomo primo, Colonia, A spese di Modesto Fenzo Stampatore in Venezia, 1755, p. 471.



neri invischiati nella tela di ragno che cercano di tessere. Il fatto è che tale termine, così come *servant* o *domestique*, poteva essere usato in accezioni diverse, ora più ampie, ora più ristrette. Ho dedicato una parte cospicua dei miei studi ad analizzare l'ambiguità di tali termini e a spiegare perché fossero così imprecisi quanto alle persone che potevano designare: a seconda dei contesti e dei momenti, quasi tutti potevano essere presentati come servi, dall'ultima sguattera al papa, *servus servorum Dei*, dallo schiavo a Cristo venuto al mondo non per essere servito ma per servire¹³. Non si tratta di battute "disfattiste" o "qualunquiste". Soprattutto chi aveva una visione molto gerarchica delle relazioni sociali tendeva a rappresentare la società come un reticolo di rapporti servo-padrone. Per chi si muoveva in tale prospettiva era pertanto possibile usare i termini *servo*, *domestique*, *servant* e simili in modo tutt'altro che metaforico in relazione a persone che, per altri versi, non erano affatto servi-padroni. E questo anche perché solo al gradino più basso della scala sociale si era servi in modo assoluto; chi era solo un gradino più in alto poteva essere al contempo servo e padrone – molto spesso, ad esempio, nelle case dove la servitù era numerosa, i membri della "famiglia superiore", cioè i domestici con funzioni dirigenziali, avevano a loro volta persone di servizio¹⁴.

In questo senso, non stupisce che le leggi che riguardavano i domestici spesso dilatassero o restringessero il perimetro delle persone coinvolte a seconda dei casi e degli scopi perseguiti. Nel 1756, le autorità bolognesi, sostenendo che una delle peggiori fattispecie di furto era quella commessa dai servi ai danni della proprietà dei padroni, spiegarono che, in relazione a tale delitto, «sotto Titolo di Servitori, Domestici, e Familiari saranno anche compresi tutti li Giovani, Lavoranti, ò Facchini, d'altri, che servono nelle Botteghe de mercanti, Orefici, Barbieri, Falegnami, Ferrari, e di qualsivoglia altra sorte d'Artisti, purchè da padroni delle medesime venghino stipendiati»¹⁵. Visto che lo scopo era tutelare la proprietà dei padroni, era opportuno

¹³ Tra i numerosi lavori in cui ho affrontato la questione il più sistematico è R. SARTI, *Who are servants?*

¹⁴ Es. R. SARTI, *Per una storia del personale domestico*, *passim*.

¹⁵ *Bando Generale della Legazione di Bologna e suo Contado Fatto pubblicare li 12. Ottobre 1756. dall'Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Cardinale Fabrizio Serbelloni Legato a Latere di detta Città*, Bologna, Clemente Maria Sassi per la Stamperia Camerale, 1756, p. 89.

allargare il concetto di domestico... Quarant'anni dopo, durante il cosiddetto triennio giacobino, allorché fu introdotta un'imposta sui domestici, si adottò una diversa definizione: «sotto nome di domestici non si comprendono i precettori, segretarij, ragionati, ajutanti di negozj, o di fondachi, fattori, agenti e famigli di campagna, ed arti». L'imposta, inoltre, non si pagava per «que' domestici che oltrepassano i cinquante anni, e per le donne». Si trattava di scelte coerenti con il fatto che in sostanza il tributo mirava a colpire lo stile di vita nobiliare e l'impiego di domestici come *status symbol*. Considerando «che ne' domestici le utili arti perdono delle braccia robuste, e l'armata de' soldati – si spiegava – «la Patria è in diritto di esigere un'indennizzazione pel danno, che soffre dalla sottrazione di tanti uomini al pubblico servizio»¹⁶.

Ma se i legislatori in più occasioni si impegnano a definire, o a tentare di definire, servi e domestici, altri attori sociali cercano di aggirare o di manipolare le definizioni previste dalla legge a proprio vantaggio. Carolyn Steedman, ad esempio, ha verificato che quando in Inghilterra fu introdotta un'imposta sui domestici (1777), molti padroni cercarono abilmente di sfruttare le ambiguità della nozione di *servant* per far passare le persone al loro servizio come qualcosa di diverso dai domestici e sfuggire in tal modo al pagamento¹⁷. Nell'Ottocento francese, d'altra parte, in occasioni di conflitti sul lavoro, non mancarono tentativi di allargare agli operai i confini della legislazione relativa ai *domestiques*, più favorevole ai padroni¹⁸.

Gli stessi individui a vario titolo classificati o classificabili come servi partecipano in vari modi ai conflitti relativi alle modalità di definire le persone e i loro diritti. Lo fanno individualmente, accettando di essere classificati come servi ma cercando poi

¹⁶ *Raccolta de' bandi, notificazioni, editti, &c. pubblicati in Bologna dopo l'unione della Cispadana alla Repubblica Cisalpina*, Bologna, Sassi, s. a. (ma 1797-1798), parte XVIII, pp. 8-10 (30 fiorile a. VI = 19/5/1798); cfr. anche *ivi*, parte XIX, p. 36 (20 pratile a. VI = 8/6/1798). La tariffa era la seguente: per un domestico lire 6; per due 18; per tre 36; per quattro 60; per cinque 90; per sei 126 etc. La multa per i trasgressori ammontava al quadruplo della cifra dovuta.

¹⁷ C. STEEDMAN, *The Servant's Labour. The Business of Life, 1760-1820*, «Social History», 29/2004, pp. 1-29.

¹⁸ A. CASTALDO, *L'histoire juridique de l'article 1781 du Code Civil: "Le maître est cru sur son affirmation"*, «Revue historique de droit français et étranger», s. IV, vol. 55, 1977, pp. 211-237; A. COTTEREAU, *La gestion du travail, entre utilitarisme heureux et éthique malheureuse. L'exemple des entreprises françaises au début du XIX^e siècle*, «Le mouvement social», 175/1996, pp. 7-30.



di ottenere diritti che, in teoria, sarebbero loro preclusi. Vediamo un caso. Come è noto, nelle città italiane di antico regime si poteva godere della cittadinanza per nascita, per speciale privilegio, per matrimonio oppure per ammissione. I requisiti richiesti per l'ammissione variavano a seconda dei periodi e dei luoghi. Soprattutto dal Quattrocento in poi tra di essi fu spesso previsto il fatto di avere una casa in città e di abitarvi davvero: di avere «fuoco e loco», come dicevano molte fonti¹⁹. In questo senso, a Bologna, nel 1597, si stabilì che potesse divenire cittadino solo chi avesse abitato in città «con li beni, e famiglia», «astenedosi totalmente da opere, officij rusticali», «vivendo civilmente» e tenendo «casa aperta sotto suo proprio nome» per venticinque anni continui: e nel computo non si sarebbe potuto comprendere «il tempo dello star gargione, ò a dozzina, o come amico, ò come servitore»²⁰. Chi ambiva alla cittadinanza bolognese doveva insomma dimostrare, tra l'altro, di godere dell'indipendenza data dal fatto di aver casa propria in città e di viverci effettivamente con la propria famiglia. Qualche anno dopo, tuttavia, la cittadinanza fu riconosciuta a tal Giulio Raimondi nonostante la sua comunità di origine avesse inviato alle autorità bolognesi un memoriale in cui si sosteneva che egli abitava nel capoluogo emiliano solo da diciott'anni e in più vi aveva sempre lavorato come servitore: «et se pure ha casa aperta, l'ha solo da dieci o dodici anni in qua, quando pure sia vero che vi habbi casa aperta», vi si commentava. Raimondi, però, che aveva servito in diverse case nobili, aveva protettori potenti che testimoniarono in suo favore, tra i quali uno dei suoi ex-padroni: le relazioni intessute grazie al suo mestiere di servitore contribuirono a rendergli accessibili diritti che, in teoria, proprio in quanto servitore, gli sarebbero stati preclusi. Egli, infatti, aveva sì casa propria e addirittura una serva ma, molto verosimilmente, non da venticinque anni, come richiesto dalla legge. Le capacità

¹⁹ M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 160-162, 185-190.

²⁰ La citazione relativa a Bologna è tratta dalla *Provisione sopra li fumanti, che intendono acquistar le civiltà, esser levati dall'estimo, e gravezze rusticali*, 13 di Maggio 1597, in *Concessionones, brevia, ac alia Indulta Summorum Pontificum Civitati Bononiae concessa*, Bononiae, Typis Victorij Benatij Impressoris Cameralis, 1632, pp. 78-79. In merito cfr. G. ANGELOZZI - C. CASANOVA, *Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Comune di Bologna, 2000 (Biblioteca de «L'Archiginnasio»), pp. 101-102.

di negoziazione e contrattazione dei singoli, così come la loro abilità nel manipolare a proprio vantaggio le relazioni di potere, potevano insomma permettere, almeno in alcuni casi, di aggirare gli sbarramenti previsti dalla legge²¹.

Altre strategie facevano invece leva sulla stessa indeterminazione delle nozioni di servo, domestico e simili per negare la legittimità dell'inclusione, in tali categorie, di singoli individui o interi gruppi. Già abbiamo citato la denuncia dei due abitanti di Port-au-Pecq, secondo i quali nel 1792 nel loro comune molti cittadini erano stati privati dei diritti di voto nell'assemblea primaria «con il pretesto che, essendo impiegati in imprese commerciali, li si dovesse considerare [persone] in un uno stato di domesticità»²².

Altre ancora miravano a dare prestigio al lavoro svolto, ad esempio negando che avesse tratti degradanti. A fine Settecento, ad esempio, il cuoco Francesco Leonardi sostenne che la sua era un'attività scientifica e descrisse la cucina come «laboratorio di chimica mangiativa»²³. Talvolta i domestici, lottando per migliorare il loro *status*, proposero definizioni per noi sorprendenti dei concetti di servo o domestico. È il caso dei membri della confraternita di San Vitale di Bologna, o Università dei Servitori, che arrivarono ad escludere dal loro sodalizio, sostenendo che non erano «attuali servitori», «li volgarmente detti Gargioni di Cucina, alias Sguatterì, li Gargioni di Scuderìa, alias Mozzi di Stalla, e Facchini» e chiunque esercitasse «in pubblico» un qualche «Uffizio vile»²⁴.

Il richiamo all'Università dei Servitori permette d'altronde di ricordare un'altra, e cruciale, sfasatura tra gli ordinati schemi teorici e la magmatica realtà sociale, accanto a quelle finora citate. I membri della confraternita sono infatti in gran parte do-

²¹ G. ANGELOZZI – C. CASANOVA, *Diventare cittadini*, pp. 159-160, p. 297.

²² AP, tome XLIX, p. 25: «dans l'assemblée primaire de cette commune un grand nombre de citoyens ont été privés de leurs droits, sous prétexte qu'étant attachés à des maisons de commerce, on devait les considérer comme en état de domesticité».

²³ F. LEONARDI, *Apicio moderno ossia l'arte del credenziere* (1790), 6 voll., Roma, Giunchi Mordacchini, 1807, vol. II, p. XLII.

²⁴ ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA, *Riforma de' Capitoli, e Statuti della Congregazione di S. Vitale detta l'Universita' de' Servitori in Bologna Fatta l'Anno 1753*, Bologna, Longhi Stampatore Arcivescovile, [1753], pp. 6 e 13-14. In merito R. SARTI, *L'Università dei Servitori di Bologna, secc. XVII-XIX*, pp. 717-754; R. SARTI, *The True Servant*, p. 416.



mestici che *non* abitano con i padroni: non c'è tra loro e le famiglie che servono quella contiguità fisica di vita sotto lo stesso tetto così importante nel definire la *domus* come una realtà peculiare, sia pur vista ora come cellula fondamentale della società inserita in un crescendo di strutture omologhe, ora invece come ambito privato nettamente separato da quello pubblico. Di più: gran parte di loro sono sposati e sono a loro volta padri di famiglia.

E che dire della mobilità dei servi, che implica spostamenti dalla casa della propria famiglia a quella dei padroni, e poi, spesso, frequenti passaggi da una famiglia all'altra, in un inquieto vagare dovuto a licenziamenti, aspirazioni di miglioramento, e mille altre ragioni? Si tratta di una mobilità che sottrae i servi al controllo dei padroni, facendone attori di “movimenti indisciplinati”²⁵, soggetti precocemente indipendenti, potenziali minacce all'ordine sociale, protagonisti di complesse forme di circolazione e contaminazione culturale: figure lontane dal servo presentato in tanti schemi teorici come incardinato fissamente in una statica gerarchia e oggetto passivo del volere del padrone. La realtà è aggrovigliata e le categorie che dovrebbero servire a interpretarla non fanno presa, scivolano come pattini sul ghiaccio: se gli schemi teorici spesso ci presentano servo e padrone come ruoli fissi e statici, legati in un rigido rapporto asimmetrico, l'analisi delle concrete interazioni ci mostra invece la sfera domestica come agone di dinamici confronti e scontri tra persone e culture²⁶, nel quale i soggetti posti nella posizione inferiore (i servi appunto) non sono necessariamente condannati solo a eseguire e subire; nella contrattazione quotidiana possono conquistare o ritagliarsi spazi più o meno ampi di potere – la “serva padrona” in fondo non è solo un personaggio teatrale²⁷. Ma, anche a un altro livello, il servi-

²⁵ Riprendo l'espressione dal titolo del volume curato da S. MEZZADRA – M. RICCIARDI, *Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche*, Verona, Ombre corte, 2013.

²⁶ R. SARTI, *Conclusion. Domestic Service and European Identity*, pp. 214-234; P. DELPIANO – R. SARTI (eds), *Servants, Domestic Workers and Children*.

²⁷ A volte peraltro i confini tra l'esecuzione di ordini del padrone/a e le azioni fatte dal personale di servizio di propria iniziativa non sono chiare, si veda in merito ad esempio S. KUEHN, *Die Gräfin, die Gouvernante und der König. Perspektiven auf Dienstleute als Boten in einem aristokratischen Haushalt des 18. Jahrhunderts*, «Historische Anthropologie», 20/2012, pp. pp. 58-75.

²⁸ R. SARTI, *Il servizio domestico: un canale di mobilità sociale*, pp. 145-167; R. SARTI, “Noi abbiamo visto tante città, abbiamo un'altra cultura”; R. SARTI, *Domestic Service as a “Bridging Occupation”*, pp. 163-185.

zio/lavoro domestico non è solo un ghetto, un luogo di riproduzione di gerarchie sociali asimmetriche: come un giano bifronte, sia in passato sia oggi, esso è stato infatti, ed è, anche un “ponte” tra realtà diverse, un canale di mobilità sociale orizzontale (tra campagna e città, tra paesi diversi) e a volte pure verticale. In questo senso (paradossalmente) poteva e può offrire ai domestici una possibilità di migliorare le proprie condizioni vita, e divenire (più) indipendenti, talvolta anche sfruttando le relazioni sociali e il prestigio dei datori di lavoro²⁸.

Così, se si ribalta il punto di vista e si osservano le teorizzazioni che per un paio di millenni, pur cucinate in modo diverso, hanno però sempre riproposto la stessa zuppa del capofamiglia indipendente che, bello come un eroe, generosamente controlla e comanda moglie e figli e servi, se si guarda a questa realtà, appunto, dalle cucine fumose, dalle stalle dall'aria greve, dalle anticamere della noia mortale, e dai mille altri spazi e luoghi dove uomini e donne hanno vissuto e lottato per migliorare le loro esistenze, ebbene queste teorizzazioni di cristallina evidenza si frantumano in una microfisica del potere fatta di sfiancanti conflitti e negoziazioni quotidiane in cui l'oggetto principale del contendere è (banalmente?) il potere, il diritto di comandare, la possibilità di fare, dell'altro (di fatto o di diritto), uno strumento della propria volontà, un servo. Spesso la posta in gioco è la classificazione stessa delle persone come servo e padrone, e poi l'attribuzione di specifici contenuti a questi ruoli. E d'altra parte, proprio perché queste asimmetriche caselle del servo e del padrone per molti versi sono state teorizzate e costruite per secoli con metodica costanza, come in queste pagine si è ricordato, esse hanno alimentato questa quotidiana microfisica di lotte e negoziazioni tra individui. Lotte per imporsi, per costringere all'obbedienza, per sfuggirvi. Ma anche, a volte, è bene ricordarlo, per accaparrarsi dei “padroni”, in una frenesia di servitù volontaria. Di queste lotte renderà conto, in dettaglio, il secondo volume di questo lavoro.

²⁸ R. SARTI, *Il servizio domestico: un canale di mobilità sociale*, pp. 145-167; R. SARTI, “Noi abbiamo visto tante città, abbiamo un'altra cultura”; R. SARTI, *Domestic Service as a “Bridging Occupation”*, pp. 163-185.



Ricapitolando

Stimolato dalla constatazione che, di recente, le categorie di servo e padrone paiono essere tornate di attualità, il presente saggio ha voluto anzitutto indagare come queste categorie sono state costruite e teorizzate da filosofi e pensatori. Nel farlo, ha messo in evidenza sorprendenti similitudini nei modi di teorizzare le relazioni servo-padrone (e più in generale le relazioni nell'ambito della sfera domestica) elaborati, sull'arco di oltre duemila anni, da pensatori diversissimi e ha ricondotto tali similitudini al fatto che le relazioni domestiche (spesso assunte come dato naturale) sono state problematizzate molto meno delle relazioni politiche. In tale percorso, si è prestata particolare attenzione all'esclusione dalla partecipazione politica dei membri della famiglia sottoposti al *paterfamilias*, e dei servi in particolare.

Si è poi voluto testare il rapporto tra tali schemi teorici e il concreto dibattito politico in alcune fasi storiche cruciali per l'elaborazione della moderna categoria di cittadinanza, constatandone l'influenza tanto nei dibattiti che caratterizzarono la Prima Rivoluzione inglese quanto nell'elaborazione costituzionale della Rivoluzione francese, e poi ancora in numerose costituzioni e leggi dell'Ottocento e addirittura dei primi decenni del Novecento.

La relativa rigidità del modo di concepire le relazioni servo-padrone in un mondo in rapida trasformazione condiziona pesantemente la "selezione" delle persone soggettivamente disponibili e "oggettivamente" adatte a lavorare come domestici; in questo senso, se da un lato la composizione e il ventaglio di attività svolte dal personale di servizio mutano profondamente nel corso del XIX e XX secolo, dall'altro il lavoro domestico e di cura continua a essere costruito come attività poco tutelata, fonte di scarsi diritti, e perciò stesso riservata a soggetti socialmente "deboli".

Al contempo, tuttavia, si è sottolineata la sfasatura tra schemi teorici e categorie impiegate in varie leggi, da una parte e, dall'altra, una realtà sociale caratterizzata da una sterminata molteplicità di rapporti potenzialmente riconducibili alle categorie di servo e padrone – e questo anche per la compresenza e la concorrenza di visioni della società più gerarchiche (e quindi tendenzialmente orientate ad estendere l'ambito

delle relazioni riconducibili ai rapporti servo-padrone) o meno gerarchiche (e pertanto orientate a limitare l'ambito delle relazioni servo-padrone). In questo senso, la nozione di servo ne è emersa come una nozione indeterminata, la cui concreta definizione nei singoli contesti è particolarmente legata agli specifici conflitti e rapporti di forza: un tema che verrà analizzato in dettaglio nel secondo volume del presente lavoro, che indagherà anche come, in questa dinamica conflittuale anche chi è "servo" possa guadagnare terreno nella relazione con il padrone e/o sfruttare il servizio per migliorare la propria posizione e conquistare (paradossalmente?) maggiore indipendenza.

Visto nei suoi aspetti conflittuali e dinamici, il rapporto servo-padrone appare per certi versi effettivamente come il "grado zero" dei rapporti di potere, ma al contempo si rivela come l'esito, sempre potenzialmente ridefinibile, di contingenti e mutevoli rapporti di forza, fatti (anche) di fatica, sudore, lacrime e sangue; comunque lontani dalle asettiche e cristalline geometrie proposte da tanti autori.



Indice provvisorio del II volume

DONNE E UOMINI IN LOTTA

INTRODUZIONE

IV. CONFINI MOBILI

Norme e definizioni

Ma chi è servo?

Le mutevoli definizioni delle leggi

Manipolazioni e conflitti

I padroni hanno ragione. Ma quali?

Alla conquista (individuale) di diritti preclusi

L'abito che fa il servo

Non siamo lacchè!

Affermazioni di dignità

Un impiego dignitoso

I "veri" servitori e la cupola di San Luca

V. SFASATURE, CONTRADDIZIONI, PARADOSSI

Il servo capofamiglia: un ossimoro?

A casa propria

Divieti di matrimonio e servizio forzato

Most of these fellows are married too, and have four or five children each

Servants non sposati versus *labourers* sposati?

Il mondo artigiano

Lo sgretolarsi di un modello?

Life-cycle service: un percorso verso l'indipendenza?

Cinquant'anni di dibattito

Europe a confronto

Servi di tutti i ceti

Una scuola di indipendenza e individualismo?

Servizio domestico e legami familiari

Individui mobilissimi

Mobilità a breve raggio

Il buon tempo antico

Profili demografici



Mobilità a medio e lungo raggio
Implicazioni (paradossali?) della mobilità dei servi

Bridging occupation

Contraccezione

Missioni di civiltà e missioni religiose

Rimesse

Ruoli di genere tra conservazione e cambiamento

Modelli di consumo e *lifestyles*

Le ambiguità dell'apprendimento

Servi imperialisti

Miss Hooper e suoi piccoli

Domestiche sudtirolesi e gerarchi fascisti

Nello spazio aperto della casa

Post-scriptum: ministre

VI. UN GIANO BIFRONTE

L'altra faccia del servire

Non tutte le forme del servire sono disdicevoli, e calamitose

Corti e cortigiani

Il caso di Urbino, o della direzione della storia

Ciambellani, camerieri e *sumilleres* tra servizi alla persona, onore e potere

L'onore di essere nominato a paggio

Rappresentanti senza rappresentanza

Nota a margine (non marginale): storia politica e altre storie

Giochi di parole e diritti umani: inseguendo la "riabilitazione" dei servitori

L'*oikía* come campo di battaglia

Uomini senza padrone

Liberi di andarsene?

Per una geografia del rigore

La costruzione della dipendenza

Servo e padrone

CONCLUSIONE

Sul percorso svolto

Coerenza e incoerenza della democrazia

Ritorno del servo o elogio della dipendenza?